

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	43
GIUSTIZIA (II)	»	52
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	62
DIFESA (IV)	»	76
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	77
FINANZE (VI)	»	87
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	90
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	105
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	118
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	131
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	139
AFFARI SOCIALI (XII)	»	161
AGRICOLTURA (XIII)	»	172

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 19, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246)	»	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	197
<i>INDICE GENERALE</i>	»	306

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
SEDE LEGISLATIVA:	
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli (<i>Discussione e rinvio</i>)	4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI, indi del vicepresidente della III Commissione, Franco NARDUCCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 15.15.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2602 Cirielli.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano la discussione del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore per la III Commissione*, avverte che la

pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento. Avverte altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha testé definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3 del Regolamento e fissando il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 20 luglio, alle ore 12.

Nel dichiarare quindi aperta la discussione sulle linee generali, svolge la relazione per i profili di competenza della Commissione esteri.

Edmondo CIRIELLI, *relatore per la IV Commissione*, svolge la relazione per i profili di competenza della Commissione difesa.

Intervengono quindi i deputati Francesco BOSI (UdC) e Augusto DI STANISLAO (IdV), a cui replica il sottosegretario Guido CROSETTO.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore per la III Commissione*, sospende la seduta in concomitanza con l'inizio in Assemblea

dell'informativa urgente del Governo sul grave attentato in Afghanistan che ha causato la morte del caporal maggiore Alessandro Di Lisio, nonché il ferimento di tre paracadutisti italiani.

La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 18.45.

Interviene il deputato Matteo MECACCI (PD) cui replica il sottosegretario Vincenzo SCOTTI.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

La seduta termina alle 19.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
SEDE REFERENTE:	
DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
SEDE REFERENTE:	
DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO (<i>Subemendamenti e ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori e del Governo</i>)	18
ERRATA CORRIGE	17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.25 e dalle 15.50 alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE, indi del presidente della V Commissione, Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che nella giornata di oggi i relatori ed il Governo hanno presentato talune proposte emendative (*vedi allegato*).

Al riguardo, ritiene che, sulla base dei criteri di ammissibilità illustrati nella seduta di ieri, debbano ritenersi inammissibili: l'articolo aggiuntivo 4.015, il quale reca disposizioni in materia di trattamento giuridico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; l'articolo aggiuntivo 4.016, limitatamente al comma 3, che — conformemente all'emendamento Minardo 17.144 già dichiarato inammissibile nella seduta di ieri — destina maggiori risorse ad interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi di diversi aeroporti; conseguen-

temente, sono da ritenersi inammissibili anche i commi da 4 a 7, che recano misure di carattere fiscale finalizzate alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3.

Informa quindi che nell'odierna riunione congiunta gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, hanno convenuto di fissare alle ore 9 di domani il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti ed articoli aggiuntivi 1.64, 2.37, 2.38, 2.39, 3.46, 4.016, per la parte ammissibile, 9.08, 11.060, 13.04, 14.6, 17.150, 19.66, 22.42, e 24.18 dei relatori e 1.021 e 22.013 del Governo.

Comunica infine che i relatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi 4.014 e 22.012.

Avverte inoltre che sono stati presentati taluni subemendamenti (*vedi allegato*) alle proposte emendative 1.63, 4.014, 15.27, 16.11, 23.116 e 23.117 dei relatori ed all'emendamento 17.149 del Governo, presentate nella giornata di ieri.

Alcuni di tali subemendamenti risultano inammissibili, in quanto, sebbene formalmente formulati come subemendamenti, risultano carenti di un effettivo aggancio testuale al contenuto dell'emendamento o articolo aggiuntivo cui rispettivamente si riferiscono, e sono pertanto oggettivamente volti ad introdurre surrettiziamente proposte emendative nuove, i cui termini di presentazione sono già scaduti.

In particolare risultano inammissibili i seguenti subemendamenti: Ruvolo 0.4.0.14.1; Rubinato 0.15.27.1; Rubinato 0.15.27.2; Rubinato 0.15.27.3; Abrignani 0.17.149.1; Abrignani 0.17.149.2; Abrignani 0.17.149.3; Abrignani 0.23.116.1.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che alcuni emendamenti per i quali il termine per la presentazione di subemendamenti è ancora aperto, così come la valutazione di ammissibilità, mutano significativamente il quadro complessivo del provvedimento. Per questo ritiene non ipotizzabile l'avvio delle votazioni sul provvedimento in assenza di un quadro completo di informazioni sulle proposte emendative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che, a quanto gli risulta, nella seduta pomeridiana della seduta dell'Assemblea non avranno luogo votazioni, essendo previsto dall'ordine del giorno lo svolgimento, alle ore 16, di un'informativa urgente del Governo.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione* chiede una revisione del giudizio di inammissibilità formulato dalla presidenza in ordine agli articoli aggiuntivi 4.015 e 4.016, sottolineando come si tratti di proposte che prevedono interventi strategici in settori fondamentali per lo sviluppo economico nazionale. In questo senso, ritiene, pertanto, che tali interventi, in particolare quelli previsti dall'articolo aggiuntivo 4.016 in materia di investimenti nel settore aeroportuale, possono trovare adeguata collocazione nell'ambito del decreto-legge in discussione, che reca provvedimenti volti a contrastare la crisi economica. Sulla base delle medesime considerazioni, sollecita la presidenza delle Commissioni riunite ad una ulteriore riflessione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate dal collega Minardo, delle quali è stata confermata la inammissibilità nella seduta di ieri, che prevedevano analoghi interventi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, assicura che le presidenze procederanno ad ulteriori approfondimenti circa l'ammissibilità delle proposte emendative in ordine alle quali il relatore per la V Commissione ha chiesto di rivedere il giudizio di inammissibilità già espresso.

Bruno TABACCI (UdC) si interroga se i presidenti stiano esercitando a pieno le proprie prerogative, per garantire un esame ordinato. Nel sottolineare la gravità della situazione, ricorda peraltro che gli emendamenti introducono materie nuove di notevole rilevanza, rispetto al quale non si vedono le condizioni per il necessario approfondito esame, mentre le informa-

zioni sul quadro complessivo della finanza pubblica giungono solo dalle rassicuranti dichiarazioni alla stampa del Ministro dell'economia e del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lino DUILIO (PD) dopo avere sottolineato che, sotto il profilo della logistica, le condizioni in cui si sta svolgendo l'esame del decreto-legge sono estremamente precarie, osserva come l'esame dei più recenti provvedimenti legislativi stia dimostrando come le valutazioni e le considerazioni espresse nella discussione parlamentare non incidono assolutamente sui contenuti dei testi approvati. L'emendamento appena presentato dal Governo volto a consentire la regolarizzazione dei lavoratori stranieri occupati in attività di assistenza familiare o di lavoro domestico, infatti, si fa carico di una problematica che l'opposizione aveva ripetutamente e vivacemente segnalato nel corso di esame del disegno di legge governativo in materia di sicurezza pubblica, di recente approvazione. In quella sede, l'opposizione aveva evidenziato chiaramente che, con l'introduzione del reato di permanenza clandestina sul territorio nazionale da parte di cittadini extracomunitari, molti lavoratori stranieri che prestano assistenza e collaborazione alle famiglie italiane si sarebbero trovati in condizione di illegalità. Il Governo e la maggioranza sono, tuttavia, rimasti sordi ad ogni richiamo, pur sorretto da motivazioni evidenti e oggettive, rifiutandosi di introdurre correttivi alle nuove disposizioni fino a quando all'interno dello stesso Esecutivo si sono levate voci per segnalare il problema più volte indicato dall'opposizione nel corso dell'esame parlamentare. Solo a questo punto, dopo l'approvazione di disposizioni che presentano un impatto sociale rilevantissimo, il Governo si è deciso a presentare un emendamento volto ad affrontare le problematiche poste dalla presenza sul nostro territorio di numerosi lavoratori extracomunitari in condizione di irregolarità. Sottolinea, inoltre, come un analogo atteggiamento di totale chiusura si sia registrato con riferimento alle disposizioni relative alla cosiddetta *class action*,

che maggioranza e Governo non hanno voluto modificare nel corso dell'esame del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, rinviando eventuali modifiche, pure ritenute opportune da diversi parlamentari della maggioranza, ad ulteriori provvedimenti legislativi di futura approvazione. In questo contesto, ritiene si pongano le condizioni per interrogarsi seriamente su quale sia il reale significato dell'esame parlamentare dei provvedimenti legislativi, sottolineando come i ristretti tempi in cui è costretta la discussione dei progetti di legge e la totale assenza di riscontro alle proposte di integrazione e di correzione dei testi esaminati dimostrino l'estrema compressione delle prerogative parlamentari. Conclusivamente, rileva che la proposta emendativa volta ad innalzare l'età di pensionamento delle lavoratrici affronta un tema assai complesso dal punto di vista tecnico e politico, evidenziando come, nonostante la sentenza della Corte di Giustizia europea fissi precisi obblighi cui l'ordinamento interno è tenuto a conformarsi, spetta comunque al legislatore nazionale, e quindi al Parlamento, il compito di individuare le modalità con le quali recepire il contenuto della sentenza ed eventuali interventi, prevalentemente indirizzati a tutela delle lavoratrici, da finanziare attraverso l'utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili per interventi.

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda che all'avvio dell'esame del provvedimento aveva rilevato la difficile la situazione dei lavori parlamentari, a causa della compresenza del disegno di legge di assestamento, del DPEF e, in quella fase, del disegno di legge di riforma della contabilità di Stato, rispetto al quale sembra che fortunatamente stia prevalendo un orientamento per un esame più approfondito. Conferma tale valutazione, constatando l'impossibilità di esaminare il provvedimento anche per la sua eterogeneità. Sottolinea poi che la serietà dell'esame è compromessa anche dal contenuto delle proposte emendative. Ricorda infatti che l'articolo aggiuntivo 1.021 consente la regolarizzazione di ba-

danti e lavoratori domestici solo in presenza di un reddito non inferiore a 20.000 euro annui. In pratica, ancora una volta, si fanno disposizioni su misura per i ceti più ricchi.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede alla presidenza delle Commissioni se l'articolo aggiuntivo 22.013 del Governo sia da considerarsi ammissibile alla luce di criteri indicati nella seduta di ieri. In ogni caso, rileva che non sussistono le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento e chiede, pertanto, l'immediata convocazione di un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Elvira SAVINO (Pdl) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Soglia 1.28.

Pietro FRANZOSO (Pdl) sottoscrive anch'egli l'emendamento Soglia 1.28.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, convoca immediatamente una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, avvertendo inoltre che gli Uffici di presidenza saranno ulteriormente convocati alle ore 18 di oggi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata al termine della riunione congiunta degli uffici di presidenza delle due Commissioni prevista alle ore 18.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.35 alle 18.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente della V Commissione, Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 18.55.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che gli emendamenti Duilio 4.22, Ceroni 4.08, Guido Dussin 4.012, i quali recano procedure volte a semplificare gli appalti pubblici, analogamente ad altre proposte emendative ritenute ammissibili, nonché l'articolo aggiuntivo Girlanda 4.013, recante interventi urgenti per le imprese editoriali, sono da ritenersi ammissibili. Deve altresì ritenuto ammissibile anche l'emendamento Ciccanti 17.99 che presenta un contenuto analogo all'emendamento Ceroni 17.57 che è stato riammesso nella giornata di ieri. Alla luce della richiesta di riesame avanza dalla relatrice, on. Moroni, è stata, inoltre, ritenuta ammissibile anche la seconda parte dell'emendamento 4.016 dei relatori, volto a consentire interventi in strutture aeroportuali che si trovano in una condizione di forte difficoltà. Conseguentemente, sono da ritenersi ammissibili anche gli emendamenti Minardo 17.143 e 17.144 che hanno ad oggetto analoghi interventi.

Maurizio LEO (Pdl) segnala il proprio emendamento 15.20, il quale è volto ad

incrementare l'efficacia dei sistemi di riscossione dei comuni e a ridurre il contenzioso avente ad oggetto le cartelle di pagamento emesse per la riscossione di sanzioni amministrative – peraltro, in taluni casi già prescritte – relative a violazioni al codice della strada i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004. In particolare, l'emendamento propone che i debitori possano provvedere al pagamento di una somma pari al minimo edittale della sanzione pecuniaria prevista per ogni singola violazione, delle spese di procedimento e di notifica del verbale, nonché di un aggio a favore dell'agente della riscossione pari al 4 per cento degli importi dovuti per i predetti titoli, in conformità alle modalità stabilite dai medesimi comuni con atti pubblicizzati nelle forme previste dalla legislazione vigente.

A tal fine, gli stessi agenti della riscossione provvederebbero ad informare i debitori iscritti a ruolo, entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei suddetti atti, della possibilità di regolarizzare il proprio debito.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che nella riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi nel pomeriggio erano stati indicati dalla Presidenza delle Commissioni gli articoli che non sono oggetto di emendamenti del Governo e dei relatori. Ritiene quindi che solo con riferimento a questi articoli si possa in questa fase illustrare gli emendamenti che si intendano porre in votazione, rinviando ad una fase successiva l'illustrazione degli ulteriori emendamenti.

Lino DUILIO (PD) segnala il suo emendamento 4.22, che prevede l'osservazione del *project financing* non solo da parte delle banche ma anche da parte delle società di consulenza. Segnala poi gli emendamenti 22.2, 22.3 e 22.4, che intervengono sulle finalità di utilizzo del Fondo in materia sanitaria di cui al comma 2. Osserva che al momento tali finalità non risultano chiare e che i suoi emendamenti prevedono che una quota del Fondo venga destinata alle cure palliative e alle terapie

del dolore. Ricorda che l'argomento è oggetto di un progetto di legge che è stato a lungo all'esame della Commissione bilancio. I suoi emendamenti intendono garantire un più certo finanziamento alle terapie del dolore, per dare un concreto aiuto alle persone e alla famiglia, il che risulta assai preferibile che la discussione ideologica che la Camera si accinge a svolgere sul testamento biologico. Segnala poi gli emendamenti a sua prima firma emendamenti che recepiscono il parere del Comitato per la legislazione, vale a dire in particolare l'emendamento 17.11, che interviene in materia di pareri sui provvedimenti di riduzione della spesa degli enti pubblici e l'articolo aggiuntivo 1.09, che interviene in materia di ammortizzatori sociali.

Marco MARSILIO (PdL) nell'illustrare le proprie proposte emendative, segnala in primo luogo la rilevanza dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.010, che reca la disposizione di interpretazione autentica in materia di Iva applicabili alla prestazioni rese dalle aziende di trasporto pubblico locale, che consentirebbe di superare molti contenziosi aperti in materia, assicurando una maggiore certezza del quadro normativo per gli enti territoriali titolari delle partecipazioni in dette società. Segnala, altresì, la rilevanza dell'articolo aggiuntivo 5.011, che prevede la deducibilità degli accantonamenti destinati alla manutenzione su mezzi aerei, navali, nonché sui carri ferroviari, sottolineando in particolare come tale ultima destinazione appaia meritevole e di particolare attenzione alla luce del recente incidente ferroviario di Viareggio. Sottolinea, inoltre, l'importanza dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Leo 9.04, che consente di esentare dall'Ici gli immobili ubicati in territori nei quali si sono verificati eventi calamitosi nel corso dell'anno 2009. Richiama, poi, i propri emendamenti 17.17, 17.18 e 17.19, che intendono arrecare correttivi alle misure di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni previste dall'articolo 17 e, in particolare, di quelle tese a limitare la spesa per il personale. Eviden-

zia, infatti, che l'attuale formulazione delle disposizioni del decreto rischia di determinare l'insorgenza di rilevanti problemi gestionali per molte amministrazioni, e, in particolare, per numerosi enti del parastato che si trovano nell'urgente necessità di procedere al completamento dei loro organici, anche con riferimento a posizioni dirigenziali. Segnala, infine, l'emendamento De Angelis 22.7, di cui è firmatario, che intende rinviare al luglio 2010 la ripresa dei versamenti fiscali e previdenziali nelle zone dell'Abruzzo interessate dal precedente sisma. Ritiene infatti che il termine del gennaio 2010 attualmente previsto rischia di dimostrarsi vessatorio per le popolazioni terremotate che, secondo quanto assicurato dal Governo, non rientreranno nelle proprie case prima del prossimo settembre e, pertanto, all'inizio del prossimo anno non avranno ripreso la loro normale attività economica. Sottolinea, peraltro, che in occasione di altri eventi calamitosi i termini per i pagamenti dei debiti fiscali e contributivi sono stati assai più dilazionati e hanno ripreso a decorrere dopo un periodo di tempo assai più ampio di quello ora previsto per la Regione Abruzzo.

Marco CAUSI (PD) lamenta preliminarmente i tempi assolutamente inaccettabili nei quali è costretta la discussione di un provvedimento tanto articolato.

Passando a talune questioni di merito, concorda con le considerazioni svolte dal deputato Marsilio in ordine alla necessità di prorogare maggiormente i termini per l'effettuazione dei versamenti delle imposte e dei contributi sospesi per le aree dell'Abruzzo colpite dal sisma, segnalando a tale riguardo l'emendamento Lolli 25.8, che prevede una riduzione delle somme da pagare ed una più ampia rateazione. In merito ritiene infatti necessario evitare di introdurre trattamenti deteriori rispetto a quelli riconosciuti in occasione di altre calamità, quali il sisma che ha colpito le Marche e l'Umbria, per il quale i pagamenti sono ripresi dodici anni dopo la calamità.

Sui temi relativi ai rapporti tra banche ed imprese, segnala l'articolo aggiuntivo Baretta 7.02, il quale intende connettere la moratoria richiesta alle banche sui finanziamenti erogati al rafforzamento di sistemi di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la costituzione, nel Fondo di garanzia per le PMI, di una sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti.

Invita altresì a prestare la massima attenzione all'emendamento Baretta 9.48, il quale intende estendere le misure previste dal Governo in materia di accelerazione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione con l'articolo 9, prevedendo a tal fine che, in deroga al patto di stabilità interno, le regioni e gli enti locali possano provvedere al pagamento del trenta per cento dei propri debiti esigibili alla data del 31 dicembre 2008. Ritiene infatti che le misure in materia di allargamento dei vincoli del patto di stabilità interno previste dall'articolo aggiuntivo 9.08 del Governo, siano in grado di mobilitare un ammontare di risorse piuttosto limitato, pari a circa 300 milioni effettivi.

Segnala quindi l'emendamento Baretta 19.45, che interviene sul termine entro il quale le Amministrazioni pubbliche devono cedere le società e le partecipazioni societarie vietate, fissato attualmente al 30 settembre 2009 dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge, ampliandolo al 30 settembre 2010. Ritiene infatti necessario modificare la previsione del decreto, evitando che essa possa ingenerare dubbi interpretativi.

Evidenzia quindi il proprio articolo aggiuntivo 4.011, il quale intende rafforzare le misure, ancora troppo timide, adottate dal Governo per prefigurare una strategia di uscita dall'attuale situazione di crisi economica. A tal fine l'articolo aggiuntivo istituisce un Fondo strategico per gli investimenti, volto a sostenere investimenti strategici a lungo termine.

Con riferimento all'emendamento Leo 15.20, relativo all'estinzione in forma ridotta delle sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni del codice della strada, segnala in merito il proprio emen-

damento 15.25, il quale consente agli enti locali ed ai loro concessionari della concessione di avvalersi dello strumento dell'ingiunzione di pagamento, il quale rappresenta un meccanismo particolarmente utile per rafforzare l'efficacia dell'azione in questo campo attraverso modalità non eccessivamente invasive. In tale contesto rileva come l'incremento del numero di sanzioni notificate non debba essere interpretato come un disservizio dei comuni, ma testimoni, al contrario, della maggiore efficienza degli enti locali, i quali sono ormai in condizione di riscuotere tali somme prima della scadenza dei termini di prescrizione. A tale proposito ritiene che l'emendamento Leo 15.20 susciti talune perplessità, sia per il messaggio negativo che esso potrebbe lanciare all'opinione pubblica sotto il profilo del rispetto delle regole, sia in quanto esso potrebbe comportare effetti negativi sugli equilibri di bilancio di molti comuni, in particolare del Comune di Roma, sottolineando al riguardo la necessità di chiarire che tale misura non deve determinare riflessi sul piano di rientro del deficit del medesimo ente.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, chiede chiarimenti al deputato Causi in merito alle cifre da questi fornite circa l'ammontare di risorse aggiuntive per gli enti locali mobilitate dall'articolo aggiuntivo 9.08 dei relatori, relativo al patto di stabilità.

Marco CAUSI (PD) ribadisce come, secondo stime dell'ANCI, l'articolo aggiuntivo 9.08 attribuirà agli enti locali maggiori risorse lorde pari a circa 600 milioni di euro, corrispondenti a circa 300 milioni di euro netti.

Roberto OCCHIUTO (UdC) segnala il proprio emendamento 22.37, il quale mira a colmare una lacuna della normativa in materia di commissariamento di quelle regioni che non adempiano alla diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri volta a garantire il conseguimento degli obiettivi

previsti nei Piani di rientro dei deficit sanitari regionali.

A tale riguardo la proposta emendativa intende specificare che non possono essere chiamati a ricoprire la funzione di commissario *ad acta* i membri degli organi di governo della Regione stessa che fossero in carica nel periodo in cui si è verificato il disavanzo.

Ritiene infatti del tutto illogico che gli stessi soggetti che si sono in qualche modo resi responsabili, nell'esercizio di funzioni di Governo, della situazione di dissesto finanziario, siano poi chiamati in qualità di commissari, a gestire il rientro da tale condizione.

A completamento di tale previsione, l'emendamento propone, altresì, che eventuali subcommissari, i quali possono essere nominati per affiancare il commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere, siano individuati tra i magistrati della Corte dei conti.

Auspica quindi che il Governo e la maggioranza abbiano il coraggio di assumere decisioni rigorose in merito, nel momento in cui, con l'articolo 22 si prefigura sostanzialmente il commissariamento della Regione Calabria, che registra un deficit molto ingente del proprio servizio sanitario.

Si riserva quindi di intervenire, nel prosieguo dell'esame, su ulteriori aspetti del provvedimento, anche attraverso i subemendamenti riferiti agli ulteriori emendamenti presentati dai relatori e dal Governo che il suo gruppo sta predisponendo.

Paola DE MICHELI (PD) segnala il proprio emendamento 1.39, che intende venire incontro alle esigenze di molti lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni, i quali, oltre a trovarsi in uno stato di debolezza economica, versano anche in una condizione delicata sotto il profilo psicologico. In tale contesto l'emendamento intende introdurre una modalità innovativa di sostegno, prevedendo che gli enti locali e territoriali possano utilizzare tali lavoratori per attività socialmente utili, anche con finalità di apprendimento, cor-

rispondendo loro la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. Ritiene che tale misura risulti particolarmente positiva, sia in quanto i relativi oneri sarebbero sostanzialmente a carico degli enti locali, sia in quanto essa potrebbe potenzialmente estendersi anche ai lavoratori precari, che sono attualmente esclusi dall'applicazione degli ammortizzatori sociali.

Segnala inoltre il proprio emendamento 7.4, il quale prevede, a favore delle piccole e medie imprese con meno di cinquanta dipendenti, l'incremento dal 5 al 10 per cento delle svalutazioni e degli accantonamenti deducibili dalle imposte sui redditi. Ritiene infatti che tale misura possa costituire un sostegno concreto in favore di tale categoria di imprese, le quali versano in uno stato di notevole sofferenza, in particolare in taluni settori produttivi.

Con riferimento alle tematiche del patto di stabilità interno, ritiene che l'articolo aggiuntivo 9.08 dei relatori vada, sia pur molto parzialmente, nel senso auspicato da tempo dal suo gruppo, il quale aveva già da molti mesi segnalato l'esigenza di lasciare agli enti locali il maggior grado di libertà finanziaria per l'effettuazione di pagamenti per investimenti. La misura risulta tuttavia ancora insufficiente, sia per l'arco temporale di applicazione, circoscritto ai soli pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009, sia per l'ammontare modesto di risorse mobilitate, pari a circa 300 o 400 milioni di euro. In tale contesto ritiene quindi indispensabile rafforzare la misura, portando dal 2,7 al 10 per cento la percentuale dei residui passivi esclusi dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, nonché allargando il termine di applicazione della norma.

Segnala quindi l'emendamento Nannicini 9.36, il quale interviene anch'esso sulle tematiche della finanza degli enti locali, al fine di attribuire a questi ultimi maggiori risorse per i pagamenti dei debiti pregressi, migliorando in tal modo le previsioni dell'articolo 9 del decreto-legge

le quali, per come attualmente formulate, rischiano di risultare sostanzialmente inutili.

Massimo POLLEDRI (LNP) segnala l'emendamento 22.24 che interviene anch'esso sulle cure palliative con finalità analoghe a quelle del collega Duilio. Auspica pertanto che sul tema si possa registrare un'ampia convergenza, magari evitando di predeterminare per legge il quantum da assegnare alle cure palliative.

Segnala poi l'emendamento 19.23 che interviene sulle dismissioni di aziende strategiche da parte di società partecipate dallo Stato, come Finmeccanica ed ENI, imponendo una comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo e al Ministero dell'economia, che sono chiamati ad esprimere un parere, per evitare la cessione di asset strategici senza alcun intervento dell'autorità pubblica. In proposito richiama quanto avvenuto negli scorsi giorni con la società Petrolchimici. Segnala infine l'emendamento 3.11 che prevede che l'assegnazione dei tre milioni di metri cubi di gas prevista dalla disposizione sia assegnata in una quota del 40 per cento anche alle piccole imprese appartenenti a distretti industriali.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) segnala all'attenzione dei relatori e del rappresentante del Governo il proprio emendamento 9.53, che reca modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali al fine di escludere dal saldo finanziario per il 2007 le risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie realizzate da società quotate in Borsa. L'emendamento intende porre rimedio alla difficile situazione nella quale si trova l'amministrazione di un comune che nel 2007 ha beneficiato di entrate straordinarie assai rilevanti che non potranno, evidentemente, realizzarsi nei successivi esercizi e pertanto inficiano la validità dei saldi assunti come riferimento per l'applicazione del patto di stabilità interno.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) segnala preliminarmente

l'urgenza della questione del Fondo di solidarietà nel settore agricolo, prendendo comunque atto con soddisfazione che i relatori se ne stanno occupando. Segnala poi l'emendamento 17.25 che interviene in materia di ordini professionali, collegi e federazioni di professionisti. Ricorda che infatti ordini, collegi e federazioni non incidono sul bilancio dello Stato e non ricevono alcun contributo pubblico, tuttavia risultano inclusi nel conto economico delle pubbliche amministrazioni e quindi sono soggetti al blocco delle assunzioni. Il suo emendamento intende quindi risolvere questa incongruenza. Segnala ancora l'articolo aggiuntivo 16.01 che interviene in materia di infrastrutture irrigue, consentendo che le economie di bilancio dell'Agensud vengano sbloccate per la realizzazione di infrastrutture irrigue, senza incidere in questo modo sul bilancio dello Stato.

Pietro FRANZOSO (PdL) nell'illustrare i propri emendamenti, segnala la particolare rilevanza degli emendamenti 5.4 e 5.3, che modificano la disciplina per la defiscalizzazione degli investimenti, prevedendo una disciplina di maggior favore per quelli realizzati nelle aree sottoutilizzate. Per tali investimenti le proposte emendative prevedono l'innalzamento della percentuale dell'esclusione dall'imposizione fino al cento per cento del valore degli investimenti, entro un limite di spesa massimo di 200 milioni di euro, al fine di consentire una dislocazione degli interventi che consenta di rafforzare lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Ritiene, infatti, che l'attuale formulazione della disposizione dell'articolo 5 privilegi le imprese situate nel Nord Italia, in quanto le imprese produttrici di macchinari industriali sono prevalentemente collocate nelle aree centro-settentrionali del nostro Paese. Ricorda, altresì, l'articolo aggiuntivo 5.010, che intende assicurare un'accelerazione nella fruizione dei crediti d'imposta previsti a legislazione vigente, per i quali il decreto legge n. 97 del 2008 ha applicato il meccanismo del « rubinetto ». Segnala, infatti, che molte imprese, contando sulla

disponibilità delle risorse derivanti dal credito d'imposta, la cui fruizione è stata rinviata ad esercizi successivi, hanno intrapreso rilevanti piani di investimento per i quali ora non dispongono di adeguate risorse. In questo quadro la proposta emendativa intende assicurare al sistema industriale maggiori risorse per la prosecuzione dell'attività nell'attuale situazione di crisi, limitando corrispondentemente il rischio di una loro eccessiva esposizione debitoria nei confronti delle banche.

Renato CAMBURSANO (IdV) segnala l'emendamento 5.102 che estende la detassazione per gli investimenti ad una più vasta gamma di interventi come prevedeva la vecchia « Tremonti » del 2001, non limitandola all'acquisto di nuovi macchinari che nei fatti interessa solo le grandi aziende, con conseguenze negative anche per il tessuto produttivo settentrionale.

Segnala anche l'articolo aggiuntivo 5.029 con il quale si reintroduce per gli anni 2010-2012 il credito di imposta per la ricerca industriale introdotto dal Governo Prodi nel 2006, superando le limitazioni alla sua fruizione poste in essere con il decreto-legge n. 185 del 2008.

Segnala pure l'emendamento 10.43 che innalza il tetto massimo dei crediti compensabili al fine di agevolare il credito alle piccole e medie imprese.

Segnala poi l'articolo aggiuntivo 15.07 che reintroduce provvedimenti del Governo Prodi contro l'evasione fiscale. In particolare si richiede il recupero della somme dovute e non pagate da parte dei soggetti che si sono avvalsi del condono; la tracciabilità dei pagamenti; norme antieusive in materia di studi di settore; agevolazioni per i distretti produttivi; responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.

Segnala anche l'emendamento 25.13 che prevede per l'Abruzzo le stesse agevolazioni fiscali e contributive previste in occasione del sisma di Marche e Umbria.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo dei relatori 9.08, propone l'innalzamento

dal 2,7 al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi che si possono escludere dal saldo ai fini del patto di stabilità interno e da 1,5 a 5 miliardi le somme accantonate nel disegno di legge di assestamento.

Giulio CALVISI (PD) si associa alla segnalazione già formulata dal collega Poliedri con riferimento all'emendamento Fava 19.23, che impone alle società partecipate dallo Stato operanti in settori strategici di comunicare al Ministro dell'Economia e delle Finanze i piani industriali che comportino la chiusura di impianti localizzati sul territorio italiano. Ritiene, infatti, che l'attuale disciplina delle società partecipate dello Stato sia assolutamente insoddisfacente, in quanto le imprese ricordano di essere detenute dallo Stato nel momento in cui richiedono risorse finanziarie ma operano come società di capitali nel momento in cui assumono decisioni con rilevanti ricadute di carattere sociale. In questo contesto, segnala come l'Eni abbia beneficiato di molti interventi normativi adottati nel corso di quest'anno, tra i quali ricorda in particolare, la stipula del trattato di amicizia con la Libia che assicura rilevanti investimenti per la società, l'articolo 4 del decreto-legge in esame, che, nel prevedere che una quantità di gas venga ceduta a prezzo di costo, è stata concordata dal Governo direttamente con l'Eni, e l'emendamento sul cosiddetto scudo fiscale che, con ogni probabilità, sarà ampiamente utilizzato dalla società partecipata. A fronte di tali interventi normativi, l'Eni ha ritenuto di sospendere le attività nello stabilimento di Porto Torres, senza procedere ad alcuna discussione su tale decisione con le parti sociali e gli enti territoriali, sostanzialmente prefigurando l'uscita della società dal settore della chimica in Italia. Segnala, inoltre, gli emendamenti 22.28, 22.15, 22.30, 22.29 e 22.31, che intendono modificare le disposizioni recate dal decreto in materia di spesa farmaceutica, sottolineando come gli eventuali risparmi derivanti dalle misure previste nel decreto-legge n. 39 avrebbero potuto essere destinate all'incremento della spesa per far-

maci ospedalieri, anziché essere avvocati dallo Stato per generici interventi in materia sanitaria. In questo contesto, segnala la particolare situazione delle regioni a statuto speciale che non concorrono al riparto del fondo sanitario nazionale, sottolineando come la determinazione della somma da riversare al bilancio dello Stato a fronte della minore spesa farmaceutica, dovrebbe, quanto meno, essere determinata con un accordo in sede di conferenza Stato-Regioni. In questo quadro segnala altresì la peculiarità della situazione della Regione Sardegna che, sulla base di una disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2007, a partire dal 2010 si farà carico interamente della propria spesa sanitaria, secondo un modello che lo stesso Ministro Calderoli ha indicato quale esempio per l'attuazione del federalismo fiscale.

Cesare MARINI (PD) illustrando le proprie proposte emendative, segnala in primo luogo l'articolo aggiuntivo 2.015, che reca disposizioni volte a consolidare le passività del sistema imprenditoriale. A tale riguardo, sottolinea come alla scadenza della prima rata semestrale dei mutui contratti dalle imprese le banche, contrariamente agli usi, abbiano sollecitato l'immediato pagamento dei debiti non rispondendo agli appelli più volte autorevolmente formulati al sistema bancario per garantire maggiore liquidità alle imprese. La misura proposta intende, in particolare, consentire alle piccole e medie imprese, che rappresentano il tessuto essenziale dell'economia del nostro Paese, di permanere sul mercato nell'attuale situazione di crisi, attraverso una rinegoziazione dei finanziamenti ottenuti. Segnala, altresì, il proprio articolo aggiuntivo 2.016, che intende assicurare l'uniformità delle condizioni praticate da banche ed intermediari finanziari sul territorio nazionale, in modo da garantire che le condizioni rispondano effettivamente al merito di credito degli interessati e non dipendano dalla collazione geografica degli operatori

economici. Ricorda, inoltre, il proprio emendamento 5.74, che propone di elevare al cento per cento la percentuale di detassazione degli investimenti prevista dall'articolo 5 nei territori ricadenti nelle aree dell'obiettivo convergenza. Osserva, peraltro, che la disposizione non dovrebbe avere un rilevante impatto finanziario, in quanto appare difficilmente immaginabile che un'impresa collocata nel Mezzogiorno sia in possesso di risorse da destinare ad investimenti. Segnala, altresì, il proprio articolo aggiuntivo 5.09 che destina 200 milioni di euro alla concessione di incentivi finanziari ad imprese situate nei territori dell'obiettivo convergenza che presentino progetti d'investimento per la meccanizzazione innovativa. Sottolinea, al riguardo, che la proposta, pur utilizzando risorse destinate alle aree sottoutilizzate, avrebbe benefici effetti sull'intero sistema industriale nazionale, in quanto i macchinari acquistati sono prevalentemente prodotti nelle regioni centro-settentrionali. Da ultimo, segnala il proprio emendamento 22.34, che interviene sulla procedura di commissariamento prevista per la Regione Calabria. A tale riguardo, segnala l'incongruità della disposizione contenuta nel decreto rispetto al quadro istituzionale complessivo delineatosi negli ultimi mesi, con l'approvazione della legge delega in materia di federalismo fiscale, sottolineando, peraltro, l'assurdità di prevedere misure di penalizzazione per una regione nella quale la spesa per prestazioni sanitarie si colloca a un livello inferiore alla media nazionale.

Ivano STRIZZOLO (PD) segnala il proprio articolo aggiuntivo 12.01, in materia di disposizioni antielusive e di contrasto dell'abuso del diritto nell'ambito tributario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 14.7; il termine per i subemendamenti è fissato alle ore 9 di domani.

Francesco BOCCIA (PD) sottoscrive gli emendamenti Franzoso 5.3 e 5.010, condividendo le valutazioni del collega Franzoso al riguardo. Sottolinea che comunque l'efficacia della misura è subordinata a autorizzazione comunitaria. Invita pertanto il Governo ad assumere impegno in proposito.

Segnala poi l'emendamento 9.34 che agevola pagamenti per le imprese. Infatti l'attuale disciplina subordina ad accertamento di regolarità i pagamenti per appalti, servizi e forniture. L'emendamento invece esclude l'applicazione di tale accertamento al di sotto di determinate soglie minime, mentre lo stesso è escluso solo per alcune limitate fattispecie, come i lavori di pulizia.

Si modifica poi la durata del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che è attualmente fissata a tre mesi, in via generale, e a un mese per il settore dell'edilizia. In particolare si prevede la soglia di 500 euro al di sotto della quale non è richiesto il DURC. Si prevede inoltre l'informatizzazione delle procedure per il rilascio del DURC in modo che il rilascio avvenga nei tempi previsti dalla legge.

Gioacchino ALFANO (PdL) segnala a nome del suo gruppo le proposte emendative 5.75, 21.03, 23.55 e 23.110 a sua prima firma, Bernardo 1.60, Savino 2.36, Berardi 4.13, Del Tenno 4.14, 4.15 a sua prima firma, Labocchetta 4.05, Bernardo 4.06, Ventucci 4.07, Pugliese 4.09, Leo 6.02, Bernardo 12.2, Lo Presti 15.1, V. A. Fontana 15.6, Baretta 15.26, Antonio Pepe 15.5, Baretta 15.22, Savino 15.7, Toccafondi 15.8, Ventucci 15.9, Bernardo 15.10, Soglia 15.11, Bernardo 15.12, Del Tenno 15.13, Pagano 15.14, Ventucci 15.15, Ceroni 15.16, Franzoso 15.17, Traversa 15.18, V. A. Fontana 15.19, Toccafondi 15.02, Bernardo 15.03, 16.7 a sua prima firma, Fallica 17.4, Franzoso 17.60, Traversa 17.42, 17.44 a sua prima firma, Franzoso 17.45, Soglia 17.46, Pugliese 17.47, Savino 17.48, Pagano 17.49, Labocchetta 17.50, V.

A. Fontana 17.51, Bernardo 17.52, Marsilio 17.53, Toccafondi 17.54, Zorzato 17.55, Leo 17.56, Ceroni 17.57, Bernardo 17.68, Leo 17.70, Ventucci 17.72, Savino 17.141, Savino 19.15, Ceroni 19.17, Del Tenno 19.21, Soglia 19.22, Del Tenno 19.64, Ventucci 21.4, Del Tenno 21.6, Berardi 21.7, Berardi 21.8, Traversa 21.9, Germanà 21.04, Ceroni 21.10, Franzoso 21.11, Girlanda 21.02, Bernardo 23.50 e Ceroni 21.5.

Remigio CERONI (Pdl) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 11.053, di analogo tenore all'articolo aggiuntivo 23.05.

Segnala poi l'emendamento 25.5 che interviene in materia di termini per i pagamenti dei contributi sospesi per i terremoti di Umbria e Marche. Ricorda infatti che in alcuni casi le scadenze non sono state rispettate a causa di forte affluenza degli uffici postali in considerazione anche del fatto che la scadenza è stata anticipata.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che i relatori ha presentato l'ulteriore articolo aggiuntivo 4.017 (*vedi allegato*), avvertendo che il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 9 di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 11 di domani.

La seduta termina alle 20.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 201 di martedì 14 luglio 2009:

a pagina 13, seconda colonna, trentacinquesima riga, le parole: « Guido Dussin » sono sostituite dalle seguenti: « Luciano Dussin »;

a pagina 20, seconda colonna, quarta riga, prima della parola: « Turco » è inserita la seguente: « Livia »;

a pagina 21, seconda colonna, dodicesima riga, prima della parola: « Molteni » è inserita la seguente: « Laura »;

a pagina 26, prima colonna, ventinovesima riga, le parole: « la valutazione dell'Assemblea » sono sostituite dalle seguenti: « la valutazione dell'ammissibilità »;

a pagina 27, prima colonna, trentunesima riga, le parole « Guido Dussin » sono sostituite dalle seguenti: « Luciano Dussin »;

a pagina 27, prima colonna, quarantaseiesima riga, le parole: « Formichella 17.3 » sono sostituite dalle seguenti: « Formichella 19.3 »;

a pagina 28, seconda colonna, trentunesima riga, la parola: « Brigantini » è sostituita dalla seguente: « Bragantini »;

a pagina 99, prima colonna, undicesima riga, prima della parola: « Carra » è inserita la seguente: « Marco ».

ALLEGATO

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

**SUBEMENDAMENTI E ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI
AGGIUNTIVI DEI RELATORI E DEL GOVERNO**

ART. 1.

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole da: L'onere fino a: 2010 *cui sono sostituite dalle seguenti:* All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, *le parole:* Fondo sociale per l'occupazione e la formazione *sono sostituite dalle seguenti:* Fondo sociale per occupazione e formazione, *e sono aggiunte, infine, le seguenti parole:* , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 4, dopo le parole: monitoraggio degli oneri *sono inserite le seguenti:* derivanti dall'attuazione del comma 1;

al comma 5, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione *sono sostituite dalle seguenti:* Fondo sociale per occupazione e formazione, *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: L'onere della presente *fino a:* per l'anno 2009 e 2010, *con le seguenti:* Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse;

al comma 6, secondo periodo, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione *sono sostituite dalle seguenti:* Fondo sociale per occupazione e forma-

zione, *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 6, quarto periodo, le parole: di cui al presente comma *sono sostituite dalle seguenti:* del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente *e le parole:* delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto *sono sostituite dalle seguenti:* delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto;

al comma 7, primo periodo, le parole: una attività autonoma *sono sostituite dalle seguenti:* un'attività di lavoro autonomo *e le parole:* una auto o micro impresa *sono sostituite dalle seguenti:* un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa;

al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, è aggiunto, infine, il seguente comma:

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

al comma 8, primo periodo, le parole: , di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale *sono sostituite dalle seguenti:* o di procedura concorsuale, e comunque al lavoratore

sospeso dichiarato in esubero strutturale, *le parole:* una attività autonoma sono sostituite dalle seguenti: un'attività di lavoro autonomo, *le parole:* una auto o micro impresa sono sostituite dalle seguenti: un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa e *le parole:* per un numero di mesi massimo pari a 12 sono sostituite dalle seguenti: per al massimo dodici mesi.

Conseguentemente, all'articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: di cui al presente comma;

al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: 120, comma 1, del sono inserite le seguenti: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al;

al comma 2, le parole da: all'articolo 2-bis fino a: il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi;

al comma 3, le parole: aggiungere, in fine, il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi e, dopo le parole: la surrogazione del mutuo sono inserite le seguenti: prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007.

All'articolo 3:

al comma 3, lettera a), le parole: del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto sono sostituite dalle seguenti: del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

al comma 4, le parole: provvedimenti di cui ai commi precedenti sono sostituite dalle seguenti: medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3.

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sostituite dalle seguenti: straordinari del Governo, e sono aggiunte, infine, le parole: del presente articolo;

al comma 4, le parole: ulteriori oneri sono sostituite dalle seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: del 16 novembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.

All'articolo 7:

al comma 1, alinea, la parola: TUIR è sostituita dalle seguenti: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato « TUIR »;

al comma 2, dopo la parola: TUIR sono inserite le seguenti: , introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole da: all'articolo 22 fino a: n. 269 del 2003 sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,.

All'articolo 9:

al comma 1, alinea, sono premesse le parole: Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e le parole: , è disposto quanto segue sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 1:

alla lettera a), l'alinnea è sostituito dal seguente: per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie;

alla lettera a), numero 2, le parole: punto 1 sono sostituite dalle seguenti: numero 1; alla lettera a), numero 4, le parole: comma 4 sono sostituite dalle seguenti: numero 3; alla lettera b), le parole: per il passato: 1 sono sostituite dalle seguenti: in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;

al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: elenco ISTAT pubblicato in applicazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 3, le parole da: di cui all'elenco fino a: 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera;

al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri sono inserite le seguenti: per la finanza pubblica;

al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: la violazione dell'obbligo sono inserite le seguenti: di accertamento di cui alla presente lettera, dopo le parole: aziende sanitarie è inserita la seguente: locali e le parole: agli IRCCS sono sostituite dalle seguenti: e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

al comma 1, lettera a), numero 3, al primo periodo, le parole: n. 185 del 2008 sono sostituite dalle seguenti: 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, al secondo periodo, le parole: dal comma 1-quater del citato articolo 9 sono sostituite dalle seguenti: ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

al comma 1, lettera b), numero 1, la parola: pubblicazione è sostituita dalle seguenti: entrata in vigore;

al comma 1, lettera b), punto 1, sostituire le parole da: i predetti crediti fino alla fine del comma, con le seguenti: I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, le parole: , il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue sono sostituite dalle seguenti: tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso sono introdotte le seguenti disposizioni.

Conseguentemente, al comma 1:

alla lettera a), l'alinnea è sostituito dal seguente: al fine di contrastare gli abusi;

le lettere a), b), c) e d) del numero 2 sono rinumerate come numeri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;

le lettere a) e b) del numero 3 sono rinumerate come numeri 3.1 e 3.2;

alla lettera a), numero 4, le parole: precedente n. 3, lettera a), sono sostituite dalle seguenti: numero 3.1;

alla lettera b), le parole: incremento delle compensazioni fiscali: 1. sono sostituite dalle seguenti: al fine di incrementare le compensazioni fiscali;

al comma 1, lettera a), numero 2, lettera b), le parole: ultimo periodo sono sostituite dalle seguenti: terzo periodo;

al comma 1, lettera a), numero 2, lettera c), le parole: il numero: « 88 » è sostituito dal seguente: « 74 » sono sostituite dalle seguenti: le parole: « articolo 88 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 74 »;

al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 49,;

al comma 1, lettera a), numero 7, al primo e al secondo periodo, le parole: del decreto del Presidente della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica e, *al secondo periodo, le parole:* del medesimo decreto sono sostituite dalle seguenti: del medesimo regolamento e *le parole:* del decreto 31 maggio 1999, n. 164 sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

al comma 1, lettera a), numero 7, quinto periodo, le parole: di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui alla presente lettera;

al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 sono sostituite dalle seguenti: dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,.

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: senza oneri aggiuntivi sono sostituite dalle seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: n. 110 sono sostituite dalle seguenti: n. 107.

All'articolo 13:

al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole da: testo unico fino a: n. 917 sono sostituite dalla seguente: TUIR;

al comma 1, lettera b), le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 5.

All'articolo 14:

al comma 3, secondo periodo, le parole: sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge sono soppresse, *le parole:* ed entrano in vigore sono sostituite dalle seguenti: si applicano in deroga ad ogni

altra disposizione di legge e *le parole:* si entrata in vigore sono sostituite dalle seguenti: di entrata in vigore.

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: dell'articolo 23 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: degli articoli 23 e seguenti;

al comma 6, dopo le parole: comma 2, del sono inserite le seguenti: regolamento di cui al.

All'articolo 16:

al comma 3, le parole: con le indicazioni contenute nel DPEF sono sostituite dalle seguenti: alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria e *le parole:* per l'anno 2010 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: per gli anni 2010 e seguenti.

All'articolo 17:

al comma 1, lettera b), le parole: Il predetto termine sono sostituite dalle seguenti: Il termine di cui al secondo periodo;

al comma 8, le parole: elenco ISTAT pubblicato in attuazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'ISTAT ai sensi;

al comma 9, le parole: d'intesa sono sostituite dalle seguenti: di concerto e la parola: integrato è sostituita dalla seguente: modificato;

al comma 10, le parole: e dell'articolo 3, comma 90, sono sostituite dalle seguenti: e all'articolo 3, comma 90,;

al comma 11, le parole: nonché del personale di cui al sono sostituite dalle seguenti: nonché dal personale di cui al;

al comma 13, le parole: ai sensi dalla normativa sono sostituite dalle seguenti: ai sensi della normativa;

al comma 18, le parole: comma 13 decreto-legge sono sostituite dalle seguenti: comma 13, del decreto-legge;

al comma 19, le parole: Le graduatorie sono sostituite dalle seguenti: L'efficacia delle graduatorie e le parole: sono prorogate al sono sostituite dalle seguenti: è prorogata fino al;

al comma 21, le parole: n. 39 del 1993 sono sostituite dalle seguenti: 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: del Collegio del CNIPA sono sostituite dalle seguenti: dell'Autorità e le parole: del presidente sono sostituite dalle seguenti: del presidente;

al comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, le parole: dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici sono sostituite dalle seguenti: del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori e le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui al medesimo comma 5-bis;

al comma 25, le parole: decreto legislativo sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge e le parole: degli schemi di regolamenti sono sostituite dalle seguenti: degli schemi dei regolamenti;

al comma 26, lettera a), le parole: del decreto legislativo n. 276/2003 sono sostituite dalle seguenti: del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003;

al comma 26, lettera b), le parole: così sostituito sono sostituite dalle seguenti: sostituito dal seguente;

al comma 26, lettera b), dopo le parole: le amministrazioni redigono, inserire le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

al comma 26, lettera d), le parole: il seguente comma: « 6. sono sostituite dalle seguenti: il seguente: « 5-bis. e le parole: di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b) sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto;

al comma 29, capoverso 2, le parole: Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sono sostituite dalle seguenti: CNIPA;

al comma 30, capoverso f-bis), le parole: n. 165 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

al comma 33, le parole: articolo 45, del sono sostituite dalle seguenti: articolo 45 del regolamento di cui al.

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo sono sostituite dalle seguenti: nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche sono sostituite dalle seguenti: nell'elenco;

al comma 4, la parola: precedenti è sostituita dalle seguenti: da 1 a 3.

All'articolo 19:

al comma 1, alinea, le parole: decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008 sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: decreto legislativo n. 165 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e le parole: non industriale o commerciale sono sostituite dalle seguenti: non industriale né commerciale;

al comma 2, alinea, le parole: legge n. 244 del 2007 sono sostituite dalle seguenti: legge 24 dicembre 2007, n. 244,;

al comma 2, lettera b), le parole: primo periodo, sono soppresse;

al comma 3, lettera o), dopo le parole: 114 e seguenti del sono inserite le seguenti: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al;

al comma 4, le parole: decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, ovunque ricor-

rono, sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e le parole: dal comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: dal comma 3 del presente articolo;

al comma 7, capoverso b), le parole: comma 3 sono sostituite dalle seguenti: terzo comma;

al comma 11, le parole: come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 sono sostituite dalle seguenti: e successive modificazioni.

All'articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: del 30 marzo 2007 inserire le seguenti: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,;

al comma 3, le parole: all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sono sostituite dalle seguenti: all'INPS;

al comma 4, le parole: della presente legge sono sostituite dalle seguenti: della legge di conversione del presente decreto;

al comma 5, all'alinea, le parole: convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono sostituite dalle seguenti: convertito; con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono; al medesimo comma 5, le parole: d) è aggiunto, infine il seguente comma: « 6-bis: sono sostituite dalle seguenti: 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: « 6-bis.;

al comma 6, le parole: con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, sono sostituite dalle seguenti: con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992,;

al comma 6, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), le parole: milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: milioni di euro;

al comma 1, lettera e), premettere la seguente parola: alla;

al comma 2, la parola: subordinato è sostituita dalla seguente: subordinata e il numero: 5 è sostituito dalla seguente parola: quinto.

All'articolo 22:

al comma 2, le parole: Conferenza Stato-regioni sono sostituite dalle seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

al comma 3, primo periodo, le parole: decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni;

al comma 4, alinea, le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001 sono sostituite dalle seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e dopo le parole: Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 sono inserite le seguenti: , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,.

Conseguentemente al comma 5 e al comma 8, le parole: dell'Intesa sono sostituite dalle seguenti: della citata Intesa;

al comma 4, lettera a), le parole: di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,;

al comma 4, lettera b), le parole: Ministero per i rapporti con le regioni sono sostituite dalle seguenti: Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la parola: Consigli è sostituita dalla seguente: Consiglio;

al comma 4, lettera c), le parole: l'anzidetto Piano sono sostituite dalle seguenti: il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) e la parola: precedente è sostituita dalla seguente: medesima;

al comma 6, le parole da: Conseguentemente fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: , comprensivi fino a: 15 febbraio 1995 sono soppresse.

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: ai commi 1 e 4 sono sostituite dalle seguenti: al comma 4;

al comma 3, le parole: entro il, ovunque ricorrono, sono soppresse;

al comma 6, prima delle parole: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono inserite le seguenti: codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al;

al comma 9, prima delle parole: decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 sono inserite le seguenti: regolamento di cui al;

al comma 14, prima delle parole: decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono inserite le seguenti: codice della proprietà industriale, di cui al;

al comma 15, le parole: di cui al decreto ministeriale sono sostituite dalle

seguenti: previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

al comma 20, le parole: l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca sono sostituite dalle seguenti: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

All'articolo 24:

al comma 75, le parole: di cui al comma 74 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni.

1. 64. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 63.

Sopprimere la lettera b).

0. 1. 63. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera b), capoverso comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: massimo pari a 12, con le seguenti: pari a quelli spettanti.

0. 1. 63. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: In caso di cassa integrazione in deroga, aggiungere le seguenti: o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge

29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2,;

b) sostituire il comma 8 con il seguente:

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a dodici. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

1. 63. I Relatori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie).

1. Il datore di lavoro italiano o cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero il datore di lavoro extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni,

che alla data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia di cui al presente comma, adibendoli ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

a) all'Istituto nazionale previdenza sociale per il lavoratore italiano o per il cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea, mediante apposita modulistica;

b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

3. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera *b)*, è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno, nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'espatrio;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'attestazione per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000, euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al 7 comma 2.

4. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicata, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ed a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

6. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 2. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 5 deve produrre allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 5 la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 3. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

7. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e

fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

8. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 1 ovvero si proceda all'archiviazione o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 7 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione o di rigetto della dichiarazione medesima.

9. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, salvo i casi previsti al comma 12.

10. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 6, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 7.

11. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

13. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di imputazione del contributo forfetario, di cui al comma 2, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

14. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure l'utilizzo di uno di tali documenti

contraffatti o alterati, si applica la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

15. Al fine di valutare i requisiti di permanenza del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.

16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartiti tra le regioni i predetti importi, in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

1. 021. Il Governo.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta riconosciuta al beneficiario di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità

economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 l'ordinante e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. I predetti termini possono essere prorogati d'intesa tra le stesse parti di un'ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

2. 38. I Relatori.

Al comma 2, dopo le parole: periodo precedente aggiungere le seguenti: « , ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto ».

2. 37. I Relatori.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per

effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto ».

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 118 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

2. 39. I Relatori.

ART. 3.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Per tali impianti non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dovrà tener conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.

3. 46. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4. 014 DEI RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive mo-

dificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura.

0. 4. 0. 14. 1. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

(Inammissibile)

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Interventi in favore della filiera agroalimentare).

1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito con i seguenti: « A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare

Spa (ISA) è versato l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni disposte dal CIPE in favore del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 130 milioni di euro per l'anno 2010. ».

4. 014. I Relatori.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie).

1. Fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera *a*) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si applica il trattamento giuridico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, mantenendo il trattamento economico attualmente in godimento. In ogni caso restano ferme le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

2. Con delibera dell'Agenzia, da approvarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l'equiparazione tra i profili

delle due Agenzie. In ogni caso con esclusione dei profili relativi al trattamento di carattere economico.

4. 0. 15. I Relatori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV).

1. Per le finalità di cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata « Ente nazionale per l'assistenza al volo » (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca, per i necessari interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009, e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.

6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifi-

cazioni, le parole: « , ad eccezione del caso previsto alla lettera *d-bis*) del secondo comma », sono soppresse.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.

4. 016. I Relatori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del Demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, i beni liberi di proprietà dello Stato a destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere assoggettati alle procedure di affitto di cui ai commi successivi del presente articolo. La individuazione determina il trasferimento del bene al patrimonio disponibile dello Stato.

2. I beni ai sensi del comma 1 sono affittati dall'Agenzia del Demanio. L'Agenzia del Demanio procede all'assegnazione dei medesimi beni in favore dei giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli interventi di cui al comma 2 si applicano le stesse agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di cui al precedente comma, possono accedere ai benefici di cui al titolo I – capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni e agevolazioni.

5. Gli enti pubblici statali possono procedere all'affitto di beni a destinazione agricola di cui siano titolari con le modalità di cui al presente articolo, previa

autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

6. Le regioni e le province autonome possono destinare alle finalità del presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.

7. il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente una relazione al parlamento sull'attuazione della presente legge.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. 0. 17. I Relatori.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 2,7 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008.

2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 1,5 miliardi di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma della legge 5 agosto 1978, n. 468,

a integrazione dei fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013.

3. Il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.

4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « ma si applicano » sono inserite le seguenti: « , fino alla data di invio della certificazione, ».

5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 pubblicato nel supplemento odierno alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.

7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli

oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;

b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto a sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

c) per la parte ulteriormente residua ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari permanenti per i profili di carattere finanziario, sono dettate le modalità di attuazione del comma 7. ».

9. 08. I Relatori.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva – DURC –).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-*bis*, L'autorizza-

zione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento »;

b) All'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *c-bis*) nel caso di mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC, di cui al comma 2-*bis* l'articolo 28 ».

11. 060. I Relatori.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente.

ART. 13-bis.

1. È istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:

a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da paesi extraeuropei, nonché regolarizzate, ovvero rimpatriate, perché in essere in paesi dell'unione europea ed in paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

2. L'imposta si applica come segue:

a) su di un rendimento lordo presunto in ragione del due per cento annuo

per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

b) con una aliquota sintetica del cinquanta per cento per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo:

a) i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto;

b) i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto

applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, di attuazione del presente articolo.

6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 ottobre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

7. Nell'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227:

a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50», e le parole: «e con la confisca di beni di corrispondente valore» sono eliminate;

b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

13. 04. I Relatori.

(Ritirata)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. È istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:

a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni

del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Paesi extra UE, nonché regolarizzate, ovvero rimpatriate, perché in essere in Paesi dell'Unione europea.

2. L'imposta si applica come segue:

a) su di un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 19, commi 2 e 2-bis e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e succes-

sive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, di attuazione del presente articolo.

6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « dal 5 al 25 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 10 al 50 » e le parole: « e con la confisca di beni di corrispondente valore » sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: « dal 5 al 25 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 10 al 50 ».

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.

13. 05. I Relatori.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente.

ART. 14.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso

non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota dell'1 per cento.

2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.

3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza, corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di

imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

14. 6. I Relatori.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ai sensi all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione, anche attraverso un apposito comitato senza

oneri per il bilancio dello Stato, dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al precedente periodo, sono soppresse in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.

14. 03. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15.27 DEL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* aggiungere il seguente *con le seguenti:* aggiungere i seguenti;

b) *dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:*

8-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore integrati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 non sono soggetti ad

accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.

0. 15. 27. 1. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Sostituire le parole da: in deroga fino alla fine del comma con le seguenti: per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e per quello successivo, agli accertamenti basati esclusivamente sulle risultanze degli studi di settori e sui parametri non sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

0. 15. 27. 2. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Sostituire le parole da: in deroga fino alla fine del comma con le seguenti: per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, agli accertamenti basati esclusivamente sulle risultanze degli studi di settori e sui parametri non sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

0. 15. 27. 3. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre.

0. 15. 27. 4. Rubinato, Fogliardi.

ART. 15.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo

periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 dicembre.

15. 27. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
16. 11 DEI RELATORI.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dall'articolo 5, *aggiungere le seguenti:* dall'articolo 10,.

0. 16. 11. 1. Fluvi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per

l'anno 2015 a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20, e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097, 1 milioni di euro per l'anno 2011;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012 mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1.

16. 11. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
17. 149 DEL GOVERNO.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. Al comma 8, primo periodo, le parole: ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo sono soppresse.

0. 17. 149. 1. Abrignani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9-bis. aggiungere il seguente:

9-ter. Il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunta la seguente lettera:

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento.

0. 17. 149. 2. Abrignani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9-bis. aggiungere il seguente:

9-ter. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. È esclusa la soppressione degli enti pubblici non economici, ai sensi del comma 1, che non ricevono contributi a carico dello Stato ovvero che sono stati oggetto di disposizioni legislative di riordino intervenute prima della scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

0. 17. 149. 3. Abrignani.

(Inammissibile)

ART. 17.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 74, alinea del comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole: « ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ». Al comma 4, del medesimo articolo 74, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti ad una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale ed al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'emanazione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. Al conseguente onere, quantificato in euro 2 milioni si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. 149. Il Governo.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. Il comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende predisposto con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione.

17. 150. I Relatori.

ART. 19.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

b) *ai commi 7 e 8, alinea, sostituire le parole: e successive modificazioni con le seguenti: come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;*

c) *dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: 8-bis. I commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.*

19. 66. I Relatori.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

2. La concessione prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b) offerta di *standard* qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità ed imitabilità dei biglietti nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010.

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5° anno di concessione.

5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione, continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario che le gestirà, comunque non oltre il 31 maggio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita resta in ogni caso riservata al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

21. 16. I Relatori.

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole: entro il 15 settembre 2009 con le seguenti: entro il 15 ottobre 2009;*

2) *alla lettera b) sostituire le parole: entro il 15 settembre 2009 con le seguenti: entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso; inoltre;*

b) *al comma 4, alinea, dopo le parole: di tutelare aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 120 della Commissione.*

22. 42. I Relatori.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Proroga delega in materia di servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale).

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

22. 012. I Relatori.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

« ART. 22-*bis*.

1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi.

3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 ».

22. 013. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
23.116 DEI RELATORI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-quater. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: «Fino alla completa attuazione delle procedure di cui al presente comma, per l'anno 2009 la conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta dall'Autorità nell'ambito di un elenco di società individuate dall'operatore interessato tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata dall'ope-

ratore interessato che si accolla i costi relativi alle verifiche». Il quarto periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è soppresso.

0. 23. 116. 1. Abrignani.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 21-ter.

0. 23. 116. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

ART. 23.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112; convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.

21-ter. Nei commi 3 e 5 dell'articolo 60 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole, rispettivamente: « limitatamente al prossimo esercizio finanziario » e « limitatamente all'esercizio finanziario 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010 ».

23. 116. I Relatori.

Sostituire le parole: provvedimenti adottati *con le seguenti:* procedimenti avviati.

0. 23. 117. 1. Bitonci, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

21-bis. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: « I termini di cui al presente comma si applicano ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ».

23. 117. I Relatori.

ART. 24.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi da 1 a 72;

b) sostituire il comma 76, con il seguente:

« 76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro »;

Conseguentemente:

a) al titolo del decreto-legge, sopprimere le parole: « e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

b) al disegno di legge di conversione, all'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 ».

24. 18. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	43
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	48

SEDE LEGISLATIVA:

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	45
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	51
Sui lavori della Commissione	46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	47
Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	47
Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Prof. Francesco Pizzetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	47

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.45.

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Doris LO MORO (PD), premesso che si soffermerà sul solo articolo 22, lasciando che sia il collega Naccarato ad illustrare le ulteriori ragioni di perplessità del suo gruppo sul provvedimento, dà atto al relatore di aver predisposto una proposta di parere coerente con la relazione introduttiva di ieri, nella quale erano svolti diversi rilievi critici del tutto condivisibili.

È infatti indiscutibile che, nel momento in cui si istituisce un fondo destinato a interventi in un settore, come quello sa-

nitario, nel quale le competenze e le responsabilità delle regioni sono enormi, occorra prevedere il coinvolgimento delle regioni stesse nella forma forte dell'intesa, e non semplicemente in quella tenue del parere; tanto più in considerazione del fatto che le esigenze del servizio sanitario sono sistematicamente sottostimate al momento dell'individuazione dei finanziamenti.

Parimenti indiscutibile, a suo parere, è che la valutazione di congruità del piano regionale di rientro dai disavanzi effettuata dal Governo debba essere effettuata sulla base di parametri di riferimento oggettivi e stabiliti per legge, tanto più che, in caso di esito negativo della valutazione, il Governo ha il potere di nominare un commissario *ad acta*. Il testo attuale, non stabilendo i criteri di valutazione, attribuisce in sostanza al Governo un potere del tutto discrezionale di decidere se nominare un commissario per gestire il risanamento dei bilanci sanitari della regione. Che si debba procedere al commissariamento, in caso di inerzia della regione o di intervento inadeguato, è fuori di dubbio: è stato fatto in altri casi, anche dai Governi di centrosinistra, e non si vede perché, all'occorrenza, non si possa fare per la Calabria; ma non è possibile che la valutazione dell'adeguatezza dell'intervento sia rimessa alla mera discrezionalità del Governo.

Dopo aver quindi sottolineato che, personalmente, è molto critica sulla gestione della sanità della regione Calabria, come sa bene chi segue le vicende politiche locali e le relative cronache sui quotidiani, chiarisce che, come cittadina calabrese, non può invece che esprimere rammarico per il fatto che il primo intervento dello Stato per la Calabria è ispirato a una logica di centralismo e di unilateralità mentre, come legislatore e componente della Commissione affari costituzionali, non può non rimarcare che tale logica è in contrasto con i principi costituzionali in materia di rapporti tra lo Stato e le regioni, che dovrebbero essere improntati al criterio della leale collaborazione.

In conclusione, ribadito di condividere l'impostazione della proposta di parere del relatore, esprime l'avviso che, tuttavia, in considerazione della loro rilevanza politica e costituzionale, le censure in essa contenute rispetto al testo del provvedimento dovrebbero essere formulate non come osservazioni bensì, più severamente, come condizioni ed invita pertanto il relatore a valutare la possibilità di rivedere la sua proposta di parere in tal senso.

Alessandro NACCARATO (PD) rileva che per la gran parte degli interventi disposti dal decreto-legge mancano i presupposti costituzionali di necessità e urgenza: è evidente che, intorno ad un nucleo di disposizioni effettivamente urgenti e necessarie, si è aggregato un insieme eterogeneo di altre disposizioni che avrebbero potuto senza difficoltà essere oggetto di disegni di legge ordinari. Se poi il Governo porrà la fiducia su un maxiemendamento, come al momento sembra probabile, è certo che questo carattere del provvedimento si accentuerà. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Pierluigi MANTINI (UdC), premesso che sarebbe necessaria un'analisi approfondita del testo, che non svolgerà, si limita a rilevare che ancora una volta viene stravolto il principio per cui i decreti-legge dovrebbero contenere solo disposizioni omogenee per contenuto ed effettivamente urgenti e necessarie. Quanto all'intervento relativo alla regione Calabria, è dell'avviso che interventi drastici per assicurare l'equilibrio dei bilanci sanitari siano indispensabili. Nell'esprimere quindi un giudizio complessivamente favorevole sulla proposta di parere del relatore, manifesta perplessità sull'osservazione di cui alla lettera c), che, a suo giudizio, dovrebbe essere posta piuttosto come condizione: nel momento infatti in cui si istituisce un fondo a destinazione vincolata, si entra di fatto nell'amministrazione attiva di un determinato settore, interferendo con l'ente competente, per

cui, in base al principio di leale collaborazione, si dovrebbe almeno procedere d'intesa con questo ente.

Raffaele VOLPI (LNP), nel ringraziare il relatore, che ha colto diversi punti condivisi, ricorda che la leale collaborazione tra lo Stato e le regioni non può essere invocata sempre solo a difesa delle regioni e che anche queste hanno doveri verso lo Stato e la comunità nazionale. Nello specifico, le regioni hanno il dovere di esibire bilanci trasparenti e in ordine. Molte regioni, però, non ne sono in grado. In futuro, tuttavia, quando andrà a regime il federalismo fiscale, occorrerà che i cittadini delle regioni che contribuiscono al fondo di perequazione possano sapere con chiarezza che uso viene fatto dei loro contributi.

Doris LO MORO (PD) fa presente che, per quanto riguarda la regione Calabria, il problema non è soltanto quello di ripianare i conti e rifondere i debiti, ma è innanzitutto quello di riorganizzare e riqualificare il servizio sanitario regionale: la formazione dei debiti è infatti solo la conseguenza della mancata riorganizzazione. È d'accordo che i cittadini debbono sapere quale uso viene fatto dei denari pubblici, ma la difficoltà di quantificare il debito ed esibire conti in ordine non è un problema della sola regione Calabria; si aggiunga che l'*advisor* nominato dal Governo per fare chiarezza sta invece, a suo avviso, aumentando la confusione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, rispondendo al deputato Naccarato, rileva che gli interventi del decreto-legge non sono eterogenei, tendendo tutti alla medesima finalità, che è quella di stimolare l'economia e di conseguire risparmi di spesa.

Rispondendo invece ai deputati Lo Moro e Mantini, dichiara di voler mantenere immutata la sua proposta di parere. Chiarisce che la preoccupazione principale di un relatore, nella Commissione affari costituzionali in sede consultiva, è quella di suggerire modifiche al testo in esame

per eliminare quelle previsioni che siano suscettibili di provocare un contenzioso davanti alla Corte costituzionale, così da evitare che il ricorso alla Corte blocchi l'applicazione del provvedimento. Il relatore non può però non tenere conto del fatto che prevedere l'intesa con le regioni equivale a conferire alle regioni un forte potere, che, se usato male, si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione, al quale dovrebbe essere improntata non solo la condotta dello Stato ma anche quella delle regioni stesse: ricorda, per chiarire il proprio pensiero, che in questi giorni la Conferenza unificata ha sospeso tutti i suoi lavori, in questo modo paralizzando parte dell'attività del Governo e dello stesso Parlamento, in una maniera che non può dirsi lealmente collaborativa. Questo dipende dal fatto che nella sostanza il sistema delle Conferenze svolge oggi in Italia, senza una cornice costituzionale di riferimento, un ruolo analogo a quello svolto in altri Paesi dai Senati federali. Per questa ragione, il Governo si trova nella necessità, se vuole intervenire per il Paese, di limitare il potere di condizionamento del sistema delle autonomie territoriali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.25.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

C. 1446 Boniver.

(Discussione e conclusione — Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda che l'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge C. 1446, Boniver ed altri, recante modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. La Commissione ha esaminato la proposta di legge in sede referente, a decorrere dalla seduta del 31 luglio 2008, senza apportare modificazioni al testo. Sulla proposta di legge sono stati acquisiti il parere favorevole della Commissione Affari esteri e il parere favorevole con una condizione della Commissione Politiche dell'Unione europea. Nella seduta del 30 ottobre 2008, la Commissione ha quindi conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo della proposta di legge. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta dell'8 luglio 2009.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di emendamenti, fissato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è scaduto alle ore 14 di ieri, martedì 14 luglio.

Nunzia DE GIROLAMO (Pdl), *relatore*, si richiama alla relazione introduttiva da lei svolta all'inizio dell'esame in sede referente, il 31 luglio scorso.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, neppure da parte del Governo, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali e avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento 2.1 (*vedi allegato 2*).

Nunzia DE GIROLAMO (Pdl), *relatore*, illustra le ragioni dell'emendamento 2.1, del quale raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo 1, quindi approva l'emendamento 2.1 della relatrice e l'articolo 2, nel testo risultante dall'emendamento.

Intervengono, per dichiarazione di voto finale, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Isabella BERTOLINI (Pdl), Pierluigi MANTINI (UdC), David FAVIA (IdV) e Luciano DUSSIN (LNP).

Donato BRUNO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 1446, nel nuovo testo risultante dalla discussione in sede legislativa, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori, nel senso di svolgere prima la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e poi la seduta in sede di indagine conoscitiva.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.**Audizione di rappresentanti dell'ANCI.**

(Svolgimento e conclusione).

Fabio REFRIGERI, *ANCI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Raffaele VOLPI (LNP).

Fabio REFRIGERI, *ANCI*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 15.30.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Prof. Francesco Pizzetti.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco PIZZETTI, *presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Linda LANZILLOTTA (PD), Pierluigi MANTINI (UdC) e Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl).

Francesco PIZZETTI, *presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2561 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »,,

considerato che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, che il secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì che alcune disposizioni, tra cui in particolare l'articolo 4, riguardante interventi urgenti per le reti dell'energia, e l'articolo 22 relativo al sistema sanitario, intervengono su materie che investono anche profili di competenza concorrente tra Stato e regioni per le quali la legislazione statale è chiamata ad individuare i soli principi fondamentali;

evidenziato, al riguardo, che:

L'articolo 4, che prevede interventi urgenti per le reti dell'energia, stabilisce, ai commi 2 e 3, che per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia – individuati d'intesa con le regioni e le province autonome – sono nominati uno o più Commissari competenti ad emanare atti e provvedimenti occorrenti all'autorizzazione ed all'effettiva realizzazione degli

interventi, avvalendosi – ove necessario – dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009,

in ordine alle disposizioni relative alla regolamentazione del settore energetico, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la normazione di dettaglio, da parte dello Stato, in tale settore di legislazione concorrente, quando ciò avvenga in applicazione del principio di « attrazione in sussidiarietà »: ossia del principio secondo cui, quando una funzione amministrativa è assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, questo è legittimato a intervenire in via legislativa anche se la materia nella quale la funzione incide è rimessa alla potestà legislativa concorrente o a quella residuale (sentenza n. 303 del 2003),

la Corte ha peraltro precisato che la valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale (cui tendenzialmente spetterebbero in base all'articolo 118, primo comma) spetta al legislatore statale, fermo restando che questo deve procedere, in tale valutazione, nel rispetto di taluni principi, a partire da quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione con gli altri livelli di governo (sentenza n. 6 del 2004),

L'articolo 22 delinea, al comma 4, un'articolata procedura – con la finalità

di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di assistenza e tenendo conto di quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 – per assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 relativamente agli anni 2007 e 2008, prevedendo, alla lettera *c*), che il Commissario nominato ai sensi della lettera *b*) sostituisca gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano di rientro,

la citata lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 22 prevede in particolare che, decorso inutilmente il termine di settanta giorni, ovvero ove il Piano presentato dalla regione sia valutato « non congruo » a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni è « sentita » la regione in apposita riunione, il Consiglio dei ministri nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi,

richiamato – in merito alle previsioni dell'articolo 4 e dell'articolo 22, comma 4 – quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, che disciplina il potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali, e la giurisprudenza costituzionale in materia (sentenza n. 240 della 2004) che ha precisato i limiti entro i quali il legislatore statale può disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle regioni, ritenendo in proposito necessario che « l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; che la sostituzione riguardi il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'*an*; che il potere sostitutivo sia esercitato

da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; che la legge predisponga congrue garanzie procedurali, in conformità al principio di leale collaborazione »,

evidenziato quindi che, con riguardo all'articolo 22, commi 3 e 4, appare opportuno individuare maggiori elementi e più dettagliati parametri di riferimento per lo svolgimento della valutazione di congruità che il Governo è chiamato ad effettuare sul piano di rientro della regione, alla quale, in caso di esito negativo, consegue la nomina di Commissari da parte del Governo,

rilevato inoltre che:

l'articolo 22 prevede – al comma 2 – l'istituzione di un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni,

la giurisprudenza costituzionale in materia (sentenza n. 168/2008) ha evidenziato che nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili ad un'unica materia e non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze n. 168, n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006),

seppure si ritenesse che il fondo previsto dall'articolo 22, comma 2, incida, oltre che sulla materia tutela della salute, di competenza concorrente tra Stato e regioni, anche – in via prevalente – in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva dello Stato, va tenuto presente che l'attuale sistema di

finanziamento integrativo nazionale della spesa sanitaria prevede — come regola — che le risorse stanziare siano ripartite attraverso lo strumento dell'intesa, anche se inerenti ai livelli essenziali di assistenza (LEA),

rilevato che l'articolo 22, comma 5, prevede che, in sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro dal disavanzo sanitario delle regioni, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo di verifica degli adempimenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005; in tali casi, la Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione il Comitato ed il Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori; ricordato che l'istituzione del predetto Comitato permanente è stata prevista con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005,

tenuto conto altresì che l'articolo 17, comma 1, introducendo modificazioni al decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, stabilisce, alla lettera *b*), che il termine di cui all'articolo 26 del predetto decreto-legge si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi di regolamento, con ciò innovando la prassi finora seguita,

rilevato che la rubrica dell'articolo 24 reca « Proroga missioni di pace » mentre il comma 73 del medesimo articolo prevede disposizioni relative alla tutela amministrativa del segreto di stato, modificando la legge 3 agosto 2007, n. 124,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno che l'articolo 4, così come l'articolo 22, comma 4, siano considerati tenendo conto di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, che disciplina il potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali, e del principio di leale collaborazione ivi richiamato e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

b) con riguardo all'articolo 22, commi 3 e 4, si segnala in particolare l'opportunità di individuare maggiori elementi e più dettagliati parametri di riferimento per lo svolgimento della valutazione di congruità che il Governo è chiamato ad effettuare sul piano di rientro della regione, alla quale, in caso di esito negativo, consegue la nomina di Commissari da parte del Governo;

c) all'articolo 22, comma 2, che istituisce un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definire con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, appare opportuno che il coinvolgimento di quest'ultimo organismo sia effettuato « d'intesa », in linea con la giurisprudenza costituzionale in materia di istituzione di fondi a destinazione vincolata ed alla luce del principio di leale collaborazione alla base dell'attuale assetto del sistema sanitario;

d) all'articolo 24, si segnala l'esigenza di modificare la rubrica — attualmente « Proroga missioni di pace » — tenendo conto che il comma 73 reca disposizioni relative alla tutela amministrativa del segreto di stato.

ALLEGATO 2

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (C. 1446 Boniver).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
« 2. I commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, sono abrogati ».

2. 1. Il relatore.

(Approvato)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2009: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie per il dolore. C. 624 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	60
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	58
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro e C. 2445 Bernardini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	59
Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	59
Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	59
Sui lavori della Commissione	59
AVVERTENZA	59

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 78/2009: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla presente seduta, rileva che il decreto legge in esame reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Procede quindi ad illustrare le disposizioni che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Il comma 16 dell'articolo 23 differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1° gennaio 2010) l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell'ambito del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 140-bis).

Con riferimento al tema in questione, ricorda che l'articolo 49 del cosiddetto « collegato-energia » – trasmesso nuovamente al Senato (1441-ter-B) – prevede una sostanziale riforma della disciplina della *class action* come delineata dalla legge finanziaria 2008

Inoltre, l'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 (legge Brunetta) contiene una delega al Governo (non ancora esercitata) per l'introduzione nel nostro ordinamento dell'azione risarcitoria collettiva nei confronti della pubblica amministrazione (e dei concessionari di servizi pubblici).

I commi da 17 a 19 dell'articolo 23 intervengono sulla disciplina del Consiglio della magistratura militare. Il comma 17 proroga di due mesi (fino al 13 novembre 2009) l'attuale composizione del Consiglio, che sarebbe dovuto scadere il 13 settembre prossimo.

Il comma 18, intervenendo sull'articolo 1 della legge istitutiva (legge 561/1988), riduce il numero dei componenti del Consiglio, che passano da 9 a 5. Ricordo, peraltro, come già la legge finanziaria 2008 (articolo 2, comma 604) – pur senza novellare la legge istitutiva – avesse disposto che a partire dal rinnovo del Consiglio del 2009 i componenti dovessero

essere 7. La previsione della legge finanziaria 2008 è conseguentemente abrogata.

Segnala, in particolare, come il decreto-legge riduca da 5 a 2 i membri togati del Consiglio, ovvero i magistrati militari eletti, eliminando la previsione secondo cui almeno uno dei membri togati debba essere un magistrato militare di cassazione e riduca da 2 a 1 i membri laici, mantenendo invariata la nomina da parte dei Presidenti delle Camere e i requisiti professionali richiesti (tale riduzione era già prevista dalla legge finanziaria 2008). In conseguenza della riduzione del numero dei componenti, si abbassa il quorum di presenti per la validità delle deliberazioni: sono ora sufficienti tre componenti (prima erano 5), di cui uno elettivo (prima erano tre).

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENUTO (Pdl), *relatore*, illustra gli emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione di merito soffermandosi in particolare sugli emendamenti che a suo parere presentano questioni che la Commissione giustizia deve affrontare con la dovuta attenzione.

In particolare, osserva che l'emendamento 22.25 (nuova formulazione) del relatore introduce, in relazione alla normativa sulla guida sotto effetto di stupefacenti, la possibilità per gli organi di polizia stradale di effettuare accertamenti su campioni di liquidi biologici, in modo da verificare lo stato di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti, modificando la normativa vigente secondo cui gli

agenti di polizia devono accompagnare il conducente presso strutture sanitarie, dove effettuare il prelievo di campioni e la relativa visita medica.

Ritiene che l'emendamento non sia condivisibile in quanto attribuisce ad organi di polizia il potere di compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali gli accertamenti su campioni di liquidi biologici, senza tener conto di quanto dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 9 luglio 1996. Tale sentenza ha sancito l'illegittimità dell'articolo 224, secondo comma, del codice di procedura penale, ritenendo che possano essere disposte dall'Autorità misure che incidano sulla libertà personale solo in casi specificamente previsti dalla legge e con modalità dalla medesima definite, al fine di garantire i diritti costituzionalmente riconosciuti dei soggetti da sottoporre ai predetti accertamenti.

Esprime perplessità sull'emendamento Graziano 22.18 (nuova formulazione) volto a modificare gli articoli 589 e 590 del codice penale, prevedendo che le pene previste rispettivamente per l'omicidio colposo e per le lesioni gravi e gravissime, qualora il fatto sia stato commesso da conducente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si applichino anche in caso di rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico o dell'assunzione di sostanze stupefacenti. La predetta modifica al codice penale non è condivisibile in quanto parificherebbe ai fini dell'applicazione della pena fatti di diversa gravità. Sottolinea come il tasso alcolemico o l'assunzione di sostanze stupefacenti debbano comunque essere provati per poter essere applicata una fattispecie penale che li preveda come elementi del reato. Inoltre, la disposizione non appare corretta in quanto uno stesso fatto, quale il rifiuto di sottoporsi a prelievi, verrebbe dall'ordinamento considerato sia reato autonomo sia circostanza aggravante di un altro reato. Ricorda, a tale proposito, che il rifiuto costituisce già di per sé reato.

Ulteriori perplessità riguardano l'articolo aggiuntivo 22.08 del relatore che,

disciplinando le modalità del ricorso al giudice di pace, prevede, tra l'altro, l'esclusione della possibilità di impugnare con ricorso al giudice di pace i verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati in dipendenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per cui la competenza dell'annullamento del verbale spetta soltanto al giudice penale, il quale, in presenza di gravi e documentati motivi, previo contraddittorio tra le parti, può disporre la sospensione dell'efficacia dei verbali. Anche in relazione all'ingente carico di lavoro del giudice penale, ritiene non opportuno attribuire a tale organo competenze già previste in capo al giudice di pace. Si potrebbe trovare una soluzione prevedendo innanzi al giudice di pace un particolare procedimento volto a pervenire alla eventuale sospensione dell'efficacia dei verbali di accertamento. In sostanza, come previsto da un subemendamento dell'onorevole Zeller, il quale tuttavia è riferito al giudice penale, si potrebbe stabilire che il giudice di pace, con ordinanza motivata da gravi e documentati motivi, possa disporre la sospensione dell'efficacia dei verbali di accertamento, in attesa della decisione definitiva, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente.

Si sofferma quindi sull'emendamento 6.3 (nuova formulazione) del relatore, che introduce l'articolo 94-bis del codice della strada in materia di intestazione fittizia, che non appare essere formulato in maniera sufficientemente determinata, laddove si riferisce alla « effettiva responsabilità » del veicolo da intestare. In relazione al medesimo emendamento suscita dubbi anche la disposizione secondo cui « ogni mutamento giuridico dell'intestazione deve essere registrato nell'archivio di cui al comma 4 », senza tuttavia prevedere un termine per la registrazione ed una conseguente sanzione nel caso di non rispetto del medesimo termine. Riguardo alla fattispecie sanzionatoria di natura amministrativa prevista da tale emendamento, ritiene opportuno precisare che viene fatta comunque salva l'applicazione

delle norme penali qualora lo stesso fatto sia riconducibile ad una ipotesi di reato.

Altra questione che a suo parere la Commissione dovrebbe affrontare con attenzione riguarda alcune disposizioni che prevedono particolari circostanze aggravanti in determinate ipotesi, come ad esempio quelle previste dall'articolo 186-bis in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti, nelle ipotesi in cui il conducente abbia un'età inferiore a 21 anni o eserciti professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose. Inoltre, esprime perplessità sulle disposizioni volte a derogare al principio del bilanciamento delle circostanze in relazione ai reati previsti dal codice della strada.

Conclude invitando la Commissione a considerare di prevedere una disposizione che consenta agli enti interessati di intervenire in giudizio anche attraverso i propri funzionari, qualora questi ne abbiano i requisiti.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime dubbi su alcuni degli emendamenti in esame, soffermandosi in particolare sull'ampliamento di competenza del giudice penale, rilevando che si tratterebbe di un rilevante aggravio del già pesante carico di lavoro. Inoltre osserva che la disposizione dovrebbe essere meglio formulata, specificando, ad esempio, se sia realmente il giudice del dibattimento, come sembrerebbe, a sospendere i verbali di accertamento delle infrazioni. In ragione della complessità degli emendamenti in esame evidenzia l'opportunità che la Commissione giustizia approfondisca tutte le diverse questioni connesse, esprimendo eventualmente il proprio parere nella giornata di martedì.

Enrico COSTA (PdL) e Donatella FERRANTI (PD) dichiarano di condividere l'intervento del rappresentante del Governo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che gli emendamenti in esame presentano profili problematici che meritano di essere affrontati con attenzione da parte della

Commissione giustizia. Per tale ragione ritiene che nella giornata di domani la Commissione possa proseguire l'esame degli emendamenti per poi esprimere il parere entro la seduta di martedì prossimo.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di non condividere le deroghe al principio di bilanciamento delle circostanze previste dal testo, così come esprime perplessità sull'applicazione delle pene previste per particolari ipotesi aggravate al caso in cui vi sia il rifiuto di sottoporsi a prelievi. Ricorda che tale rifiuto costituisce già di per sé un reato, la cui sanzione potrebbe eventualmente essere aggravata.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) condivide l'intervento del relatore nonché la proposta di concludere l'esame degli emendamenti nella seduta di martedì prossimo. Esprime perplessità con particolare riferimento all'emendamento 22.25, sottolineando come sia necessario che la legge disciplini in maniera dettagliata le modalità di esecuzione dei prelievi di liquidi biologici.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere tutti i rilievi espressi dal relatore, sottolineando come l'emendamento 22.25 preveda una modalità di prelievo di liquidi biologici non conforme a quanto recentemente stabilito dal Parlamento, in occasione della ratifica della Convenzione di Prüm nella parte in cui vengono disciplinate le modalità di prelievo del DNA.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie per il dolore.

C. 624 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, osserva che il nuovo testo unificato si compone di 12 articoli.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala l'articolo 10 (*ex* articolo 15, nel precedente testo unificato), in tema di semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore.

Al comma 1, lettera b), viene riprodotta una disposizione già oggetto di approfondito esame, e di una specifica osservazione, da parte di questa Commissione.

Viene, segnatamente, inserita nella tabella II, sezione B, allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) la sostanza con la seguente denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC).

Sul punto, ribadisce le considerazioni già svolte nel corso dell'esame del precedente testo unificato sottoposto all'esame della Commissione giustizia, che ha espresso al riguardo un parere favorevole con osservazione.

L'inserimento di una sostanza in una delle tabelle del citato testo unico è un'operazione estremamente delicata, che incide non solamente sulle modalità della relativa prescrizione medica (i medicinali compresi nella tabella II, sezioni B e C, in particolare, sono quelli che devono essere prescritti con ricetta medica da rinnovarsi volta per volta). Tale inserimento, infatti, incide anche su taluni dei presupposti che caratterizzano il quadro sanzionatorio di cui agli articoli 72 e seguenti del predetto testo unico, con particolare riferimento all'articolo 73 (Produzione traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), all'articolo 75 (Condotte integranti illecito amministrativo), all'articolo 79 (Agevolazione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) e all'articolo 82 (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore). L'appartenenza della sostanza alla tabella II, sezione B, se

in alcuni casi rileva come elemento costitutivo dell'illecito (ad esempio: articolo 75), in altri casi rileva come circostanza attenuante (ad esempio: articolo 73, comma 4, ed articolo 82, comma 4).

Ritiene opportuno, pertanto, che la Commissione di merito valuti anche i riflessi della disciplina dell'articolo 10, comma 1, lettera b) sul sistema sanzionatorio predisposto dal D.P.R. n. 309 del 1990.

Propone quindi di esprimere parere conforme a quello, favorevole con osservazione, precedentemente espresso dalla Commissione Giustizia nella seduta del 22 aprile 2009 (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso alla Commissione Giustizia, per l'espressione del parere di competenza, taluni emendamenti ed articoli aggiuntivi.

L'articolo aggiuntivo Pini 7.09 è volto a modificare gli articoli 129, 130 e 162 del Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003).

Il citato articolo 129 prevede che il Garante, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individua con proprio provvedimento le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, nonché le modalità di manifestazione del « consenso » all'inclusione nei predetti elenchi e all'utilizzo dai dati.

L'articolo aggiuntivo, segnatamente, prevede che il provvedimento del Garante debba stabilire le modalità per la manifestazione della « opposizione » all'inclusione negli elenchi. A tal fine, dispone l'istituzione del « Registro pubblico delle opposizioni » e ne disciplina il funzionamento.

Rende noto quindi alla Commissione di avere ricevuto in data odierna una lettera del Garante per la protezione dei dati personali con la quale si fa presente come il sistema vigente si fonda sul principio dell'*opt-in*, in forza del quale gli abbonati alla rete telefonica fissa possono ricevere telefonate commerciali solo in presenza di un esplicito consenso, mentre il sistema che si propone di introdurre con l'articolo aggiuntivo 7.09 si fonda, invece, sul principio dell'*opt-out*, secondo il quale le telefonate pubblicitarie possono essere effettuate dagli operatori liberamente, salva espressa opposizione dell'abbonato. Il Garante esprime altresì la grave preoccupazione per un intervento normativo che per la sede in cui è proposto e nell'inevitabile assenza di una riflessione che riguardi tutti gli aspetti del fenomeno, potrebbe ingenerare un'accresciuta insofferenza nella popolazione rispetto a un fenomeno, quello delle cosiddette « telefonate di disturbo », oggettivamente lesivo della tranquillità quotidiana dei cittadini.

Nel condividere quanto rappresentato dal Garante, osserva che, per quanto l'attuale sistema di *opt-in* non sia riuscito ad arginare del tutto il fenomeno delle « telefonate di disturbo », nonostante i provvedimenti di regolamentazione adottati dal Garante medesimo, un diverso sistema basato sul principio dell'*opt-out* potrebbe evidentemente determinare un incremento del predetto fenomeno. Il tema, pertanto, appare complesso e tale da suggerire una specifica e meditata riflessione, eventualmente nell'ambito dell'esame di un apposito progetto di legge.

L'articolo aggiuntivo in esame, inoltre, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro in caso di « violazione del diritto di opposizione come risultante dal registro di cui all'ar-

ticolo 129, comma 2 o delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 129 » (come modificati dall'emendamento medesimo). Rileva quindi come tale fattispecie sanzionatoria, con particolare riferimento alla condotta, appaia non sufficientemente determinata.

L'emendamento Garavini 9.1 è volto ad apportare una modifica all'articolo 9 della legge comunitaria, che fissa i criteri e principi direttivi per l'attuazione della decisione-quadro 2001/413/GAI, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

In particolare, la disposizione in esame delega il Governo, tra l'altro, a introdurre nel decreto legislativo n. 231 del 2007 una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

L'emendamento in questione, segnatamente, è volto a precisare che la « variazione o la soppressione non autorizzata di dati » può riguardare « in particolare dati personali ». Si tratta di un'utile precisazione, alla quale peraltro potrebbe seguire una opportuna differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda che vengano in questione dati *tout court* o dati personali.

L'emendamento Garavini 8.1 e gli articoli aggiuntivi Garavini 9.01 e 9.02, sono volti a dare attuazione alla decisione-quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni.

Mentre l'emendamento 8.1 inserisce tale decisione-quadro nell'elenco di quelle che dovranno essere attuate in base ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 9 della legge comunitaria, invece gli articoli aggiuntivi 9.01 e 9.02 dettano

appositi principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione-quadro, differenziandosi sostanzialmente solo nella disposizione relativa alla copertura finanziaria e nella previsione (contenuta solo nell'articolo aggiuntivo 9.1) del parere delle competenti commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo.

Con riferimento a tali ultime proposte emendative osserva che, secondo l'orientamento più volte espresso da questa Commissione, appare inopportuno inserire in una legge di contenuto eterogeneo, quale la legge comunitaria, l'attuazione di decisioni-quadro in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria, che incidono sostanzialmente sulla libertà personale e sul diritto di difesa. L'esame da parte del Parlamento, infatti, non sarebbe adeguatamente approfondito, limitandosi all'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti sullo schema di decreto legislativo.

Per l'attuazione delle decisioni-quadro che presentino i predetti profili di delicatezza e complessità, appare necessario che il Parlamento svolga il compiuto esame di uno specifico progetto di legge. Nel caso di specie, in particolare, segnala che tale esame è attualmente in corso presso la Commissione giustizia del Senato, con riferimento ai progetti di legge S. 804 e 841. Fa altresì presente che il procedimento legislativo in Commissione presso l'altro ramo del Parlamento si trova di uno stato di esame avanzato.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sull'emendamento Garavini 9.1 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pini 7.09, sull'emendamento Garavini 8.1 e sugli articoli aggiuntivi Garavini 9.01 e 9.02 (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara di condividere pienamente le considerazioni e la proposta di parere del relatore.

Manlio CONTENUTO (Pdl) esprime anch'egli la propria condivisione per la proposta di parere del relatore. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Pini 7.09 ed

alla problematica dallo stesso sollevata, osserva come il sistema *opt-in*, che sul piano teorico è sicuramente preferibile, tuttavia non sia riuscito in concreto a contrastare il fenomeno delle telefonate di disturbo. Di fatto, quindi, è come se si operasse in un sistema *opt-out*.

Carolina LUSSANA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marilena SAMPERI (PD) dopo aver rilevato come il fenomeno delle chiamate di disturbo sia divenuto estremamente diffuso e intollerabile, sottolinea come il passaggio ad un sistema *opt-out* consentirebbe addirittura a tale fenomeno di dilagare. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 2 luglio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.**C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro e C. 2445 Bernardini.***(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di cognome dei figli.**C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi.***(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 7 luglio 2009.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che all'esito dell'audizione del Prefetto Porzio la Commissione debba riflettere ulteriormente sul testo unificato già adottato, valutando se sia realmente opportuno, a fronte dei problemi evidenziati nel corso dell'audizione, attribuire alla discrezionalità dei coniugi la scelta del cognome.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che il suo gruppo ha chiesto l'audizione anche di giuristi esperti in diritto di famiglia, al fine di poter valutare in maniera adeguata sotto ogni profilo le questioni che il principio del doppio cognome può suscitare.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, rassicura che non vi è alcuna intenzione di accelerare l'iter del provvedimento e che si svolgeranno tutte le audizioni previste. Per quanto si tratti di un provvedimento importante e da approvare in tempi ragionevoli la Commissione si soffermerà su di esso per tutto il tempo necessario affinché sia approvata una legge che non susciti problemi sia giuridici che personali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.**C. 1090 Vietti.***(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Carolina LUSSANA (LNP) interviene in merito ai progetti di legge in materia di pedofilia all'esame della Commissione giustizia chiedendo, a nome del suo gruppo, che si svolga un programma di audizioni in relazione al tema della cosiddetta « castrazione chimica ». Le audizioni servirebbero a chiarire gli aspetti considerati problematici sia da un punto di vista giuridico che medico, relativamente ad uno strumento che in altri Paesi trova già applicazione. Il suo gruppo, ad esempio, ritiene che possa essere utile sentire il professor Severino Antinori.

Angela NAPOLI (PdL), quale relatrice sui provvedimenti in materia di pedofilia, dichiara di essere favorevole a che la Commissione svolga le audizioni proposte dall'onorevole Lussana.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che la questione della « castrazione chimica » possa essere affrontata solo dopo che la Commissione abbia svolto un esauriente ciclo di audizioni

La seduta termina alle 15.30.**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie
per il dolore.
C. 624 Binetti ed abb.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo unificato in
oggetto,

con riferimento all'articolo 10,
comma 1, lettera b), richiamato quanto
osservato nel parere espresso sul prece-
dente testo unificato nella seduta del 22
aprile 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.****EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

La Commissione Giustizia,
rilevato che:

l'articolo aggiuntivo 7.09 è volto a modificare in maniera radicale l'attuale sistema normativo che disciplina il fenomeno delle telefonate a scopo commerciale e pubblicitario in maniera non condivisa, ritenendo che su tale questione sia necessario un approfondito esame parlamentare;

l'emendamento Garavini 8.1 e gli articoli aggiuntivi Garavini 9.01 e 9.02, sono volti a dare attuazione alla decisione-quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni;

mentre l'emendamento 8.1 inserisce tale decisione-quadro nell'elenco di quelle che dovranno essere attuate in base ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 9 della legge comunitaria, invece gli articoli aggiuntivi 9.01 e 9.02 dettano appositi principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione-quadro, differenziandosi sostanzialmente solo nella disposizione relativa alla copertura finanziaria e nella previsione (contenuta solo nell'articolo aggiuntivo 9.1) del parere delle competenti commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo;

con riferimento a tali ultime proposte emendative, secondo l'orientamento più volte espresso da questa Commissione,

appare inopportuno inserire in una legge di contenuto eterogeneo, quale la legge comunitaria, l'attuazione di decisioni-quadro in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria, che incidono sostanzialmente sulla libertà personale e sul diritto di difesa. L'esame da parte del Parlamento, infatti, non sarebbe adeguatamente approfondito, limitandosi all'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti;

per l'attuazione delle decisioni-quadro che presentano i predetti profili di delicatezza e complessità, appare necessario che il Parlamento svolga il compiuto esame di uno specifico progetto di legge. Nel caso di specie, in particolare, tale esame è attualmente in corso presso la Commissione giustizia del Senato, con riferimento ai progetti di legge S. 804 e 841 ed il procedimento legislativo si trova in uno stato avanzato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Garavini 9.1

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo Plini 7.09 e sull'emendamento Garavini 8.1 nonché sugli articoli aggiuntivi Garavini 9.01 e 9.02.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO	62
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 Governo, approvato dal Senato, C. 12 Zeller e C. 1298 Froner (<i>Esame e rinvio</i>)	65
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegare, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	69
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2541 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ..	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

La seduta comincia alle 8.30.

Marco ZACCHERA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta dell'8 luglio è stata trattata la questione relativa all'opportunità di pervenire ad un atto di indirizzo ampiamente condiviso finalizzato ad ottenere la sospensione del processo triennale di razionalizzazione della rete degli uffici all'estero, di cui il sottosegretario Mantica ha dato comunicazione al

Parlamento. Osserva che nella giornata di ieri è già stata presentata una risoluzione, recante come prime firme quelle dei colleghi Narducci e Di Biagio e sottoscritta da colleghi di maggioranza e opposizione. Occorre quindi stabilire il ruolo che il Comitato può avere rispetto all'atto di indirizzo già presentato e ad eventuali proposte di integrazione e riformulazione che dovessero emergere nel corso della presente seduta.

Franco NARDUCCI (PD), comprendendo le considerazioni svolte dal presidente Zacchera, fa presente che la risoluzione presentata è da ricondurre al contesto dell'audizione del sottosegretario Mantica, svolta davanti alle Commissione

esteri riunite di Camera e Senato. Tale risoluzione, di cui è stata data tempestivamente notizia a tutti i componenti il Comitato, non intende in alcun modo sminuirne il ruolo, ma semmai rimarcare il consenso *bipartisan* registrato rispetto al tema.

Marco ZACCHERA, *presidente*, prospetta l'alternativa della presentazione di un'ulteriore atto di indirizzo ovvero della riformulazione della risoluzione già presentata.

Marco FEDI (PD), ribadendo che l'approfondimento sulla razionalizzazione della rete degli uffici all'estero si è svolto davanti alle Commissioni esteri di Camera e Senato in occasione dell'audizione del sottosegretario Mantica, afferma che non è in contrasto con gli interessi e con il ruolo del Comitato che l'azione dello stesso Comitato sia integrata con quella della Commissione. Stigmatizza, infine, l'assenza di colleghi di maggioranza alla seduta odierna e, in generale, ai lavori del Comitato che dovrebbe rappresentare il luogo naturale di approfondimento tematico.

Marco ZACCHERA, *presidente*, ritiene che l'avvenuta presentazione della risoluzione abbia comunque reso meno propositiva la sede del Comitato. Prendendo atto delle osservazioni circa lo scarso apporto dei deputati di maggioranza ai lavori del Comitato, si riserva in proposito di intraprendere le iniziative adeguate.

Antonio RAZZI (IdV) si rammarica per la scarsa incisività del Comitato che dovrebbe essere il luogo in cui maggioranza e opposizione lavorano insieme nell'interesse delle comunità degli italiani all'estero.

Gianni FARINA (PD) rileva la grande importanza della risoluzione presentata che ritiene sia formulata in maniera adeguata, pur se migliorabile con alcuni interventi limitati. Ritiene altresì fondamentale che l'atto di indirizzo già presentato

abbia l'appoggio di tutto il Comitato e del suo presidente.

Fabio PORTA (PD) ripropone il problema connesso alla perdurante assenza dei deputati di maggioranza ai lavori del Comitato; ritiene quindi che, al di là della questione della risoluzione, sia necessaria una verifica politica in tal senso.

Marco FEDI (PD) ritiene opportuno che la seduta odierna sia dedicata alla formazione di un consenso del Comitato sul testo della risoluzione e sulle eventuali proposte di riformulazione, salva la facoltà del Governo di avanzare a sua volta proposte che spetterà alla Commissione valutare in sede di discussione.

Marco ZACCHERA, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, giudica più opportuno che in sede di Comitato si possa raggiungere un'intesa su alcune proposte di riformulazione alla risoluzione presentata, in vista della sua discussione da parte della Commissione, piuttosto che elaborare un ulteriore atto di indirizzo da discutere congiuntamente alla risoluzione presentata.

Sul merito del testo della risoluzione, in primo luogo andrebbe sottolineato il fatto che alcuni paesi, tra i quali si distingue la Spagna, stando aumentando la loro presenza diplomatica nell'Africa subsahariana, a differenza dell'Italia che si accinge a chiudere la terza ambasciata in pochi anni.

Con riferimento alla parte dispositiva, ritiene di segnalare che l'uso dell'espressione « congelare » in relazione alla proposta del Governo di riorganizzazione della rete consolare potrebbe incontrare, diversamente da quanto prospettato da altri colleghi, l'opposizione del Governo. Peraltro, il mantenimento del verbo « congelare » deve a suo avviso essere accompagnato da una serie di indicazioni, rivolte al Governo, quali la necessità di proseguire nel processo di riorganizzazione burocratica all'interno delle singole sedi responsabilizzando i responsabili apicali e sem-

plificando la gestione amministrativa, ad esempio riducendo il numero dei capitoli di bilancio.

Inoltre, il Governo dovrebbe impegnarsi a permettere il trattenimento almeno parziale degli introiti consolari presso le singole sedi da investire nel miglioramento delle strutture locali, nonché potenziare il ruolo delle agenzie consolari per migliorare il servizio di prossimità nei confronti delle nostre comunità all'estero. Infine, è a suo avviso da valutare l'opportunità di rivalutare il ruolo e la funzione dei consoli onorari.

Franco NARDUCCI (PD) fa presente che il termine « congelare » è stato introdotto con riferimento alla manovra di razionalizzazione degli uffici consolari in vista delle verifiche sull'effettiva operatività delle innovazioni tecnologiche, prospettate dal sottosegretario Mantica, e in generale sulle ripercussioni delle misure prospettate sulle comunità degli italiani all'estero. Segnala che permangono molte difficoltà sia a livello organizzativo che tecnico ed afferma la necessità di ascoltare i bisogni reali delle collettività interessate, citando in proposito i casi di Saarbrücken e di Norimberga. Condivide infine le proposte di riformulazione del presidente Zacchera ad eccezione di quella relativa al rafforzamento dei consolati onorari.

Ricardo Antonio MERLO (Misto-LD-MAIE) in relazione alla rete all'estero auspica che non si parli più di razionalizzazione, che implica un concetto di riduzione di risorse, ma piuttosto di ristrutturazione, che invece comporta l'impiego di risorse ed eventualmente l'apertura di nuovi consolati, ove necessario.

Fabio PORTA (PD), in relazione alle risorse dei consolati, segnala anche il fatto che attualmente non è consentito il percepimento di interessi sulle somme disponibili. Ritene inoltre che sia necessario ridare alle agenzie consolari le attribuzioni sottratte negli anni passati ed auspica l'utilizzo della rete dei patronati di cui sottolinea l'efficacia.

Gianni FARINA (PD) concorda sulla centralità delle agenzie consolari ritenendo che il problema principale non sia, tranne casi specifici, quello dei consolati generali ma che l'attenzione principale vada riservata al servizio di prossimità per le nostre comunità. Per ciò che concerne i consoli onorari occorrerebbe, a suo avviso, attribuire loro maggiori poteri ed eventualmente una qualche forma di indennizzo affinché essi possano svolgere il loro ruolo in maniera efficace.

Marco FEDI (PD), ritenendo preferibile un'impostazione sintetica e concisa del dispositivo della risoluzione, rispetto ad una premessa comunque già molto ampia, auspica che il Governo presenti una nuova proposta di manovra su cui aprire un confronto aperto e franco. In merito alle agenzie consolari, ritiene comunque necessario un coordinamento effettuato dal corpo diplomatico.

Antonio RAZZI (IdV) concorda con le osservazioni del presidente e precisa che l'obiettivo della sua proposta di legge recante l'abrogazione del Consiglio generale degli italiani all'estero è il reperimento di risorse a favore della rete consolare.

Laura GARAVINI (PD) condivide le perplessità del collega Narducci sui consolati onorari in quanto essi spesso si rivelano non in sintonia con i bisogni degli italiani all'estero. Dichiarò di avere anche qualche perplessità su altri aspetti delle proposte avanzate dal presidente, auspicando che egli si faccia in ogni caso parte in causa per il buon esito della risoluzione. Si associa infine alle osservazioni di altri colleghi circa lo scarso impegno dei deputati della maggioranza nei lavori del Comitato, fatto che costituisce un serio problema politico, sottolineando al contrario l'attenzione dell'opposizione ai bisogni e alla mobilitazione delle comunità italiane all'estero.

Marco ZACCHERA, *presidente*, auspica conclusivamente che la Commissione possa procedere alla discussione dell'atto

di indirizzo sulla rete degli uffici consolari prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

C. 2451 Governo, approvato dal Senato, C. 12 Zeller e C. 1298 Froner.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpaolo DOZZO (LNP) *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che esso è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, che costituiscono uno dei principali spazi naturali d'Europa, e *habitat* di molte specie animali e vegetali minacciate.

Per quanto riguarda la Convenzione internazionale, ricorda che essa è stata firmata a Salisburgo nel 1991 da sei Paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea, e successivamente dalla Slovenia e dal Principato di Monaco. La ratifica della Convenzione da parte italiana è avvenuta con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, e la Convenzione è entrata in vigore per il nostro Paese il 27 marzo 2000. La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle

culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i Paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali. A tali fini, le Parti si sono impegnate ad assumere misure adeguate, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli – dei quali appunto con il provvedimento in esame si chiede l'autorizzazione alla ratifica – come viene specificato nell'articolo 2 della Convenzione medesima.

Numerosi i settori nei quali le Parti si sono impegnate a collaborare nella direzione della messa in atto di una politica globale che garantisca la conservazione e la protezione dell'area alpina. La conservazione dell'equilibrio ambientale è considerata strettamente connessa al mantenimento della popolazione residente nelle forme tradizionali di insediamento; a tal fine la Convenzione impone la garanzia delle necessarie infrastrutture nonché le condizioni economiche che evitino il progressivo spopolamento delle aree alpine, anche attraverso la pianificazione territoriale. La Convenzione si pone altresì l'obiettivo di promuovere e salvaguardare l'agricoltura di montagna e la silvicoltura, al fine di assicurare l'interesse della collettività in armonia con l'ambiente. Nel campo del turismo, è prevista la limitazione delle attività che danneggiano l'ambiente, anche attraverso l'istituzione di zone di rispetto.

Osserva che il settore dei trasporti è preso in considerazione con il fine di ridurre gli effetti nocivi ed i rischi derivanti dal traffico a livelli tollerabili per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro *habitat*, favorendo il trasferimento su rotaia in particolare dei trasporti di merci e realizzando infrastrutture adeguate, senza discriminazioni di nazionalità.

Per quanto riguarda l'energia, obiettivo della Convenzione è di ottenere forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente, e di promuovere il risparmio energetico.

Anche la raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione nella produzione di rifiuti.

Passando ad esaminare i nove Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, sottolinea che essi sono stati aperti alla firma in momenti differenti. La loro entrata in vigore per le Parti contraenti è subordinata all'espressione del proprio consenso ad essere vincolate ai singoli Protocolli a decorrere da tre mesi dal giorno in cui almeno tre Stati abbiano depositato il proprio strumento di ratifica. Sottolinea che gli unici Stati a non avere ancora ratificato alcun Protocollo sono l'Italia e la Svizzera.

I tre Protocolli sulla pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile, sulla protezione della natura e del paesaggio e sull'agricoltura di montagna sono stati aperti alla firma il 20 dicembre 1994, nel corso della III Conferenza delle Alpi di Chambéry, in Francia.

Il Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile prevede l'elaborazione di diversi strumenti di pianificazione a livello locale, capaci di combinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra serie opportunità di lavoro alle popolazioni interessate. L'obiettivo principale del Protocollo sulla protezione della natura e tutela del paesaggio consiste nello stabilire norme internazionali volte a proteggere, curare e ripristinare, se necessario, la natura e il paesaggio nel territorio alpino, in modo da assicurare: l'efficienza funzionale degli ecosistemi; la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro *habitat* naturali; la capacità rigenerativa e la produttività delle risorse naturali; la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale.

Il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l'agricoltura di montagna, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell'ambito della pianificazione territo-

riale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.

Il Protocollo sulle foreste montane è stato aperto alla firma il 27 febbraio 1996, nel corso della IV Conferenza delle Alpi di Brdo, in Slovenia, e non risulta firmato dalla sola Unione europea. Esso contempla in generale la predisposizione delle strutture di base per la pianificazione forestale, mantenendo le funzioni protettive delle foreste di alta quota e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico. Nel Protocollo sulle foreste montane le Parti contraenti si impegnano a istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti, nonché ad apprestare gli strumenti di finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.

I Protocolli sull'energia, la difesa del suolo e il turismo sono stati aperti alla firma il 16 ottobre 1998, nel corso dei lavori della V Conferenza delle Alpi svoltasi a Bled (Slovenia). Anche questi tre Protocolli non risultano firmati dall'Unione europea.

Il Protocollo sull'energia persegue l'obiettivo di migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell'energia. La preferenza viene accordata alle fonti energetiche rinnovabili, e in zona alpina questo significa anzitutto agli impianti idroelettrici: questi però devono rispettare la funzione ambientale dei corsi d'acqua e l'integrità del paesaggio, consentendo a fiumi e torrenti la conservazione di flussi idrici minimi, come verranno definiti, ed evitando comunque eccessive oscillazioni nel livello delle acque, anche in funzione delle possibilità migratorie della fauna.

Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede anzitutto che i terreni meritevoli di protezione vengano inclusi nelle aree protette, vista l'indubbia rilevanza ambientale della loro buona conservazione. In generale il Protocollo raccomanda un uso con-

tenuto del terreno e del suolo, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive.

Il Protocollo sul turismo persegue l'obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell'ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della popolazione locale né dei turisti. Le Parti contraenti intendono inoltre promuovere una maggiore cooperazione a livello internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, dando particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine e coordinando le attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente.

Il Protocollo sulla composizione delle controversie ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che in effetti non ha previsto particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi.

Segnala che il Protocollo sui trasporti, le cui trattative sono iniziate nel 1994, ha presentato particolari difficoltà nella messa a punto del testo, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina. Il Protocollo mira a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino; un particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, giacché esso permette anche un maggior rispetto dell'ambiente, adattando i trasporti a quest'ultimo e non viceversa.

Un'altra preoccupazione del Protocollo è la realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali, speculari a quella della tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti. Nei trasporti pubblici occorre anzitutto il potenziamento di sistemi di trasporto eco-compatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere migliorate intorno a grandi progetti transalpini, che oltre agli assi principali terranno nel debito conto anche

gli altri punti della rete e i vari terminali. In materia di trasporti stradali, l'articolo 11 del Protocollo fissa l'impegno delle parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo in ben precise condizioni è consentita quella per il trasporto tra zone diverse dell'arco alpino. Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato, in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria, il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata degli articoli 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) ed 11 (Trasporto su strada). In quella sede il Consiglio e la Commissione europea hanno confermato che il contenuto del Protocollo sui trasporti è conforme all'*acquis* comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare. Il traffico aereo deve a sua volta ridurre il proprio impatto ambientale e acustico. I trasporti pubblici debbono comunque essere privilegiati per i collegamenti con le numerosissime stazioni turistiche della regione alpina. Si contempla anche la creazione di zone a bassa intensità di traffico o perfino vietate al traffico.

Rileva che la questione di maggior problematicità è rappresentata dall'articolo 11 del Protocollo sui trasporti. Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, l'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, nella seduta del 5 maggio 2009, ha espresso alla Commissione esteri un parere favorevole con un'osservazione volta ad auspicare che l'articolo 11, comma 1, del Protocollo sui trasporti – che prevede il divieto di costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino – venga interpretato nel senso che tale divieto non si applichi alle grandi opere stradali di interesse transnazionale.

Ricorda che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli alla Convenzione delle Alpi era già stato presentato al Parlamento nelle scorse

due legislature senza riuscire ad ottenere l'approvazione definitiva. Il disegno di legge governativo di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, approvato dal Senato il 14 maggio scorso, consta di tre articoli. Segnala altresì che, oltre al disegno di legge governativo, sono state presentate alla Camera altre due proposte di legge di ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, presentate dagli onorevoli Zeller ad altri (C. 12) e dall'onorevole Froner ed altri (C. 1298).

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi analiticamente elencati al comma 1 medesimo. Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino. Mediante delibere della Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stati disciplinati i rapporti e il coordinamento tra la Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino e la Conferenza unificata. La Consulta – alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici – viene convocata periodicamente dalla Conferenza Stato-Regioni. Alla Consulta Stato-Regioni dell'arco alpino dovranno essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.

L'articolo 2 quantifica l'onere del provvedimento, valutato in 445.000 euro per l'anno 2009 e individua la relativa copertura finanziaria nel bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Prospetta infine l'opportunità che la Commissione proceda a svolgere accurati approfondimenti istruttori analizzati a verificare l'impatto dell'attuazione dei Protocolli annessi alla Convenzione sui diversi comparti economici, con particolare riferimento a quello in materia di trasporti. In particolare, ritiene opportuno procedere ad audizioni di associazioni di categoria e di rappresentanti della Commissione europea, anche al fine di chiarire la compatibilità del Protocollo sui trasporti con la rete dei corridoi europei.

Stefano STEFANI, *presidente*, condivide le considerazioni conclusive del relatore con particolare riferimento all'opportunità di procedere ad audizioni che potranno essere definite in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), nel ricordare il complesso *iter* di esame del provvedimento nel corso delle passate legislature, sottolinea l'urgenza che l'Italia proceda speditamente alla ratifica anche in considerazione della scelta di Bolzano quale sede del Segretariato permanente della Convenzione. Condivide l'opportunità di procedere ad audizioni, purché tale fase istruttoria sia contenuta nei tempi ed articolata in modo idoneo ad una celere approvazione del disegno di legge. Sottolinea infine che comunque la mancata ratifica dei nove Protocolli da parte dell'Italia non produrrebbe le conseguenze auspiccate da coloro che si oppongono a tale approvazione, dal momento che tutti gli altri Paesi dell'Unione europea interessati li hanno già ratificati e la Svizzera ha una ben nota posizione politica contraria ad ogni nuova via di comunicazione transalpina.

Stefano STEFANI, *presidente*, rassicura il collega Zeller che vi è l'interesse con-

diviso dai gruppi al sollecito esame del provvedimento.

Franco NARDUCCI (PD) concorda con l'urgenza, segnalata dal collega Zeller, di sanare il *vulnus* derivante dalla mancata ratifica dei Protocolli di attuazione della Convenzione. Ritiene importante procedere celermente alle eventuali audizioni, non trascurando il tema dei corridoi ferroviari alla luce di quanto viene realizzato in Svizzera, a differenza che in Italia, e della necessità di cogliere l'occasione per modernizzare il nostro sistema di trasporto in modo sostenibile dal punto di vista ambientale.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI richiama l'approfondito lavoro svolto al Senato e auspica che l'*iter* di esame si svolga in modo da consentire al Paese di adempiere ai propri impegni internazionali. Fa inoltre presente che in occasione dell'ultima Conferenza delle Parti, l'Italia si è dichiarata disponibile ad ospitare nel 2010 la Conferenza sull'acqua.

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore*, alla luce di quanto emerso dal dibattito, ritiene che appare davvero necessario procedere a verifiche di tipo istruttorio anche per individuare i possibili scenari sul piano delle direttrici stradali e ferroviarie e dell'impatto ambientale.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.

C. 2539 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, relativo alla ratifica dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA), concluso il 15 ottobre 2007, finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva della sua candidatura all'ingresso nell'Unione europea che è stata presentata il 15 dicembre 2008. L'Accordo in esame comprende un preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, l'Atto finale, 7 Allegati, 8 Protocolli e Dichiarazioni.

Segnala che gli obiettivi dell'Accordo con il Montenegro, delineati nell'articolo 1 dell'Accordo stesso, sono quelli di favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, nonché la stabilizzazione del Montenegro e il consolidamento in esso della democrazia e dello Stato di diritto; sostenere il Montenegro nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra le Comunità europee e il Montenegro; promuovere la cooperazione regionale. È previsto un periodo transitorio della durata massima di cinque anni – suddiviso in due fasi – per la realizzazione dell'Associazione. Sottolinea che il dialogo politico bilaterale è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa.

L'Accordo impegna il Montenegro a promuovere attivamente la cooperazione regionale, attraverso la stipula di convenzioni con altri Paesi interessati che hanno già firmato analoghi accordi al fine, tra l'altro, di favorire il dialogo politico, di instaurare una zona di libero scambio, di stabilire concessioni reciproche in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e circolazione di capitali.

Per la libera circolazione delle merci si prevede l'instaurazione progressiva di una zona di libero scambio nel corso di un

periodo transitorio della durata massima di cinque anni. All'entrata in vigore dell'Accordo verranno aboliti i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente relativi alle importazioni nelle Comunità europee di prodotti industriali originari del Montenegro. È altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure *antidumping*. Inoltre, ciascuna delle Parti mantiene il diritto di imporre divieti o restrizioni sulle importazioni, le esportazioni o il transito di merci per diversi motivi, tra i quali la pubblica sicurezza, la tutela della salute di persone o animali, nonché del patrimonio vegetale, artistico, storico, e anche la tutela della proprietà intellettuale.

L'Accordo stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 49). L'Accordo prevede altresì che vengano ampliate le agevolazioni all'ingresso dei lavoratori montenegrini concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, oppure che vengano conclusi Accordi bilaterali per disciplinare la materia. È previsto che siano definite delle norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori montenegrini ed i loro familiari, con riferimento a periodi lavorativi effettuati in Paesi membri dell'Unione europea.

La libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi è garantita a partire dalla data di entrata in vigore.

Al fine di avvicinare il Montenegro all'*acquis communautaire*, si prevede un graduale ravvicinamento della legislazione montenegrina a quella comunitaria. Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni in generale e di quelle giudiziarie in particolare, e del consolidamento dello Stato di diritto, non-

ché del potenziamento del contrasto alla corruzione e al crimine organizzato (articolo 80). È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e controllo dell'immigrazione illegale. L'Accordo impegna anche le Parti a collaborare nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e ad altre attività illecite (tratta di esseri umani, contrabbando, traffico di armi, terrorismo, ecc.), e nella lotta alla droga. È prevista un'ampia collaborazione anche nel settore sociale e culturale.

In materia di cooperazione finanziaria vengono stabilite norme per consentire al Montenegro di beneficiare di assistenza finanziaria da parte delle Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Per assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo è istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'UE e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo del Montenegro.

Sottolinea come la ratifica di questo accordo rappresenti un'ulteriore testimonianza del convinto sostegno che il nostro Paese sta offrendo non soltanto al Montenegro ma alle aspirazioni d'integrazione euro-atlantica dei Paesi di tutta l'area dei Balcani occidentali. Una strategia dell'attenzione che, in sede parlamentare, questa Commissione sta contribuendo a delineare con il concorso delle forze di maggioranza e di opposizione, come dimostra la missione, svolta a Belgrado nel dicembre 2008, e la partecipazione dell'onorevole Maran all'VIII Forum parlamentare di Cettigne dei Paesi dei Balcani occidentali promosso dal Parlamento montenegrino nel marzo 2009.

Auspica che, in sinergia con le posizioni espresse dal Ministro degli affari esteri nel Piano di stabilizzazione regionale in otto punti, la Commissione possa presto tornare su questo scenario decisivo per la nostra politica estera arrivando, sin dalla prossima settimana, all'adozione di una

risoluzione parlamentare pienamente condivisa sull'integrazione dei Paesi dell'Europa sudorientale.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, condividendo le considerazioni del relatore, sottolinea che il provvedimento in esame è rilevante anche in considerazione degli impegni assunti dall'Unione europea nei confronti del Montenegro. Peraltro i rapporti bilaterali tra Italia e Montenegro assumono rilievo prioritario anche alla luce degli sviluppi sul versante energetico. Sottolinea infine che l'Italia è tra i pochi Paesi che ancora non hanno provveduto a ratificare l'Accordo in esame.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

C. 2541 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento relativo all'Accordo di cooperazione per un Sistema globale di navigazione satellitare (*Global Navigation Satellite System-GNSS*) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, stipulato a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

Ricorda che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS), realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO. Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e stazioni terrestri. Il programma GALILEO mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo. Il programma EGNOS punta invece a migliorare la qualità dei segnali del sistema statunitense GPS e del sistema russo GLONASS al fine di garantirne l'affidabilità su una vasta area geografica.

Rileva che l'Accordo in esame, che segue quelli già conclusi con Cina, Stati Uniti d'America, Ucraina e Corea è, dopo quello siglato con Israele, il secondo concluso in ambito mediterraneo: in tale ambito – precisa la relazione – l'Unione europea ha intenzione di coinvolgere in un programma specifico denominato *Euro-Mediterranean Satellite Navigation Project* i 12 partner Euromed. L'Accordo risulta a tutt'oggi ratificato da 18 Stati membri dell'Unione europea, mentre mancano ancora le ratifiche sia della controparte marocchina sia della Comunità europea.

Segnala che dall'inizio del 2007 si sono registrate molteplici difficoltà nella realizzazione del programma GALILEO, principalmente dovute ai disaccordi verificatisi all'interno dell'industria e alla difficoltà di trasferire il rischio al settore privato a condizioni ragionevoli. Considerata la necessità che la fase costitutiva del sistema fosse realizzata direttamente e interamente da parte dell'Unione europea, l'impegno finanziario per il periodo 2007-2013 è risultato superiore rispetto a quello previsto inizialmente nella proposta. La materia è ora regolata dal regolamento n. 683/2008 del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare

EGNOS e GALILEO. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, i costi stimati del Programma GALILEO si attestano sui 3,8 miliardi di euro; a seguito delle difficoltà subentrate nei negoziati per il contratto di concessione, la Commissione europea, che inizialmente contava di reperire i due terzi dell'onere dal settore privato, prevede ora l'integrale attribuzione delle spese a carico dell'Unione. La stessa relazione sottolinea altresì che GALILEO consentirà la collaborazione tra l'Unione europea e il Marocco in molteplici ambiti quali scienza, tecnologia, ambiente, energia, industria, agricoltura e pesca, che sono gli stessi previsti nell'Accordo euro-mediterraneo di associazione (in vigore dal 1° marzo 2000) che rappresenta la principale cornice di riferimento delle relazioni bilaterali.

Passando ai contenuti più salienti dell'accordo, un particolare rilievo assume, in primo luogo, l'articolo 3 che elenca i principi che le Parti si impegnano ad applicare nella cooperazione, tra i quali: il reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale di diritti e obblighi, compresi i contributi e le remunerazioni; la *partnership* nel programma GALILEO; la reciprocità nell'offerta di opportunità per realizzare attività di cooperazione per usi civili; lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; il libero accesso ai servizi di navigazione satellitare e il libero scambio di apparecchiature GNSS nei territori delle Parti. L'ambito e la tipologia della cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitare sono definiti negli articoli 4 e 5. Si tratta di ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati al sistema, certificazione e protezione dello stesso. L'eventuale estensione della cooperazione ad altri settori specifici — quali beni sensibili sottoposti a misure di controllo dell'esportazione, crittografia e tecnologie di sicurezza dell'informazione, scambio di

informazioni classificate sulla navigazione satellitare — potrà essere oggetto di accordi separati tra le Parti.

L'articolo 6 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata in seno all'UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) nel campo dello spettro-radio, con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. Secondo il comma 4, la cooperazione bilaterale non dovrà in nessun caso derogare alle pertinenti disposizioni e ai regolamenti della UIT.

Con l'articolo 7 le Parti si impegnano a promuovere attività comuni di ricerca nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l'utilizzo del programma-quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea, nonché dei programmi a cura delle competenti agenzie marocchine.

In base agli articoli 8 e 9, le Parti si impegnano a sostenere la cooperazione tra le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento della *joint venture*, nonché il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare. Le parti, inoltre, sono impegnate a sensibilizzare il pubblico nelle attività di navigazione satellitare e a individuare e rimuovere gli ostacoli che si possono frapponere all'espansione delle applicazioni GNSS.

Più in particolare, poi, il comma 2 dell'articolo 8 prevede una efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale industriale e commerciale correlati allo sviluppo del sistema GALILEO, conformemente agli standard internazionali più elevati; il comma 3 dell'articolo 8, stabilisce che le esportazioni di beni e tecnologie « sensibili » dal Marocco verso Paesi terzi siano sottoposte, ove previsto, all'autorizzazione preventiva dell'Autorità per la sicurezza del programma GALILEO.

Ai sensi dell'articolo 11 le Parti collaborano nello sviluppo di sistemi terrestri di potenziamento GNSS che garantiscano l'integrità del segnale: a livello regionale, le Parti coopereranno alla realizzazione in Marocco di un sistema di potenziamento

regionale terrestre basato sul sistema EGNOS (*European Geostationary Navigation Overlay System*), meccanismo che fornisce agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalle costellazioni principali.

Con l'articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitare contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio.

L'articolo 15, stabilisce che l'entità e le modalità del contributo del Marocco al programma GALILEO saranno oggetto di un accordo distinto. Ai programmi di cooperazione, conclusi in virtù dell'Accordo, si applicheranno i principi della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, sulla base del predetto Accordo euro-mediterraneo di associazione del marzo 2000.

Il disegno di legge di ratifica reca le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo ed il relativo ordine di esecuzione. Dalla relazione illustrativa si evince che la ratifica dell'Accordo non implica nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea (ESA).

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ricorda che più volte l'Unione europea ha sollecitato gli Stati membri a provvedere alla ratifica dell'Accordo in esame.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei

Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007.

C. 2554 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco ZACCHERA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo sottolineando che l'Accordo tra Italia e Arabia Saudita, concluso a Roma il 6 novembre 2007, sancisce l'impegno dei due Paesi a collaborare nella lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni. La negoziazione, avviata nel dicembre 2004, e la definizione dell'Accordo ha risposto all'esigenza di rendere la collaborazione di polizia più aderente alle attuali esigenze dei due Paesi, favorendo l'apertura e lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione. Sottolinea che con l'entrata in vigore dell'Accordo cessano – ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo medesimo – gli effetti del Memorandum d'Intesa tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'Interno del Regno dell'Arabia Saudita contro il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed altre forme di criminalità organizzata, firmato a Riad il 16 dicembre 1995.

Segnala che l'Accordo, che consta di 13 articoli, regola la collaborazione tra i due Paesi contraenti nella lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni e indica specificamente talune fattispecie criminose, verso le quali la collaborazione è maggiormente indirizzata (articolo 1). Sono previste forme di collaborazione quali lo scambio di informazioni e di esperienze, il ricorso alla procedura della

« consegna controllata » nei casi di traffico di stupefacenti, l'analisi strategica per la prevenzione e il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di droga (articoli 2 e 3). Ai sensi dell'articolo 4, le Parti si impegnano a cooperare nel settore della formazione in materia di sicurezza, attraverso lo svolgimento di programmi e corsi di formazione, l'organizzazione di conferenze, di seminari e di incontri, nonché tramite scambi di visite e di ausili didattici destinati alla formazione. L'articolo 5 prevede che le Parti possano rifiutare, del tutto o in parte, la cooperazione nei casi in cui essa violi la sovranità o la sicurezza dei rispettivi Paesi, quando sia in conflitto con la normativa nazionale, qualora metta in pericolo attività o indagini in corso nel territorio di una delle Parti e, infine, quando sia in contrasto con un provvedimento giudiziario emesso nel proprio territorio. L'articolo 6 disciplina la tutela delle informazioni e dei dati sensibili. L'articolo 7 precisa che l'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia e dall'Arabia Saudita. La procedura per la risoluzione delle controversie in ordine all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo è indicata dall'articolo 8. L'articolo 9 stabilisce che le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo saranno sostenute dalla Parte contraente nel cui territorio sono state effettuate. Le autorità deputate all'applicazione dell'Accordo sono indicate dall'articolo 10: per l'Italia il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza; per l'Arabia Saudita il Ministero dell'interno. Le suddette autorità competenti sono tenuti ad indicare, in forma scritta, i punti di contatto nazionali e i mezzi di comunicazione da utilizzare per i rapporti bilaterali. L'articolo 11 istituisce una Commissione di esperti nella lotta alla criminalità e nella formazione in materia di sicurezza dei due Paesi, incaricata di discutere le questioni relative alla cooperazione nei due settori e di proporre le raccomandazioni necessarie allo sviluppo dell'Accordo. La Commissione si riunirà alternativamente in Italia

e in Arabia Saudita, ogni qualvolta sia necessario o su richiesta di una delle Parti contraenti. L'articolo 12 contiene le clausole relative all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo, che sarà illimitata salvo denuncia con effetto a sei mesi dalla notifica alla controparte. L'articolo 13, infine, dispone – come accennato – che con la sua entrata in vigore l'Accordo sostituisca il Memorandum d'intesa in materia di terrorismo e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed altre forme di criminalità organizzata, firmato dal Ministero dell'interno della Repubblica italiana e dal Ministero dell'interno del Regno dell'Arabia Saudita a Riad il 16 dicembre 1995.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica – già approvato dal Senato il 24 giugno 2009 – segnala che consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Arabia Saudita del 6 novembre 2007 sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo: la norma autorizza la spesa di 178.740 euro per il 2009, 158.120 euro per il 2010 e 178.740 euro a decorrere dal 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. Secondo la ricostruzione offerta dalla Relazione tecnica, i costi sono imputabili sostanzialmente alle spese per le attività di formazione, nonché agli oneri connessi allo scambio di informazioni e alle missioni a Riad per le riunioni della Commissione di esperti.

In conclusione, auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame nella consapevolezza dei delicati aspetti connessi al tema degli *standard* umanitari e della questione della pena capitale.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea l'importanza del provvedimento in esame che corrisponde alla necessità di accrescere la qualità della collaborazione tra i due Paesi sul delicato terreno della lotta al terrorismo internazionale, nel quadro del rapporto di lealtà instauratosi tra Roma e Riad, anche con riferimento alle comunità sunnite presenti sul nostro territorio ed alla nomina dei relativi *imam*.

Matteo MECACCI (PD) chiede al Governo chiarimenti sulle norme in tema di arresto e fermo di sospettati di terrorismo internazionale in Italia che siano ricercati dalle autorità saudite e quindi eventualmente estradati. Sottolinea l'importanza, alla luce della richiamata vigenza della pena di morte in quel Paese, di coniugare le disposizioni dell'accordo in esame ad un accordo in tema di cooperazione giudiziaria, analogo a quelli che l'Italia ha siglato e ratificato ad esempio con gli Stati Uniti.

Fabio EVANGELISTI (IdV) condivide le richieste di chiarimento formulate dal collega Mecacci ed esprime compiacimento

per la sensibilità manifestata dal relatore sulle questioni umanitarie. Preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in occasione delle successive fasi di esame in Assemblea per porre le questioni segnalate.

Marco ZACCHERA (Pdl) *relatore*, concorda sull'opportunità di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Audizione del Comandante Michele Cosentino, Capo della Divisione di supporto alla gestione dei programmi dell'Ufficio centrale dell'OCCAR-EA (*Svolgimento e conclusione*) 76

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Audizione del Comandante Michele Cosentino, Capo della Divisione di supporto alla gestione dei programmi dell'Ufficio centrale dell'OCCAR-EA.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Il comandante Michele COSENTINO, *Capo della divisione di supporto alla gestione dei programmi dell'Ufficio centrale dell'OCCAR-EA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Franco GIDONI (LNP) e Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD).

Il comandante Michele COSENTINO, *Capo della divisione di supporto alla gestione dei programmi dell'Ufficio centrale dell'OCCAR-EA*, e l'ammiraglio Flaviano FOLIGNO, *Programme Manager del Programma FREMM dell'OCCAR-EA*, rispondono ai quesiti formulati.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. Ulteriore nuovo testo C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo unificato C. 44 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	81
ALLEGATO (<i>Documentazione del Governo</i>)	83
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Banca popolare di Milano). Atto n. 103 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	82

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.

Ulteriore nuovo testo C. 2434 Governo.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'ulteriore nuovo testo del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta di ieri, in relazione alle spese di funzionamento e di personale della Scuola europea di Parma per gli anni 2009 e 2010, fa presente che le stesse sono imputate agli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo dicastero. In ordine all'articolo 1, relativamente alle spese per il trattamento economico del personale che sarà impegnato dal 1° settembre 2010 nella suddetta scuola, per il quale è chiesto di sapere se in caso di rinnovo del contratto sia riconosciuta una progressione di carriera con relativo scatto economico e se tale eventualità sia stata considerata nell'ambito della quantificazione delle suddette spese, fa presente che i livelli retributivi della varie figura professionali

sono stati individuati, sulla base dei tabellari degli insegnanti distaccati e del personale amministrativo e ausiliario delle Scuole europee. Tenendo conto dello scatto più elevato, equivalente per il primo ingresso in servizio del personale di direzione e insegnante al settimo scatto – su dodici –, e dell’ottavo scatto – su otto – per il restante personale. L’importo così individuato non prevede incrementi dovuti a sviluppi di carriera ed è considerato onnicomprensivo. In relazione all’articolo 2 – che estende alla predetta Scuola per l’Europa di Parma il meccanismo di finanziamento previsto dalla disciplina generale in materia di edilizia scolastica (legge n. 23 del 1996) – ferme restando le valutazioni che saranno in proposito espresse dal competente Ministero della Pubblica Istruzione, fa preliminarmente presente che il comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge n. 23 del 1996 prevede che le spese per la realizzazione, fornitura e manutenzione degli edifici sono di competenza, dei comuni nel caso di edifici da destinare a sede di scuole materna, elementari e medie e delle province, per gli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitto e di istituti educative statali. Il successivo comma 2 pone poi in capo ai predetti enti locali, con la stessa distinzione basata sulla tipologia di istituto, anche le spese varie d’ufficio e per l’arredamento, e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista d’acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti. Ciò posto – tenuto conto del comma 2 dell’articolo 2 del disegno di legge in esame, per quanto attiene alle spese di funzionamento (utenze elettriche e telefoniche, acqua e gas, riscaldamento e manutenzione impianti, ecc.) della Scuola per l’Europa di Parma, rinvia espressamente alla ripetuta legge n. 23 del 1996 – ne deriva che le predette spese sono da considerarsi a carico del Comune e della Provincia di

Parma, che vi dovranno necessariamente far fronte con i loro ordinari stanziamenti di bilancio. Riguardo, infine, alla norma di copertura finanziaria conferma sia la disponibilità della risorse finanziarie a decorrere dall’anno 2010, sia l’opportunità che la formulazione attuale della stessa autorizzazione sia mantenuta come limite massimo di spesa.

Claudio D’AMICO (LNP), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l’ulteriore nuovo testo del disegno di legge C. 2434, recante riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l’Europa di Parma, corredato di relazione tecnica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004 presenta disponibilità sufficienti a far fronte all’onere previsto dall’articolo 3; rilevato che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze presenta le disponibilità sufficienti a far fronte all’onere previsto dall’articolo 3;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Nuovo testo unificato C. 44 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo unificato, il quale contiene, rispetto al testo già esaminato dalla Commissione Bilancio, sia modifiche volte a recepire il parere formulato dalla medesima Commissione sia ulteriori modifiche che non presentano profili rilevanti di carattere finanziario. Al riguardo, rileva che il provvedimento non appare ora presentare profili problematici di carattere finanziario.

Con riferimento agli emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione trasporti, che sta esaminando il provvedimento in sede legislativa, si sofferma sulle proposte emendative di interesse della Commissione bilancio. In particolare, con riferimento agli emendamenti 5.6 e 6.3 (*nuova formulazione*), chiede di chiarire se dalle norme in esame — che introducono nuove fattispecie di violazione a fronte delle quali può essere irrogata la sanzione della confisca del veicolo — possano derivare oneri, per le amministrazioni competenti, connessi alla necessità di assicurare la custodia dei veicoli sequestrati.

Per quanto concerne l'emendamento 10.3, rileva che, al fine di escludere l'insorgenza di oneri con riferimento all'assegnazione dei corsi di formazione per insegnanti a soggetti diversi dalle auto-scuole, andrebbe confermato che le spese resteranno integralmente a carico dei richiedenti e che, inoltre, nel caso di corsi effettuati da soggetti appartenenti a pubbliche amministrazioni, anche le spese organizzative connesse alla predisposizione dei corsi possano essere sostenute nell'ambito dei mezzi già disponibili.

Con riferimento all'emendamento 12.7, chiede di chiarire se la norma possa determinare una maggiore spesa per rimborsi a favore dei concessionari delle autostrade a fronte dei minori incassi da essi conseguiti. In tal caso, andrebbe fornita una quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione.

Per quanto concerne gli emendamenti 12.2 (*nuova formulazione*) e 12.6 (*nuova formulazione*), osserva che la norma sembrerebbe introdurre una nuova fattispecie

di corsi, alla cui frequenza è associato il recupero di punti decurtati dalla patente. Andrebbe pertanto chiarito quali potrebbero essere i soggetti abilitati allo svolgimento dei corsi, escludendo che dalla realizzazione di tali compiti possano derivare oneri a carico della finanza pubblica. Osserva, inoltre, che ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale è prevista un'apposita attività di studio, di sperimentazione e di controllo. Andrebbe chiarito se le spese connesse a tali attività possano essere sostenute nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne i subemendamenti 0.15.9.2 (*nuova formulazione*) e 0.15.9.3 e l'emendamento 15.9 (*nuova formulazione*), ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in merito ai riflessi finanziari della disposizione, considerato che questa introduce — per la fattispecie disciplinata dal testo — un criterio di destinazione del gettito delle sanzioni difforme da quello previsto a legislazione vigente. In particolare chiede di chiarire se la disposizione possa incidere negativamente sugli equilibri di Bilancio degli attuali enti percettori del gettito in questione, nonché sull'attuazione dei programmi di spesa finanziati — in base alla normativa vigente — con le risorse in esame.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 21.01, chiede di chiarire l'impatto finanziario del nuovo obbligo di soccorso per gli animali vittime di incidenti stradali, tenuto conto che le esigenze di segnalazione e di intervento connesse a tali obblighi potrebbero gravare in larga parte sui servizi veterinari pubblici. Al fine di escludere effetti onerosi andrebbe quindi chiarito se tali servizi siano in grado di fare fronte ai nuovi interventi previsti dalla norma utilizzando le dotazioni umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'emendamento 22.25 (*nuova formulazione*), rileva che le norme in esame introducono nuovi accertamenti clinico-tossicologici e strumentali nel caso degli incidenti disciplinati

dagli artt. 186 e 187 del Codice della strada e, al tempo stesso, sopprimono le disposizioni in base alle quali – a normativa vigente – le spese per gli accertamenti svolti dal Servizio sanitario nazionale dovrebbero trovare copertura nei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale. Poiché, in ordine a modifiche di analogo contenuto, la nota della RGS ha segnalato l'impossibilità di valutare – in assenza di relazione tecnica – l'idoneità della nuova forma di finanziamento prevista dal testo, andrebbe chiarito se tali ulteriori previsioni risultino compatibili rispetto alla tipologia degli interventi che si intende effettuare. Non è chiaro, in particolare, in quale misura tali interventi siano effettivamente modulabili di anno in anno a fronte di risorse caratterizzate, per loro natura, da margini di incertezza (in termini quantitativi e di scarsa prevedibilità): andrebbe quindi precisato se l'esecuzione delle attività di accertamento possa essere finanziata non più attraverso risorse di carattere stabile (ossia una quota dell'attuale stanziamento annuo per il Piano nazionale della sicurezza stradale), ma attraverso una percentuale del gettito delle ammende.

Con riferimento agli articoli aggiuntivi 22.03 (*nuova formulazione*) e 22.04, chiede di chiarire se dall'introduzione degli obblighi di notificazione previsti dal testo possano derivare oneri a carico dei soggetti pubblici incaricati.

Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 22.010 (ex 23.01 *nuova formulazione*), rileva che la prevista rateizzazione del pagamento delle sanzioni è suscettibile di determinare un ritardo negli incassi da parte delle amministrazioni destinatarie delle somme. Chiede inoltre di valutare il possibile impatto amministrativo della nuova procedura sugli uffici che dovranno autorizzare e gestire i pagamenti rateali. Tale aspetto appare rilevante anche alla luce della nuova ripartizione dei proventi delle sanzioni prevista dal successivo articolo 23 del testo in esame.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 22.08, chiede di acquisire chiarimenti in

merito all'eventuale impatto amministrativo derivante dal passaggio, dal giudice di pace al giudice penale, delle competenze in materia di impugnazione previste dal testo. Andrebbero, inoltre, forniti chiarimenti in merito agli effetti finanziari relativi al mancato versamento presso la cancelleria del giudice di pace, in caso di ricorso, della quota della sanzione indicata dal Codice della strada (articolo 204-bis, comma 3, abrogato dalle norme in esame). Andrebbe, infine, chiarito come si intenda rispettare la clausola di invarianza riferita alla rappresentanza, in giudizio, del prefetto da parte di professionisti, considerato anche che viene meno – per il prefetto – la possibilità di delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore.

Con riferimento l'emendamento 39.1 (*nuova formulazione*), poiché la norma sembra prefigurare un aumento degli adempimenti a carico dei soggetti chiamati ad effettuare le verifiche presso i responsabili del trasporto individuati dal testo, chiede di chiarire se tali compiti possano essere effettuati dagli enti preposti a tali funzioni nell'ambito dei mezzi disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'emendamento 40.3, osserva che, in mancanza di una relazione tecnica, non si dispone degli elementi di valutazione che consentano una verifica della quantificazione degli oneri relativi all'installazione di dispositivi finalizzati alla visualizzazione del tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici. Si segnala pertanto la necessità di acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che la disciplina in materia di guida sicura di cui agli emendamenti 12.2 (*nuova formulazione*) e 12.6 (*nuova formulazione*) appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, l'estensione a tutti gli impianti semaforici delle misure finalizzate all'installazione di dispositivi per la visualizzazione del tempo

residuo di accensione delle luci, prevista dall'emendamento 40.3 (*nuova formulazione*) appare suscettibile di determinare effetti finanziari non adeguatamente quantificati.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere.

Comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato C. 44 e abb., recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale;

considerato che:

il testo trasmesso dalla Commissione di merito recepisce le condizioni formulate, al fine del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 maggio 2009,

la disciplina in materia di guida sicura prevista dagli emendamenti 12.2 (*nuova formulazione*) e 12.6 (*nuova formulazione*) appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

l'estensione a tutti gli impianti semaforici delle misure finalizzate all'installazione di dispositivi per la visualizzazione del tempo residuo di accensione delle luci, prevista dall'emendamento 40.3 (*nuova formulazione*) appare suscettibile di determinare effetti finanziari non adeguatamente quantificati;

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 12.2 (*nuova formulazione*), 12.6 (*nuova formulazione*) e 40.3

(*nuova formulazione*) e nulla osta sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Atto n. 82.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI espone la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate ieri (*vedi allegato*).

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), *relatore*, ritiene opportuno il rinvio dell'esame al fine di valutare la documentazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che peraltro sul provvedimento non è stato espresso il parere della Conferenza Unificata. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Banca popolare di Milano).

Atto n. 103.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta precedente, precisa che, per quanto attiene l'importo massimo di emissione di titoli del debito pubblico, il valore menzionato nel disegno di legge di assestamento, pari a 90.100 milioni di euro, tiene conto sia delle disposizioni del provvedimento, sia di eventuali futuri provvedimenti di sottoscrizione dei medesimi strumenti finanziari emessi da altre banche, fino ad un importo massimo complessivo pari a 10.000 milioni di euro. Rileva inoltre che, in conformità a quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, la previsione della trasmissione alle Camere dello schema del protocollo d'intenti tra l'emittente e il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie e lo schema del codice etico non impedisce l'adozione in via definitiva del DPCM, ma impone di procedere alla trasmissione medesima prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari; assicura quindi che si procederà in coerenza con la disposizione richiamata.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Banca popolare di Milano) (atto n. 103),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'importo massimo dell'emissione dei nuovi titoli di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 204 del 2009 come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge di assestamento per l'anno 2009 (S. 1646) tiene conto del presente provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

il Governo, in conformità a quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, prima di procedere alla sottoscrizione degli strumenti finanziari, trasmetta alle Camere lo schema del protocollo d'intenti tra l'emittente e il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie e lo schema del codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 82).

DOCUMENTAZIONE DEL GOVERNO

Si rappresenta quanto segue.

Articoli da 2 a 11

In relazione alla prevista neutralità finanziaria delle disposizioni in esame la Commissione richiede al Governo di fornire indicazioni in ordine all'impatto organizzativo delle norme relative al sistema di misurazione e di valutazione della *performance*, al fine di chiarire se le amministrazioni dispongano delle risorse finanziarie e umane necessarie all'applicazione del nuovo sistema.

Al riguardo, occorre rilevare che il rispetto della prevista neutralità finanziaria del nuovo sistema di valutazione passa necessariamente attraverso l'adozione da parte delle amministrazioni di apposite misure di riorganizzazione delle strutture nonché di riallocazione e di razionalizzazione delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questa sede vanno, comunque, richiamate le criticità rilevate sul punto dallo scrivente con la precorsa corrispondenza. In ogni caso, per gli elementi di chiarimento richiesti, con particolare riferimento a quelli relativi all'articolo 11 del provvedimento, si rinvia al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articoli 13 e 14

La Commissione richiede elementi di valutazione al fine di verificare la tenuta della prevista clausola di invarianza che

presidia l'istituzione dei nuovi Organismi di valutazione della *performance* e delle relative strutture tecniche.

Anche su tali aspetti si richiamano, in generale, i rilievi relativi all'istituzione di tali Organismi, nonché alle possibili ripercussioni negative sulla funzionalità delle amministrazioni, già comunicati con le note precorse. In particolare, si concorda sulla necessità, già manifestata dallo scrivente, di acquisire opportune garanzie di invarianza degli oneri derivanti dall'istituzione degli Organismi in ordine al fatto che gli stessi sono compensati dai risparmi di spesa conseguenti alla soppressione dei SeCIN. In proposito si ritiene necessario prevedere, in relazione tecnica, come già indicato nella nota RGS n. 56094 del 19 maggio 2009, che i nuovi oneri connessi alla costituzione di tali organismi siano compresi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio degli organismi soppressi. Resta fermo che le dimensioni della struttura e la retribuzione dei componenti dovranno essere determinate in funzione del rispetto del suddetto vincolo.

Inoltre, si chiede conferma della circostanza che la funzionalità dell'ARAN non risulti pregiudicata dall'avvalimento da parte della Commissione per la valutazione di cui all'articolo 13 del personale e delle strutture dell'agenzia stessa, previo accordo con il Presidente di quest'ultima. Al riguardo, può rilevarsi che la norma in esame consente all'Agenzia, tramite lo strumento pattizio di individuare le modalità di utilizzo del proprio personale e delle proprie strutture più idonee a tutela

delle esigenze di funzionalità. Per ulteriori elementi si fa rinvio al Dipartimento della Funzione Pubblica.

In relazione ai profili di copertura finanziaria della disposizione di cui all'articolo 13 la Commissione fa rilevare come il comma 12 secondo periodo utilizzi l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge delega per la realizzazione di una soltanto delle quattro diverse finalità, relative a progetti sperimentali e innovativi, previste da quest'ultima disposizione.

In particolare, la Commissione chiede se l'intero ammontare delle somme previste sia destinato integralmente all'attuazione da parte della Commissione del portale della trasparenza in collaborazione con il CNIPA. Inoltre, chiede chiarimenti sugli eventuali profili di copertura qualora si intendesse dare seguito anche alle altre finalità previste dal citato articolo 4, comma 3, al momento non attuate.

Al riguardo, nel premettere che lo scrivente con la precorsa corrispondenza ha manifestato le medesime perplessità, occorre rilevare che la norma in esame appare destinare integralmente le somme relative all'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 4 alla realizzazione del portale della trasparenza, vanificando di fatto il conseguimento delle restanti finalità previste dal medesimo articolo della legge delega. Sul punto si condividono le richieste di chiarimento del Servizio, tenuto conto che la scelta effettuata in tal senso dal Governo va ricondotta nell'ambito delle politiche perseguite in materia di innovazione e riforme nella pubblica amministrazione. Pertanto, atteso che alle finalità indicate nell'articolo 13 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 15/2009, e che, pertanto, l'opzione esercitata dal Governo non è suscettibile di determinare aggravii di spesa, si fa rinvio al Dipartimento della Funzione Pubblica per i chiarimenti necessari.

Infine, la Commissione chiede di esplicitare anche formalmente nella clausola di copertura finanziaria l'esatto ammontare degli oneri derivanti, rispettivamente, dal-

l'istituzione e dal funzionamento della Commissione per la valutazione di cui all'articolo 13, da un lato, e dalla realizzazione e gestione del portale della trasparenza, dall'altro. Al riguardo, si rileva che tale esplicitazione risulterebbe superflua tenuto conto che l'ammontare degli oneri risulta comunque individuato puntualmente nell'articolo 4 della legge delega.

Articoli da 16 a 29

Con riferimento ai chiarimenti richiesti in ordine alle eventuali implicazioni finanziarie correlate al « bonus annuale delle eccellenze » (articolo 21) e al « premio annuale per l'innovazione » (articolo 22), si fa presente che le amministrazioni provvedono all'istituzione di tali meccanismi premiali nell'ambito delle risorse destinate dalla contrattazione collettiva nazionale alla contrattazione di II livello. Pertanto, l'ammontare del premio è determinato in relazione alla disponibilità di tali risorse.

Articoli da 36 a 46

La Commissione chiede chiarimenti in ordine agli eventuali profili di natura finanziaria derivanti dagli articoli 39, concernente il parametro da adottare per la determinazione del numero degli incarichi conferibili ad esterni e dall'articolo 46, relativo ai concorsi pubblici ed ai contratti di diritto privato, introdotti per l'accesso alla dirigenza di I fascia.

Al riguardo, si escludono implicazioni di ordine finanziario in quanto il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili è comunque contenuto nel limite dei posti della dotazione organica dei dirigenti di I fascia. Inoltre, trattandosi di posti di funzione di rilevanza strategica per le p.a., le amministrazioni dispongono comunque delle risorse necessarie per la corresponsione dei trattamenti economici dei dirigenti apicali, anche in caso di vacanza temporanea dell'ufficio.

Articolo 41

Al fine di assicurare l'effettiva invarianza finanziaria, la Commissione rileva la necessità di integrare la norma in esame con la previsione che ai componenti Comitato dei Garanti non vengano corrisposti emolumenti o rimborsi spese. Al riguardo si concorda con il Servizio, tenuto anche conto dell'elevazione da 3 a 5 del numero dei componenti.

Infine, per quanto concerne gli elementi richiesti in ordine allo svolgimento di un periodo di formazione all'estero di sei mesi da parte dei vincitori di concorsi, nel precisare che le amministrazioni dovranno provvedere nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si fa rinvio per le ulteriori valutazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 44, comma 1, lettera b), capoverso 1-ter

Si concorda con la proposta di riformulazione della clausola di invarianza finanziaria prevista dalla disposizione in esame e si conferma che tale clausola appare idonea ad evitare che l'attuazione della disposizione debba comportare in sede applicativa un aumento complessivo delle risorse da destinare agli incrementi contrattuali.

Articolo 47

Per quanto attiene a tale disposizione, concernente la mobilità intercompartmentale, si conferma che la tabella di equiparazione dei trattamenti economici dovrà tener conto anche dei trattamenti economici accessori corrisposti al personale in mobilità, con rispetto dell'invarianza dei diversi saldi di finanza pubblica. Inoltre, si concorda con la riformulazione dalla clausola di invarianza finanziaria proposta dal Servizio bilancio.

Articoli da 51 a 64

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 2 e 51, comma 1, capoverso articolo 40, comma 3-ter, relative alla possibilità di erogazione provvisoria di somme anche in assenza di rinnovo dei contratti collettivi nazionali e integrativi si chiedono chiarimenti circa la possibilità che tali disposizioni possano accelerare la spesa o determinare revisione dei tendenziali della spesa per redditi da lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione.

In proposito si precisa che l'articolo 57, comma 2, conferma una possibilità già prevista dalla normativa vigente (articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 legge finanziaria per l'anno 2009) mentre l'articolo 51, comma 1, la estende anche alla contrattazione integrativa. Si precisa che ambedue le disposizioni, che mirano ad evitare ritardi nella corresponsione di benefici contrattuali, favoriscono il riallineamento delle fasi contrattuali alle scadenze giuridiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro agevolando le stime degli andamenti tendenziali dei redditi della p.a.

Con riferimento all'articolo 52, comma 1, capoverso articolo 40, comma 2, che prevede l'istituzione di due comparti di contrattazione in luogo dei 12 esistenti si chiedono chiarimenti circa l'eventuale onerosità derivante dall'armonizzazione della disciplina contrattuale relativa a personale che fruisce di trattamenti economici diversificati nel senso di un livellamento verso l'alto.

Al riguardo, nel precisare che la riduzione dei comparti risponde alla precisa esigenza di semplificare la contrattazione nazionale, con conseguenti benefici a livello di riduzione dei procedimenti e di snellimento della tempistica dei rinnovi, si ritiene che la riconduzione di tutto il personale a due soli comparti e due aree dirigenziali possa essere rivista per riconoscere la specificità di taluni comparti (come ad esempio quello della Scuola o della Sanità) che per numerosità e pecu-

liarità di classificazione del personale non possono essere assimilati ad altre categorie di dipendenti.

Con riferimento all'articolo 53 in materia di monitoraggio della contrattazione integrativa si chiede di conoscere se la complessa attività prevista possa essere assicurata con le risorse attuali a disposizione degli organi coinvolti (Dipartimento Funzione pubblica, Ragioneria generale dello Stato ed ARAN).

Al riguardo si precisa che l'articolo 53 è una conferma della normativa vigente (articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed articolo 67, commi 8 e successivi del decreto-legge n. 112/08 convertito con modificazioni nella legge n. 133/08) e pertanto non è suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 53, comma 1, capoverso articolo 40-*bis* comma 6, che prevede la possibilità da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei Conti di avvalersi per le predette funzioni di monitoraggio di personale comandato o fuori ruolo senza fissazione di un limite si precisa che a tutela delle esigenze di funzionalità delle amministrazioni, dovranno essere individuati criteri e modalità per l'individuazione di tale personale anche con riferimento alle attività e ai carichi di lavoro delle strutture di provenienza.

Relativamente a quanto rappresentato dal Servizio bilancio in ordine ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 56, comma 7, lettera *d*), si conferma che le modifiche introdotte sono

finalizzate ad aggiornare il riferimento allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio con quello più corretto allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto le risorse a favore della Presidenza sono iscritte su quest'ultimo stato di previsione per il successivo trasferimento al bilancio della suddetta Presidenza. Si conferma, altresì che il riferimento alla legge di approvazione del bilancio preventivo è da intendersi relativo alla legge annuale di bilancio.

Articoli da 65 a 69

L'articolo 67 introduce, tra le altre disposizioni, l'articolo 55-*quinquies* al decreto legislativo, n. 165/2001, che disciplina le ipotesi di false attestazioni o certificazioni nonché sanzioni a carico dei medici che rilasciano certificazioni attestanti dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. Al riguardo si fa rinvio ai chiarimenti che il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali vorranno fornire sul punto.

In ordine ai profili finanziari si concorda con il Servizio bilancio circa l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 67, comma 1, capoverso articolo 55-*septies*, comma 3 in conformità alla prassi consolidata, sostituendo l'inciso « senza maggiori oneri » con le seguenti parole « senza nuovi o maggiori oneri ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	87
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	87

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione Conte n. 5-01629, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della tematica, tecnicamente complessa, affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda sulla richiesta di rinvio formulata dal sottosegretario.

Avverte quindi che lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-01629 avrà luogo in altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009 — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento trasmesso dalla XIV Com-

missione riferito al provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, l'emendamento Borghesi 1.2, presentato al disegno di legge C. 2449, recante la legge Comunitaria 2009, nel corso dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea e trasmesso da quest'ultima in quanto rientrante nell'ambito di competenza della Commissione Finanze.

In merito agli effetti del parere, ricorda che, ove la Commissione esprimesse parere favorevole, l'emendamento potrebbe essere respinto dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Nel caso in cui la Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, la XIV Commissione dovrà recepire le condizioni indicate nel parere, attraverso opportune riformulazioni, potendo respingere l'emendamento, anche in questo caso, solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame dell'emendamento qualora la Commissione esprimesse parere contrario, ovvero qualora non esprimesse alcun parere.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dell'emendamento Borghesi 1.2, trasmesso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, riferito a una parte del disegno di legge C. 2449, Legge Comunitaria 2009, attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

L'emendamento è volto ad inserire nell'allegato B del predetto disegno di

legge, recante l'elenco delle direttive che saranno attuate mediante decreti legislativi i cui schemi saranno trasmessi al parere delle competenti Commissioni parlamentari, la direttiva 2005/1/CE, che modifica numerose direttive comunitarie al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2005/1/CE, ricorda che essa apporta modifiche ad una serie di direttive in materia di servizi finanziari, al fine di tenere conto della costituzione di nuovi comitati operanti nel settore dei servizi finanziari, nell'ambito del cosiddetto « metodo Lamfalussy »: conseguentemente la direttiva 2005/1/CE modifica i riferimenti a precedenti comitati contenuti nelle predette direttive con quelli ai comitati di nuova costituzione, oltre a modificare i richiami alle procedure per l'adozione da parte della Commissione europea, con l'assistenza dei medesimi comitati, di atti di esecuzione della legislazione in materia di servizi finanziari.

Le modifiche introdotte dalla direttiva 2005/1/CE, peraltro già pienamente applicate dalla data di entrata in vigore della medesima direttiva nel 2005, incidono esclusivamente su aspetti relativi al funzionamento delle procedure decisionali e delle istituzioni dell'UE, in particolare sui rapporti tra i predetti comitati finanziari, la Commissione europea, il Parlamento europeo ed il Consiglio europeo, e non richiedono pertanto alcun recepimento a livello nazionale né alcuna misura nazionale di attuazione.

Al riguardo si ricorda che undici Stati membri, tra cui l'Italia, non hanno pertanto adottato misure di recepimento con il pieno accordo della Commissione europea, mentre i restanti 16 Stati membri si sono limitati ad un recepimento formale, senza introduzione di norme sostanziali nel proprio ordinamento.

Rileva quindi come l'inserimento della direttiva 2005/1/CE tra quelle oggetto di delega legislativa al Governo risulterebbe, in sostanza, inutile.

Propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Borghesi 1.2.

Antonio BORGHESI (IdV) dissente dalle considerazioni espresse dal relatore in merito al proprio emendamento 1.2.

Alberto FLUVI (PD) giudica anch'egli non condivisibili le valutazioni espresse dal relatore.

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Borghesi 1.2.

La seduta termina alle 15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli 90

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.

Audizione di rappresentanti di Confindustria (*Svolgimento e conclusione*) 91

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 91

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Parere contrario*) 91

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 98

ALLEGATO 2 (*Parere alternativo presentato dai deputati Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo, Sarubbi e Siragusa approvato dalla Commissione*) 100

ALLEGATO 3 (*Proposta di relazione riformulata dal relatore*) 102

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. C. 2434 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 93

ALLEGATO 4 (*Emendamento presentato dal Governo*) 104

SEDE LEGISLATIVA:

Concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC). C. 2500 Ruben (*Seguito della discussione e rinvio*) 93

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2009-2011. Atto n. 102 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 97

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 luglio 2009.

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento.

C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.40 alle 11.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.40.

**Indagine conoscitiva sullo stato della
ricerca in Italia.**

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Diana BRACCO, *Presidente del progetto speciale « ricerca e innovazione » di Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emerenzio BARBIERI (PdL), Luigi NICOLAIS (PD), Antonio PALMIERI (PdL), Giovanni Battista BACHELET (PD), Stefano CALDORO (PdL), Gabriella CARLUCCI (PdL) e Valentina APREA, *presidente*.

Diana BRACCO risponde fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia la presidente Bracco e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 15.55.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame del provvedimento in sede consultiva.

La Commissione concorda.

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che con l'articolo 17 si proroga, al comma 2 un termine che già varie volte era stato prorogato. Ricorda che non verranno ricompresi nel meccanismo di taglio gli enti vigilati dal MIUR, che riusciranno a riformare i propri ordinamenti entro il 31 dicembre 2009. Rileva a riguardo che tale ultima norma relativa agli enti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comporterà una difficoltà obiettiva per gli stessi, in quanto lo scioglimento degli enti dipenderà di fatto non dalla responsabilità degli enti, ma dalla volontà del Governo di attuare la delega prevista dalla legge n. 165 del 2007. Ricorda che il provvedimento non affronta questioni urgenti e gravi che invece meritavano la massima attenzione da parte di un Governo responsabile. Sottolinea, ad esempio, che nel provvedimento in esame viene trascurata la questione dello spettacolo dal vivo, che è un settore importante per l'industria e che avrebbe dovuto essere

considerato in provvedimenti anticrisi come quello in questione. Ricorda, al riguardo, che vi sono posizioni condivise e convergenti da parte dei vari gruppi politici sul punto, tanto che sono stati presentati emendamenti *bipartisan* presso la Commissione in sede referente. Riterrebbe pertanto opportuno inserire nella proposta di parere una condizione che preveda l'integrazione delle risorse decurtate al Fondo unico per lo spettacolo dal vivo (FUS). Per quel che riguarda la scuola ricorda che non sono stati reintegrati neanche in parte i tagli di 8 miliardi previsti da precedenti provvedimenti, tagli che hanno determinato una riduzione notevole e molto pregiudizievole all'organico degli insegnanti della scuola pubblica. Rileva altresì che per l'Abruzzo, in particolare, vi è particolare difficoltà a far ripartire l'anno scolastico e occorrerebbe quindi intervenire, sospendendo i tagli del personale docente e ATA per le province colpite dal sisma. Ritiene inoltre che la norma che sana l'approvazione del Piano programmatico della scuola è una « foglia di fico », in quanto sulla materia stanno affluendo tutta una serie di pronunciamenti giurisprudenziali, non ultimo da parte della Corte costituzionale, che contestano la validità giuridica della norma. Osserva, in particolare, che è l'intero impianto dell'articolo 64 che sta cedendo sotto la « valanga » della giurisprudenza in questione. Apprezza inoltre l'osservazione della proposta di parere sull'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, ritenendo peraltro fondamentale estendere tale attenzione anche a tutti gli altri enti vigilati dal MIUR, che hanno le stesse problematiche relative al precariato. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata e presenta una proposta di parere alternativo da parte dei deputati Ghizzoni, Bachelet; Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mozzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo, Sarubbi e Siragusa (vedi allegato 2).

Emerenzio BARBIERI (PdL) riterrebbe opportuno che la prima osservazione della proposta di parere venisse trasformata in condizione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore, in quanto l'impianto complessivo del provvedimento si caratterizza per una serie di interventi troppo disomogenei tra loro, quali le missioni internazionali e lo scudo fiscale, per esempio. In particolare, ricorda che con lo scudo fiscale vengono premiati di fatto i più « furbi » e vengono penalizzate le imprese più oneste; ritiene che un provvedimento anticrisi dovrebbe invece contenere altri tipi di interventi. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, riformula la proposta di parere, accogliendo la richiesta del collega Barbieri (vedi allegato 3). Sottolinea in particolare che sui tagli ai fondi per la scuola in Abruzzo, in Commissione di merito sono stati forniti dal rappresentante del Governo opportuni chiarimenti.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, avverte che, essendo stata presentata una proposta alternativa di parere, sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata, la cui eventuale approvazione precluderà la votazione della proposta alternativa di parere.

La Commissione respinge la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Valentina APREA, *presidente*, pone in votazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva quindi la proposta alternativa di parere.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 16.10.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.

C. 2434 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta dell'8 luglio 2009.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio. Avverte, altresì, che è stato presentato da parte del Governo l'emendamento 1.10 (*vedi allegato 4*). Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 20 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 16.15.

Concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC).

C. 2500 Ruben.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento rinviata nella seduta dell'8 luglio 2009.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Avverte che non sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge C. 2500 Ruben e che il testo verrà trasmesso alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 16.20.

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2009-2011.

Atto n. 102.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, ricorda che il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 30 giugno 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2009-2011. Tale richiesta è stata, quindi, assegnata – ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento – alla VII Commissione che dovrà esprimere, entro il 21 luglio 2009, il prescritto parere. Prima di procedere all'illustrazione dello schema di decreto, ricorda che occorre specificare i criteri previsti dalla legge istitutiva delle nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali. Sottolinea che la legge 17 ottobre 1996, n. 534, dispone all'articolo 1 che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei determinati requisiti sono ammesse, tramite specifica domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti nonché del competente comitato tecnico scientifico per i beni librari e gli istituti culturali. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura. Osserva che i requisiti per l'ammissione, elencati all'articolo 2, sono: il possesso della personalità giuridica; non avere finalità di lucro; promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile; disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, fruibile dal pubblico in

forma continuativa; svolgere e fornire servizi di accertato e rilevante valore culturale; sviluppare attività di catalogazione; sviluppare applicativi informatici; organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale in relazione all'attività svolta; svolgere l'attività sulla base di un programma triennale; svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni; disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività; essere costituiti e svolgere attività continuativa da almeno cinque anni. Di tale attività, nel momento della presentazione della domanda di inserimento, dovrà essere documentato almeno l'ultimo triennio. Sottolinea, in sintesi, che per l'inserimento nella tabella le istituzioni culturali devono godere di grande prestigio e consolidata attività nel campo della ricerca, conservazione e promozione nei più diversi ambiti della produzione culturale.

Nel merito della proposta di ammissione alla contribuzione ordinaria annuale per il triennio 2009-2011, rileva che la commissione valutatrice ha potuto disporre di un importo complessivo di 6.527.174,39 euro costituite dallo stanziamento previsto dal capitolo 3671 della legge finanziaria 2008 pari a 5.104.356,41 integrate da ulteriori risorse pari a 1.422.817,98 emesse dalla direzione generale del bilancio, la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure del MiBAC per riequilibrare i contributi con lo scopo di sostenere maggiormente gli istituti di eccellenza. Precisa altresì che ulteriori risorse sempre a valere dallo stanziamento previsto dal capitolo 3671 della legge finanziaria 2008, pari a 1.326.790,59 euro, sono state destinate per le finalità previste all'articolo 8 della legge 534 del 1996 ossia alla erogazione di contributi a quegli istituti ed enti culturali che, pur non inseriti nella tabella di cui all'articolo 1, sono comunque in possesso di alcuni requisiti minimi per poter presentare domanda ai fini dell'ammissione ai contributi annuali. Passa

quindi all'illustrazione della proposta di tabella 2009-2011 e della relativa relazione illustrativa per la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, ricordando che i requisiti e le condizioni per l'ammissione ai contributi ordinari, di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, annuali in base all'articolo 8 e straordinari in base all'articolo 7, sono stati, da ultimo, definiti nel dettaglio nella circolare 4 febbraio 2002, n. 16, del Ministro per i beni e le attività culturali. La circolare precisa i criteri e le procedure da seguire per una accurata istruttoria delle domande, tenendo conto della consistenza e dell'arricchimento dei patrimoni documentari, bibliografici, archivistici e museali e della loro fruibilità, della produzione culturale, con particolare riguardo a quelle editoriali, di ricerca, di servizio e di promozione ed infine di catalogazione, soprattutto collegata al Servizio Bibliotecario Nazionale. Peculiare significato è stato attribuito alla ricerca scientifica e alla capacità degli istituti di diffonderne i risultati a livello nazionale ed internazionale. Di conseguenza, sono stati immessi nella tabella 2009-2011 quegli enti e quegli istituti caratterizzati da elevato valore culturale e scientifico e di effettiva rilevanza sul piano nazionale ed internazionale. Sottolinea che preliminarmente a ciascuna istanza la commissione ha verificato la completezza e idoneità della documentazione presentata, effettuando anche, per gli istituti presenti nella tabella precedente, relativa al triennio 2006-2008, una valutazione comparativa tra l'attività pregressa e la programmazione 2009-2011.

Ricorda quindi che sono pervenute alla Commissione ben 259 domande, il cui elenco è consultabile all'allegato 2, di cui 116 già ammesse al contributo nel triennio 2006-2008, tabella consultabile all'allegato 3, e ben 153 nuove istanze. Solo 3 istituti presenti nella precedente tabella non hanno ripresentato la domanda, vale a dire Accademia Nazionale di Scienze e Lettere di Palermo, Opera di Dante di Ravenna, e Istituto della Enci-

clopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani di Roma. Delle 153 nuove istanze 8 sono risultate inammissibili, come risulta dall'elenco degli inammissibili con relativa motivazione. Delle 261 domande rese ammissibili sono state rese idonee 121 istituti di cui 102 provenienti dalla precedente tabella e 19 di nuovo inserimento. Di questi ultimi all'allegato 4 è possibile avere una sintetica presentazione, mentre all'allegato 5 è presente l'elenco delle 140 istituzioni, di cui 14 già presenti nella precedente tabella 2006-2008, escluse con relativa motivazione. Rileva che i motivi di esclusione sono sostanzialmente riconducibili, nella quasi totalità dei casi, a cinque tipologie: patrimonio inadeguato, non implementato o non totalmente fruibile; attività culturale, editoriale, scientifica o di ricerca limitata e/o di ambito locale; inadeguatezza delle applicazioni informatiche e/o mancata partecipazione al Sistema Bibliotecario Nazionale, SBN; bilancio inadeguato; patrimonio o attività non gestiti direttamente. Aggiunge che, riguardo all'ammontare dei contributi, l'importo minimo è di 25.000 euro assegnato a ben 37 istituzioni, mentre l'importo massimo di 300.000 euro è destinato ad un solo ente: la « Giunta centrale per gli studi storici e Deputazioni di storia patria » di Roma. Le somme più consistenti sono attribuite all'Istituto e museo di storia della scienza di Firenze, 195.000 euro; all'Istituto storico italiano per il Medioevo e all'Istituto Luigi Sturzo, entrambi di Roma, e all'Accademia della Crusca di Firenze, 190.000 euro ciascuno; alla Fondazione Luigi Einaudi di Torino, 180.000 euro; alla Fondazione Lelio e Lilli Basso di Roma, 160.000 euro; alla Fondazione Istituto Gramsci di Roma, 150.000 euro. Tali istituzioni figuravano tra i maggiori beneficiari del contributo anche nella tabella relativa al triennio 2006-2008. Rispetto al 2008, la diminuzione più rilevante in termini percentuali si registra nel caso della Società europea di cultura – S.E.C. di Venezia, pari a – 63,93 per

cento. L'incremento percentuale maggiore, invece, è relativo al contributo assegnato all'Istituto internazionale di storia economica Francesco Datini di Prato, pari a 62,2 per cento. Sottolinea inoltre che vi è stata una riduzione complessiva degli stanziamenti erogati. Rispetto al 2008, dove la somma complessivamente disponibile è stata pari a 7.062.829 euro, si registra una diminuzione del 7,58 per cento. In conclusione, sottolinea l'importanza che le istituzioni culturali hanno per la vita culturale e sociale del nostro Paese. Esse mantengono in vita un ineguagliabile patrimonio storico e culturale, rappresentano ineludibili punti di eccellenza nel campo delle discipline umanistiche e svolgono nel territorio un ruolo attivo di presenza e diffusione culturale di insostituibile valore. Osserva infine che la stessa considerazione vale per tutti gli istituti culturali, anche quelli non inclusi nella tabella.

Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO ricorda che le tabelle del provvedimento in esame confermano in larga misura le precedenti tabelle del 2008. Rispetto allo scorso anno tre Istituti, tra cui l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, non hanno rinnovato la richiesta di contributo, mentre diciannove sono i nuovi istituti ammessi nelle Tabelle. Osserva quindi che Istituti – tra cui alcuni storici e importantissimi, pilastri fondamentali della cultura italiana, quali la Fondazione Zevi, la Fondazione Ansaldo, quella Mondadori – vengono ricompresi nelle attuali tabelle del Ministero. Sottolinea che si tratta di un risultato su cui esprime piena soddisfazione a fronte di una situazione finanziaria fortemente critica. Ribadisce, pertanto, che vi è stata una decurtazione assolutamente contenuta, a fronte di tagli rilevanti subiti dal Ministero.

Ricardo Franco LEVI (PD) rileva che sul provvedimento in esame vi è la gravità della scarsa considerazione dimostrata dal

Ministero alla società Europea di cultura, che non viene considerata. Ritiene invece si tratti di un istituto importantissimo e che il taglio del 63 per cento alle risorse ad esso assegnate sia assolutamente incomprensibile e inaccettabile.

Gabriella GIAMMANCO (PdL) stigmatizza il fatto che con lo schema di decreto in esame l'Accademia nazionale della politica risulta essere esclusa, come emerge dalla Tabella Esclusi al punto 73, con la motivazione di «attività non sufficientemente rilevanti e patrimonio documentario scarso». Ritiene quindi che occorrerebbe inserire un'osservazione nella proposta di parere tendente a sottolineare tale aspetto, in considerazione del fatto che l'Accademia risultava già inserita tra gli Istituti di Cultura beneficiari della Tabella Annuale dello stesso Ministero; il suo patrimonio documentario si è incrementato negli anni sino a raggiungere più di 10.000 volumi, centinaia di riviste, una videoteca con migliaia di documenti sempre consultabili dal pubblico, sito internet con migliaia di collegamenti mensili; le sue attività sono state patrocinate anche dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e hanno ricevuto l'apprezzamento anche della Presidenza del Senato. Ricorda inoltre che l'Accademia, che ha sede centrale a Palermo e sedi distaccate a Milano, Agrigento, Enna, Ragusa e Trapani, vanta collaborazioni scientifiche con diverse Università degli Studi italiane, con il C.N.R. e altre istituzioni culturali e di ricerca internazionali. Le attività spaziano dall'alta formazione, all'arte, teatro cinema, lirica, danza, promozione turistica, sociale e pubblicazioni di libri. Ribadisce quindi, di conseguenza, che il contributo dello Stato per il triennio 2009-2011 a favore dell'Accademia nazionale della politica sia di vitale importanza per la sua sopravvivenza, in quanto la stessa si occupa di problemi culturali sociali e politici a livello nazionale e regionale, senza scopi di lucro.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 17.

ALLEGATO 1

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione);

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2561 di conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

considerate le esigenze di completare il processo di riordino di alcuni enti, definito con il processo di stabilizzazione avviato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

rilevato all'articolo 17, comma 2, del disegno di legge in esame, che i regolamenti di riordino degli enti indicati, dovranno essere adottati su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze;

tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 25, di modifica dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, con riferimento al termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola, con il quale si dispone che il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di

regolamento da parte del Consiglio dei Ministri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno consentire all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di completare, in coerenza con le proprie esigenze operative, il processo di stabilizzazione avviato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, ponendolo in condizione di svolgere compiutamente i propri compiti istituzionali, ivi compresi quelli connessi all'espletamento del servizio di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale, attraverso l'aumento della dotazione organica dell'Istituto del 40 per cento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, stabilendo che, per un triennio a partire dal 2010, le spese fisse e obbligatorie del personale di ruolo e non di ruolo dell'Istituto non potranno eccedere l'80 per cento dei fondi di finanziamenti ordinari statali. In caso di superamento del predetto limite l'Istituto potrà procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente a una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente;

2) all'articolo 17, comma 2, appare inoltre opportuno specificare che i titolari del potere di proposta di adozione dei regolamenti di riordino degli enti siano i

Ministri «vigilanti», posto che il riferimento alla dizione «Ministri interessati» potrebbe generare dubbi applicativi;

3) appare infine opportuno coordinare il testo dell'articolo 17, comma 25, di modifica dell'articolo 64, comma 4, decreto-legge n. 112 del 2008, in senso

conforme a quanto previsto nel punto 3, lettera *a*), della circolare 20 aprile 2001, recante *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, laddove stabilisce di privilegiare la modifica testuale di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette.

ALLEGATO 2

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAI DEPUTATI GHIZZONI, BACHELET, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, PICIERNO, ROSSA, RUSSO, SARUBBI E SIRAGUSA APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione;

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2561, di conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

premesso che:

la politica economica sin qui seguita dal Governo non è all'altezza dei problemi del Paese ed è controproducente ai fini dell'aggiustamento della finanza pubblica perché non affronta le vere priorità; il grido d'allarme che arriva quotidianamente da tanti piccoli e medi imprenditori che hanno bisogno di credito per non rischiare la chiusura delle proprie aziende non è ascoltato;

il provvedimento non contiene elementi sufficienti ad affrontare la gravità della situazione;

si sta interrompendo un processo di ristrutturazione industriale del settore che negli anni scorsi aveva cominciato a produrre risultati incoraggianti in termini di produttività e competitività internazionale;

il Governo continua pertanto a latitare, limitando la propria azione a provvedimenti del tutto inefficaci e molto lontani dalle vere esigenze del Paese;

risulta altresì discutibile che la Commissione cultura si trovi ad esprimere un parere su un testo non definitivo essendo in più parti stato emendato;

per le parti di competenza, ciò che preoccupa del provvedimento in esame sono tanto gli interventi presenti, quanto quelli assenti;

si rileva, in particolare, l'assenza del ripristino, in più occasioni garantito dal Ministro per i beni e le attività culturali, dei finanziamenti al Fondo unico dello spettacolo (Fus), tagliati dal Governo con l'approvazione dell'ultima finanziaria; l'inadeguatezza e la scarsità di tali stanziamenti per la produzione e l'industria dello spettacolo italiani potrebbero determinare, di fatto, il blocco e la chiusura di interi settori di attività che, al contrario, sono da considerare strategici per la ripresa del Paese e necessitano di adeguatezza progettuale, sia in termini di finanziamento, sia in termini di programmazione e di politica di interventi; il mancato reintegro dei finanziamenti del Fus mette altresì in serio rischio i livelli occupazionali dell'intero comparto che, nel suo complesso, conta circa 250.000 addetti, tra artisti, tecnici, operatori, maestranze;

tra gli interventi previsti all'articolo 23, volti ad agevolare la ripresa delle attività nella provincia di L'Aquila in seguito al recente tragico terremoto, risultano totalmente assenti misure atte a ga-

rantire la più rapida ripresa delle attività didattiche, che avrebbero dovuto includere prioritariamente la sospensione dei tagli agli organici del personale docente ed ATA, previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, così come proposto negli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2468, di conversione in legge del decreto-legge n. 39 del 2009, cosiddetto decreto Abruzzo, purtroppo non accolti dal Governo e respinti dalla maggioranza; tali misure avrebbero garantito agli studenti, alle famiglie e al personale della scuola di riattivare la comunità scolastica ed educativa, come simbolo e luogo della riconquistata normalità di vita, di relazioni, di impegni scolastici e professionali;

preoccupa, in un provvedimento volto a combattere la crisi, l'assenza di interventi a sostegno dell'istruzione, poiché i tagli definiti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, che sommano a 7 miliardi e 832 milioni di euro entro il 2012, nonché quelli contenuti nella legge finanziaria 2009, hanno già determinato la drastica riduzione degli organici del personale docente e ATA; l'insostenibile aumento del numero degli alunni per classe; la riduzione del tempo scuola nella scuola primaria e secondaria di primo grado; l'indebitamento delle istituzioni scolastiche che non sono nelle condizioni di pagare le supplenze effettuate; la riduzione degli orari di insegnamento di alcune discipline; un grave impoverimento della scuola pubblica, alla quale sono venute a mancare le risorse indispensabili per lo sviluppo del-

l'azione didattica, educativa, di istruzione e ricerca, smantellandone punti essenziali di qualità;

tali interventi colpiscono duramente la scuola statale e sono destinati a produrre effetti devastanti con un immediato impoverimento dell'offerta formativa e didattica, acuendo così le diseguaglianze sociali e territoriali esistenti, colpendo i soggetti e le realtà più deboli, limitando la possibilità di successo scolastico per i bambini e i ragazzi con disabilità e disattendendo le istanze delle famiglie, anche relativamente al tempo scuola;

appare impropria, infine, tanto più dopo una lunga discussione avviata anche in sede parlamentare attraverso atti di sindacato ispettivo e dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato parzialmente illegittime le norme contenute nell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, la norma di cui all'articolo 17, comma 25, che mira maldestramente a salvaguardare la sola certezza formale dei termini di emanazione dei regolamenti del citato articolo 64 e lascia i docenti, gli studenti e le famiglie in uno stato di incertezza per il corretto avvio dell'ormai prossimo anno scolastico e di preoccupazione per il depauperamento delle risorse umane e finanziarie attuato ai danni della scuola pubblica;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PROPOSTA DI PARERE RIFORMULATA DAL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione);

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2561 di conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

considerate le esigenze di completare il processo di riordino di alcuni enti, definito con il processo di stabilizzazione avviato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

rilevato all'articolo 17, comma 2, del disegno di legge in esame, che i regolamenti di riordino degli enti indicati, dovranno essere adottati su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze;

tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 25, di modifica dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, con riferimento al termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola, con il quale si dispone che il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore

del decreto legge, si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) appare necessario consentire all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di completare, in coerenza con le proprie esigenze operative, il processo di stabilizzazione avviato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, ponendolo in condizione di svolgere compiutamente i propri compiti istituzionali, ivi compresi quelli connessi all'espletamento del servizio di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale, attraverso l'aumento della dotazione organica dell'Istituto del 40 per cento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, stabilendo che, per un triennio a partire dal 2010, le spese fisse e obbligatorie del personale di ruolo e non di ruolo dell'Istituto non potranno eccedere l'80 per cento dei fondi di finanziamenti ordinari statali. In caso di superamento del predetto limite l'Istituto potrà procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente a una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato.

nato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente;

e le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 17, comma 2, appare inoltre opportuno specificare che i titolari del potere di proposta di adozione dei regolamenti di riordino degli enti siano i Ministri «vigilanti», posto che il riferimento alla dizione «Ministri interessati» potrebbe generare dubbi applicativi;

b) appare infine opportuno coordinare il testo dell'articolo 17, comma 25, di modifica dell'articolo 64, comma 4, decreto-legge n. 112 del 2008, in senso conforme a quanto previsto nel punto 3, lettera *a)*, della circolare 20 aprile 2001, recante *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, laddove stabilisce di privilegiare la modifica testuale di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette.

ALLEGATO 4

**Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.
C. 2434 Governo.**

EMENDAMENTO PRESENTATO DAL GOVERNO

ART. 1.

Al comma 7, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione.

1. 10. Il Governo.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00181 Alessandri: misure attuative decreto legislativo n. 151 del 2005 in materia di smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) <i>(Seguito della discussione e approvazione)</i>	105
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 e abb. (Parere alla IX Commissione) <i>(Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti)</i> .	106
ALLEGATO 1 <i>(Proposta di parere del relatore)</i>	113
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	114
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti)</i>	107
ALLEGATO 3 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	115
DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)</i>	107
ALLEGATO 4 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	116

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del sig. Ferruccio Tomasi a presidente dell'Ente parco nazionale dello Stelvio. Nomina n. 40 <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	109
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi. C. 2423 Polledri <i>(Esame e rinvio)</i>	109
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112
---	-----

AVVERTENZA	112
------------------	-----

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00181 Alessandri: misure attuative decreto legislativo n. 151 del 2005 in materia di smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 7 luglio 2009.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel richiamare le considerazioni svolte nella seduta del 7 luglio 2009, comunica l'intenzione dei deputati del gruppo del Partito Democratico di sottoscrivere la risoluzione in discussione, preannunciando il voto favorevole del gruppo sulla stessa risoluzione.

Mauro LIBÈ (UdC) comunica l'intenzione dei deputati del gruppo dell'Unione di Centro di sottoscrivere la risoluzione in discussione, preannunciando il voto favorevole del gruppo sulla stessa risoluzione.

Agostino GHIGLIA (PdL) comunica l'intenzione dei deputati del gruppo del Popolo della Libertà di sottoscrivere la risoluzione in discussione, preannunciando il voto favorevole del gruppo sulla stessa risoluzione.

Manuela LANZARIN (LNP) comunica l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Testo unificato C. 44 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame emendamenti e conclusione — Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, rinviato il 14 luglio 2009.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole da lui predisposta (*vedi allegato 1*).

Carmen MOTTA (PD), intervenendo per dichiarazioni di voto, con riferimento al primo dei due emendamenti sui quali la Commissione è chiamata ad esprimersi, rileva che, pur condividendo la filosofia che ne è alla base, esso reca un inasprimento eccessivo della sanzione attualmente prevista. Questo comporta il rischio che la nuova sanzione resti inapplicata. Auspica, pertanto, che sia possibile sollecitare la Commissione di merito ad una revisione della disposizione che porti ad un aumento più contenuto della sanzione. Quanto, invece, al secondo emendamento all'attenzione della Commissione, ritiene che la disposizione in esso contenuta amplia eccessivamente il ruolo e le competenze dei concessionari, senza prevedere adeguati contrappesi in termini di poteri di controlli e di vigilanza da parte dello Stato e delle regioni per quanto di loro competenza.

Conclude ricordando che presso la Commissione di merito sono state respinte diverse proposte emendative a tutela dei pedoni e dei ciclisti (i cosiddetti « utenti deboli della strada »), che pure rappresentano circa la metà delle vittime che ogni anno si registrano sulle strade, chiedendo al relatore di valutare l'opportunità di porre in evidenza nella proposta di parere favorevole da lui predisposta l'importanza del tema della tutela degli utenti deboli della strada nell'ambito della più generale questione delle politiche per il rafforzamento della sicurezza sulla rete stradale del Paese.

Mauro LIBÈ (UdC) rileva che il provvedimento in esame, nel suo complesso, appare un po' squilibrato sul versante « repressivo » dell'inasprimento delle sanzioni, mentre sarebbe stato più opportuno seguire con decisione la strada dell'aumento dei poteri e delle attività di vigi-

lanza e di controllo della circolazione stradale e autostradale. Ritiene, tuttavia, che lo stesso provvedimento costituisca un passo importante per rafforzare la sicurezza stradale e per tutela la vita dei cittadini. In merito agli emendamenti trasmessi, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, ritiene di poter accogliere positivamente parte delle osservazioni e delle proposte avanzate dal deputato Motta e in tal senso procede a riformulare la propria proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, rinviato il 14 luglio 2009.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere dell'VIII Commissione, un ulteriore articolo aggiuntivo al disegno di legge comunitaria presentato direttamente presso la XIV Commissione e comunica, altresì, che l'articolo aggiuntivo Togni 7.03, già trasmesso ai fini dell'espressione del prescritto parere, deve intendersi ritirato.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, rileva che l'articolo aggiuntivo 7.019 del Governo, trasmesso alla Commissione nella tarda giornata di ieri, introduce alcune semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elet-

triche ed elettroniche. Formula, quindi, la proposta di parere sugli emendamenti presentati (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere sugli emendamenti formulata dal relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere sugli emendamenti così come formulata dal relatore.

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 luglio 2009.

Salvatore MARGIOTTA (PD) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere presentata nella seduta di ieri dal relatore, precisando che tale voto contrario investe allo stesso modo sia le disposizioni di specifico interesse della Commissione che il contenuto complessivo del decreto-legge in esame. Al riguardo, osserva che a fronte di dati che confermano la serietà della crisi economica in atto e la delicatezza della situazione della finanza pubblica, con una spesa corrente fuori controllo e un calo pericoloso delle entrate fiscali, il decreto-legge in discussione si rivela del tutto insufficiente e, per alcuni aspetti, inaccettabile. In particolare, sottolinea negativamente: la mancanza di misure a favore degli enti locali; il mancato riconoscimento, ai soli comuni virtuosi, della facoltà di realizzare investimenti in opere pubbliche anche in deroga al Patto di stabilità interno; l'assoluta insufficienza delle risorse stanziare per gli ammortizzatori sociali; l'inadeguatezza della cosid-

detta «Tremonti-ter» ai fini di un sostegno efficace delle imprese; la mancata stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e la mancata estensione di tali agevolazioni alla messa in sicurezza degli immobili rispetto al rischio sismico; l'inaccettabile misura con cui si procede al recupero delle somme dovute dalle imprese abruzzesi operanti nelle zone colpite dal terremoto del 6 aprile scorso; l'immobilismo con il quale il Governo si pone di fronte alla questione degli sfratti che si traduce nella semplice proroga degli stessi, senza nessun intervento capace di dare risposta alla domanda di alloggi pubblici che viene dalle famiglie e dai ceti più colpiti dalla crisi economica; la modalità sbagliata con cui il Governo sembra intenzionato a varare il cosiddetto «scudo fiscale», il quale appare — dietro la facciata del collegamento alla ricostruzione post-terremoto e agli impegni assunti in sede internazionale — troppo simile all'ennesimo e intollerabile condono. Conclude, ribadendo, per le ragioni esposte, il voto contrario del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore.

Mauro LIBÈ (UdC) ritiene che, mentre alcune misure, quali per esempio quelle contenute negli articoli 3 e 4, appaiono capaci di determinare effetti positivi in ordine alla riduzione del costo dell'energia, altre sembrano, invece, poco efficaci ai fini di un rilancio dell'economia, in un momento come quello attuale, dove si paventa il rischio di chiusura di numerose aziende. Ritiene che, nell'ambito del comparto edilizio, il Governo debba porre in essere un piano ambizioso e non possa limitarsi ad approvare una mera proroga del termine relativo alle procedure esecutive di rilascio per finita locazione. Per queste ragioni, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime la propria contrarietà sulla decisione del Governo di recuperare — a decorrere dai

mesi di gennaio e di marzo 2010 — i versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 nei comuni dell'Abruzzo interessati dal sisma dello stesso 6 aprile, in quanto ciò rischia di rappresentare un effettivo ostacolo al riavvio delle attività economiche ed un aumento delle attività irregolari. Esprime, inoltre, perplessità sul fatto che il Governo tende con sempre maggiore frequenza a ricorrere alla figura dei commissari straordinari per realizzare alcune infrastrutture, come previsto dall'articolo 4 del provvedimento in esame; il rischio è, infatti, che le procedure ordinarie previste dalla legislazione diventino residuali. Ritiene, comunque, che le competenze dei previsti commissari straordinari dovrebbero estendersi anche allo smantellamento delle vecchie e non più utilizzate reti esistenti sul territorio. Infine, esprime la propria contrarietà sul fatto che il Governo abbia inserito un'ennesima proroga del termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA). In relazione alle considerazioni svolte, annuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere presentata dal relatore nella seduta di ieri, martedì 14 luglio (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di nomina del sig. Ferruccio Tomasi a presidente dell'Ente parco nazionale dello Stelvio. Nomina n. 40.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 7 luglio 2009.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, richiamandosi a quanto detto nella seduta del 7 luglio scorso, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del signor Ferruccio Tomasi a presidente dell'Ente parco nazionale dello Stelvio.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede ai deputati segretari di avvicinarsi al banco della presidenza per assisterlo nelle operazioni di scrutinio.

Avverte, inoltre, che la votazione sulla proposta di parere del relatore si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere. Al riguardo, precisa che, ove si intenda esprimere voto favorevole alla proposta di parere del relatore, si dovrà depositare la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. In caso contrario, la pallina bianca andrà depositata nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca.

Ricorda, altresì, che per la validità della votazione, deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione. A tale fine, comunica che risultano in missione nella giornata odierna i deputati Bratti, Lupi e Nucara.

Precisa, infine, che porrà in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, la quale risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui invece tale maggioranza non venga conseguita e la proposta di parere venga dunque respinta, si intenderà espresso parere contrario.

Indice, quindi, la votazione sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti:	29
Votanti:	26
Maggioranza:	14
Hanno votato sì	21
Hanno votato no	5

La Commissione approva.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alessandri, Aracri, Bonciani, Braga, Cera, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Gibiino, Iannuzzi, Lanzarin, Libè, Lisi, Margiotta, Mariani, Mastromauro, Mondello, Pifferi, Pili, Pizzolante, Scalera, Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Viola.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi.

C. 2423 Polledri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, rileva che la proposta di legge in esame,

composta da due articoli, è finalizzata a provvedere, in tempi brevissimi, alla costruzione di un nuovo ponte di collegamento tra le province di Lodi e di Piacenza, a seguito del cedimento, il 30 aprile 2009, di una delle campate del ponte sul Po sulla strada statale n. 9, via Emilia. Il ponte, ubicato alla periferia nord di Piacenza, sovrappassa il fiume Po al km 262+387 della statale n. 9 «Via Emilia», attraversando il confine regionale tra l'Emilia e la Lombardia, e costituisce un asse di collegamento essenziale tra le due regioni. Sottolinea che lo strumento legislativo proposto ha l'obiettivo di ridurre i tempi di approvazione del progetto, rispetto alla normale procedura di inserimento di nuove opere nel contratto di programma con l'ANAS, nonché di semplificare la fase di realizzazione dell'opera individuando alcune procedure proprie delle situazioni di emergenza. Rileva, al riguardo, che il crollo del Ponte solo per un caso fortuito non si è trasformato in una vera e propria tragedia simile a quella di Viareggio. Ricorda, quindi, che l'articolo 1, comma 1, dispone, quindi, al fine di alleviare i gravi disagi causati sul territorio a seguito del crollo del ponte citato, che l'ANAS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della proposta in esame predisponga un progetto preliminare per la realizzazione del nuovo ponte ed affidi l'appalto con la procedura negoziata prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 – cosiddetto codice dei contratti pubblici –. Il ricorso a tale procedura semplificata è giustificato dall'urgenza di ricostruire il ponte in oggetto, che rappresenta l'unica via di comunicazione tra province di Lodi e di Piacenza. È quindi previsto che i relativi oneri siano a carico delle disponibilità di bilancio dell'ANAS. Rileva, quindi, che per l'approvazione dell'opera con procedure di somma urgenza e in deroga alla normativa vigente, il comma 2 della proposta in esame prevede il ricorso alla normativa prevista per le calamità naturali, ovvero alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992, fermo

restando che la valutazione d'impatto ambientale deve essere acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Tale procedura è resa possibile dalla dichiarazione dello stato di emergenza intervenuta con D.P.C.M. 15 maggio 2009 a seguito alla gravità dei citati fenomeni alluvionali verificatesi nel nord Italia nel mese di aprile e che hanno provocato anche il crollo del ponte sul Po. Il comma 3, per coprire i costi di ricostruzione del ponte, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame e fino alla concorrenza dei relativi oneri, una percentuale pari allo 0,05 per cento dei pedaggi di competenza dell'ANAS Spa venga destinata a fare fronte alla spesa derivante dalla costruzione del ponte. Ricorda che ai sensi delle norme vigenti, l'ANAS ha la possibilità di assoggettare tratte stradali e autostradali sia a pedaggi figurativi o «ombra», pagati in realtà dallo Stato sulla base di alcuni parametri come il traffico rilevato o il rischio di disponibilità dell'opera, ovvero a pedaggi reali. Lasciando da parte i pedaggi figurativi che sono sostanzialmente soldi pubblici che vengono erogati per tenere in esercizio un'infrastruttura e pertanto ricadono sul bilancio dello Stato, ritiene che l'ANAS non sfrutti ancora la possibilità dell'imposizione di pedaggi reali, o per lo meno pone il tema nei propri piani di investimento solo in ordine a nuovi investimenti o in ordine a strade in corso di costruzione, come la Salerno – Reggio Calabria. Ritiene che lo scopo della presente proposta di legge sia quello di stabilire, in via di tutto eccezionale, vista la situazione di emergenza, una percentuale annua sulle entrate dell'ANAS, anche minima ma protratta nel tempo fino alla copertura dell'onere, da destinare alla realizzazione del secondo ponte sul Po che, proprio in considerazione della straordinarietà della situazione, si sovrapponga ai piani e programmi di investimento vigenti e al contratto di programma dell'ANAS stesso. In proposito propone che la Commissione preveda un'audizione apposita dei vertici dell'ANAS in ordine alle entrate

dell'ANAS, in modo da permettere una migliore valutazione in ordine alla congruità dell'intervento finanziario. Intende, quindi, sottolineare che il percorso delineato dalla proposta di legge è condiviso a livello locale e nazionale. La costruzione di un secondo ponte sul Po è richiesta e sostenuta da molti anni dagli enti territoriali e l'emergenza verificatasi è vista dalla popolazione locale come un'occasione da non perdere per un intervento risolutivo. Gli organi di vertice dell'ANAS, come ha riferito anche nell'audizione svoltasi presso la nostra Commissione il 14 maggio scorso, lo stesso Presidente dell'ANAS, hanno annunciato la predisposizione di un progetto che consentirebbe di ripristinare il collegamento tra l'Emilia e la Lombardia, entro il luglio del prossimo anno, con interventi strutturali e consistenti sul vecchio Ponte. Ciò non si pone assolutamente in contrasto con la presente proposta di legge che detta condizioni straordinarie per la costruzione di un nuovo ponte sul Po. Si tratta, infatti, di un punto di collegamento molto critico per la viabilità locale e nazionale che sembra non sia sufficiente risolvere solo con la ristrutturazione del vecchio Ponte. Successivamente, in data 25 giugno 2009, il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha approvato il finanziamento per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione e la gestione di un ponte provvisorio sul fiume Po, sulla via Emilia, fra Lodi e Piacenza. Il ponte provvisorio avrà una durata di 14 mesi, corrispondente al tempo di ricostruzione del ponte crollato. L'importo complessivo per la costruzione del ponte provvisorio ammonta a quasi 7 milioni di euro. Ricorda, inoltre, che il 1° luglio si è svolta, presso la Prefettura di Piacenza, la Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo di ricostruzione del ponte di collegamento tra Lodi e Piacenza, ove è stato raggiunto l'accordo sul progetto dell'ANAS per la realizzazione del nuovo viadotto con il parere positivo di tutti gli enti interessati. Ricorda, infine, che in merito alle modalità per il ripristino del ponte storico sul fiume Po e alla realizzazione del

secondo ponte si è svolta una seduta di sindacato ispettivo; in tale circostanza, il governo ha ribadito di essere contrario ad una soluzione « tampone », consistente nella ricostruzione della sola campata crollata, e ha dichiarato che l'ANAS procederà all'integrale ricostruzione dell'impalcato metallico, che verrà sostenuto dalle pile del ponte storico esistenti, opportunamente rinforzate. Il governo si è altresì espresso favorevolmente in merito al richiesto inserimento nella legge obiettivo delle opere di ricostruzione del ponte, già previsto peraltro nell'intesa generale quadro tra lo Stato e la regione Emilia Romagna del primo agosto 2008. Vista la situazione di estrema urgenza che si è venuta a creare, per cui le popolazioni interessate sono costrette ad utilizzare l'autostrada con evidenti ripercussioni negative sulla circolazione, auspico una celere attuazione dei programmi dell'ANAS che corrispondono alle risposte immediate del Governo alla situazione di crisi e, contestualmente, mi auguro che con il lavoro della Commissione si riesca ad apportare quei opportuni aggiustamenti alla presente proposta di legge che potranno permettere di trovare una soluzione procedurale e finanziaria per la realizzazione del secondo ponte sul Po da tanti anni atteso dalla popolazione locale.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime perplessità sul fatto che si intervenga con provvedimento legislativo per affrontare un'emergenza di carattere settoriale e che chiama in causa le competenze degli organi preposti alla gestione del territorio e delle infrastrutture di quell'area. Ritiene, al riguardo, preferibile svolgere un serio approfondimento su quali siano i problemi che la realizzazione dell'opera in esame comporta dal punto di vista gestionale ed amministrativo.

Il sottosegretario Roberto MENIA precisa anzitutto che, per la peculiarità del provvedimento in esame, ritiene opportuno che alla sua discussione partecipi in futuro il rappresentante del Ministero delle infrastrutture. Nel riconoscere, in ragione delle

precise e delimitate competenze connesse al ruolo istituzionale che ricopre, la propria incompleta conoscenza dei fatti e delle ragioni che sono alla base della proposta di legge in discussione, ritiene tuttavia di non potersi esimere quantomeno dal prospettare l'opportunità di un approfondimento della riflessione circa l'adeguatezza dello strumento legislativo in un caso puntuale e concreto come quello oggetto della proposta di legge in titolo, anche per evitare il rischio di un problematico precedente.

Tommaso FOTI (PdL) anche in considerazione di quanto detto dal sottosegretario Menia ritiene necessario che nel prosieguo dell'esame della proposta di legge in titolo sia assicurata la partecipazione di un rappresentante del Ministero competente.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) si associa alla richiesta avanzata dal deputato Foti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

C. 1952 Guido Dussin.

COMITATO RISTRETTO

Principi fondamentali per il governo del territorio.

C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(Testo unificato C. 44 e abb.)**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminati gli emendamenti Toto 1.2 e 2.5 del relatore approvati, in linea di principio, dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 44 Zeller e abbinate, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale »;

considerato che le disposizioni da essi recate contribuiscono opportunamente a disincentivare la circolazione dei veicoli più obsoleti e inquinanti e a ridurre i rischi di incidentalità, aumentando complessivamente la sicurezza delle nostre reti stradali e autostradali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti Toto 1.2 e 2.5 del relatore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(Testo unificato C. 44 e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminati gli emendamenti Toto 1.2 e 2.5 del relatore approvati, in linea di principio, dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 44 Zeller e abbinate, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale »;

considerato che le disposizioni da essi recate contribuiscono opportunamente a disincentivare la circolazione dei veicoli più obsoleti e inquinanti e a ridurre

i rischi di incidentalità, aumentando complessivamente la sicurezza delle nostre reti stradali e autostradali;

ritenuto che nell'ambito della sicurezza stradale debba essere adeguatamente valorizzato l'elemento della tutela dei cosiddetti « utenti deboli »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti Toto 1.2 e 2.5 del relatore.

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2449 (Legge comunitaria 2009),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti Gozi 1.10 e Mariani 1.11 e 1.16, sugli identici emendamenti: Piffari 1.5 e Mariani 1.13, Piffari 1.6 e Mariani 1.12, Piffari 1.7 e Mariani 1.14, Piffari 1.8 e Mariani 1.15, Piffari 1.9 e Mariani 1.17, nonché sull'articolo aggiuntivo del Governo 7.019.

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi Cosenza 7.04 e Pini 7.017.

ALLEGATO 4

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2561 recante « Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, relative al recupero – a decorrere dai mesi di gennaio e di marzo 2010 – dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 nei comuni dell'Abruzzo interessati dal sisma dello stesso 6 aprile rischiano di rappresentare un effettivo ostacolo al riavvio delle attività economiche in quei comuni e di determinare l'allontanamento da quei territori della parte più attiva e vitale della popolazione;

valutata l'opportunità di prevedere a regime le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, applicabili alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, secondo quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di fornire una risposta alla richiesta di stabilità del quadro normativo proveniente dall'intera filiera produttiva interessata da tali agevolazioni;

considerato che la disposizione di cui all'articolo 23, comma 1, relativa al

differimento al 31 dicembre 2009 del termine, ora previsto al 30 giugno 2009, delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, anche se comprensibile per la sua connessione al cosiddetto « piano casa » chiamato a risolvere il problema degli alloggi per i soggetti destinatari dei provvedimenti di sfratto, finisce per ledere ulteriormente le legittime aspettative dei proprietari degli immobili interessati;

considerato che l'articolo 23, comma 21, prevede il differimento dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 del termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento attuativo di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

valutata la necessità di riconoscere ai comuni la facoltà di adottare comunque la tariffa integrata ambientale a prescindere dall'emanazione del regolamento attuativo al fine di incrementare i livelli di raccolta differenziata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 25, commi 2 e 3, si preveda il differimento al mese di gennaio

2011 del termine di recupero dei versamenti fiscali e contributivi sospesi nei comuni dell'Abruzzo interessati dal sisma del 6 aprile scorso, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di inserire nel decreto legge una disposizione volta a prevedere, la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, attualmente previste fino al 2010.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	118
Sull'ordine dei lavori	118
5-01446 Laratta: Ridotta viabilità nel tratto calabrese della A3 e nelle principali arterie della Regione	119
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	123
5-01591 Montagnoli: Disagi nel passaggio di status dell'aeroporto di Verona da militare a civile	119
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	126
5-01592 Bitonci: Crisi finanziaria della compagnia aerea Alpi Eagles	120
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	128
SEDE CONSULTIVA:	
DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	120
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	129
Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122
AVVERTENZA	122

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il deputato Marco Desiderati, appar-

tenente al gruppo Lega Nord Padania, è entrato a far parte della Commissione. Gli dà quindi il benvenuto e gli augura buon lavoro.

Sull'ordine dei lavori.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di svolgere in primo luogo le interrogazioni. Avverte altresì che il seguito dell'esame in sede legislativa del testo unificato in materia di sicurezza stradale potrà avere luogo soltanto dopo che saranno pervenuti alla Commissione i prescritti pareri.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) in ragione del ritardo nell'inizio della seduta rispetto all'orario di convocazione, chiede al presidente un maggiore rispetto degli orari di convocazione. Costata inoltre la ripetuta assenza del vicepresidente di maggioranza.

5-01446 Laratta: Ridotta viabilità nel tratto calabrese della A3 e nelle principali arterie della Regione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco LARATTA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario, dalla quale emerge un dato di grande allarme, ossia che non è prevista alcuna programmazione relativa alla viabilità della regione Calabria, sulla quale si interviene solo in relazione ad esigenze straordinarie. Rileva che nessun riferimento è stato fatto ad un eventuale ammodernamento e potenziamento delle tratte trasversali alla autostrada Salerno-Reggio Calabria. In ordine all'affermazione resa dal rappresentante del Governo del mantenimento, da parte dell'Anas, dei livelli di sicurezza sulla rete viaria e autostradale della regione, osserva che gli uffici dell'Anas del territorio sono in assoluto declino, in quanto alcuni sono stati declassati, altri trasferiti in altre regioni e alcune strutture sono addirittura state chiuse. Sottolinea in particolare che, a seguito degli interventi sopra richiamati sulle strutture Anas di Cosenza, non potrà essere garantita da lì alcuna attività di controllo. Rileva che nel quadro generale di interventi previsti dall'Anas non figura la creazione di svincoli autostradali in provincia di Cosenza e che nessun intervento è previsto sulla rete di viabilità ordinaria collegata all'autostrada A3. Ricorda che le statali che servono quel territorio, e in particolare la n. 106 e la n. 107 hanno subito gravi danni a causa dell'alluvione

che si è verificata diverso tempo fa e che a tutt'oggi non si è intervenuti a tale riguardo. Esprime preoccupazione per l'aumento del traffico che si verificherà durante l'estate, ma ritiene che anche per la viabilità invernale si possano creare dei problemi, stante il fatto che spesso durante l'inverno tratti di autostrada vengono chiusi e il traffico viene deviato sulle trasversali. Ricorda che l'Anas, in data 27 marzo scorso, ha approvato il progetto di un maxilotto relativo all'autostrada Salerno-Reggio Calabria, cui ha destinato 588 milioni di euro, che a suo giudizio, rappresentano una cifra del tutto insufficiente per le opere del tratto individuato. Rileva infine che nessuna informazione è stata data in ordine al completamento dell'autostrada A3 e, a tale proposito, ritiene che si dovrebbe andare verso la costituzione di strutture amministrative dedicate piuttosto che verso la loro soppressione.

5-01591 Montagnoli: Disagi nel passaggio di status dell'aeroporto di Verona da militare a civile.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Ribadisce che il passaggio dell'aeroporto di Verona da militare a civile sta creando gravi disagi al traffico aereo e che si è verificata, in concomitanza con tale passaggio, una riduzione della metà del numero dei voli. Osserva che, dopo l'intervento del sottosegretario Giachino che era stato da lui sensibilizzato sulla questione, c'è stato un deciso miglioramento e che il numero dei voli è aumentato, ma non in misura utile a soddisfare il traffico del territorio di Verona. Ricorda che ci sono state delle proteste anche da parte delle compagnie aeree, in quanto non viene loro consentito di utilizzare le strutture dell'aeroporto di Verona. Invita quindi il sottosegretario a

verificare la possibilità di aumentare i voli afferenti all'aeroporto di Verona Villafranca fino ad un numero di 22, e di velocizzare le procedure burocratiche legate al passaggio di *status* dell'aeroporto. In ultimo invita il rappresentante del Governo a verificare, anche attraverso l'Enac la concessione edilizia di un hotel che dovrebbe sorgere presso l'aeroporto e che costituirebbe un ostacolo fisico alla costruzione della terza pista dell'aeroporto, impedendo lo sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale.

5-01592 Bitonci: Crisi finanziaria della compagnia aerea Alpi Eagles.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo BITONCI (LNP), replicando, esprime disappunto per il fatto che non sia stato possibile predisporre interventi utili a scongiurare il fallimento di una compagnia aerea di capitale interamente italiano. Ricorda che la Commissione europea aveva autorizzato la garanzia dello Stato su un prestito di 17 milioni di euro a favore della compagnia Alpi Eagles ed esprime perplessità in ordine al mancato utilizzo di tali somme. Ricorda che si tratta di una società che impiega molti dipendenti, che ha avuto ottimi *asset* e che avrebbe potuto dare servizi utili non solo al territorio di Venezia ma anche al resto del Paese. Sottolinea che a suo giudizio non sono stati messi in campo interventi sufficienti né dal Governo, né dalla regione Veneto né da parte dell'Enac, a differenza di quanto avvenuto per la compagnia aerea Alitalia.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (*vedi allegato 4*).

Mario LOVELLI (PD) intervenendo in sede di dichiarazione di voto, osserva che l'esame da parte della Commissione ai fini dell'espressione del parere ha luogo in una fase in cui le Commissioni competenti in sede referente stanno già procedendo alla votazione degli emendamenti e il Governo sta introducendo nel provvedimento modifiche di grande rilevanza, tra cui richiama la normativa relativa allo «scudo fiscale». Rileva altresì che alcuni degli emendamenti predisposti dal Governo interessano anche le competenze della IX Commissione, che non avrà modo di esaminarli. Richiama in particolare l'emendamento relativo all'Agenzia nazionale per la sicurezza nelle ferrovie, di cui non ritiene appropriata l'equiparazione rispetto all'Agenzia nazionale per la sicurezza nel volo. Segnala altresì l'intervento del Governo volto ad attribuire finanziamenti agli aeroporti, tra i quali l'aeroporto di Ciampino. Rispetto a queste iniziative,

che ritiene discutibili ricorda di aver presentato un proprio emendamento volto a destinare finanziamenti alla sicurezza delle abitazioni situate in prossimità delle stazioni ferroviarie, per evitare il ripetersi di disastri come quello di Viareggio. Segnala altresì che l'articolo 19 del provvedimento, che reca, tra l'altro, misure in materia di limitazione di assunzione di personale, pur non investendo direttamente le competenze della Commissione, potrà produrre riflessi negativi anche sulle società pubbliche di trasporto. In generale pertanto rileva che il proprio gruppo non può condividere il parere favorevole proposto dal presidente in sostituzione del relatore, pur apprezzando alcuni elementi in esso contenuti. Segnala che dal parere medesimo emerge l'insufficienza della condotta del Governo in particolare, per quanto riguarda Alitalia, risulta chiaramente che la vicenda è stata gestita in modo sbagliato. Per quanto concerne il settore dell'autotrasporto, le indicazioni contenute nel parere dimostrano che le misure assunte dal Governo non sono ancora operative. Sottolinea altresì le previsioni dell'articolo 25, che pongono un limite all'utilizzo dei finanziamenti destinati alla banda larga, in evidente contrasto con il vasto programma di interventi delineato dal viceministro Romani nell'audizione di fronte la Commissione. Ribadisce in conclusione il giudizio fortemente negativo su un modo di legiferare mediante decreti-legge *omnibus*, il cui contenuto, successivamente all'adozione, è profondamente modificato per effetto di interventi predisposti dal Governo stesso e su cui, alla fine, il Governo pone la questione di fiducia. Si tratta di un metodo che priva il Parlamento della possibilità di svolgere autonomamente attività legislative.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) rileva che il parere che la Commissione si accinge a votare risulta evidentemente privo di valore, dal momento che il Governo sta già preparando il maxi emendamento sul quale intende porre la questione di fiducia. Pertanto, pur condividendo alcuni elementi inclusi nel parere, tra cui in parti-

colare le condizioni relative ai titolari di obbligazioni e azioni Alitalia, esprime un giudizio fortemente negativo sia sui contenuti del provvedimento, sia sul metodo utilizzato dal Governo. Rileva altresì che vi è un problema in relazione alle risorse utilizzate, in quanto si tratta di risorse sottratte alle aree sottoutilizzate. Pertanto dichiara che il proprio gruppo non potrà votare a favore di un parere positivo, pur riconoscendo lo sforzo compiuto nella predisposizione. In proposito rileva che dalle indicazioni contenute nel parere, emerge il fallimento della politica del Governo, con particolare riferimento al settore dell'autotrasporto.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) condivide la proposta di parere formula dal presidente, in particolare per quanto concerne le richieste relative al rimborso dei titolari di obbligazioni Alitalia e alla determinazione del controvalore per le azioni della società che possono essere cedute al Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva infatti che Alitalia era una società pubblica, per cui chi ha investito nella società dovrebbe essere tutelato quanto chi ha acquistato titoli del debito pubblico.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere. Rileva altresì che il provvedimento rappresenta un intervento assai significativo per stimolare la ripresa dell'economia nazionale. Per quanto riguarda le considerazioni svolte nel corso del dibattito in merito alla politica del Governo nel settore dell'autotrasporto, segnala che le critiche delle associazioni del settore non riguardano le misure adottate dal Governo, dal momento che l'Esecutivo in carica si è impegnato più dei precedenti a sostegno del settore, quanto i tempi di attuazione di tali misure e, in particolare di disponibilità delle risorse. Proprio su questo versante interviene il provvedimento in esame, che mira tra l'altro, ad anticipare lo sconto relativo al bollo per i TIR. Rileva altresì che per quanto riguarda le misure cosiddette

« euro cinque », i ritardi che si sono registrati derivano dall'applicazione del regolamento definito dal precedente Governo, ai quali si cerca di porre rimedio con il ricorso al modello F24 e l'invio telematico da parte del gran numero di imprese che hanno rinnovato il parco dei propri veicoli.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (*vedi allegato 4*).

Legge comunitaria 2009.

Emendamenti C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative al disegno di legge comunitaria, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo aggiuntivo Misiti 7.02 conferma la proposta di parere contrario, in quanto come già rilevato nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2008, si tratta di materia sostanzialmente estranea alle finalità della legge stessa. Ricordo altresì che sulla materia si è di recente intervenuti per attribuire valore di norma legislativa alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che fissa criteri generali per la ripartizioni delle frequenze.

Anche per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Pini 7.09 propone di esprimere parere contrario, in quanto, come segnalato in una nota del Garante della privacy trasmessa nella giornata odierna, l'articolo aggiuntivo mira a modificare l'attuale disciplina, in forza della quale gli abbonati alla rete telefonica fissa possono ricevere telefonate commerciali solo in presenza di un esplicito consenso, con una disciplina,

secondo la quale, le telefonate pubblicitarie possono essere effettuate dagli operatori liberamente, salva espressa opposizione dell'abbonato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO rileva di non potersi pronunciare sugli articoli aggiuntivi in esame, riguardano materie estranee per competenze del proprio Ministero.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rilevando l'assenza del rappresentante del Governo competente sulle materie in questione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà prevista al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE LEGISLATIVA

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01446 Laratta: Ridotta viabilità nel tratto calabrese della A3 e nelle principali arterie della Regione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai piani di ANAS per la percorribilità della A/3 nella prossima stagione estiva, la società stradale, come di consueto, ha già provveduto al riguardo ed ha definito il Piano di gestione dell'esodo estivo 2009, che prevede una significativa riduzione del numero di cantieri interferenti con la sede stradale al fine di rendere massima la fruibilità dell'arteria anche nei tratti interessati da lavori di ammodernamento. Il Piano illustrato dal Presidente di ANAS lo scorso 8 luglio illustrando le misure predisposte dall'Anas, in termini di sicurezza, di informazione e consigli utili, per gli utenti che a partire dallo scorso 4 luglio utilizzano l'autostrada nel tratto campano e lucano, da Salerno a Lauria.

L'accelerazione in corso dei lavori nei lotti campani e lucani della A3 Salerno-Reggio Calabria e le mutate caratteristiche degli spostamenti estivi, che vedranno forti flussi di traffico di media e breve percorrenza anche nel mese di luglio, costituiscono i motivi che hanno spinto ad anticipare il piano di gestione dell'esodo estivo 2009.

Il Piano, predisposto — come di consueto — da ANAS d'intesa con le prefetture, la Polizia stradale e gli enti locali, è stato esaminato ed approvato dal Comitato Centro di coordinamento nazionale della viabilità istituito presso il Ministero dell'interno presieduto dal Comandante della Polizia stradale e composto dai rappresentanti di tutti i ministeri competenti.

L'obiettivo è quello di chiudere entro il mese di luglio tutti i cantieri in corso

rendendo disponibili agli utenti per il grande esodo di agosto i primi 108 km di autostrada almeno con due corsie di marcia, senza alcuna carreggiata unica, con una forte riduzione dei disagi. I tempi di percorrenza calcolati sui primi 108 km dell'A3, da Salerno a Padula, sono di 110 minuti con i cantieri e di 65 minuti senza i cantieri che saranno rimossi a partire da fine luglio.

L'esperienza maturata nella gestione dell'esodo degli anni precedenti suggerisce la predisposizione di eventuali itinerari alternativi al fine di agevolare gli spostamenti degli utenti ed assicurare le migliori condizioni di viabilità sull'arteria, garantendo la massima informazione ed assistenza all'utenza.

La gestione del traffico sarà realizzata dall'ANAS in stretta collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, Prefetture e Organi locali; si prevede, inoltre, di potenziare il pattugliamento lungo l'autostrada di tutto il personale operativo disponibile, in coordinamento e collaborazione con gli Organi competenti.

L'utilizzo di appositi sistemi informatici consentirà di prevedere e presidiare le eventuali code facilitando l'utilizzo di percorsi alternativi locali, segnalati dal personale ANAS e dalla Polizia stradale.

Per quanto riguarda gli interventi previsti sull'infrastruttura autostradale volti a ridurre i tempi di percorrenza, l'ANAS ricorda che le statali 106, 107 e 18 sono state interessate da interventi in via d'urgenza per riparare i danni provocati dagli

eventi metereologici nel periodo novembre 2008-marzo 2009.

Per il corrente esercizio finanziario per le suddette statali sono in fase di gara e di prossima aggiudicazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati.

È stata inoltre ripristinata la funzionalità degli impianti di illuminazione lungo la S.S. 107, nel tratto Paola-Cosenza, con specifico intervento realizzato dal compartimento ANAS competente per territorio.

Sono stati individuati i punti del tracciato di maggiore criticità sui quali l'ANAS ha previsto di intervenire accelerando o rimuovendo i cantieri attualmente aperti.

Fino a fine luglio, il nodo a più alta criticità è quello del cantiere presente tra i km 47,800 e 53,800 dove si transita a carreggiata unica fino allo svincolo di Sicignano e ove convergono anche i flussi provenienti dal Raccordo Sicignano-Potenza. Per superare tale nodo critico, il percorso alternativo è stato individuato nella strada statale 19, che sarà utilizzato in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Campagna e Petina e che potrà essere attraversato anche per superare il cantiere posto nel tratto tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula.

Inoltre, sia nel periodo di luglio che in quello dell'esodo vero e proprio, particolare attenzione richiede il tratto autostradale in corrispondenza del 2° macrolotto, tra Padula e Lauria, soprattutto alle testate del cantiere: a sud al km 107,800 ricadente in Provincia di Salerno (direzione d'esodo) e a nord al km 139,000 (direzione controesodo), per ciò che riguarda la Regione Basilicata.

In questo caso i percorsi alternativi previsti nel piano sono: la strada statale 598 Fondo Valle d'Agri che collega lo svincolo A3 di Atena Lucana alla statale 106 presso l'abitato di Scanzano Jonico; la strada statale 598 Sinnica che collega lo svincolo A3 di Atena a quello di Lauria Nord attraverso il tracciato individuato dalle statali 598, 92 e 653; la strada statale 517 Bussentina che collega lo svincolo A3

di Padula Buonabitacolo alla statale 18 Tirrenica presso l'abitato di Policastro; infine la strada statale 585 Fondo Valle Noce che collega lo svincolo A3 di Lagonegro Nord alla statale 18 presso l'abitato di Maratea.

Ulteriori interventi sono stati previsti nella regione Basilicata, per il completamento e l'ammodernamento di strade statali che si collegano alla Salerno Reggio Calabria e vengono utilizzate soprattutto come percorsi alternativi nel periodo dell'esodo estivo.

Tra lavori in corso, programmati o di prossimo avvio, l'Anas ha attivato investimenti per oltre 950 milioni di euro, dei quali 80 milioni per la manutenzione straordinaria. Tra le opere – per un importo di 152 milioni di euro – che saranno ultimate entro la fine di luglio, figurano la strada statale 106 «Jonica» nel tratto di 20 km in provincia di Matera e la strada statale 99 «Altamura-Matera» dove sono in corso i lavori di ammodernamento del collegamento viario Altamura-Matera lungo la direttrice Matera-Bari.

Tra le opere di prossimo avvio c'è quella della variante «Nova Siri» alla statale 106 «Jonica», per un costo complessivo di 88 milioni di euro. Il percorso di circa 5 km attraverserà i tre comuni di Nova Siri, Rotondella e Rocca Imperiale, creando un collegamento interregionale ai confini tra Basilicata e Calabria che consentirà un traffico più scorrevole soprattutto nel periodo estivo.

Si evidenziano, inoltre, i lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento di opere d'arte sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza nei tratti Balvano-Vietri e Picerno-Tito. Gli interventi completati e in corso ammontano a circa 4,5 milioni di euro, mentre sono stati programmati nuovi interventi nel 2009 per un costo complessivo di 5,2 milioni di euro.

Nel tratto campano e nel tratto lucano saranno impiegati 140 uomini e 45 mezzi e sono previsti 8 presidi di intervento dislocati lungo il percorso il piano del

pre-esodo vede anche la collaborazione della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale (attraverso il Centro Operativo Autostradale di Sala Consuma) e delle associazioni di volontariato nonché l'intervento di tutte le altre

forze dell'ordine in caso di emergenze e situazioni di particolare criticità.

A partire dal 24 luglio il piano diventerà operativo anche per la Calabria e sarà incrementato il numero del personale, dei mezzi e delle postazioni di intervento.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01591 Montagnoli: Disagi nel passaggio di status dell'aeroporto di Verona da militare a civile.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La questione della ridotta capacità ATM (air traffic management) operata dall'aeronautica militare sugli aeroporti oggetto del processo di transito militare/civile, è attualmente all'attenzione del Ministro delle infrastrutture e trasporti.

Nel merito della questione sollevata, si ricorda che con decreto interministeriale del 11 settembre 2008 (Difesa, Economia e finanze e Infrastrutture e trasporti) si è provveduto alla dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Verona Villafranca con trasferimento dei medesimi al demanio aeronautico civile. Nel suddetto decreto è specificato che i servizi di assistenza per la navigazione aerea sono garantiti dall'ENAV.

Per quanto riguarda quindi l'assunzione dei servizi della navigazione aerea presso lo scalo aeroportuale in argomento, — come pure per altri aeroporti — l'ENAV ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le schede che riportano le stime dei costi previsti per l'assunzione dei servizi di navigazione aerea con riferimento sia agli investimenti da porre in essere sia ai maggiori costi di esercizio.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi provveduto ad interessare i Ministeri dell'economia e finanze e quello della difesa per l'acquisizione delle competenti osservazioni a riguardo.

La problematica in argomento potrà pertanto trovare soluzione solo in seguito alle condivise determinazioni che saranno adottate dal Ministero finanziario, d'intesa con gli altri ministeri coinvolti, per quanto

concerne le stime dei costi previsti dall'ENAV relativamente allo scalo di Verona Villafranca.

Il 9 luglio scorso, si è tenuta una prima riunione del comitato di coordinamento dell'attività italiana presso EUROCONTROL, Commissione Europea ed ICAO nelle materie attinenti il controllo del traffico aereo. In tale riunione, per l'aeroporto in parola è stata svolta un'ulteriore analisi congiunta.

Va evidenziato che nel piano per la gestione del traffico aereo, lo scalo di Verona Villafranca è considerato come aeroporto a cui assegnare il massimo di priorità nell'iter di passaggio dei servizi dall'Aeronautica Militare ad ENAV. Tale trasferimento si sta sostanziando come un'attività gestita nel rispetto degli stringenti requisiti di sicurezza che devono essere applicati in un contesto di attività aeronautica.

Al momento, si sta misurando l'efficacia delle misure avviate, grazie anche al sostegno economico di ENAC, dall'Aeronautica militare a partire dal 1° luglio con validità fino al 31 dicembre 2009.

Si dovrà comunque intervenire per un'azione sul medio/breve termine affinché, il « collo di bottiglia del CTR (control zone) del Garda » sia rimosso entro la fine dell'anno al fine di evitare il ripetersi delle difficoltà già riscontrate nella prossima stagione invernale.

Per quanto riguarda quindi i disagi rilevanti per gli utenti che si sono verificati sull'aeroporto di Verona Villafranca, questi sono riconducibili alle difficoltà di gestione dello spazio aereo attribuito alla

responsabilità dell'Aeronautica Militare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 1981 n. 424.

Tale spazio aereo impatta i percorsi di volo da e per l'aeroporto di Verona Villafranca con la conseguenza di imporre ritardi anche al traffico in arrivo ed in partenza dall'aeroporto stesso.

Gli inconvenienti registrati nel recente passato risultano tuttavia in via di risoluzione momentanea attraverso un potenzia-

mento della capacità di gestione da parte dell'Aeronautica Militare che ringrazio.

Si allega di seguito la nota predisposta dell'aeroporto di Verona per il presidente dell'ENAC.

La presente per aggiornarti sull'evoluzione del controllo del traffico del CTR del Garda che con la collaborazione di tutti sta migliorando come da tabella allegata per quanto riguarda il servizio durante il week end.

	minuti di ritardo per ATC	movimenti totali	movimenti av. gen.
06-07 giu	2.754	309	21
13-14 giu	3.646	350	17
20-21 giu	5.539	348	31
27-28 giu	2.667	328	17
04-05 lug	1.558	327	19
11-12 lug	718	320	19

Purtroppo non altrettanto succede per quanto riguarda i giorni feriali, in quanto nella giornata di ieri 14 luglio anziché 14/16/18 mov/ per l'intero sistema, siamo passati ad una capacità oraria di 8 mov. a causa di avaria ai sistemi di comunicazione del controllo del traffico aereo di Garda Avvicinamento con conseguenze di migliaia di minuti di ritardo per tutta la giornata. Infatti a chiusura della giornata, nell'arco orario 900-2300, su un totale di 106 voli sono stati consuntivati 3601' di ritardo con un valore di picco di ritardo di 1 ora 45' per volo.

Per gli stessi motivi finora esposti, nella giornata odierna si stanno consuntivando dei ritardi ancora più pesanti rispetto alla giornata di ieri.

Ti ricordo che in attesa del rapido inserimento di Enav siamo disponibili a

pagare in anticipo eventuali costi per lavoro straordinario, in attesa che poi provveda ENAV.

Da oggi è un crescendo di disservizi e ritardi con forti penalizzazioni e conseguenti pesanti lamentele delle compagnie aeree.

Ci stiamo già autolimitando e con l'attuale domanda di traffico siamo già in sofferenza, ma con meno di 14/16 mov/ora durante la settimana e nei fine settimana di 18/20 mov/ora non riusciamo a garantire l'operatività.

Ti ringrazio per un tuo cortese e urgente intervento, perché queste condizioni potrebbero portare l'aeroporto di Verona a chiudere l'attività se abbandonato dai principali vettori di linea.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01592 Bitonci: Crisi finanziaria della compagnia aerea Alpi Eagles.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Si ritiene utile evidenziare che le procedure di amministrazione straordinaria e di finanziamento con garanzia statale, approvate dalla Comunità europea, sono gestite esclusivamente dal Ministero dello sviluppo economico che ha fornito i seguenti elementi informativi.

Con decreto in data 29 maggio 2008, il Tribunale di Venezia ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Alpi Eagles S.p.A..

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 giugno 2008, è stato quindi nominato commissario straordinario della società in questione il dott. Gianluca Vidal già commissario giudiziale.

In data 11 agosto 2008, il commissario straordinario ha depositato il Programma di cessione dei complessi aziendali che ha previsto il ricorso alla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 270/99 necessario per reperire le risorse per far ripartire le attività di volo attualmente sospesa ai fini della successiva cessione degli asset.

Con decisione del 12 novembre 2008, la Commissione Europea ha concluso l'istruttoria sulla concessione di aiuto alla società

Alpi Eagles sotto forma di prestito garantito dallo Stato ritenendo la misura esaminata compatibile con il mercato comune.

Il commissario straordinario ha quindi avviato i contatti con diversi Istituti di credito al fine di verificare la disponibilità a concedere alla società il finanziamento nella misura di 17 milioni di euro necessario per riavviare l'attività di volo.

Tuttavia, all'esito delle verifiche effettuate, nessun istituto di credito si è reso disponibile a concedere il prestito, seppure garantito dallo Stato.

Il commissario straordinario, accertata pertanto l'indisponibilità del ceto bancario di concedere il finanziamento necessario, ha di recente presentato un nuovo programma di cessione il cui procedimento di approvazione è attualmente in fase di istruttoria.

Tale documento di cessione prevede, anche alla luce delle manifestazioni di interesse nel frattempo pervenute, di procedere in tempi brevi all'esperimento di un tentativo di cessione con procedura ad evidenza pubblica del complesso aziendale facente capo alla Alpi Eagles in amministrazione straordinaria.

ALLEGATO 4

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante: « Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali » (C. 2561 Governo);

rilevato che:

il provvedimento reca numerose disposizioni di interesse della IX Commissione, relative al rimborso dei titoli obbligazionari e azionari relativi alla società Alitalia, all'ENAC, all'autotrasporto, al servizio pubblico di noleggino, al finanziamento della banda larga;

l'articolo 19, comma 3, intervenendo sulla disciplina dettata dal decreto-legge n. 5 del 2009, prevede che il rimborso in favore dei titolari di obbligazioni Alitalia sia pari al prezzo medio di borsa nell'ultimo mese di negoziazione, anziché al 50 per cento del suddetto prezzo, come previsto dal citato decreto-legge n. 5;

il medesimo comma consente ai titolari di azioni Alitalia di cedere i propri titoli al Ministero dell'economia e delle finanze, in cambio in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012, il cui controvalore è determinato nel 50 per cento del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione;

a tal fine l'autorizzazione di spesa recata dal citato decreto-legge n. 5 del 2009

– pari a 100 milioni per il 2009 – è stata incrementata di 230 milioni di euro, limitatamente all'anno 2010;

l'articolo 17, comma 33, permette all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di utilizzare, per spese di investimento e ricerca finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture aeroportuali, le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali, disponibili nel proprio bilancio, con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie;

l'articolo 17, comma 35, intervenendo in materia di autotrasporto, prevede che le risorse destinate alle agevolazioni fiscali volte a ridurre i costi di esercizio degli autotrasportatori, non ancora utilizzate, vengano indirizzate a obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione, avendo, altresì, riguardo agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture;

l'articolo 23, comma 2, proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 la sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009, che ha introdotto alcune sostanziali modifiche alla legge n. 21 del 1992 recante « Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea », volte principalmente ad ampliare i requisiti richiesti agli esercenti tali servizi di trasporto;

ribadito che, secondo quanto già rilevato nel parere espresso dalla IX Commissione sul disegno di legge di conver-

sione del decreto-legge n. 207 del 2008, le disposizioni recate dal citato articolo 1-*quater* presentano notevoli profili problematici in relazione al rispetto dei principi di libero esercizio dell'impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza e la loro applicazione ostacolerebbe gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano il servizio di noleggio con conducente; la proroga della sospensione dell'efficacia delle disposizioni sopra richiamate, prevista dal provvedimento in esame, rappresenta una misura opportuna, in quanto permette l'elaborazione di una diversa disciplina che assicuri il rispetto dei principi sopra richiamati e tuteli l'attività delle imprese del settore;

rilevato che l'articolo 25, comma 6, precisa che il finanziamento degli interventi relativi alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), sia garantito nel limite massimo di 800 milioni di euro;

osservato peraltro che l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 5, che esclude dall'imposizione relativa al reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature non si applica agli investimenti relativi ai settori delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano inclusi, nell'ambito degli investimenti che possono beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui articolo 5, gli investimenti relativi ai settori delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche;

2) siano adottate misure idonee a permettere il rimborso integrale del valore nominale delle obbligazioni Alitalia e, per quanto concerne la determinazione del controvalore dei titoli azionari Alitalia che possono essere ceduti al Ministero dell'economia e delle finanze, ad assumere, senza riduzioni, il prezzo medio di borsa delle azioni nel mese precedente la sospensione della negoziazione;

3) siano accelerate, in considerazione della gravità della crisi che ha colpito il settore dell'autotrasporto, le procedure di utilizzo delle risorse già stanziati per misure di agevolazione in favore del settore, con particolare riferimento alle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 e di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (« Legge finanziaria per il 2009 ») nonché attraverso la possibilità di fruire, mediante credito d'imposta, dei contributi per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273; in quest'ambito di misure siano altresì introdotti, a fini di salvaguardia della sicurezza stradale e di tutela dell'ambiente, interventi di incentivazione della dismissione di rimorchi e semirimorchi con anzianità d'uso superiore a 15 anni;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere nell'ambito del provvedimento in esame specifiche misure, anche di carattere finanziario, volte a rafforzare la sicurezza del trasporto ferroviario, favorendo tra l'altro il potenziamento della struttura organizzativa dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nelle ferrovie.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Seguito esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni).	131
ALLEGATO 1 (Proposta di parere)	137
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ritiene opportuno anzitutto rispondere ad un rilievo del collega Vico svolto nella seduta di ieri, relativo alla competenza della X Commissione su un articolo del testo in esame (il 19) che non era stato illustrato nella

relazione del collega Gava. L'articolo in questione ha un contenuto piuttosto composito: al comma 1 estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, valevoli per amministrazioni pubbliche, alle società pubbliche, alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara; alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; e alle società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi da 5 a 13 modificano la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate dallo Stato, novellando a tal fine la disciplina introdotta dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

In particolare, il comma 2 prevede l'invio alla sezione competente della Corte dei Conti delle delibere autorizzative all'assunzione di nuove partecipazioni e al

mantenimento delle attuali e proroga al 30 settembre 2009 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche controllanti devono cedere a terzi – nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica – le società e le partecipazioni vietate.

Il comma 5 permette alle amministrazioni dello Stato di affidare direttamente la gestione di fondi o interventi pubblici a società a capitale interamente pubblico dalle stesse controllate.

Il comma 6 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità di società e di enti nella loro attività di direzione e coordinamento di società.

I commi 7 e 8 prevedono che l'organo di amministrazione – previa delibera dell'assemblea dei soci – possa attribuire deleghe operative al presidente, e fissarne in concreto contenuto e compenso; nonché delegare proprie attribuzioni ad un solo componente al quale, unitamente al Presidente, nell'ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi. Il comma 10 reca disposizioni in ordine all'entrata in vigore delle modifiche statutarie, mentre il comma 9 abroga la norma che disponeva la riduzione a tre del numero dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A.

I commi 11-12 recano disposizioni relative all'Istituto poligrafico dello Stato, demandando ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni dell'Istituto.

Il comma 13 è finalizzato a far salve le specifiche disposizioni vigenti inerenti lo statuto della Cassa depositi e prestiti.

Questo il contenuto prevalente dell'articolo, che lo ha fatto qualificare come non di competenza della X Commissione; peraltro i commi 3 e 4 hanno un profilo di maggiore interesse per la nostra Commissione in quanto trattano della questione dei rimborsi per gli azionisti e gli obbligazionisti Alitalia: tale materia, in realtà, rientra nelle competenze precipue della VI Commissione, e non della X che sulla complessa materia Alitalia ha avuto una

competenza ed ha svolto un ruolo per la parte direttamente collegata al piano industriale, come i colleghi certamente ricorderanno.

Ludovico VICO (PD) ringrazia il Presidente per l'articolata ed esaustiva risposta fornita ai suoi dubbi; peraltro, l'intervento svolto tendeva prevalentemente a sottolineare che l'uso invalso nelle decisioni del Governo di confezionare decreti-legge onnicomprensivi finisce regolarmente per sottrarre materie di loro competenza alle varie Commissioni, che sono limitate all'esame, peraltro di norma contratto nei tempi, in sede consultiva.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comprende perfettamente il senso dell'intervento del collega Vico, che potrebbe addirittura sottoscrivere; ricorda peraltro la battaglia da lui personalmente affrontata lo scorso anno per sottrarre alla stessa sorte la parte del disegno di legge competitività che fu poi assegnata all'esame referente della X Commissione e che è in questi giorni divenuta legge dello Stato. Il problema politico indicato è reale e crede che il Parlamento intero dovrebbe farsi carico di individuare adeguate soluzioni.

Tornando all'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinnova a tutti i colleghi l'invito a considerare la possibilità di concluderne l'esame nella giornata odierna, in considerazione del fatto che le votazioni sugli emendamenti delle Commissioni V e VI non saranno concluse neppure nella giornata di domani, e che quindi non saranno disponibili ulteriori elementi conoscitivi.

Andrea LULLI (PD), senza avere intenzione di criticare la Presidenza per l'ipotesi appena formulata esprime però la ferma contrarietà del gruppo del PD a concludere in modo affrettato l'esame di un provvedimento sul quale le critiche sono forti, sia in relazione al fatto che sono assunte con decreto, quindi considerate urgenti, norme che esplicheranno i loro effetti nel 2010 e quindi urgenti non sono; sia perché ci si trova ad affrontare

l'ennesimo provvedimento anticrisi del governo che – come già fatto presente dall'opposizione – la crisi non è riuscito minimamente a scalfire; sia infine perché è chiaro che il testo che arriverà all'esame dell'Aula sarà profondamente modificato e su di esso la Commissione non è in grado di esprimersi.

Ritiene che tale modo di agire comprometta fortemente il rapporto Governo-Parlamento e annuncia che il suo gruppo parteciperà al dibattito, per sottolineare alcune questioni di merito, ma non parteciperà alla votazione di un parere che svilisce il ruolo della Commissione.

Fa notare infine che la gravità della situazione economica del Paese avrebbe richiesto una forte intesa fra le forze politiche sulle decisioni da prendere in vista di un settembre che si profila estremamente serio per le famiglie.

Enzo RAISI (Pdl) esprime comprensione per le argomentazioni del collega Lulli, ed anche una parziale condivisione; ritiene però ingiusta la critica rivolta al Governo sui provvedimenti anticrisi assunti. A suo parere, infatti, i vari provvedimenti adottati hanno affrontato diversi aspetti del problema, a partire dal sistema bancario e creditizio che crede non casualmente abbia retto meglio in Italia che in molti altri Paesi dell'UE. Quest'ultimo decreto cerca di sostenere la struttura produttiva del Paese con misure ritenute urgenti; a tale proposito ritiene che le questioni sollevate relativamente alla competenza della X Commissione su provvedimenti che riguardano il sistema produttivo non siano infondate.

Ludovico VICO (PD), sottolinea che la tempistica delineata dal Presidente – che è peraltro ragionevole in relazione all'andamento dei lavori della V e della VI Commissione – non consente però di discutere proposte emendative del governo di grande rilievo (quali ad esempio lo scudo fiscale) e che suscitano grandi perplessità. Si tratta peraltro di temi (pensa anche alla questione pensioni) non ancora affrontati con il DPEF, che ad oggi non

risulta presentato, ovvero di soluzioni individuate ricorrendo a fondi derivanti dal bilancio assestato, che risulta ancora in discussione al Senato (pensa ai pagamenti della P.A.). Ritiene che tali comportamenti non rispettino le prerogative del Parlamento che non è messo in condizione non solo di valutare ma neppure di conoscere i provvedimenti adottati dal Governo. Ricorda che i rapporti fra maggioranza ed opposizione in questa Commissione sono stati sempre improntati a grande correttezza e alla massima cooperazione volta alla costruttività; esprime quindi il suo rammarico al Presidente per l'impossibilità in questa occasione, da parte del PD, di partecipare alla votazione.

La Commissione approva la proposta del Presidente di procedere nella giornata odierna alla votazione del parere.

Fabio GAVA (Pdl), *relatore*, illustra una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Carlo MONAI (IdV) sottolinea che il proprio gruppo è fortemente critico nei confronti del *modus procedendi* del Governo che, a suo giudizio, evidenzia notevoli distonie. Ritiene infatti paradossale che, ad una sola settimana dall'approvazione definitiva della norma sulla *class action* contenuta all'articolo 49 del provvedimento recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, nel decreto-legge in esame sia disposta una proroga di sei mesi per la sua entrata in vigore. Giudica, peraltro, incomprensibili le disposizioni di proroga relative al cosiddetto « decreto Abruzzo » recentemente approvato. Rileva, infine, che il provvedimento sarà modificato con la previsione di norme sullo scudo fiscale, in palese contraddizione con i proclami più volte effettuati dal ministro Tremonti. Queste norme, peraltro, vanno a beneficiare proprio coloro che, attraverso l'esportazione dei capitali all'estero, sono stati i principali responsabili dell'attuale crisi economica. Lamenta, infine, che l'accelerazione

dei tempi di esame del provvedimento d'urgenza risulta incompatibile con la dignità e il ruolo del parlamentare.

Giovanni SANGA (PD), nel giudicare imbarazzante il modo di procedere nell'esame del provvedimento in titolo, osserva nel merito del parere proposto dal relatore che la detassazione degli investimenti da reinvestire anche nell'acquisto di veicoli commerciali leggeri lettera *a*) appare una misura apprezzabile, ma rischia di essere teorica. Molte imprese, infatti, sono state costrette ad interrompere la loro attività e non possono procedere a nuovi investimenti, mentre appare opportuno il riferimento al settore informatico contenuto nella lettera *b*) e del tutto assente nel testo in esame. Osserva altresì che il problema principale del sistema produttivo italiano è connesso al calo della domanda e alla difficoltà del credito. Vi è poi l'ulteriore aspetto degli incentivi e dei contratti di solidarietà, più volte sollecitato nel passato dalla propria parte politica, ma che nel decreto-legge in esame appare come uno strumento tardivo e inefficace perché molte imprese hanno cessato la loro attività e i lavoratori sono stati licenziati o cassintegrati. Giudica, infine, poco efficaci i benefici fiscali previsti sugli accenti del 2010 o sui saldi che saranno pagati nel 2011 poiché le imprese in difficoltà non riescono a pagare le imposte dell'anno in corso.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), pur riconoscendo all'opposizione un atteggiamento costruttivo, ricorda che il « provvedimento energia » è stato approvato definitivamente dal Senato dopo quasi un anno di lavori parlamentari. Le misure anticrisi recate dal decreto-legge in esame necessitano, invece, di tempi estremamente rapidi che non sono compatibili con i tempi di esame consentiti dai regolamenti parlamentari. Riguardo alla disposizione relativa alla *class action*, non rileva alcuna contraddizione nelle scelte del Governo che con il comma 16 dell'articolo 23 differisce di ulteriori sei mesi l'entrata in vigore di una disciplina, a suo giudizio non condivisibile

sulla materia, approvata dal precedente Governo Prodi.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) osserva preliminarmente che l'attività dei parlamentari si è ormai ridotta alla presentazione di ordini del giorno. Giudica rilevanti le misure recate dal provvedimento in esame, ma sottolinea che nessuno dei colleghi presenti è al momento in grado di conoscerne il contenuto definitivo. Nel preannunciare il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere, rileva che il ritardo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è imputabile prevalentemente agli enti locali, come palesemente dimostrato dalle recenti vicende sulla « malasanità », ma nel testo in esame nulla è previsto in relazione ai pagamenti di regioni ed enti locali. Relativamente al funzionamento dello sportello unico sul territorio nazionale, fa presente che ieri ha inviato al presidente Gibelli una lettera con la richiesta di un'indagine conoscitiva, ritenendo l'argomento di grande rilievo per la semplificazione dell'attività delle imprese, e ricordando che una legge in materia esiste e va appurato se e dove gli sportelli effettivamente esistono. Osserva infine che gli incentivi e la detassazione degli utili reinvestiti avrebbero dovuto essere destinati anche alla ricerca tecnologica.

Federico TESTA (PD), nel condividere le argomentazioni dei colleghi Lulli e Vico, ritiene che la Commissione avrebbe dovuto svolgere un ruolo più pregnante nell'esame del provvedimento che reca molte disposizioni di propria competenza.

Con riferimento all'articolo 3, relativo alla riduzione del costo dell'energia per le imprese e le famiglie, osserva che il comma 1 si riferisce alla cessione al mercato di una certa quantità di gas a prezzi pari alla media di quelli del mercato europeo che si presumono inferiori rispetto a quello nazionale. Osserva che, se il Governo intende attuare misure di gas *release*, dovrebbe coerentemente adoperarsi per un'apertura del mercato del gas in senso più favorevole ad aziende e fa-

miglie. Con riferimento alle misure di degressività previste dalla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 3, sottolinea che essa trasferisce il risparmio di costo a svantaggio delle piccole imprese e delle famiglie rispetto ai grandi utilizzatori. Alla lettera *c*) del medesimo comma, osserva altresì che il problema dello stoccaggio non è relativo solo ai servizi di punta, ma alla gestione complessiva dello stoccaggio. Si dovrebbe quindi fare in modo che ad esso abbiano accesso diretto anche altri soggetti diversi dall'*incumbent*. Sottolinea infine che dovrebbero essere agevolati gli investimenti dei privati nella rete infrastrutturale.

Laura FRONER (PD), dichiarato preliminarmente che non intende ripetere le osservazioni svolte dai colleghi sulla deprecabile modalità di esame del provvedimento di urgenza, nel merito si limita ad osservare che il comma 15 dell'articolo 23, che interviene sul rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo prorogandone il termine di scadenza, rischia di gettare nel caos le Camere di commercio stesse e, in particolare, quelle di Pescara, Chieti e Teramo. Auspica quindi una più approfondita valutazione della disposizione richiamata.

Gianluca BENAMATI (PD), osservato preliminarmente che non vi è tempo per esaminare il provvedimento in titolo né è certo l'oggetto della discussione, ritiene che nel testo vi siano sicuramente spunti positivi che avrebbero potuto essere migliorati da un serio esame parlamentare.

Con riferimento all'articolo 1, rileva che la possibilità di attivare programmi di formazione professionale per i lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali costituisce una delle novità più apprezzabili contenute nel testo, ma dichiara di non comprendere il motivo della sua applicazione al solo mondo delle imprese escludendo i professionisti, categoria che peraltro accede alle prestazioni della cassa integrazione in deroga, e ogni altro datore di lavoro che svolge attività autonoma. Sottolinea che l'articolo 2, nel prevedere il

contenimento dei costi delle commissioni bancarie, certamente risponde alle necessità delle aziende, ma non prevede poi i necessari interventi per concretizzare quanto ivi disposto. Osserva altresì che l'articolo 9, in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, per il passato limita il pagamento alle risorse stanziare con la legge di assestamento del bilancio dello Stato; il pagamento potrebbe quindi essere effettuato anche dopo molti mesi. La disposizione impone poi, per il futuro, a tutte le amministrazioni pubbliche, con l'eccezione delle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitari e degli IRCCS, di adottare misure organizzative per garantire il pagamento delle somme dovute, introducendo al contempo la responsabilità amministrativa e disciplinare del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, senza accertare preventivamente che l'impegno sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio.

Con riferimento infine alla vicenda dei rimborsi Alitalia, osserva che le disposizioni recate dall'articolo 19 rappresentano un passo in avanti e che sarebbe stato opportuno approfondirle ulteriormente. Agli obbligazionisti è riconosciuto un rimborso pari al 70 per cento del valore nominale dell'azione stessa, mentre agli azionisti è finalmente riconosciuto un rimborso pari al 50 per cento del valore medio dell'azione nell'ultimo mese.

In conclusione ribadisce che il testo in esame, se fosse stato possibile, avrebbe potuto essere migliorato attraverso un serio e costruttivo esame parlamentare, partendo da alcuni spunti positivi che già sono presenti.

Andrea LULLI (PD) intende svolgere un breve intervento per alcune considerazioni di merito. Sull'articolo 3, illustrato nel suo intervento dal collega Testa, ritiene che le accise sull'energia definite con il nuovo sistema graveranno pesantemente sulle piccole imprese; in merito alle soluzioni individuate per migliorare il rapporto piccole imprese – sistema creditizio ritiene che anche questa volta non daranno i

risultati prospettati. Sulla detassazione degli utili reinvestiti esprime perplessità in merito alle priorità individuate: a suo parere un settore trainante sarebbe potuto essere quello delle fonti rinnovabili (ad es. il fotovoltaico) con la loro forte ripercussione positiva sulla creazione di posti di lavoro; la scelta effettuata dal Governo rischia di assegnare incentivi a quei pochi soggetti che gli investimenti in macchinari avrebbero potuto sostenere autonomamente.

Per quanto concerne poi l'articolo 9 – i pagamenti della P.A. – considera che la soluzione individuata nella responsabilizzazione del dirigente potrebbe essere molto pericolosa, conducendo, in un quadro in cui è stringente il rispetto del patto di stabilità, semplicemente a bloccare tutte le spese a rischio, con un ulteriore aggravio della situazione di crisi.

Conferma quanto dichiarato in precedenza relativamente alla non partecipazione del suo gruppo alla votazione del parere, sia pur esprimendo un forte sentimento di rammarico.

Andrea GIBELLI, *presidente*, non ritiene opportuno discutere le valutazioni di ordine politico svolte dai colleghi dell'opposizione, in particolare in relazione ai tempi di esame e ai temi del decreto decisi dal Governo. Ritiene invece opportuno chiarire ancora una volta che la scelta di concludere l'esame del disegno di legge in esame oggi, con l'espressione del relativo parere, è legata ad una mera considerazione di opportunità dettata da un lato dalla consapevolezza che la Commissione non entrerà in possesso, nella giornata di

domani, di ulteriori elementi conoscitivi, e dall'altro del fatto che in Aula non sono previste votazioni. Questo scollamento fra i tempi di lavoro delle Commissioni V e VI e della nostra Commissione ha portato il Presidente a formulare la proposta sulla quale la Commissione ha convenuto. Ritiene opportuna tale precisazione proprio in virtù della massima lealtà e trasparenza sulle quali sono stati improntati i rapporti in questa Commissione fra maggioranza ed opposizione.

Andrea LULLI (PD) conferma da parte del suo gruppo l'apprezzamento per il ruolo sempre svolto dal Presidente Gibelli.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, illustra una riformulazione del parere illustrato che tiene conto anche di ulteriori elementi emersi nel corso del dibattito odierno (*vedi allegato 2*).

Andrea GIBELLI, *presidente*, mette in votazione la proposta di parere del relatore come riformulata.

(I deputati del gruppo del partito democratico abbandonano l'Aula e non partecipano alla votazione).

La Commissione approva la proposta di parere riformulata.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.25.

ALLEGATO 1

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.**PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 5, per fronteggiare la crisi della filiera produttiva relativa alla costruzione dei mezzi di trasporto commerciali, che ha subito un calo della domanda a livello nazionale ed europeo tra il 50 per cento e l'80 per cento, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la detassazione degli utili reinvestiti anche all'acquisto di veicoli commerciali leggeri, di veicoli industriali ed infine di rimorchi e semirimorchi con massa massima superiore a 10 t. che, come è noto, sono equipaggiati con avanzati sistemi di frenatura;

b) sempre con riferimento all'articolo 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la detassazione de-

gli utili reinvestiti anche per investimenti in computer, relativamente sia alla parte hardware delle macchine, sia alla elaborazione software, nonché agli investimenti per il potenziamento delle reti di comunicazione elettronica in fibra ottica;

c) ancora con riferimento all'articolo 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la detraibilità fiscale sull'arco dell'intera annualità, a decorrere dal 1° gennaio del 2009 per l'esercizio in corso e fino al 31 dicembre 2010 per il prossimo;

d) in relazione all'articolo 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere il limite del 30 per cento del reddito operativo lordo per la deducibilità degli oneri finanziari;

e) in relazione all'articolo 9, appare infine opportuno segnalare l'opportunità che il Governo, con apposito provvedimento normativo, definisca strumenti idonei per individuare le misure organizzative necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute dalle P.A., come ad esempio cessione di crediti o simili, al fine di superare il vincolo imposto dal rispetto del patto di stabilità, anche in relazione ai pagamenti degli enti locali.

ALLEGATO 2

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009 recante: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C 2561 Governo),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere i benefici della cessione del gas di cui al comma 2 anche ai consorzi di acquisto delle piccole imprese, delle imprese artigiane e dei distretti, nonché di modificare la lettera a) del comma 3 al fine di evitare che la degressività delle tariffe di trasporto gravi ulteriormente sul sistema delle P.M.I. e sulle famiglie;

b) con riferimento all'articolo 5, per fronteggiare la crisi della filiera produttiva relativa alla costruzione dei mezzi di trasporto commerciali, che ha subito un calo della domanda a livello nazionale ed europeo tra il 50 per cento e l'80 per cento, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la detassazione degli utili reinvestiti anche all'acquisto di veicoli commerciali leggeri, di veicoli industriali ed infine di rimorchi e semirimorchi con

massa massima superiore a 10 t. che, come è noto, sono equipaggiati con avanzati sistemi di frenatura;

c) sempre con riferimento all'articolo 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la detassazione degli utili reinvestiti anche per investimenti in computer, relativamente sia alla parte hardware delle macchine, sia alla elaborazione software, nonché agli investimenti per il potenziamento delle reti di comunicazione elettronica in fibra ottica;

d) ancora con riferimento all'articolo 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la detraibilità fiscale sull'arco dell'intera annualità, a decorrere dal 1° gennaio del 2009 per l'esercizio in corso e fino al 31 dicembre 2010 per il prossimo;

e) in relazione all'articolo 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere il limite del 30 per cento del reddito operativo lordo per la deducibilità degli oneri finanziari;

f) in relazione all'articolo 9, appare infine opportuno segnalare l'opportunità che il Governo, con apposito provvedimento normativo, definisca strumenti idonei per individuare le misure organizzative necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute dalle P.A., come ad esempio cessione di crediti o simili, al fine di superare il vincolo imposto dal rispetto del patto di stabilità, anche in relazione ai pagamenti degli enti locali.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	139
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	151
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Damiano ed altri)	155
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	157
Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario)	144

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 8.55.

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*) e che è stata contestualmente depositata, da parte dei deputati Damiano ed altri, una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 2*). Avverte, quindi, che si passerà ora agli interventi dei rappresentanti dei gruppi, per poi procedere alla deliberazione di competenza della Commissione, previa acquisizione dell'orientamento del Governo sulle proposte di parere presentate.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che ancora una volta l'Esecutivo, in luogo di una manovra complessiva, abbia scelto un intervento parziale e frammentato e, di fronte a una crisi economica che sta mettendo a dura prova soprattutto le medie e piccole imprese, non affronti il problema principale, vale a dire il prolungamento della cassa integrazione ordinaria dalle attuali 52 sino a 104 settimane, per un periodo, dunque, tale da coprire il lasso di tempo giudicato critico da tutti maggiori organismi internazionali. Fa notare che lo strumento dello CIGO sia da preferire alla CIGS, essendo maggiormente mirato al mantenimento del rapporto di lavoro, giudicando necessario predisporre ulteriori risorse per il suo finanziamento, atteso che esse sono in via di esaurimento. Nel ritenere condivisibili, in via di principio, le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame, che aumentano l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipula di contratti di solidarietà difensivi, fa notare che le misure varate dal Governo appaiono comunque inadeguate e decontestualizzate — come avvenne, peraltro, nel caso della detassazione degli straordinari — sottolineando, in particolare, che l'ipotesi di corrispondere, in un'unica soluzione, al lavoratore le mensilità di cassa integrazione o di indennità di disoccupazione per l'avvio di una attività autonoma si configura come una misura del tutto irrealistica, soprattutto nella fase attuale.

Pur giudicando apprezzabili, come più volte sollecitato dai gruppi di opposizione, le misure contenute nell'articolo 17, che dispongono la proroga dei termini per il processo di stabilizzazione del personale precario, avviato con le due leggi finanziarie del Governo Prodi e poi interrotto dai provvedimenti dell'attuale esecutivo, e nonostante si interroghi sulla sorte di quei lavoratori il cui contratto scadrà prima dell'avvio delle procedure concorsuali previste dal decreto, ritiene che tali disposizioni siano ancora insufficienti, considerato anche che le limitazioni in ordine al

turn-over ed i vincoli finanziari stabiliti con il decreto-legge n. 112 non consentono di procedere alla reale stabilizzazione della platea degli aventi diritto. Fa presente, inoltre, che il suo gruppo ha in più occasioni richiesto di rivedere in senso meno restrittivo i criteri di accesso al sussidio previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, corrisposto ai collaboratori a progetto in caso di disoccupazione, invitando, peraltro, a rivalutarne l'importo in senso maggiorato. Ritiene, comunque, positivo che, in materia di stabilizzazione del personale precario, il Governo abbia, seppur parzialmente, cambiato rotta, abbandonando quell'atteggiamento di pregiudiziale contrarietà alla regolarizzazione che aveva manifestato in occasione della discussione, alla Camera, del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009. Rileva, infine, che le previsioni contenute all'articolo 19, comma 1, incidono negativamente sul processo di stabilizzazione di migliaia di lavoratori precari, già stabilito in sede di contrattazione con riferimento a società che operano in settori particolari del trasporto e delle telecomunicazioni.

In conclusione, nel precisare che la posizione di contrarietà al provvedimento in esame assunta dal suo gruppo si fonda su convinzioni sostanziali, suffragate da dati statistici che indicano un tendenziale peggioramento della crisi economica nei mesi a venire, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene che nessuno possa disconoscere l'ingente investimento di risorse stanziato dal Governo a sostegno delle politiche attive e passive per l'occupazione in un periodo di grave crisi economica. Fa notare che un conto è provvedere — come ha fatto il Governo — al potenziamento degli strumenti di sostegno al reddito, nell'ambito del settore privato, estendendo la platea dei potenziali beneficiari anche a talune categorie di lavoro flessibile, altro è pensare di intraprendere una politica, che definisce « lassista », di stabilizzazione

complessiva dei precari, soprattutto in riferimento al pubblico impiego, che potrebbe dar luogo a situazioni particolarmente discriminanti nei confronti di coloro i quali, pur avendo già superato specifiche procedure concorsuali, sono ancora in attesa della definitiva assunzione.

Fa notare che l'unico ambito nel quale l'Esecutivo dovrebbe compiere uno sforzo maggiore, garantendo un ulteriore salto di qualità nello svolgimento delle politiche per il lavoro, è quello della formazione professionale, laddove permangono forti elementi di incertezza in relazione allo svolgimento dei relativi corsi. Al riguardo, nel rilevare che tali corsi di formazione, invece di essere mirati ad una effettiva riqualificazione professionale del lavoratore, sembrano essere costruiti ad uso e consumo dei docenti, giudica indispensabile avviare un confronto serio tra le istituzioni e le rappresentanze delle organizzazioni imprenditoriali, nell'ambito della sedi ritenute più opportune – tra le quali, ritiene particolarmente adeguata quella della Conferenza Stato-regioni – al fine di giungere ad una complessiva rivisitazione dei percorsi di formazione professionale, che sia finalizzata a garantire un più agevole collocamento del lavoratore sul mercato. In proposito, ritiene di dover portare a titolo di esempio la situazione di alcune particolari tipologie di lavoratori del settore dei trasporti, che svolgono le loro funzioni ai valichi di frontiera, i quali, in mancanza di una adeguata preparazione professionale specifica e di un costante aggiornamento formativo, una volta perduto il lavoro, attesa la natura particolarmente settoriale del loro impiego, faticano a trovare una nuova occupazione.

Antonino FOTI (PdL) ritiene di dover svolgere talune brevi considerazioni in riferimento all'intervento del deputato Damiano, del quale intende sottolineare l'atteggiamento di pregiudiziale contrarietà rispetto al provvedimento in esame, a suo avviso di stampo prettamente sindacale, dal momento che considera meritevole di

tutela esclusivamente il lavoro di tipo subordinato. Intende rilevare, al contrario, che le misure recate dal provvedimento in discussione, che riprendono – seppur in modo parziale – il contenuto della sua proposta di legge n. 2424, mirano a trasformare in modo produttivo parte delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali, favorendo l'avvio di nuova imprenditorialità e il contrasto al « lavoro nero », al quale, invece, spesso i lavoratori fuoriusciti dall'azienda si rivolgono, in mancanza di proposte di lavoro regolari. Tutto ciò, a suo avviso, determinerà anche notevoli benefici al bilancio dello Stato, dal punto di vista dell'aumento delle entrate fiscali e contributive.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una precisazione, chiede al relatore se non ritenga opportuno espungere, dalla sua proposta di parere, l'inciso – contenuto nella osservazione di cui al punto 11) – relativo all'individuazione di strumenti volti alla stabilizzazione degli aventi diritto, sulla base del requisito oggettivi di anzianità lavorativa effettivamente maturata. Ritiene, infatti, che tale inciso sia suscettibile di creare potenziali discriminazioni tra diverse tipologie di lavoratori.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, ritiene che dal dibattito siano emersi utili elementi di riflessione, da cui ha tratto spunto per la formulazione della sua proposta di parere, sottolineando come, alla resa dei conti, le valutazioni espresse dagli esponenti dei diversi schieramenti hanno fatto registrare un tendenziale avvicinamento delle posizioni sul contenuto del provvedimento in esame. Ritiene che in un periodo di grave crisi economica il Governo abbia saggiamente scelto di adottare una politica dei « piccoli passi », particolarmente adatta in situazioni di congiuntura sfavorevole ad alto rischio di fallimento – come quella attuale – dinanzi alle quali qualsiasi intervento di tipo economico rischia di essere giudicato insufficiente. Nel soffermarsi sul merito delle singole disposizioni del provvedi-

mento in esame, rileva l'importanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, che mirano al rafforzamento del sistema di ammortizzatori sociali, non soltanto prevedendo la facoltà dell'attivazione, da parte delle aziende, di programmi di formazione per i lavoratori, ma anche destinando nuove risorse per la cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività e aumentando sensibilmente l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi.

Giudica poi positivamente i commi 7 e 8 del medesimo articolo 1, che dispongono l'erogazione su richiesta, anche al lavoratore destinatario delle misure di sostegno al reddito, di un incentivo commisurato al trattamento di cassa integrazione, al fine di intraprendere un'attività autonoma, avviare una micro-impresa o associarsi in cooperativa, rilevando che tali disposizioni traggono chiaramente spunto dalla innovativa proposta di legge n. 2424, di natura più organica ed omogenea, il cui esame in sede referente è stato avviato da tempo dalla XI Commissione. Fa presente che l'esame di tale proposta di legge proseguirà tenendo conto di quanto anticipato dal decreto-legge in esame, la cui attuazione concreta potrà consentire una verifica dell'efficacia e della validità dell'iniziativa proposta, anche mediante l'introduzione – a regime – delle più opportune misure, già contenute nel citato progetto di legge n. 2424, di natura fiscale, finanziaria, ambientale, di sicurezza sul lavoro e di semplificazione degli adempimenti amministrativi (cosiddetta « legislazione leggera »). Auspica, pertanto, che le disposizioni di cui ai citati commi 7 e 8 dell'articolo 1 siano da interpretare come positiva base di partenza sperimentale per l'avvio degli interventi di cui sopra, dovendosi necessariamente prevedere – nella fase di funzionamento a regime – anche l'approvazione delle misure incluse nella richiamata proposta di legge n. 2424, al fine di rendere più coerente

ed organico il quadro normativo di riferimento per l'effettiva attuazione della norma.

In ordine al tema degli ammortizzatori sociali, anche alla luce degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, ritiene condivisibili le indicazioni provenienti da taluni membri della opposizione circa l'esigenza di estendere – fino a « raddoppiarla » – l'efficacia temporale della cassa integrazione guadagni ordinaria, in modo da coprire il lasso di tempo necessario al superamento della crisi economica delle aziende, favorendo, in tale frangente, il mantenimento dei livelli occupazionali.

Preso atto in termini positivi delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 10 a 19, che tendono a risolvere in misura equilibrata il problema dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, rileva, peraltro, che – con riferimento ai predetti commi e al comma 7 del citato articolo 17 – appare opportuno assicurare che le politiche di reclutamento del personale pubblico e di contenimento delle spese non pregiudichino, anche per ragioni di legittimo affidamento, l'assunzione di nuovo personale a seguito di procedure concorsuali già definitivamente chiuse, con particolare riferimento al personale dell'Agenzia delle dogane e a quello dei servizi ispettivi e di vigilanza del Ministero del lavoro e degli enti di previdenza obbligatoria, attesa anche la particolare rilevanza dei compiti da questi svolti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza sui luoghi di lavoro.

Infine, anche per accogliere la richiesta di modifica testé formulata dal deputato Fedriga, presenta una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*), nella quale si prevede la riformulazione dell'osservazione di cui al punto 11), nel senso di sopprimere l'inciso che fa riferimento alle procedure di stabilizzazione: ne raccomanda, pertanto, l'approvazione da parte della Commissione.

Maria Grazia GATTI (PD) osserva che – alla luce degli ulteriori elementi di novità introdotti dal relatore, che tuttavia non appaiono riscontrabili nella sua proposta di parere – sembrerebbe emergere un atteggiamento di condivisione in merito all'esigenza, prospettata dagli stessi gruppi di opposizione, di « raddoppiare » l'ambito temporale degli interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria. Fa presente che, se il relatore confermasse realmente – cosa di cui dubita – la disponibilità ad inserire nella proposta di parere un preciso riferimento in tal senso, il suo gruppo avrebbe serie difficoltà a non rivalutare la propria posizione in ordine alla proposta di parere presentata dal relatore medesimo.

Teresio DELFINO (UdC) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere del relatore, atteso che il provvedimento in esame è da considerare tuttora una sorta di « cantiere aperto », sul quale sarà possibile verificare gli eventuali miglioramenti soltanto nel corso dell'esame nelle Commissioni di merito e in Assemblea.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, con riferimento alla considerazioni svolte dal deputato Damiano e dal relatore in ordine ad una presunta esigenza di ampliare i termini di efficacia temporale della cassa integrazione guadagni ordinaria, intende far presente che il Governo, oltre ad essere già intervenuto in materia di ammortizzatori sociali con atti normativi adeguati ed efficaci, ha provveduto anche ad agire in sede amministrativa sulle causali della CIG, rendendo più flessibile lo « scivolo » dal regime della cassa integrazione guadagni ordinaria a quello della cassa integrazione guadagni straordinaria ed eliminando quegli effetti negativi che da più parti si tendono ad associare alle procedure più delicate e complesse previste dalla legislazione vigente in caso di ristrutturazione e di crisi più profonda dell'impresa. Ritiene, pertanto, che l'Esecutivo, operando su un piano amministrativo, abbia raggiunto il medesimo risultato

a cui mira l'estensione dell'ambito di efficacia temporale della CIG, per il quale si richiede, invece, a gran voce l'adozione di un atto normativo.

Esprime, infine, l'orientamento favorevole del Governo sulla nuova versione della proposta di parere del relatore, rilevando conseguentemente l'impossibilità di formulare un giudizio positivo sulla proposta alternativa di parere, presentata dai deputati Damiano ed altri.

Luigi BOBBA (PD) chiede alla presidenza di poter svolgere, a nome del suo gruppo, alcune considerazioni integrative in ordine agli elementi di novità introdotti con l'intervento svolto dal rappresentante del Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudica piuttosto irrituale la richiesta testé formulata, considerato anche che, in precedenza, si era convenuto di concludere il dibattito sulle proposte di parere presentate e di attribuire al rappresentante del Governo il compito di svolgere le proprie considerazioni conclusive. Nel rilevare come – atteso anche l'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea – non appaia ora opportuno riaprire un dibattito che può ampiamente considerarsi esaurito con la discussione svolta nella precedente e nella corrente settimana, ricorda altresì che – prima dell'intervento del sottosegretario Viespoli – aveva personalmente più volte invitato i gruppi, anche in via informale, a segnalare alla presidenza eventuali, ulteriori, richieste di iscrizione a parlare.

Ivano MIGLIOLI (PD), intervenendo per una precisazione, obietta che il relatore e il rappresentante del Governo hanno appena svolto considerazioni contrastanti con quanto contenuto nella proposta di parere presentata dallo stesso relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che il Governo non sia incorso in alcuna contraddizione rispetto alla proposta di parere del relatore. In ogni caso, preso atto della disponibilità a rinunciare al proprio intervento da parte del deputato

Bobba, al quale rivolge le scuse per non avere acceduto alla sua richiesta e che ringrazia per la sensibilità dimostrata, avverte che si passerà ora alla votazione della nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore, facendo presente che – in caso di sua approvazione – risulterà conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Damiano ed altri.

La Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Damiano ed altri.

Legge comunitaria 2009.

Emendamenti C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, facendo seguito a quanto convenuto nella seduta di ieri, invita il rappresentante del Governo ad esprimere le proprie valutazioni sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, nel concordare con la proposta del relatore – formulata nella seduta di ieri – nel senso di esprimere parere contrario sull'emendamento Borghesi 6.1 e sugli articoli aggiuntivi Paladini 6.02, 6.03 e 6.04, si sofferma sull'articolo aggiuntivo Cazzola 6.01. In proposito, pur giudicando tale proposta emendativa come il frutto di una iniziativa parlamentare assolutamente legittima, che rientra nel pieno diritto di ciascun deputato intraprendere, invita il presentatore a ritirarlo presso la XIV Commissione, dal momento che sono allo

studio da parte del Governo le soluzioni normative più adatte ad assicurare un progressivo allineamento della disciplina in materia di accesso al pensionamento di vecchiaia per gli uomini e le donne. Ritiene, altresì, che tale iniziativa possa essere validamente riassunta nell'ambito della discussione del decreto-legge « anticrisi », che ritiene essere la sede più adeguata all'avvio di un dibattito di tale delicatezza, attesi anche i risvolti di natura finanziaria che potrebbero derivare da un intervento di questo tipo.

Ivano MIGLIOLI (PD) ritiene inaccettabile che il rappresentante del Governo accenni ad una ipotesi di modifica del decreto-legge « anticrisi » nel senso suggerito dal deputato Cazzola, dopo che su tale provvedimento la Commissione si è appena espressa in sede consultiva, al termine di un dibattito in cui non si è fatto minimamente cenno alla questione testé indicata.

Maria Grazia GATTI (PD), nel ricordare che la proposta emendativa in oggetto è stata già presentata, in più occasioni, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria 2008 e non ha avuto alcun seguito, a causa del parere espresso dall'Esecutivo, giudica inaccettabile che il rappresentante del Governo inviti nuovamente i presentatori a ritirarla in vista della presentazione di una proposta di modifica nell'ambito dell'esame del provvedimento « anticrisi », sul quale la XI Commissione si è appena espressa in sede consultiva, non prestando, peraltro, alcuna specifica attenzione alla tematica in questione, in assenza di norme vertenti sulla materia. Paventa, pertanto, il rischio che su un argomento di rilevante delicatezza, come quello dell'equiparazione tra uomini e donne nell'accesso al pensionamento di vecchiaia, la Commissione possa essere espropriata delle sue prerogative, senza alcuna possibilità di orientare il corso della discussione in atto.

Nel merito della questione, ritiene opportuno contestare un atteggiamento del Governo punitivo nei confronti della lavo-

ratrici, dal momento che la possibilità di innalzare nei loro confronti i limiti di età per accedere al trattamento pensionistico viene prefigurata dall'Esecutivo addirittura prima dello svolgimento di qualsiasi politica attiva a favore del rafforzamento dei loro percorsi professionali e delle loro tutele sociali. Ritiene pertanto intollerabile che la maggioranza – nelle dichiarazioni pubbliche rese dai propri esponenti – imputi ai gruppi di opposizione una posizione ideologica di tipo risarcitorio sul tema del lavoro femminile, quando i dati concreti dimostrano che lo stesso Esecutivo non ha assunto alcuna misura a favore del lavoro femminile e ha respinto più volte le proposte ragionevoli presentate dai gruppi di minoranza in tema di pari opportunità (come, ad esempio, è avvenuto in occasione della discussione del disegno di legge comunitaria 2008).

In conclusione, chiede con forza e determinazione che si ponga al più presto all'attenzione della Commissione il tema dell'accesso al lavoro delle donne, oltre che dell'età pensionabile, che ritiene vada affrontato nella sua profonda complessità e non nel modo superficiale con cui è stato trattato dalla maggioranza.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), nel far notare che non rientra tra le prerogative dei gruppi di opposizione la facoltà di imporre o precludere alla Commissione la discussione di alcun tipo di argomento, stigmatizza con forza l'atteggiamento, a suo avviso irrispettoso, tenuto da alcuni esponenti della minoranza nei confronti dei suoi diritti di parlamentare, manifestatosi attraverso una critica alla sua proposta emendativa che giudica demagogica e priva di reali fondamenti. Sottolinea, peraltro, che non ha alcuna intenzione di farsi intimorire da tali modalità di comportamento particolarmente aggressive, essendo convinto della correttezza della sua iniziativa, che ha assunto nel pieno esercizio delle proprie prerogative. Pur prendendo atto dell'invito rivoltagli dal rappresentante del Governo, che si dichiara personalmente disponibile ad accogliere attraverso il ritiro dell'articolo aggiuntivo

nell'ambito della XIV Commissione, osserva che è sua intenzione proseguire una battaglia di principio e continuare a porre con forza tale questione, finché non matureranno le condizioni ideali per il raggiungimento di idonee soluzioni al problema. In proposito, ricorda di aver presentato anche presso le Commissioni riunite V e VI alcuni emendamenti al decreto-legge « anticrisi », che ripropongono il tema all'attenzione del Parlamento, a testimonianza della sua pervicace volontà di ottenere un risultato concreto sulla materia dell'equiparazione del pensionamento di vecchiaia tra uomini e donne.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto della disponibilità, manifestata dal presentatore, a ritirare l'articolo aggiuntivo 6.01 presso la XIV Commissione, avverte che si dovrà sospendere brevemente la seduta, per consentire al deputato Cazzola di formalizzare il ritiro della sua proposta emendativa. In ogni caso, ritiene che il dibattito in corso non possa in alcun modo pregiudicare la validità del parere testé espresso dalla XI Commissione sull'attuale testo del decreto-legge « anticrisi », che è stato esaminato con grande attenzione e serietà.

Maria Grazia GATTI (PD), intervenendo per una precisazione, intende rivolgere le proprie scuse personali per aver alzato eccessivamente i toni della discussione, precisando che non era sua intenzione criticare in modo aprioristico una posizione politica, che anzi rispetta ed apprezza per gli elementi di coerenza che essa contiene. Osserva, tuttavia, che la carica emotiva espressa nel corso del suo intervento era indirizzata piuttosto all'operato del Governo nel suo complesso, colpevole, a suo avviso, di non agire a tutela delle donne lavoratrici. Ribadisce, comunque, l'esigenza che la Commissione valuti seriamente l'ipotesi di discutere con pacatezza sul tema in questione, atteso che sull'argomento il Governo sembra aver assunto un atteggiamento di noncuranza – in spregio a quella logica della concerta-

zione che l'opposizione mira, invece, a valorizzare – testimoniato dalla mancata trattazione di queste tematiche nell'ambito dell'incontro tenutosi nella giornata di ieri tra il Ministro Sacconi e le parti sociali in relazione alle misure economiche promosse dal Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, conformemente a quanto preannunciato, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.40, è ripresa alle 9.50.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che l'articolo aggiuntivo Cazzola 6.01 è stato ritirato dal presentatore presso la XIV Commissione; per tale ragione, invita il relatore a formulare la propria proposta di parere sulle restanti proposte emendative trasmesse dalla citata Commissione.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, facendo seguito a quanto già preannunciato ieri, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Borghesi 6.1 e sugli articoli aggiuntivi Paladini 6.02, 6.03 e 6.04.

Quanto al problema posto dal deputato Cazzola, intende soltanto osservare che la materia pensionistica presenta aspetti di estrema delicatezza, soprattutto dal punto di vista sociale. Per queste ragioni, ritiene che occorra preventivamente ricercare, con ogni possibile mezzo, una concertazione con le parti sociali. Fa presente, peraltro, che la delicatezza della materia diventa estrema, se si considera l'ipotesi di innalzamento dell'età pensionabile per le sole donne. Per prevedere una graduale equiparazione dell'età pensionabile di uomini e donne, infatti, giudica necessario anche considerare che l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro è, di norma, spostato in avanti rispetto a quello degli uomini, che la stessa permanenza delle donne nel mercato del lavoro è più breve, che su di esse grava, molto spesso, anche la maggior parte del peso della cura dei figli, della casa, degli anziani a carico della famiglia e che, inoltre, l'attuale sistema previdenziale impedisce alle donne – che già fanno meno car-

riera degli uomini, con stipendi tendenzialmente più bassi – di utilizzare con facilità la pensione di anzianità.

Ricordando anche che le donne percepiscono una pensione di vecchiaia notevolmente più esigua rispetto a quelle degli uomini, fa notare, in sostanza, che una graduale equiparazione dell'età pensionabile sarebbe possibile solo se i percorsi professionali delle donne fossero gradualmente semplificati e se le tutele sociali loro garantite venissero concretamente rafforzate. In questo senso, si augura – dichiarandosene convinta – che l'argomento delle pensioni venga affrontato dal Governo al più presto, ma con cautela, anche alla luce di quanto affermato in precedenza e, quindi, tenendo conto dell'attuale realtà che vivono le donne quando si confrontano col mondo del lavoro.

Marialuisa GNECCHI (PD), sottolineando che l'eventuale introduzione di una norma tendente ad equiparare i requisiti di età pensionabile tra uomini e donne nell'ambito del pubblico impiego aprirebbe una breccia all'interno della quale si inserirebbero, con rinnovata forza, le argomentazioni di coloro che spingono per una applicazione più generalizzata di tale normativa, fa notare che una seria discussione sulla delicata questione dell'accesso al trattamento pensionistico delle donne richiederebbe comunque una approfondita conoscenza dei dati statistici diffusi in materia dai soggetti istituzionali competenti. Sulla base di tali informazioni, a suo avviso, sarebbe possibile comprendere come il problema non si pone tanto in relazione alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, quanto sull'importo di tali prestazioni, che risulta assai modesto. Solo per fare un esempio, osserva che – a fronte di dati sulle pensioni di vecchiaia riferiti al 2007, che parlano di oltre 156.000 nuovi pensionati maschi e di circa 211.000 nuove pensionate donne – si registra un importo medio mensile dei trattamenti in favore delle donne sostanzialmente pari alla metà di quello riconosciuto agli uomini. Ritiene, pertanto, che, prima di avviare un dibattito sulla effettiva necessità di

innalzare i limiti di età delle donne per l'accesso alle prestazioni previdenziali, occorra riflettere seriamente sul loro attuale trattamento pensionistico, che, a causa di alcune modifiche intervenute nel corso del tempo in relazione al computo delle prestazioni – basato oggi prevalentemente su criteri riferiti al cumulo e non più al reddito soggettivo – risulta molto inferiore a quello di alcune decine di anni fa.

Cesare DAMIANO (PD), nel giudicare condivisibile il contenuto delle riflessioni svolte dal relatore, nella parte in cui prospetta la necessità di semplificare i percorsi professionali per le donne e di rafforzare le tutele sociali nei loro confronti, ritiene necessario ripartire proprio da questo elemento di convergenza, al fine di avviare al più presto una discussione più approfondita in sede parlamentare sulla tematica in questione, in concomitanza con il dibattito in corso tra le parti sociali. Nel ritenere, invece, di dover riscontrare nel Governo una posizione gravemente lesiva della logica della concertazione e delle prerogative parlamentari, fa presente che qualsiasi Esecutivo che si accinga ad intraprendere una riforma del sistema previdenziale non possa ignorare la particolare posizione delle donne nel mercato del lavoro, atteso anche il tendenziale innalzamento dei requisiti di età pensionabile previsto nel corso degli anni da specifici interventi di modifica legislativa, che hanno reso ancora più gravosa la posizione delle donne lavoratrici.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene che la posizione del Governo sull'argomento pensionistico – che giudica lesiva dei diritti dei parlamentari – non possa essere giustificata in alcun modo, tanto meno facendo leva sulla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, per la quale, a detta di taluni esponenti della maggioranza, lo Stato italiano sarebbe costretto a recepire le indicazioni dell'Unione europea al fine di sottrarsi ad una procedura d'infrazione comunitaria. Considerato che le procedure d'infrazione promosse nei confronti dell'Italia sono

numerose e sono in attesa da tempo di una risoluzione, ritiene di non comprendere per quale motivo l'Esecutivo intenda concentrare il massimo sforzo su tale specifico obiettivo. Osserva che il Governo dovrebbe, piuttosto, seguire le indicazioni provenienti dall'Europa su altri versanti, laddove, ad esempio, si richiede allo Stato italiano di uniformarsi alla normativa comunitaria in materia di parità salariale, di flessibilità dell'orario di lavoro per le donne, di patto intergenerazionale.

Prospetta, in conclusione, la necessità di avviare in Commissione una seria discussione sulla tematica previdenziale riferita alle donne lavoratrici, dalla quale auspica possano emergere utili elementi di riflessione in vista della predisposizione di soluzioni normative strutturali e non frammentarie come quelle poste in essere in materia economica dal Governo.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), nell'accogliere favorevolmente l'avvenuto ritiro da parte del deputato Cazzola, presso la XIV Commissione, dell'articolo aggiuntivo 6.01, ritiene auspicabile che la Commissione valuti l'opportunità di intraprendere idonee iniziative al fine di affrontare – in modo più sistematico e strutturale – la questione complessiva del lavoro femminile, considerato anche che le indicazioni provenienti dall'Unione europea non fanno riferimento soltanto all'esigenza di rendere uniforme la disciplina di accesso al trattamento pensionistico per gli uomini e le donne, ma anche all'opportunità di favorire una equiparazione sostanziale in ordine alla questione del salario e dell'accesso agli impieghi professionali.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nel dichiarare di non avere alcuna particolare obiezione ad avviare una discussione più meditata e generale sulla questione posta dalla sua proposta emendativa, propone alla Commissione di valutare in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'ipotesi di iniziare l'esame delle proposte di legge pendenti presso la stessa XI Commissione, aventi ad oggetto le tematiche emerse nel corso dell'odierno dibattito.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene di poter accogliere positivamente le indicazioni e i suggerimenti emersi dal dibattito odierno, che investono un tema delicato e di forte impatto sociale. Al riguardo, prospetta anche l'opportunità di investire in futuro l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ai fini di una valutazione sull'eventualità che – una volta superata l'attuale, complessa, fase di lavoro parlamentare – si possa prevedere l'apertura di una specifica sessione di lavoro sul tema pensionistico, che consenta di affrontare in termini sereni e pacati le problematiche in atto. Avverte, quindi, che sarà ora posta in votazione la proposta di parere contrario sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, in precedenza formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere contrario formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; *b)* Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

C. 2553 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Barbara MANNUCCI (PdL), *relatore*, fa presente che i due accordi internazionali in esame – assegnati alla XI Commissione per l'espressione del prescritto parere – sono stati stipulati tra gli Stati membri dell'Unione europea al fine di facilitare alcuni aspetti giuridici, procedurali e logistici delle missioni umanitarie e di soccorso, di mantenimento o ristabilimento della pace, nonché di gestione delle crisi, come previste dall'articolo 17, comma 2, del Trattato sull'Unione europea nell'ambito della PESD (Politica europea di sicurezza e difesa). Al riguardo, fa notare che il Senato ha già approvato il relativo disegno di legge di ratifica, che è ora stato trasmesso alla Camera per una sollecita, definitiva, conclusione dell'*iter*.

Osserva che il primo dei due accordi concerne lo statuto dei militari e del personale civile, che si trovino in posizione di distacco presso le istituzioni dell'Unione europea; l'Accordo riguarda parimenti lo statuto dei militari e del personale civile di ciascuno Stato membro, messi a disposizione dell'Unione europea per l'impiego negli ambiti suddetti. L'altro Accordo internazionale, siglato dagli Stati membri dell'Unione europea, attiene alle reciproche richieste di indennizzo per danni ricevuti a cose o persone nell'ambito di un'operazione PESD, quale contemplata dal citato articolo 17, comma 2 del Trattato sull'Unione europea.

Considerato che il secondo accordo non contiene profili di specifica competenza della XI Commissione, ritiene opportuno soffermarsi con maggiore attenzione sul primo dei due accordi in questione. In proposito, rileva che la Parte I di tale Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 6 articoli, prevede, in particolare, l'obbligo degli Stati membri di facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza a fini istituzionali del personale civile e militare e delle relative persone a carico, mentre dal lato di questi ultimi vige l'obbligo del rispetto delle leggi vigenti nello Stato ospitante, astenendosi altresì da comportamenti contrari allo spirito dell'Accordo in esame (articoli 2 e 3). Ritiene, poi, op-

portuno sottolineare la Parte II, composta dagli articoli 7 e 8, concernente disposizioni che si applicano esclusivamente ai militari e ai civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea. In particolare, si prevede che i militari e i civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea godono dell'immunità giurisdizionale in ordine a dichiarazioni, scritti o azioni ad essi riconducibili nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, ma le istituzioni dell'Unione vigilano per evitare un abuso di tali immunità (articolo 8). Infine, segnala la Parte III di tale Accordo (articoli da 9 a 18), che appare la più rilevante, dettando norme applicabili esclusivamente ai Quartieri generali e alle Forze (ossia alle strutture preposte alla politica europea di sicurezza e difesa), inclusi i militari e i civili in essi impiegati. In particolare, sottolinea che sono previste disposizioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi dei militari e del personale civile temporaneamente presenti dello Stato ospitante: a tal fine è previsto che i periodi di servizio dei militari e dei civili non siano considerati periodi di residenza ai fini fiscali. Inoltre, i militari e il personale civile sono esenti nello Stato ospitante da ogni imposta sulle retribuzioni corrisposte dallo Stato di origine e su ogni proprietà mobile collegata alla loro presenza temporanea nello Stato ospitante. Fa notare, d'altra parte, che per i restanti profili ciascun membro del personale militare o civile rimane soggetto agli obblighi fiscali vigenti nello Stato ospitante, compreso il caso di attività lucrative diverse da quelle istituzionali. Le esenzioni fiscali non riguardano poi i dazi (articolo 16). Giudica particolarmente rilevanti, inoltre, le disposizioni che disciplinano la ripartizione della potestà giurisdizionale penale e disciplinare tra Stato d'origine e Stato ospitante sul richiamato personale militare e civile da parte dello Stato ospitante, che ammettono peraltro ipotesi di concorso di entrambe le giurisdizioni (articolo 17).

Passando rapidamente al secondo accordo, relativo alle richieste di indennizzo per danni occorsi nelle cosiddette « ope-

razioni PESD », segnala in particolare che, in base all'articolo 3, vige la rinuncia da parte di uno Stato membro rispetto a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro, per perdite o ferimento di appartenenti al proprio personale militare o civile, a meno che non vi sia stata grave negligenza o comportamento doloso. Al contempo, rileva che l'articolo 4 prevede la rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato membro che abbia ricevuto danni a beni di sua proprietà, se il danno è causato da un militare o un civile dell'altro Stato membro nell'esercizio delle funzioni di cui all'Accordo stesso, e anche se il danno è causato da un veicolo, natante o aereo utilizzato in relazione ai compiti citati; anche in questo caso, tuttavia, la rinuncia è subordinata all'assenza di negligenza grave o dolo.

In conclusione, considerata l'importanza del provvedimento di ratifica in questione e preso atto del contenuto molto circoscritto delle norme afferenti i profili di interesse della XI Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo: formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

Elisabetta RAMPI (PD) ringrazia il relatore per la dettagliata e puntuale illustrazione introduttiva del provvedimento, rimarcando come esso sia stato già approvato, con un consenso sostanzialmente generalizzato, dall'altro ramo del Parlamento. Attesa la complessità tecnica della materia trattata, peraltro, prospetta l'opportunità di rinviare alla prossima settimana la deliberazione di competenza della Commissione, al fine di svolgere i necessari approfondimenti istruttori, che consentano al suo gruppo di esporre compiutamente il proprio orientamento sul tema.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) si domanda se la Commissione di merito non sia chiamata a riferire in Assemblea sul provvedimento già dall'inizio della prossima settimana, nel qual caso risulterebbe necessario concluderne entro oggi l'esame in sede consultiva.

Silvano MOFFA, *presidente*, assicura che i disegni di legge di ratifica che la III Commissione è chiamata a portare all'esame dell'Assemblea, ai fini della loro approvazione entro la fine del corrente mese, sono iscritti nel calendario dei lavori a decorrere dal prossimo lunedì 27 luglio. Per tali ragioni, ritiene di poter accedere alla richiesta di rinvio testé formulata.

Elisabetta RAMPI (PD) intende ringraziare la presidenza per avere accolto la richiesta di rinvio, finalizzata esclusivamente a consentire gli opportuni approfondimenti sugli aspetti di merito.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2561, recante « Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

considerato che il provvedimento d'urgenza adottato dal Governo intende contribuire a fronteggiare l'attuale fase di difficoltà economica e occupazionale, mirando anche ad un impatto positivo sul complessivo sistema del mondo delle imprese e del lavoro;

rilevato che le misure in esso contenute possono determinare conseguenze positive su tutto il sistema imprenditoriale e lavorativo, anche non direttamente connesso alla grande industria, ma ad esso collegato, sia in termini di filiera che di indotto;

preso atto, in tal senso, delle importanti disposizioni di cui all'articolo 1, che mirano al rafforzamento del sistema di ammortizzatori sociali, non soltanto prevedendo la facoltà dell'attivazione, da parte delle aziende, di programmi di formazione per i lavoratori, ma anche destinando nuove risorse per la cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività e aumentando sensibilmente l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi;

osservato che i commi 7 e 8 del medesimo articolo 1 dispongono l'eroga-

zione su richiesta, anche al lavoratore destinatario delle misure di sostegno al reddito, di un incentivo commisurato al trattamento di cassa integrazione, al fine di intraprendere un'attività autonoma, avviare una micro-impresa o associarsi in cooperativa;

rilevato che le disposizioni richiamate traggono chiaramente spunto dalla innovativa proposta di legge n. 2424, di natura più organica ed omogenea, il cui esame in sede referente è stato avviato da tempo dalla XI Commissione e proseguirà tenendo conto di quanto anticipato dal decreto-legge in esame, la cui attuazione concreta potrà consentire una verifica dell'efficacia e della validità dell'iniziativa proposta, anche mediante l'introduzione – a regime – delle più opportune misure, già contenute nel citato progetto di legge n. 2424, di natura fiscale, finanziaria, ambientale, di sicurezza sul lavoro e di semplificazione degli adempimenti amministrativi (cosiddetta « legislazione leggera »);

auspicato, pertanto, che le disposizioni di cui ai citati commi 7 e 8 dell'articolo 1 siano da interpretare come positiva base di partenza sperimentale per l'avvio degli interventi di cui sopra, dovendosi necessariamente prevedere – nella fase di funzionamento a regime – anche l'approvazione delle misure incluse nella richiamata proposta di legge n. 2424, al fine di rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento per l'effettiva attuazione della norma;

segnalata, in proposito, anche l'opportunità di verificare le scadenze tempo-

rali previste dai diversi strumenti di ammortizzatori sociali, in modo da evitare che il limite di dodici mesi previsto dal comma 8 dell'articolo 1, riferito alla liquidazione del trattamento di mobilità, non rappresenti una potenziale riduzione dei termini di copertura previsti per determinate fasce di lavoratori, rispettivamente compresi tra i 40 e i 50 anni di età ovvero con età superiore ai 50 anni;

preso atto in termini positivi delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 10 a 19, che tendono a risolvere in misura equilibrata il problema dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni;

rilevato, peraltro, che – con riferimento ai predetti commi e al comma 7 del citato articolo 17 – appare opportuno assicurare che le politiche di reclutamento del personale pubblico e di contenimento delle spese non pregiudichino, anche per ragioni di legittimo affidamento, l'assunzione di nuovo personale a seguito di procedure concorsuali già definitivamente chiuse;

osservato che i commi 23 e 24 dell'articolo 17 opportunamente modificano, in più parti, l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici;

rilevato, infine, che è stata da più parti segnalata l'esigenza di individuare una soluzione equilibrata al problema dell'emersione del lavoro domestico, attraverso misure che – lungi dal configurare sanatorie di tipo generalizzato – sappiano favorire un processo in grado di delineare idonee forme di riconoscimento delle attività lavorative di assistenza e collaborazione familiare svolte dai lavoratori interessati, inclusi i lavoratori stranieri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 4, si rileva l'opportunità di indicare un termine per

l'emanazione del decreto interministeriale al quale sono demandate le modalità di attuazione delle misure in tema di contratti di solidarietà difensivi; analoga indicazione del termine risulta, peraltro, opportuna al comma 7 del medesimo articolo 1, in relazione al decreto interministeriale di definizione delle modalità e delle condizioni per l'applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 8;

2) al citato articolo 1, commi 7 e 8, nel prendere atto dell'avvio di una fase sperimentale per l'utilizzo di risorse destinate agli ammortizzatori sociali al fine dell'avvio di progetti di « auto-imprenditorialità », si raccomanda di rafforzare la norma – eventualmente anche nella successiva fase di attuazione – con apposite misure finalizzate all'introduzione, quanto meno per i primi periodi di inizio delle attività imprenditoriali, di una legislazione di favore per i lavoratori interessati; a tale scopo, la XI Commissione conviene che, dopo l'approvazione del presente provvedimento, sia importante rendere rapidamente operative – a regime – anche le misure contenute nella più volte richiamata proposta di legge n. 2424, in modo da rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento;

3) al predetto articolo 1, andrebbe altresì inserita una apposita norma interpretativa, diretta a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 2116 del Codice civile (in materia di obblighi e di responsabilità previdenziale dell'imprenditore e del prestatore di lavoro) si applicano anche ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ovvero titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché incaricati della vendita a domicilio), purché in regime di monocommitenza, escludendo comunque i soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4) al medesimo articolo 1, considerata anche la difficile situazione di crisi occupazionale in atto, si verifichi l'eventualità di introdurre una apposita disposizione che autorizzi in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato – scaduti o che vengono in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e il 30 novembre 2010 – riferiti alle tipologie di lavoro flessibile non rinnovabili, a condizione che su tale proroga convengano le organizzazioni sindacali e vi sia l'assenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore);

5) all'articolo 17, comma 7, si segnala l'esigenza di disporre che il divieto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, ivi previsto, non valga per il reclutamento dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane, la cui procedura concorsuale è già stata completamente conclusa, nonché per la graduatoria del personale dei servizi ispettivi e di vigilanza del Ministero del lavoro e degli enti di previdenza obbligatoria, attesa anche la particolare rilevanza dei compiti da questi svolti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza sui luoghi di lavoro;

6) all'articolo 17, comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, si segnala che il rinvio ivi previsto deve intendersi al comma 3 (che disciplina gli accertamenti medico-legali) dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, anziché al comma 1 del medesimo articolo, come erroneamente indicato nel testo;

7) all'articolo 17, comma 26, si suggerisce di inserire un'ulteriore integrazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consenta – al fine di evitare abusi nel ricorso al lavoro flessibile, incluso il lavoro autonomo avente natura coordinata e continuativa – di contemplare il principio per cui le amministrazioni pubbliche rispettano i principi

di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle procedure di reclutamento di personale con contratto di lavoro flessibile e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo accordo contrattuale, applicando anche il divieto di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio;

8) all'articolo 17, comma 26, lettera d), si osserva, inoltre, che il rinvio normativo ivi contenuto non consente di identificare in termini certi le categorie di lavoratori a cui viene riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato da parte della pubblica amministrazione;

9) sempre all'articolo 17, comma 26, valutino le Commissioni di merito l'eventualità di dettare un ulteriore intervento normativo, che preveda che, nel rispetto dei principi costituzionali di accesso per concorso ai pubblici uffici, non è consentito alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni oltre i limiti percentuali previsti all'articolo 19 del medesimo decreto n. 165;

10) al medesimo articolo 17, anche al fine di evitare ingiustificati ed onerosi costi di ricongiungimento a carico dei lavoratori interessati, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di disporre che il personale delle autorità indipendenti, di cui alle leggi n. 287 del 1990, n. 481 del 1995 e n. 249 del 1997, per il quale la contribuzione a fini pensionistici sia stata versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, può optare – in luogo dell'iscrizione forzosa all'INPDAP – per il mantenimento della propria iscrizione all'INPS;

11) verificata, infine, la particolare situazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e successive modificazioni, impegnato in attività socialmente utili, ricon-

ducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa – anche al fine di ricercare con la gradualità necessaria strumenti volti alla stabilizzazione degli aventi diritto, sulla base del requisito oggettivo di anzianità lavorativa effettivamente maturata – e considerato altresì che l'articolo 34 del decreto-legge n. 185

del 2008 ha prorogato a tutto il 2009 le attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra cui rientrano anche i soggetti sopra citati, si rimette alle Commissioni di merito una valutazione circa la possibile concessione di un'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2010, per il richiamato personale ex-LSU, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

ALLEGATO 2

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEI DEPUTATI DAMIANO ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2561, recante « Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

premesso che:

dal punto di vista della qualità legislativa, è quantomeno singolare che il provvedimento in oggetto – annunciato dal Governo come atto di decretazione d'urgenza adottato con finalità anticrisi – rechi in realtà disposizioni del tutto eterogenee, che vanno ampiamente oltre l'ambito economico-finanziario (laddove, ad esempio, si prorogano i termini della partecipazione italiana a missioni internazionali) o che intervengono, in modo contrastante, su materie già più volte disciplinate da differenti provvedimenti adottati nei mesi scorsi, come la materia delle assenze per malattia nel pubblico impiego, inizialmente disciplinata dal decreto-legge n. 112 del 2008, successivamente modificata dalla legge n. 15 del 2009, di cui è attualmente all'esame delle Commissioni lo schema di decreto legislativo e, ora, nuovamente integrata e rettificata dal decreto-legge in esame;

dinanzi ad una crisi economica di dimensioni globali, il Governo risponde con l'ennesimo provvedimento estremamente contraddittorio circa l'indirizzo politico che si intende realmente seguire in chiave di rilancio economico;

le misure fin qui varate, infatti, appaiono del tutto inadeguate e decontestualizzate, come avvenne nel caso della detassazione degli straordinari, o poco più che simboliche, quale si sta rivelando il sussidio, previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, corrisposto ai collaboratori a progetto in caso di disoccupazione; nel caso di specie, l'ipotesi di corrispondere, in un'unica soluzione, al lavoratore le mensilità di cassa integrazione o di indennità di disoccupazione per l'avvio di una attività autonoma si configura come una misura del tutto irrealistica, in una fase in cui, peraltro, le piccole e medie imprese risultano essere le più colpite dalla crisi economica in atto;

ancora una volta l'Esecutivo ha scelto un intervento parziale e frammentato, in luogo di una manovra complessiva e, di fronte ad una crisi economica che sta mettendo a dura prova soprattutto le piccole e medie imprese, non affronta il problema principale, vale a dire il prolungamento della cassa integrazione ordinaria dalle attuali 52 a 104 settimane, per un periodo, dunque, tale da coprire il lasso di tempo giudicato critico da tutti i maggiori organismi internazionali;

il provvedimento in oggetto, inoltre, non prevede alcuna misura di supporto in favore dei lavoratori precari che, come autorevolmente richiamato dal Governatore della Banca d'Italia, rischiano di essere totalmente esclusi da ogni forma di sostegno del reddito in caso di licenziamento; dalle tabelle elaborate dalla Banca d'Italia su dati ISTAT, emerge che, in caso

di perdita del lavoro tra coloro che rimarrebbero senza alcun tipo di sostegno al reddito, ci sarebbero 800 mila lavoratori autonomi parasubordinati (diversi dai collaboratori), la grande maggioranza dei quasi 400 mila collaboratori e quasi 700 mila lavoratori a tempo determinato e interinali;

il decreto-legge in esame si pone anche in controtendenza rispetto ai precedenti provvedimenti finanziari assunti dall'Esecutivo, dal momento che, come nel caso dell'articolo 1, si tende ad operare una sorta di valutazione *a priori* dello stato di salute delle imprese italiane, dando quasi per scontato che per talune di esse – giudicate ormai fuori dalla competizione del mercato – possa profilarsi solamente la cessazione delle attività o una profonda riorganizzazione, con conseguente fuoriuscita dei propri dipendenti, ai quali, pertanto, non resterebbe altra soluzione che intraprendere un lavoro autonomo;

seppur apprezzabili, come più volte sollecitato dall'opposizione, le misure previste all'articolo 17 – che dispongono la

proroga dei termini per il processo di stabilizzazione del personale precario, avviato con le due leggi finanziarie del Governo Prodi e poi interrotto dai provvedimenti dell'attuale esecutivo – rimangono però ancora del tutto insufficienti alla luce, comunque, dei vincoli attualmente vigenti introdotti dal decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove le limitazioni contenute in ordine al *turn over*, ed i vincoli finanziari ivi stabiliti, non consentono di procedere alla reale stabilizzazione della platea degli aventi diritto;

le previsioni contenute all'articolo 19, comma 1, infine, incidono negativamente sul processo di stabilizzazione di migliaia di lavoratori precari, già stabilito in sede di contrattazione;

esprime

PARERE CONTRARIO.

« Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru ».

ALLEGATO 3

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2561, recante « Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

considerato che il provvedimento d'urgenza adottato dal Governo intende contribuire a fronteggiare l'attuale fase di difficoltà economica e occupazionale, mirando anche ad un impatto positivo sul complessivo sistema del mondo delle imprese e del lavoro;

rilevato che le misure in esso contenute possono determinare conseguenze positive su tutto il sistema imprenditoriale e lavorativo, anche non direttamente connesso alla grande industria, ma ad esso collegato, sia in termini di filiera che di indotto;

preso atto, in tal senso, delle importanti disposizioni di cui all'articolo 1, che mirano al rafforzamento del sistema di ammortizzatori sociali, non soltanto prevedendo la facoltà dell'attivazione, da parte delle aziende, di programmi di formazione per i lavoratori, ma anche destinando nuove risorse per la cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività e aumentando sensibilmente l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi;

osservato che i commi 7 e 8 del medesimo articolo 1 dispongono l'eroga-

zione su richiesta, anche al lavoratore destinatario delle misure di sostegno al reddito, di un incentivo commisurato al trattamento di cassa integrazione, al fine di intraprendere un'attività autonoma, avviare una micro-impresa o associarsi in cooperativa;

rilevato che le disposizioni richiamate traggono chiaramente spunto dalla innovativa proposta di legge n. 2424, di natura più organica ed omogenea, il cui esame in sede referente è stato avviato da tempo dalla XI Commissione e proseguirà tenendo conto di quanto anticipato dal decreto-legge in esame, la cui attuazione concreta potrà consentire una verifica dell'efficacia e della validità dell'iniziativa proposta, anche mediante l'introduzione – a regime – delle più opportune misure, già contenute nel citato progetto di legge n. 2424, di natura fiscale, finanziaria, ambientale, di sicurezza sul lavoro e di semplificazione degli adempimenti amministrativi (cosiddetta « legislazione leggera »);

auspicato, pertanto, che le disposizioni di cui ai citati commi 7 e 8 dell'articolo 1 siano da interpretare come positiva base di partenza sperimentale per l'avvio degli interventi di cui sopra, dovendosi necessariamente prevedere – nella fase di funzionamento a regime – anche l'approvazione delle misure incluse nella richiamata proposta di legge n. 2424, al fine di rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento per l'effettiva attuazione della norma;

segnalata, in proposito, anche l'opportunità di verificare le scadenze tempo-

rali previste dai diversi strumenti di ammortizzatori sociali, in modo da evitare che il limite di dodici mesi previsto dal comma 8 dell'articolo 1, riferito alla liquidazione del trattamento di mobilità, non rappresenti una potenziale riduzione dei termini di copertura previsti per determinate fasce di lavoratori, rispettivamente compresi tra i 40 e i 50 anni di età ovvero con età superiore ai 50 anni;

preso atto in termini positivi delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 10 a 19, che tendono a risolvere in misura equilibrata il problema dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni;

rilevato, peraltro, che – con riferimento ai predetti commi e al comma 7 del citato articolo 17 – appare opportuno assicurare che le politiche di reclutamento del personale pubblico e di contenimento delle spese non pregiudichino, anche per ragioni di legittimo affidamento, l'assunzione di nuovo personale a seguito di procedure concorsuali già definitivamente chiuse;

osservato che i commi 23 e 24 dell'articolo 17 opportunamente modificano, in più parti, l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici;

rilevato, infine, che è stata da più parti segnalata l'esigenza di individuare una soluzione equilibrata al problema dell'emersione del lavoro domestico, attraverso misure che – lungi dal configurare sanatorie di tipo generalizzato – sappiano favorire un processo in grado di delineare idonee forme di riconoscimento delle attività lavorative di assistenza e collaborazione familiare svolte dai lavoratori interessati, inclusi i lavoratori stranieri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 4, si rileva l'opportunità di indicare un termine per

l'emanazione del decreto interministeriale al quale sono demandate le modalità di attuazione delle misure in tema di contratti di solidarietà difensivi; analoga indicazione del termine risulta, peraltro, opportuna al comma 7 del medesimo articolo 1, in relazione al decreto interministeriale di definizione delle modalità e delle condizioni per l'applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 8;

2) al citato articolo 1, commi 7 e 8, nel prendere atto dell'avvio di una fase sperimentale per l'utilizzo di risorse destinate agli ammortizzatori sociali al fine dell'avvio di progetti di « auto-imprenditorialità », si raccomanda di rafforzare la norma – eventualmente anche nella successiva fase di attuazione – con apposite misure finalizzate all'introduzione, quanto meno per i primi periodi di inizio delle attività imprenditoriali, di una legislazione di favore per i lavoratori interessati; a tale scopo, la XI Commissione conviene che, dopo l'approvazione del presente provvedimento, sia importante rendere rapidamente operative – a regime – anche le misure contenute nella più volte richiamata proposta di legge n. 2424, in modo da rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento;

3) al predetto articolo 1, andrebbe altresì inserita una apposita norma interpretativa, diretta a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 2116 del Codice civile (in materia di obblighi e di responsabilità previdenziale dell'imprenditore e del prestatore di lavoro) si applicano anche ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ovvero titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché incaricati della vendita a domicilio), purché in regime di monocommitenza, escludendo comunque i soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4) al medesimo articolo 1, considerata anche la difficile situazione di crisi occupazionale in atto, si verifichi l'eventualità di introdurre una apposita disposizione che autorizzi in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato – scaduti o che vengono in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e il 30 novembre 2010 – riferiti alle tipologie di lavoro flessibile non rinnovabili, a condizione che su tale proroga convengano le organizzazioni sindacali e vi sia l'assenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore);

5) all'articolo 17, comma 7, si segnala l'esigenza di disporre che il divieto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, ivi previsto, non valga per il reclutamento dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane, la cui procedura concorsuale è già stata completamente conclusa, nonché per la graduatoria del personale dei servizi ispettivi e di vigilanza del Ministero del lavoro e degli enti di previdenza obbligatoria, attesa anche la particolare rilevanza dei compiti da questi svolti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza sui luoghi di lavoro;

6) all'articolo 17, comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, si segnala che il rinvio ivi previsto deve intendersi al comma 3 (che disciplina gli accertamenti medico-legali) dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, anziché al comma 1 del medesimo articolo, come erroneamente indicato nel testo;

7) all'articolo 17, comma 26, si suggerisce di inserire un'ulteriore integrazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consenta – al fine di evitare abusi nel ricorso al lavoro flessibile, incluso il lavoro autonomo avente natura coordinata e continuativa – di contemplare il principio per cui le amministrazioni pubbliche rispettano i principi

di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle procedure di reclutamento di personale con contratto di lavoro flessibile e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo accordo contrattuale, applicando anche il divieto di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio;

8) all'articolo 17, comma 26, lettera d), si osserva, inoltre, che il rinvio normativo ivi contenuto non consente di identificare in termini certi le categorie di lavoratori a cui viene riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato da parte della pubblica amministrazione;

9) sempre all'articolo 17, comma 26, valutino le Commissioni di merito l'eventualità di dettare un ulteriore intervento normativo, che preveda che, nel rispetto dei principi costituzionali di accesso per concorso ai pubblici uffici, non è consentito alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni oltre i limiti percentuali previsti all'articolo 19 del medesimo decreto n. 165;

10) al medesimo articolo 17, anche al fine di evitare ingiustificati ed onerosi costi di ricongiungimento a carico dei lavoratori interessati, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di disporre che il personale delle autorità indipendenti, di cui alle leggi n. 287 del 1990, n. 481 del 1995 e n. 249 del 1997, per il quale la contribuzione a fini pensionistici sia stata versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, può optare – in luogo dell'iscrizione forzosa all'INPDAP – per il mantenimento della propria iscrizione all'INPS;

11) verificata, infine, la particolare situazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e successive modificazioni, impegnato in attività socialmente utili, ricon-

ducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e considerato altresì che l'articolo 34 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha prorogato a tutto il 2009 le attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, tra cui rientrano anche i soggetti sopra citati, si rimette alle Commissioni di merito una valutazione circa la possibile concessione di un'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2010, per il richiamato personale ex-LSU, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	161
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	169
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto e Sbrollini</i>)	170
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame di emendamenti e conclusione – Parere su articoli aggiuntivi</i>)	162

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione e C. 2124 Di Virgilio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168
AVVERTENZA	168

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2009.

Carla CASTELLANI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del suo gruppo (*vedi allegato 2*). Fa presente, inoltre, che la proposta di parere del relatore potrebbe essere oggetto di attenta considerazione da parte dell'opposizione se l'osservazione di cui alla lettera *a*) fosse trasformata in condizione. Rileva quindi che tale proposta di parere non fa alcun riferimento alla

regolarizzazione delle badanti, sebbene la situazione delle molte famiglie che devono ricorrere all'aiuto di questa figura professionale sia recentemente peggiorata in seguito all'introduzione del reato di immigrazione clandestina. Osserva, inoltre, che giungono continuamente notizie di nuovi emendamenti del Governo in materia sanitaria, ciò che rende estremamente difficile una valutazione del provvedimento da parte della Commissione. La Commissione, inoltre, non viene messa al corrente delle intenzioni del Governo sul finanziamento, per i prossimi anni, del Fondo sanitario nazionale ed è chiamata ad esprimersi sulle disposizioni in materia di sanità contenute nel provvedimento in esame prima della discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria e mentre il Parlamento procede alla riforma del bilancio dello Stato. L'insieme delle circostanze richiamate determina, a suo avviso, uno svilimento del ruolo del Parlamento, che, purtroppo, è ormai frequente nella legislatura in corso. Per tali ragioni annuncia che, se la proposta di parere del relatore non sarà modificata, il suo gruppo esprimerà voto contrario.

Antonio PALAGIANO (IdV) osserva che, prima di valutare la proposta di parere del relatore, sarebbe necessario acquisire dal Governo chiarimenti in ordine alla riduzione delle risorse del Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 22, comma 3, e alla correlata istituzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1, la cui destinazione, per giunta, non è determinata dal decreto-legge, ma rinviata a provvedimenti successivi, da adottare non già previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, come sarebbe stato auspicabile, ma solo sentita detta Conferenza. Invita, pertanto, il relatore a trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *a*) della sua proposta di parere. Rileva, altresì, che l'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 20 avrebbe dovuto vedere un maggiore coinvolgimento della Commissione, ferma restando l'opportunità, da tutti

condivisa, di rivedere le procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, premesso di condividere le considerazioni della collega Miotto sulla situazione delle badanti, fa presente che il provvedimento in esame non contiene alcuna norma in materia e, pertanto, l'argomento non poteva essere affrontato nella sua proposta di parere. Accogliendo le preoccupazioni espresse in più occasioni da molti colleghi, invita quindi il presidente a rappresentare alla presidenza della Camera dei deputati l'opportunità di coinvolgere maggiormente la Commissione nell'esame di provvedimenti che presentano aspetti rilevanti di sua competenza.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, pur comprendendo le preoccupazioni dei colleghi e l'invito del relatore, precisa che la presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge di conversione di decreto-legge piuttosto eterogenei comporta necessariamente che gli aspetti di competenza di alcune Commissioni, per quanto rilevanti, siano esaminati solo in sede consultiva. Avverte, infine, che la proposta di parere alternativa sarà posta in votazione solo ove la proposta di parere del relatore venga respinta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame di emendamenti e conclusione – Parere su articoli aggiuntivi).

La Commissione inizia l'esame, per il parere di competenza, degli emendamenti presentati presso la XIV Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso per l'espressione del prescritto pa-

rere gli articoli aggiuntivi 7.020 e 7.022 del Governo presentati direttamente presso detta Commissione, che investono gli ambiti di competenza della Commissione.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, illustrando l'articolo aggiuntivo 7.020 del Governo fa presente che l'emendamento proposto, affinando il testo dell'articolo 27 della Legge comunitaria 2008 ed introducendo una diversa punteggiatura, mira ad evitare ogni possibile incertezza interpretativa della norma in questione, evitando potenziali profili di disomogeneità con quanto disposto nell'allegato di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/68/CE, di cui l'articolo 27 citato costituisce attuazione.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 7.022 del Governo, rileva che l'emendamento è volto a conferire delega legislativa per l'integrale sostituzione del decreto legislativo n. 49 del 2004, con il quale è stata attuata la precedente direttiva 2001/114/CE, modificata dalla direttiva 2007/61/CE cui si intende dare attuazione con il presente articolo.

Il nuovo decreto legislativo riprodurrà il testo del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49 (attuativo, come detto, della precedente direttiva 2001/114/CE) con le variazioni imposte dalla direttiva 2007/61/CE sulla correzione del tenore proteico del latte, da riportare nel contesto dell'articolo, e di quelle ad essa necessariamente correlate, nel rispetto di criteri di delega fissati nell'articolo e nello stesso disegno di Legge comunitaria.

Il riordino normativo, in particolare, è attuato secondo i seguenti criteri: organicità del testo normativo, evitando modificazioni parziali o interpolazioni di testi o interrelazioni disomogenee di fonti regolatorie di livello diverso, con le inevitabili complessità per la leggibilità dei testi stessi e per i relativi richiami; approntamento di uno strumento normativo di livello e forza adeguati per la natura e qualità delle materie trattate e degli interessi protetti; chiarificazione delle formulazioni normative in totale conformità alle direttive citate, per facilitarne l'applicazione ed evi-

tare dannose problematiche interpretative; differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa, con previsione espressa che le modificazioni della parte tecnica degli allegati di cui all'emanando decreto legislativo, che sostituirà il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, siano disposte con decreti interministeriali, coinvolgendo nella procedura la Conferenza Stato-regioni in considerazione della materia su cui incide la disciplina tecnica, la cui adozione (proprio in quanto « tecnica ») rimane comunque di competenza statale.

È stabilita con chiarezza l'esclusione, dall'intervento di riordino, della vigente disciplina relativa al latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia.

Per semplificazione e celerità delle procedure di adeguamento tecnico, sono indicati i termini per l'espressione del parere da parte della Conferenza Stato-regioni, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del termine stesso.

Nella norma è inserita la clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica ai fini dell'esercizio della delega legislativa.

Con l'emendamento proposto viene quindi assicurata integrale ed organica attuazione alla direttiva 2007/61/CE, superando anche la problematicità della rubrica dell'articolo 17 in questione che, parlando solo di « parziale recepimento », pone di fatto (anche ai fini della rilevazione informatizzata del dato) la questione del recepimento frammentario ed incompleto.

Formula, alla luce di quanto esposto, una proposta di parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 7.020 e 7.022 del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione e C. 2124 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Livia TURCO (PD), riservandosi di intervenire in seguito nel merito delle proposte di legge in esame, desidera sollevare una questione, di natura non meramente procedurale, che attiene al rilievo, alla delicatezza e alla complessità dell'argomento in discussione. L'onorevole Di Virgilio, nella sua relazione dell'8 luglio scorso, ha auspicato che il confronto sulle proposte di legge in esame potesse svolgersi in un clima di dialogo costruttivo e di apertura al contributo di tutti. Nell'esprimere il proprio apprezzamento per questa manifestazione di disponibilità, fa presente, tuttavia, che tale disponibilità in tanto avrà valore in quanto la maggioranza accetterà di procedere all'elaborazione di un nuovo testo unificato, invece di adottare come testo base il progetto di legge trasmesso dal Senato. Solo tenendo conto della diversità delle proposte pre-

sentate, infatti, si darebbe un senso reale e non soltanto retorico a parole come « dialogo » e « confronto ». Naturalmente, anche la scelta di adottare come testo base quello approvato dal Senato è pienamente legittima, ma ritiene che la maggioranza debba chiarire sin d'ora le proprie intenzioni. Peraltro, ritiene che tale scelta sarebbe certamente meno idonea a favorire un confronto costruttivo tra tutti i componenti la Commissione, anche se il suo gruppo cercherà, in ogni caso, di dare il proprio contributo, senza occultare la pluralità di posizioni presenti al suo interno.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, al termine dell'esame preliminare, il relatore proporrà alla Commissione se procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato o adottare come testo base uno dei progetti di legge presentati, mentre l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, assumerà le necessarie determinazioni in ordine allo svolgimento di eventuali audizioni.

Lucio BARANI (Pdl) si dichiara sorpreso dell'intervento della collega Livia Turco. Infatti, sebbene il progetto di legge approvato dal Senato non debba necessariamente essere adottato come testo base, esso costituisce sicuramente un punto di partenza importantissimo e privilegiato, in quanto rispecchia una pluralità di posizioni emerse nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento ed è stato approvato da una maggioranza assai ampia.

Paola BINETTI (PD) ritiene che le osservazioni del collega Barani non rispondano all'interrogativo sul peso che la maggioranza intende attribuire alle proposte di legge d'iniziativa dei deputati. Non è infatti chiaro, a suo avviso, in che modo questa pluralità di proposte abbia potuto essere presa in considerazione nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Silvana MURA (IdV) riconosce che la Commissione non può prescindere dal la-

voro svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ma invita i colleghi a ricordare il clima del tutto particolare in cui il Senato è giunto all'approvazione di un disegno di legge in materia di testamento biologico.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), premesso di concordare con le considerazioni della collega Livia Turco, auspica che sul provvedimento in esame possa realizzarsi un dialogo autentico, al riparo dall'emotività che ne aveva accompagnato l'approvazione da parte del Senato. Ribadisce quindi la piena disponibilità del suo gruppo a collaborare, ma, proprio per questo, chiede al relatore di affermare con chiarezza che non esiste un testo preconstituito e invita i colleghi della maggioranza a consentire che lo svolgimento di audizioni preceda l'adozione del testo base.

Barbara SALTAMARTINI (Pdl) ritiene che proprio la delicatezza del tema in discussione e la necessità della più ampia condivisione delle decisioni che la Commissione dovrà assumere impongano di riflettere attentamente su quanto ha evidenziato il collega Barani. Al riguardo, ricorda che anche la proposta di legge 1968-*bis*, di cui è prima firmataria, al pari di altre proposte di legge è stata già esaminata, di fatto, presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto identica a un disegno di legge presentato al Senato.

Antonio PALAGIANO (IdV) invita il relatore e la maggioranza a non atteggiarsi a detentori dell'unica verità in materia di dichiarazione anticipata di trattamento, perché un simile atteggiamento finirebbe fatalmente per alimentare uno scontro ideologico, negando il rispetto verso credenti, non credenti e diversamente credenti, che è presupposto fondamentale dello Stato laico.

Carla CASTELLANI (Pdl), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione di ampio respiro svolta dal collega Di Virgilio, dichiara di ritenere poco praticabile la proposta di istituire un Comitato

ristretto per l'elaborazione di un testo unificato. Il progetto di legge trasmesso dal Senato, infatti, rappresenta già il frutto di una sintesi tra proposte e sensibilità differenti e, come tutti i colleghi sanno bene, il principale punto di dissenso in Parlamento e nella società riguarda la questione se l'alimentazione e l'idratazione artificiale debbano essere considerati trattamenti sanitari. Dichiara, infine, di condividere la proposta, avanzata dal collega Burtone, di procedere allo svolgimento di audizioni prima dell'adozione del testo base.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ribadisce che, senza in alcun modo pregiudicare la scelta del testo base, il normale *iter* in Commissione prevede l'esame preliminare dei progetti di legge presentati, a seguito del quale l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, valuta se procedere allo svolgimento delle audizioni sull'insieme dei progetti o solo successivamente all'adozione del testo base.

Benedetto DELLA VEDOVA (Pdl) ricorda, preliminarmente, che la sua proposta di legge n. 1840 riproduce il testo approvato dalla 12^o Commissione del Senato nel luglio 2005. Tale testo, approvato dalla maggioranza di centrodestra, rappresenta infatti, a suo avviso, un intervento legislativo più equilibrato e condiviso di quello recato dal progetto di legge n. 2350, che, al contrario, appare fortemente divisivo e rischia di produrre profonde lacerazioni nel Paese e in Parlamento, contrapponendo un fantomatico partito della vita a un altrettanto fantomatico partito della morte. Personalmente, ritiene che il progetto di legge approvato in terza lettura dal *Bundestag* tedesco il 18 giugno scorso rappresenti una soluzione ancora migliore, ma, per realismo, è disponibile a partire dalla soluzione che fu individuata al Senato nella XIV legislatura. In generale, suggerisce al relatore di ponderare attentamente l'opportunità di adottare come testo base il progetto di legge trasmesso dal Senato, se l'obiettivo è quello di giungere — come ha dichiarato lo stesso rela-

tore – all’approvazione di un provvedimento che sia frutto del dialogo e non di una prova di forza parlamentare.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC), premesso che, in teoria, giudica molto suggestiva la proposta di un nuovo inizio che ponga sullo stesso piano tutte le proposte presentate (inclusa la proposta n. 2038, di cui è primo firmatario), osserva che la scelta di procedere come se il lavoro svolto dal Senato non esistesse contrasta palesemente con il giudizio negativo che tutte o quasi le forze politiche esprimono sul bicameralismo paritario, fonte di ritardi e inutili duplicazioni. Il progetto di legge trasmesso dal Senato, infatti, esprime già, in una certa misura, la volontà popolare e non può, pertanto, essere assimilato alle restanti proposte di legge di iniziativa parlamentare. Ritiene perciò che la scelta di adottarlo come testo base non possa essere considerata irragionevole. Dichiarando quindi di essere stato convinto sostenitore, in passato, dell’opportunità di non legiferare su una materia tanto controversa, ma, successivamente, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha messo in evidenza l’esigenza di colmare un vuoto legislativo. In proposito, sottolinea come, nel corso delle sue audizioni presso la competente Commissione del Senato degli Stati Uniti per la conferma della sua nomina a giudice della Corte suprema, Sonia Sotomayor abbia affermato che i giudici devono interpretare le leggi alla luce delle intenzioni del legislatore, anziché produrre nuove norme. Tale affermazione è, a suo avviso, tanto più significativa perché proviene da un giudice degli Stati Uniti, Paese da cui l’Italia ha importato la dottrina dell’interpretazione evolutiva delle leggi. Con riferimento, infine, al tema delle audizioni, ritiene che sarebbe utile, per evitare inutili ripetizioni, che i componenti la Commissione prendessero visione dei materiali relativi alle audizioni svolte dalla 12° Commissione del Senato.

Laura MOLTENI (LNP) osserva che sarebbe assurdo non partire dal testo approvato al Senato e iniziare l’esame

delle proposte di legge in titolo senza tener conto dello stesso, soprattutto se le diverse proposte all’esame della Commissione fossero sostanzialmente identiche a quelle già esaminate al Senato.

Osserva, inoltre, che il provvedimento trasmesso dal Senato muove dal riconoscimento della salvaguardia della vita e del diritto alle cure e alla salute, con l’esclusione di qualsiasi possibilità di eutanasia e di accanimento terapeutico. In tale ottica, viene previsto che le dichiarazioni anticipate di trattamento debbano essere tenute sempre in considerazione, ma che debbano altresì coincidere con la situazione clinica del momento di presunta fine della vita, posto che le condizioni patologiche non sono prevedibili e che solo il medico è in grado di determinarle. Ricorda, altresì, che sempre nel testo approvato dal Senato è stata introdotta la figura del fiduciario, con il compito di garantire che le volontà del paziente siano interpretate correttamente e – ove possibile – attuate. Con una legge approvata dal Parlamento, di fatto, verrebbe così ridotta al massimo la possibilità di ricorso alla magistratura, la quale in passato ha di fatto legiferato autonomamente ed emesso sentenze.

La cosa più importante è comunque, a suo avviso, che tutti i colleghi siano convinti dell’opportunità di procedere nell’esame dell’argomento nell’ottica di un dialogo aperto e costruttivo e auspica, pertanto, che nessuno voglia semplicemente tergiversare. Ricorda, infine, che la Commissione può agevolmente prendere visione del resoconto dei lavori dell’altro ramo del Parlamento in materia di testamento biologico e delle relazioni e documenti depositati nel corso delle audizioni presso la 12° Commissione del Senato.

Livia TURCO (PD) esprime il proprio rammarico per le risposte giunte dai colleghi di maggioranza e ribadisce che la questione da lei sollevata non era meramente procedurale e riguardava le condizioni di un confronto di merito costruttivo. Precisa quindi, rivolta alla collega Laura Molteni, che le richieste dell’opposizione non hanno affatto fini dilatori, ma sono

volte semplicemente alla ricerca del dialogo. Naturalmente, la Commissione dovrà tener conto del testo trasmesso dal Senato, ma anche, a suo avviso, di quanto è accaduto a seguito dell'approvazione di quel testo in importanti settori della società. Si riferisce, in particolare, al documento del Consiglio nazionale della Federazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, approvato a Terni lo scorso 13 giugno, che rappresenta, a suo avviso, un contributo di grande valore e un salto di qualità nell'assunzione di responsabilità dei medici sul tema in discussione. Di fronte a simili contributi, la politica deve, a suo avviso, riconoscere i propri limiti e disporsi all'ascolto e al confronto. Per tali ragioni, ritiene che la Commissione non possa limitarsi a ratificare quanto deciso dal Senato e, pur prendendo atto dell'evidente intenzione della maggioranza di adottare come testo base il progetto di legge n. 2350, annuncia che il suo gruppo insisterà per lo svolgimento di nuove audizioni, che consentano l'aggiornamento del dibattito alla luce delle novità intervenute dopo l'approvazione di quel progetto da parte del Senato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda nuovamente che le determinazioni in ordine allo svolgimento di audizioni e all'adozione del testo base saranno assunte, come di consueto, solo dopo la conclusione dell'esame preliminare.

Laura MOLTENI (LNP) precisa, rivolta alla collega Livia Turco, che il suo invito a non tergiversare aveva semplicemente il senso dell'auspicio di un dialogo aperto e costruttivo.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), esprimendo apprezzamento per la disponibilità dimostrata dalla collega Castellani, ribadisce la necessità, proprio al fine di assicurare un confronto vero e costruttivo, di svolgere le audizioni prima dell'adozione del testo base.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) ritiene che l'adozione come testo base del pro-

getto di legge trasmesso dal Senato non implichi affatto che la Commissione debba limitarsi a ratificarlo, ma rappresenti, semplicemente, la scelta di un metodo di lavoro. Osserva, altresì, che si può certamente trovare una via mediana tra lo svolgimento di un ciclo completo di nuove audizioni, prescindendo dal lavoro svolto dal Senato, e la scelta di non svolgere alcuna audizione.

Carla CASTELLANI (Pdl) ritiene che sarebbe importante che gli uffici acquisissero tutti i materiali relativi alle audizioni svolte presso il Senato, mettendoli a disposizione dei componenti la Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che le audizioni svolte presso il Senato erano informali e, pertanto, non assistite da resocontazione. Peraltro, è certamente possibile acquisire copia delle memorie depositate dai soggetti che sono stati ascoltati.

Paola BINETTI (PD), premesso di ritenere essenziale che i componenti la Commissione possano accedere ai due volumi in cui sono stati raccolti i materiali relativi alle audizioni svolte presso il Senato, invita il relatore e la maggioranza a fare chiarezza su come intendano procedere.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) sollecita il relatore a chiarire la propria posizione in Commissione, prima di rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa. Auspica quindi che la Commissione proceda all'audizione non soltanto di esperti in materia, ma anche di soggetti direttamente interessati dalle disposizioni contenute nelle proposte di legge in titolo. Fa quindi presente che, diversamente da quanto più volte sostenuto dall'onorevole Di Virgilio, la proposta di legge in materia di cure palliative e di terapie del dolore non risulta inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea. Si rammarica, infine, che alcuni colleghi della maggioranza stiano lasciando l'aula della Commissione

mentre si discute di un argomento tanto rilevante.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, fa presente di non essere fin qui intervenuto perché desiderava prima ascoltare le opinioni di tutti i colleghi, che ringrazia sin d'ora per il loro contributo. Precisa quindi di non essere solito rilasciare dichiarazioni alla stampa sui provvedimenti all'esame della Commissione, prima di aver informato la Commissione medesima. Ribadisce, infine, di aver ricevuto precise rassicurazioni in ordine all'inserimento, in tempi rapidi, della proposta di legge in materia di cure palliative e di terapie del dolore nel programma dei lavori dell'Assemblea.

Mariella BOCCIARDO (PdL), rivolta alla collega Farina Coscioni, fa presente che stava uscendo dall'aula per recarsi in Assemblea ad ascoltare l'informativa urgente del Governo sulla morte del militare italiano in Afghanistan.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.

C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella.

ALLEGATO 1

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2561 Governo: « Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 22, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che parte del fondo istituito da

tale norma sia finalizzato alla messa a regime della rete per le cure palliative e della rete per le terapie del dolore;

b) all'articolo 22, comma 3, lettera b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere che il Commissario eventualmente nominato ai sensi di tale norma sia un membro della Giunta regionale commissariata;

c) all'articolo 23, comma 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole « 31 dicembre 2009 » con le seguenti « 30 giugno 2010 »;

d) all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la detassazione ivi prevista anche ai beni strumentali per l'esercizio fisico e la riabilitazione.

ALLEGATO 2

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI LIVIA TURCO, ARGENTIN, BINETTI, BOSSA, BUCCHINO, BURTONE, CALGARO, D'INCECCO, FARINA COSCIONI, GRASSI, LENZI, MIOTTO, MOSELLA, MURER, PEDOTO E SBROLLINI**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2561 Governo: « Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

premessi che con tale provvedimento ancora una volta il Governo lede i principi di condivisione, collaborazione e responsabilità tra tutti i soggetti interessati per un governo integrato del Servizio sanitario nazionale, procedendo ed imponendo unilateralmente decisioni che ledono l'autonomia delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, con misure che precostituiscono la cornice istituzionale e finanziaria di un futuro accordo tra tutti i soggetti interessati al governo della sanità pubblica;

considerato che vi è una sottostima del Fondo sanitario nazionale per il prossimo triennio che crea allarme sul futuro del servizio sanitario nazionale e che ancora non si è avviato un confronto reale e concreto sulle risorse che lo Stato può e deve investire nel Fondo stesso;

premessi che manca a tutt'oggi la copertura del ticket di 10 euro in quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;

considerato che si stabilizza il taglio al *budget* della farmaceutica territoriale

varato con il « decreto Abruzzo », senza peraltro sentire né le regioni né le province autonome, e si dispone che gli accertamenti medici sui dipendenti pubblici assenti per malattia e i relativi oneri competono alle ASL, senza però aggiungere maggiori finanziamenti al Servizio sanitario nazionale;

premessi che si sposta di appena 40 giorni l'ultimo appello per la regione Calabria a predisporre un piano di rientro credibile onde evitare il commissariamento;

premessi che, nonostante la creazione di un Fondo finanziario per interventi al settore sanitario da definirsi con un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con quello dell'economia e delle finanze, al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato, in conformità con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non si individuano le risorse finanziarie necessarie a creare una rete delle cure palliative e una rete per la terapia del dolore uniforme su tutto il territorio nazionale;

premessi che, l'unico articolo che riguarda il *welfare* è quello relativo al « Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile », che rivede profondamente le

modalità di presentazione delle domande di accertamento, della valutazione, della concessione e del ricorso giurisprudenziale, che, nelle intenzioni del Governo dichiarate in conferenza stampa, dovrebbe consentire tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'*handicap* e della disabilità, attribuendo all'INPS nuove competenze, anche se di fatto l'articolo non fa esplicitamente riferimento ad una diversa fissazione dei tempi massimi di accertamento;

premesso che tutto ciò avviene in un quadro di progressivo impoverimento del *welfare*, come dimostra lo svuotamento realizzato dal Governo del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per la non autosufficienza, dove dal 2010 non è previsto un solo euro di finanziamento, anche se il problema della non autosufficienza riguarderà sempre più famiglie;

premesso che la decurtazione di almeno due terzi dei finanziamenti per le politiche sociali per il 2010 comporterà necessariamente dei tagli ai tanti servizi

sociali attualmente erogati dagli enti locali, tra cui gli interventi a favore dell'assistenza domiciliare (assegni di cura, fondi per le famiglie), i fondi per i progetti di affido familiare, l'area tutela dei minori (in particolare quelli ospitati negli istituti protetti), i progetti relativi all'autonomia e all'assistenza domiciliare delle persone disabili;

premesso che, all'interno del provvedimento manca, ad eccezione di alcuni interventi minimi e settoriali, una politica organica di sostegno alla famiglia, specialmente per le famiglie con redditi bassi o numerose;

premesso che risulta altresì discutibile che la Commissione si trovi ad esprimere un parere su un testo, di fatto, non definitivo, avendo il relatore e il Governo continuato a presentare fino a questa mattina alle ore 11.30 emendamenti modificativi,

esprime:

PARERE CONTRARIO

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e conclusione – Parere espresso</i>)	172
Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 ed abbinata (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i>)	173

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio, C. 1696 Sardelli e C. 2493 Jannone (<i>Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 2493</i>)	173
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso e C. 2021 Dima	174
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00290 Molteni: Finanziamento e funzioni dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari (INCA).	
5-00759 Codurelli: Finanziamento e funzioni dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari (INCA)	174
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
AVVERTENZA	175

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e conclusione – Parere espresso*).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti al disegno di legge comunitaria 2009 trasmessi dalla XIV Commissione, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato la sua proposta di parere sugli emendamenti, sulla quale il rappresentante del Governo ha concordato.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, precisa di aver proposto l'espressione di un parere favorevole sugli articoli aggiun-

tivi Fucci 7.018 e Pini 7.08 e di un parere contrario sugli articoli aggiuntivi Cosenza 7.05 e Pini 7.014, 7.015 e 7.016.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) non comprende le ragioni del parere contrario proposto dal relatore su alcuni articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo e, conseguentemente, preannuncia il suo voto contrario.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO ricorda che il parere proposto dal relatore è condiviso dal Governo.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), ribadisce il suo orientamento.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) manifesta apprezzamento per la proposta del relatore, in particolare per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi recanti modifiche alla legge sulla caccia, che valuta negativamente. Dichiarando pertanto che il suo gruppo si asterrà nella votazione del parere.

Basilio CATANOSO (PdL) ricorda, in merito alle modifiche alla legge sulla caccia, le decisioni già assunte dalla Commissione e dall'Assemblea in occasione del disegno di legge comunitaria 2008.

La Commissione approva infine la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.

C. 44 ed abbinata.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento al testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla IX Commissione.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha proposto di esprimere parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 7.2 (*nuova formulazione*) e che tale proposta è stata condivisa dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2009. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di agroenergie.

C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio, C. 1696 Sardelli e C. 2493 Jannone.

(Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 2493).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'esame delle proposte di legge è stato avviato lo scorso 24 settembre e che nella seduta del 1° ottobre è stata deliberata la nomina di un Comitato ristretto.

Comunica quindi che è stata successivamente assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2493 Jannone, recante « Incentivi per la produzione di energia da biomasse e per la diffusione dell'impiego di biocarburanti », che verte su materia identica e che pertanto è stata abbinata alle altre proposte di legge in esame. In questo modo, il Comitato ristretto potrà tener conto, nei propri lavori, anche della proposta di legge presentata dal deputato Jannone.

La Commissione prende atto.

Giuseppina SERVODIO (PD), *relatore*, nel ringraziare il deputato Jannone per il

contributo offerto con la sua iniziativa legislativa, desidera riferire alla Commissione sullo stato dei lavori del Comitato ristretto, riunitosi, da ultimo, il 30 giugno 2009.

In particolare, precisa che è stata elaborata una bozza di testo unificato, alla cui redazione hanno attivamente partecipato i colleghi di quasi tutti i gruppi. Nell'ultima riunione, il gruppo PdL si è riservato di formulare le sue osservazioni e proposte entro un termine di dieci giorni. Si è quindi convenuto, su sua proposta, sull'opportunità che il Comitato, esaurita tale fase, concluda i suoi lavori, sottoponendo il testo unificato all'esame della Commissione e con riserva di apportare in Commissione le ulteriori modifiche necessarie, in particolare per quanto riguarda i profili connessi alla recente direttiva europea sulle fonti rinnovabili.

Invita pertanto il Presidente a valutare, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, le modalità per ottimizzare il lavoro svolto dal Comitato e pervenire ad un risultato utile. Ritiene infatti che la Commissione debba senz'altro affermare i suoi orientamenti in materia di agroenergie, materia nella quale da più parti si interviene, con il rischio di interventi frammentari e occasionali.

Paolo RUSSO, *presidente*, prendendo atto delle considerazioni del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 luglio 2009.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso e C. 2021 Dima.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.35.

5-00290 Molteni: Finanziamento e funzioni dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari (INCA).

5-00759 Codurelli: Finanziamento e funzioni dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari (INCA).

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si riserva una più approfondita valutazione della complessa risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricorda in ogni caso che l'interrogazione nasce dalla questione riproposta in più occasioni dalle organizzazioni delle imprese interessate, che sono chiamate a versare un contributo obbligatorio per un servizio che non viene reso. Infatti, tali risorse servono in sostanza serve al mantenimento dell'ente, visto che i controlli sono affidati ad altri soggetti. Su questo aspetto essenziale, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, che non fornisce indicazioni chiare e rinvia a successivi provvedimenti, in vista dei quali invita lo stesso Governo ad affrontare i problemi segnalati.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), replicando per l'interrogazione del collega Molteni, di cui è cofirmatario, prende atto della risposta del Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-00290 Molteni: Finanziamento e funzioni dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari (INCA).**Interrogazione n. 5-00759 Codurelli: Finanziamento e funzioni dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari (INCA).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alle interrogazioni in esame, che trattano il medesimo argomento, si rappresenta, in premessa, quanto segue.

L'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) è un ente di diritto pubblico non economico, posto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. L'ente, istituito con il regio decreto-legge n. 501 del 1923, ha assunto l'attuale denominazione con il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126.

L'ente ha, come principale compito istituzionale, la vigilanza, in tutto il territorio nazionale, sugli stabilimenti di produzione di conserve alimentari, sia di origine vegetale che animale, per accertare la corretta applicazione delle norme che disciplinano la fabbricazione delle citate conserve e di quelle che ne fissano i requisiti qualitativi, nonché delle norme concernenti la qualità delle materie prime impiegate e/o dei semilavorati impiegati. L'ente ha poi, in particolare, il compito di accertare l'idoneità all'esportazione dei derivati del pomodoro.

L'attività dell'ente si esplica, essenzialmente, mediante ispezioni, svolte da personale particolarmente qualificato, prelievo e analisi di campioni e rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

L'Istituto, inoltre, adempie agli incarichi affidati dalle amministrazioni pubbliche in materia di conserve alimentari. In particolare, negli anni passati, per incarico ricevuto dal Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali e dall'AGEA, ha svolto, oltre all'attività di vigilanza sulle aziende di produzione di conserve alimentari, numerosi controlli, tra i quali: controlli qualitativi sull'ortofrutta trasformata, controlli sull'ammasso ed il disosso della carne bovina conferita nei centri d'intervento pubblico, controlli nel settore dell'aiuto alla trasformazione del pomodoro nella Regione Campania, controlli sulle forniture di prodotti alimentari in aiuto agli indigenti.

Nel corso del 2008, la tradizionale attività di controllo dei requisiti qualitativi dell'ortofrutta trasformata non è stata svolta dall'ente, in quanto l'AGEA non ha conferito tale incarico. Anche i controlli sui prodotti ortofruitticoli trasformati per la campagna 2008-2009 non sono stati affidati all'INCA, in quanto la normativa comunitaria, recepita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con propri decreti, emanati nel 2008, prevede solo controlli amministrativi.

Durante l'anno 2008, l'AGEA ha, comunque, conferito all'INCA l'incarico di svolgere controlli sui prodotti destinati agli indigenti. Nel corso del 2008, l'ente ha, inoltre, focalizzato la sua azione nell'attività di vigilanza sugli stabilimenti industriali delle conserve alimentari, in particolare, del pomodoro.

Per quanto concerne le fonti di finanziamento dell'ente, si precisa che le stesse, ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto n. 2126 del 1928, sono rappresentate, anche attualmente « dai contributi obbliga-

tori degli industriali fabbricanti di conserve alimentari »... »in proporzione dell'importo annuale dei salari risultanti dal libro paga ».

Lo stesso decreto, all'articolo 14, stabilisce che « la determinazione della quota di contributo a carico delle singole ditte è fatta dal Comitato esecutivo dell'ente e ratificata dal Consiglio di amministrazione ». All'ultimo comma del citato articolo 14 si stabilisce, altresì, che « la riscossione dei contributi sarà fatta dall'ente nelle forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte erariali ».

Inoltre, all'articolo 12, comma 2 del regio decreto 15 ottobre 1931, recante: « Statuto dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari », è stabilito che l'accertamento dei contributi dovuti dagli industriali, in difetto della dichiarazione dei salari da rendere nei tempi e con le modalità dettate dal citato articolo 14 del regio decreto n. 2126 del 1928, viene fatto di ufficio.

Tutto ciò premesso, si fa presente che, al fine di operare un significativo riordino delle disposizioni in materia, l'articolo 46 del disegno di legge S. 1195-B (approvato definitivamente dalle Camere e in fase di pubblicazione) prevede il conferimento di delega al Governo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con la soppressione dell'INCA. Nell'ambito del riordino da attuare con tale delega, l'intendimento principale è quello di trasferire le funzioni già esercitate dall'INCA alla Stazione sperimentale per l'industria avente già competenze in materia, semplificando e razionalizzando sostanzialmente il sistema con l'eliminazione di duplicazioni di incombenze e di oneri e lo snellimento di procedure, anche in tema contributivo.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al citato articolo 46, in relazione alla previsione dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge n. 133 del 2008), così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettere *a*) e *b*), del recente decreto-legge n. 78 del 2009, è stato predisposto ed è in fase di concertazione interministeriale uno schema regolamentare che, nel rispetto dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agisce sul piano del riassetto organizzativo prevedendo la fusione dell'INCA con la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

L'iniziativa regolamentare di fusione, da attuare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi delle norme citate, è ovviamente limitata a un riassetto che, al momento, non può essere che meramente organizzativo.

Occorrerà, pertanto, tenere conto, nella procedura di riordino, delle sopravvenute modifiche alla normativa introdotta dal citato articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009.

Alle più ampie esigenze di razionalizzazione del sistema, anche per la parte contributiva a carico delle imprese ed alla relativa semplificazione, si procederà in attuazione della citata delega legislativa sul riordino delle stazioni sperimentali e, al riguardo, è intendimento del Ministero dello sviluppo economico coinvolgere, concretamente, anche le rappresentanze associative interessate, in un operoso e costruttivo dialogo per la compilazione del relativo decreto attuativo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	179
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori articoli aggiuntivi presentati</i>)	186

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	188

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; <i>b)</i> Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
---	-----

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e rinvio</i>)	180
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	189
---	-----

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	181
--	-----

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE	183
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione informale del Ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CIACE)	183
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e rinvio</i>)	183
---	-----

ERRATA CORRIGE	185
----------------------	-----

AVVERTENZA	185
------------------	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che sono pervenute tre proposte emendative del Governo, gli articoli aggiuntivi 7.019, 7.020 e 7.022, già trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione del parere (*vedi allegato 1*).

Avverte inoltre che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi 6.01 Cazzola, 7.03 Togni e 7.06 Pini e che l'articolo aggiuntivo 7.09 Pini, diversamente da quanto riportato nello stampato, reca unicamente le firme degli deputati Pini, Crosio e Della Vedova.

Segnala infine, che l'articolo aggiuntivo 7.07 Pini è da ritenere ammissibile.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ribadisce la proposta di parere favorevole formulata nella seduta di ieri, evidenziando tuttavia come il provvedimento non affronti il problema riguardante il settore agricolo, con particolare riferimento al finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali. Ritiene la situazione del settore agricolo debba essere affrontata con urgenza e auspica che, nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, via sia la possibilità di intervenire in tal senso.

Gianluca PINI (LNP) si associa alle considerazioni svolte dal collega Gottardo, e riterrebbe opportuno – data l'urgenza della situazione – inserire nel parere un richiamo al tema, benché non rientri direttamente nelle competenze della XIV Commissione.

Enrico FARINONE (PD) rileva che il decreto-legge in esame si configura come un mero intervento manutentivo, che non ha nemmeno le ambizioni strategiche del decreto-legge 112 del 2008, che pure non ha sortito gli effetti annunciati. A ciò si associano i dati preoccupanti diffusi oggi dalla stampa in ordine all'andamento della finanza pubblica, al calo dei consumi e delle esportazioni. La situazione permane assai difficile e il Governo italiano continua a non affrontarla, non mettendo in campo alcuna efficace misura di sostegno al consumo, di aiuto alla produzione, di supporto alle piccole e medie imprese. Né

sembra che le misure più rilevanti del provvedimento – si riferisce all'articolo 1, che prevede misure a favore dell'occupazione e il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali e all'articolo 9, che introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento di quanto dovuto dalla pubblica amministrazione per procedure e appalti – potranno avere effetti concreti e positivi. In tale ultimo caso, ad esempio, l'accelerazione prevista nei pagamenti da parte delle P.A. appare subordinata ad una macchina burocratica di tale complessità che non si comprende come si potrà pervenire ad una efficace riduzione dei tempi.

Evidenzia infine che il lavoro svolto dalla Commissione rischia ancora una volta di essere inutile, se – come si preannuncia – il Governo porrà sul decreto-legge la questione di fiducia, sottraendo in tal modo alla valutazione del Parlamento i contenuti effettivi del provvedimento.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) ritiene opportuno inserire tra le premesse al parere un richiamo al fatto che il provvedimento non contiene misure a sostegno del settore agricoltura, come peraltro ripetutamente auspicato dalla XIII Commissione e dalle mozioni approvate dall'Assemblea della Camera dei deputati nel seduta del 14 luglio 2009, auspicando che in sede di conversione il Governo integri il provvedimento con eque misure economiche a sostegno del Fondo di solidarietà contro le avversità atmosferiche.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

C. 2553 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi dalla IX Commissione, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, facendo seguito alla relazione svolta nella seduta di ieri, osserva come l'emendamento 1.3 approvato in linea di principio dalla IX Commissione rechi un contenuto che giudica di buon senso, ma che tuttavia reca elementi problematici in ordine alla compatibilità con la normativa comunitaria vigente. Ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito questi elementi critici nella forma di una osservazione. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Gianluca PINI (LNP) osserva che la Commissione Trasporti ha approvato numerosi emendamenti in linea di principio e che sarebbe opportuno, a suo avviso, che la XIV Commissione potesse esaminarli tutti, al fine di valutarne la compatibilità comunitaria. Segnala, a titolo di esempio, l'emendamento 1.15 (*nuova formulazione*) del relatore, che reca a suo parere disposizioni in contrasto con la normativa comunitaria.

Sandro GOZI (PD) giudica senz'altro opportuno il richiamo del collega Pini ad una valutazione sul complesso degli emendamenti approvati in linea di principio dalla IX Commissione Trasporti, ritenendo che sia proprio la XIV Commissione a dover stabilire se le proposte emendative rechino o meno profili di compatibilità comunitaria.

Nicola FORMICHELLA (PdL) evidenzia che la Commissione Trasporti – analogamente a quanto fa la XIV Commissione quando trasmette gli emendamenti presentati al disegno di legge comunitaria alle Commissioni di settore – ha operato una selezione degli emendamenti da trasmettere alle diverse Commissioni sulla base di una legittima valutazione.

Gianluca PINI (LNP) osserva che la materia dei trasporti è in gran parte normata a livello comunitario e appare pertanto opportuno che la XIV Commissione possa valutare tutte le proposte

emendative approvate in linea di principio e non solamente i tre emendamenti trasmessi.

Sandro GOZI (PD) sottolinea il ruolo della XIV Commissione, che verrebbe meno laddove fossero le Commissioni di settore a stabilire quali sono le disposizioni che recano o meno profili di compatibilità comunitaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, alla luce delle richieste avanzate dai colleghi si farà carico di chiedere alla Presidenza della IX Commissione Trasporti la trasmissione di tutti gli emendamenti da questa approvati in linea di principio nell'ambito dell'esame in sede legislativa del testo unico recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Propone pertanto di riconvocare la Commissione sul punto, ai fini dell'espressione del prescritto parere, alle ore 15.45 della giornata odierna, una volta acquisite tutte le proposte emendative in questione.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già fissata per le ore 15.45.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

C. 624 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del testo unificato in esame, come risultante dall'approvazione di ulteriori emendamenti del relatore e subemendamenti, che intende tutelare e disciplinare l'accesso alle cure palliative, intendendosi con tale termine la cura globale e multidisciplinare per i pa-

zienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza.

Ricorda che attualmente, ai sensi del DPCM del 29 novembre 2001, l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, nonché l'assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale a favore degli stessi, i trattamenti erogati nel corso del ricovero ospedaliero (quindi anche per i pazienti terminali) e gli interventi ospedalieri a domicilio costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza.

Il testo consta di 12 articoli, il primo dei quali qualifica le finalità del provvedimento, volto a tutelare il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alle terapie del dolore, come previsto dal citato DPCM del 2001, ed al rispetto di alcuni principi fondamentali.

L'articolo 2 ha una funzione definitoria, esplicitando i termini di « cure palliative », « terapia del dolore », « malato », « rete di cure palliative », « assistenza residenziale », « assistenza domiciliare », « day hospice ».

L'articolo 3, oltre a stabilire che le cure palliative e del dolore costituiscono « obiettivi prioritari » del Piano sanitario nazionale, rimette alla Conferenza Stato-regioni la definizione delle linee guida per il coordinamento degli interventi regionali in materia. Inoltre, con decorrenza dall'anno 2010, l'attuazione dei principi previsti dal provvedimento in esame costituirà adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.

L'articolo 4 prevede, nel triennio 2009-2011, la promozione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di campagne informative sulle modalità ed i criteri di accesso ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore. Per la realizzazione di tali campagne viene prevista anche la collaborazione dei medici e dei pediatri, delle strutture farmaceutiche e delle organizzazioni senza scopo di lucro impegnate in tale ambito.

Le disposizioni dell'articolo 5 intendono promuovere l'attivazione di una ri-

levazione specifica sulle strutture sanitarie e sulle prestazioni che vengono assicurate ai malati, in modo da consentire l'attivazione, a livello regionale, della rete di cure palliative e di terapia del dolore. La definizione delle figure professionali con specifiche competenze in materia viene demandata ad un apposito Accordo da stipularsi in sede di Conferenza Stato-regioni; il medesimo Accordo indicherà anche le tipologie delle strutture nelle quali si articolerà la rete regionale. Alla Conferenza Stato-regioni spetterà anche il compito di definire i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati terminali e delle unità di cure domiciliari presenti in ciascuna regione. In particolare si terrà conto, ai fini dell'accreditamento, dell'integrazione tra le diverse strutture di assistenza.

L'articolo 6 finanzia e disciplina la completa attuazione, nel triennio 2009-2011, del progetto « Ospedale senza dolore », qualificato nuovamente come « Ospedale territorio senza dolore », di cui all'Accordo del 24 maggio 2001 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con il quale sono state definite le linee guida che consentono la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale specificamente rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine.

Con le disposizioni dell'articolo 7 viene sancito l'obbligo di riportare la rilevazione del dolore nella cartella clinica del malato, mentre l'articolo 8 dispone in tema di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore, rinviando ad uno o più decreti ministeriali l'individuazione dei criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi. Viene poi previsto un aggiornamento periodico obbligatorio dei medici e dei pediatri, nell'ambito dei programmi di formazione continua in medicina, ai fini dello svolgimento di attività professionale sia nelle strutture sanitarie pubbliche e private, sia nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore.

Con l'articolo 9 viene istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore e ne vengono espressamente definite le funzioni. L'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono regolamentati da apposito provvedimento ministeriale.

L'articolo 10, mediante alcune modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990) semplifica la prescrizione di farmaci per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo.

Il testo in esame prevede infine la presentazione, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge (articolo 11), e le consuete disposizioni in merito alla copertura finanziaria del provvedimento (articolo 12).

Segnala infine che la regolamentazione delle cure palliative e della terapia del dolore non è prevista dalla normativa comunitaria: l'assistenza sanitaria rientra tra le competenze primarie degli Stati membri, che sono pertanto liberi di attuare le politiche più adeguate alla propria situazione socio-sanitaria. Le politiche nazionali devono tuttavia ispirarsi a valori comuni, tra i quali il diritto di ciascuno di beneficiare di un'assistenza sanitaria di livello ugualmente elevato e di accedere in condizioni paritarie ad un'assistenza di qualità. Al riguardo rammenta che l'articolo 152 del Trattato CE dispone che « nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana ».

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 luglio 2009.

Seguito dell'audizione informale del Ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CIACE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi dalla IX Commissione, rinviato nella seduta odierna.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi dalla IX Commissione tutti gli emendamenti approvati in linea di principio e che su questi la Commissione è quindi ora chiamata ad esprimersi.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, ritiene, visto il complesso degli emendamenti approvati in linea di principio dalla IX Commissione, che non vi siano elementi di novità rispetto a quanto da lui inizialmente segnalato. Ribadisce pertanto la propria proposta di parere con osservazione inizialmente formulata.

Gianluca PINI (LNP) richiama l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 1.15 che non tiene conto, a suo avviso, del regolamento riguardante la sicurezza del trasporto su gomma. Merita un approfondimento anche l'emendamento 2.5, con particolare riferimento alla materia delle concessioni. Osserva quindi, con riferimento all'emendamento 1.3, che occorrerebbe porre una condizione, piuttosto che una semplice osservazione. L'applicazione delle disposizioni recate dall'emendamento potrebbe infatti determinare seri rischi per i cittadini italiani che rischierebbero di trovarsi all'estero con una autovettura non omologata conformemente alle disposizioni comunitarie.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, osserva che la formulazione di una condizione pone un veto molto forte alla Commissione di merito, che rischia di intralciarne significativamente i lavori. La formulazione di una osservazione rispondeva all'esigenza di segnalare il problema alla Commissione trasporti, dando a quest'ultima la possibilità di intervenire senza tuttavia porre ostacoli di ordine procedurale. Si tratta di una valutazione di metodo, più che di merito, sulla quale chiede la disponibilità dei colleghi.

Sandro GOZI (PD) osserva come con l'emendamento in questione si determina una situazione di grave incertezza per i cittadini italiani, che rischiano che l'omologazione del loro veicolo non sia conforme alla normativa comunitaria. Ritiene che la XIV Commissione non debba assumersi una simile responsabilità, ma che il suo ruolo consista proprio nell'evidenziare i profili di incompatibilità delle norme al fine di evitare i rischi evidenziati dal collega Pini. È già avvenuto in più occasioni che la Commissione formulasse osservazioni laddove era opportuno esprimersi attraverso condizioni. Si tratta di precedenti da non ripetere, a suo avviso, che rappresentano da parte della XIV Commissione una vera e propria rinuncia al proprio ruolo e ai propri compiti.

Enrico FARINONE (PD) osserva come quello in esame sia il tipico caso nel quale la XIV Commissione deve svolgere i propri compiti istituzionali, dal punto di vista del merito e anche del metodo.

Maurizio DEL TENNO (PdL) preso atto delle osservazioni dei colleghi ritiene che si possa esprimere sulle proposte emendative controverse, ossia sugli emendamenti 1.3 e 1.15, un parere favorevole a condizione che la Commissione di merito verifichi preventivamente presso le competenti autorità dell'Unione europea la piena conformità delle disposizioni ivi previste con la vigente normativa europea.

Sandro GOZI (PD) esprime perplessità in ordine alla tecnica della preventiva autorizzazione comunitaria che, dal punto di vista sostanziale, non cambia nulla circa la compatibilità o meno delle disposizioni in oggetto, ma ne sospende unicamente l'efficacia. Ritiene che la XIV Commissione debba assumersi le proprie responsabilità e non rinviare i propri compiti di valutazione ad una altra Commissione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ricorda che analoga formula è stata usata dalla XIV Commissione in sede di espressione del parere sul decreto-legge 172/08 recante « Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania », con riferimento alla disciplina transitoria degli incentivi finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili.

Gianluca PINI (LNP) ritiene che laddove vi possa essere un intervento risolutivo delle autorità dell'Unione europea sulle disposizioni in questione, allora ha effettivamente senso porre una condizione nei termini proposti dal relatore; se tuttavia non vi è questa possibilità allora riterrebbe opportuno esprimere parere contrario sulle proposte emendative in oggetto.

Sandro GOZI (PD) osserva come, non essendovi alcun obbligo da parte delle

autorità dell'Unione europea di intervenire sulla materia, ci si pone in una situazione di totale incertezza e non comprende perché il Parlamento debba rimettere le proprie scelte alla valutazione discrezionale di un altro soggetto. L'agire del legislatore dovrebbe prescindere dall'ipotesi che sul punto si esprima o meno un'autorità comunitaria. Precisa peraltro che la questione in esame è una questione sostanziale poiché tocca l'interesse e la tutela dei cittadini italiani. Ritiene infine che sarebbe opportuno un coinvolgimento del Governo, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi ritiene che la Commissione non sia nelle condizioni di esprimersi con un parere nella seduta odierna e che sia necessario un ulteriore approfondimento delle questioni emerse.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 201 del 14 luglio 2009, a pagina 499, prima colonna, venticinovesima riga, la parola « , Gozi » è soppressa.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto. Atto n. 100.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della riunione dei Presidenti CO-SAC svolta a Stoccolma (6-7 luglio 2009).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. (C. 2449).

ULTERIORI ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.

2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di

apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 dal decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1A del decreto legislativo, 25 luglio 2005, n. 151, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali ».

7.019. Il Governo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

All'articolo 27 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, lett. a), capoverso Sezione III, comma 1, lett. a), sostituire le parole « incluso. destrosio e prodotti derivati, purché » con le seguenti « incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché »;

al comma 1, lett. a), capoverso Sezione III, comma 1, lett. b), sostituire le parole « a base di grano e prodotti derivati, purché » con le seguenti « a base di grano, nonché prodotti derivati purché »;

al comma 1, lett. a), capoverso Sezione III, comma 6, lett. a), sostituire le parole « grasso di soia ramato e prodotti derivati, purché » con le seguenti « grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché ».

7. 020. Il Governo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

All'articolo 19 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro della salute e delle politiche sociali e per gli affari regionali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine, e acquisito il parere

delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificato dalla direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente sul latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia, nel rispetto, dei principi e criteri generali di cui alla presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa, prevedendo in particolare che modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, a indicazioni tecniche recate dagli allegati di cui all'emanando decreto legislativo, siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro della salute e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine. »

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: Disposizioni per il parziale recepimento con la seguente: Recepimento.

7. 022. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del «DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»;

rilevato che il provvedimento non contiene misure a sostegno del settore agricoltura e in particolare di rifinanziamento del Fondo di solidarietà contro le avversità atmosferiche, come peraltro ri-

petutamente auspicato dalla XIII Commissione e dalle mozioni approvate dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 2009;

auspicato che in sede di conversione il Governo integri il provvedimento con adeguate misure economiche a sostegno del citato Fondo di solidarietà;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(emendamenti al testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb.).**

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminati gli emendamenti 1.3 e 12.7 nonché l'articolo aggiuntivo 39.01 approvati in linea di principio dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede legislativa del testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb., recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale »;

visto, in particolare, l'emendamento 1.3, volto a novellare l'articolo 62 del Codice della strada stabilendo che per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida i limiti di massa dei veicoli sono ridotti, in relazione allo spazio occupato dai suddetti sistemi di alimentazione;

valutata positivamente la finalità dell'emendamento, volto a promuovere la diffusione di veicoli commerciali più ecologici, ossia alimentati a gas o a trazione elettrica, senza però penalizzarne la portata utile rispetto ai veicoli convenzionali;

tenuto conto tuttavia che la normativa comunitaria detta specifiche disposizioni in ordine alle procedure di omologazione CE (direttiva 2007/46/CE) nonché riguardo alle prescrizioni tecniche della massa e delle dimensioni dei veicoli (direttiva 92/21/CEE, modificata dalla direttiva 95/48/CE, e direttiva 97/27/CE, modificata dalla direttiva 2003/19/CE), stabi-

lendo che non è possibile escludere dal calcolo delle masse dei veicoli il peso dei serbatoi del gas per autotrazione o quello delle batterie nel caso di veicoli elettrici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.3,

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di operare una analisi più approfondita in ordine alla compatibilità delle misure recate dalla proposta emendativa con la normativa comunitaria sull'omologazione tecnica dei veicoli, considerando altresì l'opportunità a tale scopo di invitare il Governo ad avviare tempestivamente contatti con le competenti istituzioni dell'Unione europea al fine di verificare la richiamata compatibilità nonché di promuovere, se del caso, le appropriate modifiche della legislazione europea vigente.

nonché

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 12.7 e sull'articolo aggiuntivo 39.01.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione della legislazione (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

S O M M A R I O

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia», per l'anno 2009 (n. 96) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	190
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino della Lega navale italiana», per l'anno 2009 (n. 97) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	191
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino dell'Unione italiana tiro a segno», per l'anno 2009 (n. 98) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	191
ALLEGATO:	
(Schema di parere proposto dal relatore sull'atto del Governo n. 96)	192
(Schema di parere proposto dal relatore sull'atto del Governo n. 97)	192
(Schema di parere proposto dal relatore sull'atto del Governo n. 98)	193

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza
del presidente Andrea PASTORE.*

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia», per l'anno 2009 (n. 96).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola al relatore, senatore MAZZATORTA,

il quale illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino della Lega navale italiana», per l'anno 2009 (n. 97).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola al relatore, deputato Tommaso FOTI, il quale illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino dell'Unione italiana tiro a segno», per l'anno 2009 (n. 98).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola al relatore, senatore MALAN, il quale illustra uno schema di parere favorevole condizionato e con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Interviene il deputato LOVELLI, il quale concorda con lo schema di parere proposto dal relatore e fa presente che la questione dell'ammodernamento degli impianti di tiro a segno è particolarmente delicata, dal momento che i terreni sono di proprietà del demanio dello Stato o di altro ente pubblico e che le sezioni non possono effettuare interventi senza l'autorizzazione di tali soggetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96**

« La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di riordino dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia”;

considerato l’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo 26 del decreto-legge 24 dicembre 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

valutato che lo schema di decreto in esame prevede una riduzione dei componenti degli organi statutari e una razionalizzazione strutturale dell’ente;

ritenuto che tali misure appaiono conformi all’obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi, indicato dal citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007;

preso atto del parere favorevole espresso dalla sezione consultiva del Con-

siglio di Stato nell’adunanza del 7 maggio 2009;

viste la relazione tecnica, la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), a corredo dello schema di decreto;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

che sia valutata l’opportunità di inserire, all’articolo 3, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: “del Ministro della difesa” le seguenti: “, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari”;

che sia considerata la possibilità di fare riferimento, all’articolo 4, comma 1, anziché alle “norme generali regolatrici” ai “principi” contenuti nelle suddette norme;

che sia esaminata l’eventualità di meglio chiarire, all’articolo 6, comma 1, lettera a), il significato dell’espressione “soci comunque iscritti” o, se del caso, di sopprimere le parole: “comunque iscritti”.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 97**

« La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di riordino della Lega navale italiana”;

considerato l’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo 26 del decreto-

legge 24 dicembre 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

valutato che lo schema di decreto in esame prevede una riduzione dei componenti degli organi statutari e una razionalizzazione strutturale dell’ente;

ritenuto che tali misure appaiono conformi all’obiettivo di riduzione della

spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, indicato dal citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007;

preso atto del parere favorevole espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 maggio 2009;

viste la relazione tecnica, la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), a corredo dello schema di decreto;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

che sia valutata l'opportunità di eliminare all'articolo 1, comma 1, il riferimento alla natura "apolitica" dell'ente;

che sia esaminata l'eventualità, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, di prevedere tra i soci, oltre che enti nazionali, anche enti di livello regionale e interregionale, considerata l'attività svolta dall'ente;

che sia considerata la possibilità di disciplinare, all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, le categorie di soci, almeno nei criteri base, evitando di lasciare allo statuto la definizione e la completa disciplina delle stesse ».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 98

« La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'Unione italiana tiro a segno";

considerato l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 26 del decreto-legge 24 dicembre 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

valutato che lo schema di decreto in esame prevede una riduzione dei componenti degli organi statutari e una razionalizzazione strutturale dell'ente;

ritenuto che tali misure appaiono conformi all'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, indicato dal citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007;

preso atto del parere favorevole espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 maggio 2009;

viste la relazione tecnica, la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), a corredo dello schema di decreto;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

a condizione che venga soppresso il riferimento ai "comuni con oltre centomila abitanti", previsto dall'articolo 3, comma 3, per poter costituire una o più delegazioni per ciascuna sezione di tiro a segno nazionale

e con le seguenti osservazioni:

appare anomalo che il presidente nazionale sia nominato dal Ministro della difesa, come prevede invece l'articolo 2, comma 3;

ai fini di chiarezza normativa, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, il riferimento alle "disposizioni legislative e regolamentari" andrebbe sostituito con la menzione specifica delle disposizioni stesse e l'espressione: "nonché su direttive impartite dagli organi centrali e da queste coordinate, anche ai fini delle attività

agonistiche o amatoriali” andrebbe sostituita con la seguente “nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione”;

all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, andrebbe verificata l’efficacia dell’affidamento di compiti di coordinamento, vigilanza e controllo sulle sezioni di tiro a segno nazionale (TSN) a ben tre enti: Unione italiana tiro a segno (UITS), Ministero della difesa e Ministero dell’interno;

andrebbe valutata una formulazione dell’articolo 3, comma 4, che chiarisca la possibilità per le sezioni TSN di provvedere, anche direttamente, all’ammodernamento degli impianti di tiro da loro utilizzati;

andrebbe esaminata l’eventualità di fare riferimento, all’articolo 4, comma 1,

anziché alle “norme generali regolatrici”, ai “principi” contenuti nelle suddette norme;

la quota prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera *a*), andrebbe stabilita come limite massimo e non come quota fissa e immutabile; per contro, la determinazione della percentuale, fissata dall’articolo 4, comma 2, lettera *f*), potrebbe essere lasciata alla valutazione degli organi competenti;

andrebbe valutata l’opportunità di raccordare le due previsioni contenute nell’articolo 5, rispettivamente al comma 1, lettera *d*) e al comma 2, eventualmente unificandole in una riformulazione della lettera *d*) del seguente tenore: “*d*) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato” ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (*Audizione svolta*) .. 195

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Esame di una proposta di risoluzione sulla televisione digitale (*Rinvio dell'esame*) 195

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

La seduta comincia alle 14.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Interviene per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il presidente, dottor Corrado Calabrò, accompagnato dal segretario generale, ingegner Roberto Viola, dal capo di gabinetto, dottor Guido Stazi, e dal direttore Contenuti audiovisivi e multimediali, dottoressa Laura Aria.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(Audizione svolta).

Il presidente CALABRÒ svolge un'ampia relazione introduttiva.

Successivamente pongono quesiti i senatori PARDI (IdV), VITA (PD) e LAURO (PdL), nonché i deputati BELTRANDI (PD), GENTILONI SILVERI (PD), RAO (UdC) e SARDELLI (Misto-MpA).

Alle domande fornisce quindi risposta il Presidente dell'Agcom.

Il PRESIDENTE dichiara pertanto conclusa l'audizione.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame di una proposta di risoluzione sulla televisione digitale.

(Rinvio dell'esame).

Il PRESIDENTE rinvia l'esame della proposta di risoluzione in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senatore Maurizio Sacconi, sulle problematiche concernenti gli enti di previdenza pubblici e privati (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 196

AUDIZIONI

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE. — Interviene il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senatore Maurizio SACCONI e il Direttore generale per le politiche previdenziali del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, professor Giovanni GEROLDI.

La seduta comincia alle 14.45.

Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sen. Maurizio Sacconi, sulle problematiche concernenti gli enti di previdenza pubblici e privati.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Cecilia

DONAGGIO (PD) a più riprese, i deputati Giuliano CAZZOLA (PdL), Nedo Lorenzo POLI (UdC), Giulio SANTAGATA (PD), Antonino LO PRESTI (PdL) a più riprese, Carmen MOTTA (PD), i senatori Elio LAN-
NUTTI (IdV), Adriano MUSI (PD) e il deputato Giorgio JANNONE, *Presidente*, ai quali replicano il senatore Maurizio SAC-
CONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali* e il professore Gio-
vanni GEROLDI, *Direttore generale per le politiche previdenziali del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.*

Il deputato Giorgio JANNONE, *preside*, nel ringraziare il senatore Maurizio SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali* e il professore Giovanni GEROLDI, *Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale (<i>Seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo e approvazione</i>)	197
ALLEGATO (<i>Schema di documento conclusivo</i>)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197

Mercoledì 15 luglio 2009. – Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.10.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.

(Seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo e approvazione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, illustra lo schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato*).

Intervengono quindi, per formulare osservazioni, i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Franco CECCUZZI (PD), i senatori Giuliano BARBOLINI (PD) e Lucio D'UBALDO (PD), la senatrice Maria Ida GERMONTANI (PdL) e il deputato Settimo NIZZI (PdL).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, pone quindi in votazione per parti separate il documento conclusivo, precisando che si procederà a distinte votazioni dei capitoli da I a VI e delle « Considerazioni conclusive ».

La Commissione approva quindi, previa dichiarazione di voto della senatrice Maria Ida GERMONTANI (PdL) il capitolo I, con l'astensione dei deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Franco CECCUZZI (PD), nonché dei senatori Giuliano BARBOLINI (PD) e Lucio D'UBALDO (PD), il capitolo II, il capitolo III, il capitolo IV, il capitolo V con l'astensione dei deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Franco CECCUZZI (PD), nonché dei senatori Giuliano BARBOLINI (PD) e Lucio D'UBALDO (PD), e, previa dichiarazione di voto della senatrice Maria Ida GERMONTANI (PdL), il capitolo VI con l'astensione dei deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Franco CECCUZZI (PD), nonché dei senatori Giuliano BARBOLINI (PD) e Lucio D'UBALDO (PD). Approva infine le « Considerazioni conclusive » con l'astensione dei deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Franco CECCUZZI (PD), nonché dei senatori Giuliano BARBOLINI (PD) e Lucio D'UBALDO (PD).

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza non ha avuto luogo.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria
nel contrasto all'evasione fiscale**

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

Introduzione

**I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI E OBIETTIVO DELL'INDAGINE
CONOSCITIVA**

1. Sulla nozione di evasione fiscale
2. Le dimensioni del fenomeno dell'evasione fiscale in Italia
3. La lotta all'evasione fiscale: perché condurla
 - 3.1. Contrasto all'evasione fiscale, politiche fiscali espansive e concorrenza tra le imprese
4. La lotta all'evasione fiscale: come condurla
 - 4.1. Alcune peculiarità italiane
 - 4.2. La genesi del fenomeno dell'evasione fiscale
 - 4.2.1. Le cause (false) dell'evasione fiscale
 - 4.2.2. Le cause (reali) dell'evasione fiscale
 - 4.3. Le strategie di contrasto all'evasione fiscali: cenni
 - 4.3.1. Alcune proposte normative

II. CRISI E LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

1. Considerazioni preliminari
2. Scenari macroeconomici
 - 2.1. Una crisi di fiducia
 - 2.2. Le tappe della crisi: dalla finanza all'economia reale
 - 2.2.1. I primi focolai di crisi
 - 2.2.2. Il fallimento di *Lehman Brothers* e i meccanismi di contagio dell'economia reale
 - 2.2.3. Scenari di recessione
 - 2.2.4. La situazione italiana
3. Finanziare la ripresa: il ruolo della lotta all'evasione fiscale
 - 3.1. Le peculiarità del sistema-Italia e le priorità strategiche
 - 3.2. Sulla lotta all'evasione fiscale

III. LE BANCHE DATI COME STRUMENTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

1. L'anagrafe tributaria: struttura e funzionamento
 - 1.1. La raccolta e l'utilizzo dei dati
 - 1.2. I limiti del sistema attuale
 - 1.3. La necessaria integrazione delle banche dati

2. Il decentramento catastale
3. La partecipazione dei comuni al contrasto dell'evasione dei tributi statali
4. La riscossione dei tributi locali
5. Gli obblighi di comunicazione del codice fiscale e dei dati catastali degli immobili con utenze di energia elettrica, servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi idrici e del gas
6. L'attività di lotta all'evasione fiscale con l'ausilio del sistema informatico dell'anagrafe tributaria
 - 6.1. Il ruolo dell'Agenzia delle Entrate
 - 6.2. Il ruolo della Guardia di Finanza
 - 6.3. Il ruolo dell'Agenzia del Territorio
 - 6.4. Il ruolo dell'Agenzia delle Dogane
7. XBRL: la raccolta di dati e il *reporting* finanziario

IV. LE GARANZIE PER I CONTRIBUENTI

1. I rischi per la *privacy* dei contribuenti
2. La normativa applicabile al trattamento dei dati personali, in particolare in ambito tributario
3. Il trattamento dei dati personali nel sistema dell'anagrafe tributaria
4. Possibili evoluzioni dell'attuale quadro normativo

V. L'ACCERTAMENTO SINTETICO DEI REDDITI, IL C.D. REDDITOMETRO E LE INDAGINI FINANZIARIE

1. L'accertamento sintetico dei redditi e il redditometro
 - 1.1. L'attuale normativa di riferimento
 - 1.2. Il redditometro
 - 1.3. La posizione della giurisprudenza di legittimità sul redditometro
2. I limiti della normativa vigente
 - 2.1. Le ipotesi di scarsa integrazione fra le banche dati e la bassa qualità del dato fiscale importato nell'anagrafe tributaria
 - 2.2. L'aggiornamento delle macrocategorie di beni e servizi di lusso
 - 2.3. La mancata automazione dello strumento di calcolo
3. Lo strumento di calcolo e quello di accertamento: possibili evoluzioni normative
 - 3.1. Proposte per l'introduzione di altri indicatori di capacità di spesa
 - 3.2. Censimento della proprietà immobiliare o della conduzione di immobili per civile abitazione e locali commerciali
 - 3.3. Censimento della proprietà e dell'utilizzo delle imbarcazioni da diporto
 - 3.4. Considerazioni sul *leasing* finanziario prestato da soggetti economici esteri
4. Le indagini finanziarie: analisi dell'attuale normativa di riferimento
 - 4.1. Le recenti novità fiscali
 - 4.2. L'utilizzo dei dati antiriciclaggio in materia fiscale

4.3. Limiti e problematiche

4.3.1. L'utilizzo delle presunzioni nei confronti dei professionisti

4.3.2. Considerazioni circa la retroattività della norma

4.3.3. L'incidenza dei costi occulti: le indicazioni dell'amministrazione finanziaria

4.3.4. La « contestazione per masse »

4.3.5. La gestione dei dati acquisiti da soggetti terzi

VI. IL C.D. BORSELLINO ELETTRONICO

1. Descrizione della possibile novità normativa

1.1. Il c.d. borsellino elettronico

2. L'esperienza della *social card* e la possibilità di utilizzarne l'infrastruttura

Considerazioni conclusive

Introduzione

L'indagine conoscitiva sull'utilizzo dell'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale è stata deliberata nella seduta del 17 dicembre 2008 dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria allo scopo di individuare puntuali metodologie che, utilizzando il patrimonio conoscitivo dell'anagrafe tributaria e delle banche dati degli enti locali, consentano di contrastare efficacemente l'evasione fiscale. In particolare, la Commissione ha inteso valutare la fattibilità tecnica di costituire un sistema integrato di verifica dei dati dei contribuenti che sia esteso agli enti locali e che si basi anche sull'incrocio tra le risultanze del redditometro e le indagini finanziarie.

Nel corso dell'indagine la Commissione ha svolto le seguenti audizioni: Dott. Attilio Befera, Direttore dell'Agenzia delle Entrate (27 gennaio 2009); Gen. C.A. Cosimo D'Arrigo, Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza, Gen. B. Giuseppe Vicanolo, Capo del III Reparto – Operazioni presso il Comando generale della Guardia di Finanza e Gen. B. Riccardo Piccinni, Comandante del Comando Tutela Finanza Pubblica (3 febbraio 2009); Avv. Sandro Trevisanato, Presidente della SOGEI S.p.A., e Ing. Aldo Ricci, Amministratore delegato della SOGEI S.p.A. (12 febbraio 2009); Prof.ssa Fabrizia La Pecorella, Direttore generale delle Finanze (18 febbraio 2009); Dott.ssa Gabriella Alemanno, Direttore dell'Agenzia del Territorio (25 febbraio 2009); On. Sergio Chiamparino, Vicepresidente vicario dell'ANCI, Prof. Giuseppe Franco Ferrari, Presidente dell'IFEL – Fondazione ANCI, e Avv. Angelo Rughetti Segretario Generale dell'ANCI (26 febbraio 2009); Dott. Giuseppe Peleggi, Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane (11 marzo 2009).

I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI E OBIETTIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

1. Sulla nozione di evasione fiscale

Un'indagine complessa come quella svolta dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria presuppone che sia chiarito cosa si intenda per evasione fiscale. Spesso, infatti, si fa confusione tra il concetto di evasione fiscale e quelli di elusione e risparmio d'imposta.

L'evasione fiscale è un comportamento illecito finalizzato ad occultare volontariamente, in tutto o in parte, la base imponibile di un tributo e può realizzarsi attraverso la sottodichiarazione dei ricavi, la sopravvalutazione dei costi di produzione ovvero l'omessa dichiarazione dei redditi (1).

L'elusione fiscale, invece, consiste nella realizzazione, da parte del contribuente, di un indebito risparmio di imposta, ottenuto sfruttando lacune ed imperfezioni presenti nell'ordinamento tributario.

(1) In questo caso si tratta dei c.d. evasori totali.

Quanto al risparmio d'imposta, va precisato che non tutte le forme in cui si sostanzia sono da considerare per loro natura illegittime, perché, in alcuni casi, il contribuente può scegliere assetti societari o negoziali che permettono di ottenere risparmi d'imposta da considerare legittimi in quanto non contrastanti con alcun obbligo o divieto previsto dall'ordinamento tributario.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, la Commissione ha analizzato, in particolare, l'evasione c.d. di massa e l'evasione c.d. interpretativa.

La prima consiste nella sistematica sottodichiarazione dei redditi attraverso, ad esempio, la sottofatturazione dei corrispettivi realizzati.

La seconda, invece (che coincide solo in parte con l'elusione), si sostanzia in un comportamento più articolato e complesso che consiste, generalmente, nella individuazione, da parte del contribuente, di assetti negoziali e societari tali da determinare l'occultamento completo o l'erosione del presupposto di imposizione.

Le due forme di evasione si distinguono, peraltro, anche con riguardo ai soggetti che pongono in essere i comportamenti illeciti:

a) le strutture di piccole dimensioni, scarsamente organizzate e che operano direttamente nei confronti dei consumatori finali generalmente occultano in tutto o in parte il presupposto di applicazione dei tributi, realizzando di regola fenomeni di evasione di massa;

b) le strutture di dimensione più rilevanti – e come tali più « rigide » dal punto di vista amministrativo – generalmente non pongono in essere fenomeni di evasione di massa, ma di evasione interpretativa, manipolando in vario modo la normativa tributaria, mediante interpretazioni « capziose », allo scopo di fruire di vantaggi fiscali indebiti.

Le strategie che lo Stato, nelle sue varie articolazioni, deve dunque apprestare devono essere profondamente diverse a seconda che si intenda contrastare l'evasione interpretativa ovvero l'evasione di massa. Nel primo caso, è necessario da parte dell'amministrazione finanziaria civile e militare, procedere ad accurate e complesse verifiche al fine di accertare l'entità del reddito evaso. Infatti, in questi casi:

a) l'anagrafe tributaria può rappresentare solo un utile supporto per effettuare successivi più approfonditi controlli;

b) è l'amministrazione finanziaria che, attraverso il lavoro svolto dal proprio personale, deve individuare il comportamento illecito (eventualmente) tenuto dal contribuente e ricostruire il carico tributario dovuto.


Ben maggiore può essere, invece, il contributo che l'anagrafe tributaria può dare, unitamente agli strumenti di accertamento sintetici (ci si riferisce, in particolare, al c.d. redditometro), per contrastare l'evasione di massa.

2. Le dimensioni del fenomeno dell'evasione fiscale in Italia

È opportuno ricostruire le dimensioni assunte dal fenomeno dell'evasione fiscale in Italia.

Molto spesso si tende a far coincidere il concetto di evasione fiscale con quello di economia sommersa, locuzione questa con cui si intendono quelle attività di produzione di beni e servizi che non vengono rilevate dalla contabilità nazionale in quanto collegate a fenomeni di evasione fiscale e contributiva e di utilizzo di lavoro non regolare. Le ultime stime disponibili (ISTAT, 2008), relative all'anno 2006, quantificano l'entità dell'economia sommersa fra i 230 ed i 250 miliardi di euro. In base all'ultima pubblicazione ISTAT, la quota dell'economia sommersa sul PIL, pari a circa il 16,1 per cento nell'anno 2006, risulta in diminuzione nel periodo tra il 2001 e il 2006, come evidenziato dalla figura sottostante.

Figura 1. Economia sommersa: stime 2000 – 2006



Fonte: Dipartimento delle Finanze

L'economia sommersa si distingue, tuttavia, dall'evasione fiscale in quanto:

nella misurazione dell'economia sommersa si tiene conto, tra l'altro, anche dell'elusione fiscale;

i criteri utilizzati dal Fisco e quelli della contabilità nazionale differiscono per aspetti definitori, per metodi di calcolo o di stima e per fonti utilizzate.

Al riguardo si segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze ha elaborato delle stime specifiche aventi ad oggetto il fenomeno dell'evasione fiscale (2). In particolare, le stime si sono basate sul confronto tra dati di contabilità nazionale e dati fiscali disponibili presso l'anagrafe tributaria. Una prima stima è stata effettuata nel 2006 su dati riferiti all'anno d'imposta 2002. A fine 2008 è stata ultimata la stima relativa all'anno d'imposta 2004 (3), per un ammontare di valore aggiunto lordo evaso di circa 200 miliardi di

(2) A tal proposito si rinvia all'audizione del direttore generale delle Finanze, effettuata dalla Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, nella seduta del 18 febbraio 2009, in *Resoconto stenografico*, 18 febbraio 2009, pag. 3 e ss.

(3) La stima riguarda il valore aggiunto lordo di tutte le attività produttive, al netto della Pubblica amministrazione, del settore del credito e assicurazioni e dell'agricoltura.

euro. In termini percentuali l'evasione ha avuto il seguente andamento:

- 1) nel 2002 il 25,4 per cento del reddito prodotto non è stato dichiarato;
- 2) nel 2004 questa percentuale si è ridotta al 24,2 per cento.

Peraltro, si è altresì rilevato che i settori caratterizzati da una maggiore evasione (in termini relativi) sono quelli dei servizi personali, del commercio, della ristorazione e delle costruzioni.

In conclusione, è possibile affermare che l'evasione fiscale è un fenomeno di portata molto ampia che, inevitabilmente, ha una serie di ripercussioni sia sui conti pubblici, sia sul corretto articolarsi del mercato.

3. La lotta all'evasione fiscale: perché condurla

Domandarsi perché contrastare l'evasione fiscale potrebbe apparire una domanda banale. Infatti, come è evidente, la risposta più immediata è che è giusto farlo, innanzitutto, perché così si dà attuazione al precetto contenuto nell'articolo 53 della Costituzione (4); in secondo luogo, è giusto anche perché, attraverso il pagamento delle imposte, si dà consistenza a quel principio di solidarietà su cui si regge la nostra Repubblica e in forza del quale coloro che hanno una maggiore capacità contribuiscono con parte della propria ricchezza allo sviluppo della collettività.

Peraltro, una politica efficace di contrasto all'evasione fiscale è particolarmente importante, soprattutto nell'attuale momento storico in cui il nostro Paese sta subendo gli effetti della crisi economico-finanziaria internazionale.

3.1. Contrasto all'evasione fiscale, politiche fiscali espansive e concorrenza tra le imprese

Nel contesto economico odierno, è particolarmente importante recuperare risorse che già esistono ma che risultano occultate al Fisco. Ciò in quanto il recupero di risorse realizzato attraverso la lotta all'evasione può essere utile per finanziare aiuti alle famiglie e, in genere, a soggetti meno abbienti, rilanciando per questa via i consumi e, più in generale, l'economia. Invece, in assenza di una efficace lotta all'evasione, non è possibile reperire quelle risorse utili a finanziarie molte misure di aiuto (come, ad esempio, il c.d. quoziente familiare o *splitting*) sulle quali vi è un ampio consenso, ma che non vengono realizzate in considerazione degli stringenti vincoli di bilancio imposti all'Italia in sede comunitaria.

Da un punto di vista puramente teorico, potrebbe anche sostenersi che, in un periodo di crisi economico-finanziaria, non è opportuno

(4) L'articolo 53 della Costituzione stabilisce che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

concentrasi sulla lotta all'evasione fiscale, giacché è evidente che l'imposta (sia se autoliquidata, sia se recuperata dall'amministrazione finanziaria) riduce sempre il benessere di colui che deve pagarla e che deve rinunciare a una parte delle proprie risorse che, invece, affluiscono coattivamente allo Stato.

La sottrazione ai cittadini contribuenti di risorse che affluiscono allo Stato può determinare una contrazione, più o meno accentuata, dei consumi, che potrebbe avere anche ripercussioni sul sistema economico (5).

Tuttavia, le risorse sottratte agli evasori dovrebbero essere utilizzate per fornire aiuti fiscali ai soggetti che, per effetto della crisi, vedono fortemente ridotti i propri consumi e la propria capacità di spesa. In tal modo i possibili minori consumi dovuti al recupero delle imposte possono essere più che compensati dai maggiori consumi derivanti dall'allocatione dalle risorse recuperate presso i soggetti più in difficoltà. Va infatti osservato che:

a) gli evasori costretti a versare le imposte recuperate per effetto dell'azione degli Uffici fiscali non dovrebbero vedere significativamente contratta la propria capacità di spesa;

b) i soggetti destinatari degli aiuti (si pensi a coloro che per effetto della crisi perdono il posto di lavoro), con tutta probabilità, consumeranno la maggiore ricchezza derivante dall'attribuzione degli aiuti fiscali.

Il contrasto all'evasione fiscale, oltre ad essere giusto, può assolvere anche una importante funzione anti-ciclica (6). Inoltre, condurre un'efficace lotta all'evasione è una preconditione per mettere in campo un'efficace politica di aiuti fiscali, finalizzati al sostegno dei redditi dei cittadini meno abbienti.

La rilevanza quantitativa del fenomeno dell'evasione (7) fa sì che, in Italia, non sia possibile distinguere tra chi è veramente povero e chi lo è solo per il Fisco. Infatti, dall'analisi delle sole dichiarazioni dei redditi non è possibile desumere quali siano i contribuenti che, disponendo realmente di una minore ricchezza, dovrebbero essere destinatari di aiuti fiscali.

Una politica di aiuti statali che non sia preceduta da un'efficace politica di contrasto all'evasione potrebbe non produrre gli effetti sperati (ossia rilancio dei consumi e dunque dell'economia).

Vi è, infatti, il rischio che misure di sostegno dei redditi attuate mediante politiche fiscali vadano a beneficio di soggetti che non sono effettivamente bisognosi di aiuto. Solo un'efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, che faccia emergere i redditi sottratti all'Erario, può consentire l'adozione di misure a sostegno dei più deboli che aumentandone i redditi, possano incrementare i consumi e sortire effetti significativi sull'economia reale.

(5) In sostanza, potrebbe determinarsi una situazione di questo tipo: più imposte (recuperate), meno consumi e, in definitiva, contrazione del prodotto interno lordo.

(6) Come si è già detto, se a una politica di lotta all'evasione si accompagna una politica di aiuti fiscali alle imprese e alle famiglie, probabilmente verranno rilanciati i consumi e, per questa via, l'economia più in generale.

(7) Più del 24 per cento del prodotto interno lordo non viene dichiarato al Fisco.

Un'efficace politica di contrasto all'evasione fiscale può inoltre produrre effetti positivi anche sulla concorrenza tra le imprese, giacché il fenomeno dell'evasione fiscale costituisce anche un elemento di forte distorsione del mercato. Infatti, a parità di reddito prodotto, il soggetto più onesto, che adempie correttamente ai propri obblighi tributari, è sfavorito rispetto a chi non lo fa (8).

Ridurre il fenomeno in analisi a dimensioni fisiologiche avrà dunque la funzione, per così dire, di « livellare il campo da gioco » e far sì che tutte le imprese possano concorrere tra loro senza poter fruire di alcun vantaggio derivante dall'occultamento di base imponibile e dal conseguente mancato versamento di parte delle imposte dovute e dei relativi contributi.

4. La lotta all'evasione fiscale: come condurla

L'individuazione di efficaci strumenti di contrasto all'evasione presuppone che preliminarmente venga svolta un'attenta analisi volta a ricostruire la genesi del fenomeno in Italia. A tal fine occorre concentrare l'attenzione su alcune peculiarità che caratterizzano il sistema produttivo e il quadro normativo in materia tributaria.

4.1. Alcune peculiarità italiane

Una caratteristica che inevitabilmente incide sulle strategie di contrasto all'evasione è rappresentata dalla c.d. « polverizzazione » del sistema produttivo italiano. Secondo uno studio OECD del 2008, nell'anno 2005, il 93 per cento delle imprese del settore manifatturiero impiegava meno di 20 addetti e occupava circa il 30 per cento della forza lavoro del settore. Questo semplice dato evidenzia che la struttura produttiva italiana presenta peculiarità particolarmente rilevanti per il tema trattato. Infatti, la gran parte delle imprese italiane è di piccole o piccolissime dimensioni, con la conseguenza che spesso capitale e lavoro si confondono, così come l'impresa con la persona del titolare. Si tratta, peraltro, di strutture scarsamente organizzate che operano direttamente verso i consumatori finali.

Inoltre, nell'anno 2006, in Italia, la quota di lavoratori autonomi sul totale degli occupati è stata del 26,7 per cento. Per comprendere le peculiarità che caratterizzano il sistema italiano basti pensare che in Paesi quali Stati Uniti, Germania e Francia, lo stesso dato era, rispettivamente, del 7,4 per cento, 12,2 per cento e 9 per cento (OECD, 2008).

La definizione di strategie di contrasto all'evasione di massa e il costo delle azioni di accertamento sono anche influenzate dall'instabilità del quadro normativo in materia tributaria (9), che si traduce anche in un aumento dei costi connesso a:

a) necessità di dover impiegare maggiori risorse nell'attività di accertamento;

(8) Si pensi, ad esempio, che una società che non adempie correttamente ai propri obblighi di versamento delle imposte potrà, ad esempio, praticare prezzi più bassi, proprio in quanto negli stessi non viene incorporata la componente rappresentata dagli importi delle imposte e dei contributi da versare.

(9) A tal proposito si rinvia all'audizione del direttore generale delle Finanze, effettuata dalla Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, nella seduta del 18 febbraio 2009, in *Resoconto stenografico*, 18 febbraio 2009, pag. 3 e ss.

b) più elevato grado di conflittualità tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, dovuto alla maggiore incertezza nell'interpretazione e applicazione delle norme.

È tempo, quindi, di procedere a un'opera di semplificazione normativa, che potrebbe consistere nel raccogliere e armonizzare, in un unico codice, l'intera normativa applicabile in ambito tributario.

4.2. La genesi del fenomeno dell'evasione fiscale

Le considerazioni svolte consentono di spiegare, soltanto in parte, il livello patologico raggiunto dall'evasione fiscale nel nostro Paese. Un'esatta comprensione del fenomeno richiede quindi un ulteriore approfondimento delle ragioni che sono alla base dell'evasione fiscale.

4.2.1. Le cause (false) dell'evasione fiscale

Negli ultimi anni, probabilmente, è mancata una visione d'insieme dell'evasione fiscale che, partendo da una puntuale analisi dell'origine e delle caratteristiche del fenomeno, individuasse le strategie più idonee a contrastarlo. In particolare, si è ritenuto che le cause dell'evasione fiscale fossero da riscontrare nell'inefficienza dell'amministrazione finanziaria oppure che alla base del fenomeno vi fossero motivazioni di carattere etico-sociale.

Il livello di evasione raggiunto in Italia non trova la sua spiegazione nel mancato ammodernamento dell'amministrazione finanziaria e nelle conseguenti inefficienze amministrative. Anche grazie alla progressiva aziendalizzazione dell'Agenzia delle Entrate a livello centrale e periferico, si può affermare che le risorse umane a disposizione dell'amministrazione finanziaria sono complessivamente molto qualificate, in grado sia di accertare le eventuali violazioni commesse dai contribuenti sia di sostenere adeguatamente, in sede contenziosa, la pretesa erariale.

Inoltre, nel corso dell'attività di accertamento, il lavoro di gruppo ha oggi sostituito completamente le vecchie logiche burocratiche. Se, quindi, una critica può essere mossa alle modalità di intervento dell'amministrazione finanziaria, questa non può certo riguardare una sua presunta inefficienza o eccessiva burocratizzazione.

Ciò che può, invece, destare qualche perplessità è il meccanismo attraverso il quale si impone agli Uffici finanziari di rispettare determinati *budget*. In tal modo, l'amministrazione finanziaria è di fatto obbligata ad atteggiamenti preconfezionati che spesso inducono i verificatori a riletture fiscali degli accadimenti aziendali « forzate ». In sostanza, la creazione di *budget* predeterminati genera contestazioni concernenti i regimi giuridici di quello che era stato dichiarato che, peraltro, in non limitati casi, determinano defatiganti contenziosi che

non hanno ad oggetto il reale occultamento di imponibili al Fisco (ossia la capacità economica nascosta), ma semplicemente il *timing* di tassazione di determinate componenti di reddito (10).

Anche l'individuazione delle cause dell'evasione fiscale in ragioni di indole etico-sociale si rivela errata. In particolare, il senso civico dei cittadini non è la variabile dalla quale può dipendere esclusivamente l'evasione fiscale, potendo generare un effetto solo marginale sulle imposte versate all'Erario.

L'evasione dipende, invece, dalla scarsa probabilità di essere scoperti, conseguendo redditi che, non essendo visibili al Fisco, più difficilmente possono essere individuati dagli Uffici finanziari. L'utilizzo di una spiegazione « moralistica » dell'evasione è censurabile perché genera lacerazioni sociali dannose e inutili. L'evasione non si contrasta ponendo i cittadini-contribuenti gli uni contro gli altri, ma esaminando le caratteristiche del fenomeno e attuando strategie collegate alle rilevanti innovazioni tecniche oggi disponibili, ad esempio, mediante un maggiore e migliore utilizzo delle banche dati a disposizione, una volta definiti i criteri di interoperabilità dei processi e migliorata l'integrazione delle banche dati e la loro qualità, sia in termini di aggiornamento e correttezza sostanziale e semantica sia in termini di completezza.

4.2.2. Le cause (reali) dell'evasione fiscale

Come si spiega, allora, la profonda differenza tra l'Italia delle dichiarazioni dei redditi e l'Italia « reale »? Per spiegare correttamente la genesi del fenomeno dell'evasione fiscale occorre partire dall'inefficienza complessiva del nostro sistema impositivo, in cui la tassazione – che trasferisce all'Erario circa il 40 per cento del reddito nazionale – è distribuita in modo fortemente squilibrato. Ciò accade non in ragione di precise scelte di politica economico-finanziaria ma, probabilmente, perché, negli ultimi anni, è mancata un'analisi completa delle differenti modalità con cui può essere manifestata la capacità economica e della sua correlativa diversa visibilità al Fisco. Come si è già avuto modo di evidenziare, infatti, è proprio la visibilità al Fisco dei redditi prodotti la variabile intorno alla quale ruota la lotta all'evasione fiscale. Ne è prova il fatto che può accadere che uno stesso soggetto paghi regolarmente le imposte su quanto è « segnalato » o « visibile » dal Fisco e le evada in relazione a redditi che non sono « visibili ».

Nel sistema fiscale italiano la determinazione del carico impositivo è esterna rispetto alla pubblica amministrazione, giacché è il contribuente che autodetermina l'obbligazione tributaria, mentre il controllo da parte degli Uffici fiscali costituisce solo una fase eventuale (11). In un siffatto contesto, le differenti forme di capacità contributiva sono quantificate a partire da criteri documentali e contabili. Un punto determinante per comprendere le reali cause dell'evasione fiscale è proprio quello appena considerato: la rilevanza rivestita, ai fini fiscali,

(10) A tal proposito, si rinvia a R. Lupi, *Evasione fiscale, paradiso e inferno*, Ipsoa, 2008.

(11) Solo se il soggetto sarà selezionato, sarà oggetto di verifica fiscale.

dalla contabilità e, più in generale, dalla documentazione amministrativa. La domanda da porsi è se la contabilità sia sempre affidabile. La risposta è articolata, così come lo è la struttura produttiva del sistema italiano, composta in minima parte da grandi e medie imprese e in massima parte da realtà imprenditoriali di ridotte e ridottissime dimensioni.

La contabilità è generalmente molto affidabile quando la struttura produttiva è più rigida sotto il profilo amministrativo. Ciò accade, in genere, per tutte le imprese di grandi dimensioni che, soprattutto per ragioni interne, necessitano di una contabilità affidabile. In questa tipologia di imprese sono gli stessi *manager* o i proprietari (12) ad aver bisogno di dati contabili affidabili, giacché è proprio su questi che poggiano gran parte delle loro analisi e decisioni.

Quanto più l'impresa è di rilevanti dimensioni, tanto più ha bisogno di essere conosciuta anche dall'interno e, quindi, tanto maggiore è, almeno in linea teorica, la sua affidabilità contabile e amministrativa. Tale affidabilità garantisce, di norma, il corretto adempimento degli obblighi tributari. Peraltro, va anche osservato che nei casi (non rari) in cui i proprietari non gestiscono la società, i *manager* avranno tutto l'interesse a far emergere una buona redditività dell'impresa anche perché essa testimonia generalmente una buona gestione.

Non si vuole affermare che, nelle imprese di rilevanti dimensioni (13), non siano riscontrabili fenomeni più o meno ampi di evasione ma che, in contesti come questo, l'evasione ha un carattere, per così dire, più « raffinato », non consistendo tanto nella « autoproduzione » di fatture fittizie o nella mancata registrazione di fatture emesse, bensì caratterizzandosi per essere di tipo interpretativo, ossia ponendo in essere comportamenti formalmente corretti che, in realtà, servono principalmente a conseguire vantaggi fiscali illeciti. Un'altra forma di evasione che spesso viene realizzata dalle imprese più rigide dal punto di vista amministrativo è quella internazionale, posta in essere servendosi di strutture spesso fittizie che operano nei c.d. paradisi fiscali, dove il livello di imposizione è particolarmente basso.

Le modalità di contrasto di tali forme di evasione fiscale devono essere profondamente diverse da quelle utilizzate per contrastare l'evasione perpetrata dalle imprese di più ridotte dimensioni.

A mano a mano che la rigidità amministrativa della struttura produttiva si attenua – come avviene nelle strutture scarsamente organizzate che operano direttamente con i consumatori finali e in cui capitale e lavoro si confondono – aumentano le probabilità di porre in essere fenomeni di evasione di massa. In tali casi, infatti, gli obblighi documentali e contabili vengono avvertiti come una sovrastruttura onerosa e inutile, dato che il titolare si confonde con l'impresa e non ha, quindi, nessuna esigenza conoscitiva particolare che possa giustificare obblighi di carattere amministrativo-gestionale

(12) Spesso, nelle imprese di dimensioni maggiori, *manager* e proprietari non coincidono in tutto o in parte.

(13) È opportuno precisare che presentano una rilevante rigidità amministrativa anche quelle imprese che tecnicamente non sono considerate grandi, ma medie. Anche in tali casi generalmente il livello di complessità raggiunto dalla struttura produttiva determina una certa affidabilità della struttura amministrativa.

troppo gravosi. In realtà imprenditoriali di questo tipo, può accadere che la contabilità non sia affidabile, soprattutto perché, di fatto, non sussiste uno specifico interesse in tal senso all'interno dell'impresa e gli introiti non vengono segnalati da alcuno perché le imprese di questa tipologia operano direttamente nei confronti dei consumatori finali.

La scarsa visibilità dei redditi realizzati inevitabilmente comporta l'occultamento di gran parte dell'imponibile prodotto. Le dimensioni assunte dal fenomeno – che è certo generalizzato e rilevante in termini quantitativi – fanno sì che si parli di evasione di massa che, come già anticipato, va nettamente distinta da quella interpretativa. Essa, infatti, non è complessa e non deriva da comportamenti articolati o che coinvolgono soggetti esteri, ma si concretizza nel parziale (e a volte totale) occultamento della base imponibile e si realizza, di regola, attraverso forme più o meno ampie di sottofatturazione o non fatturazione derivanti proprio dalla circostanza che la controparte è di norma rappresentata dai consumatori finali, che possono non avere interesse alla segnalazione del reddito prodotto dalla struttura imprenditoriale o professionale con cui vengono in contatto.

4.3. Le strategie di contrasto all'evasione: cenni

La carenza fondamentale del nostro sistema impositivo va ricercata essenzialmente nella previsione di un modello di determinazione del reddito di tipo ragionieristico-contabile a tutti i soggetti d'imposta, anche a quelli di dimensioni più ridotte. Tuttavia, senza la costruzione di adeguati schemi di comprensione del fenomeno dell'evasione fiscale, si corre il rischio che la pregevole attività di contrasto quotidianamente svolta dagli Uffici finanziari si riveli complessivamente inefficiente sul piano sistematico, dato che le strategie di contrasto all'evasione fiscale devono essere nettamente diversificate a seconda della tipologia del soggetto che viene sottoposto a verifica.

Se il contrasto all'evasione interpretativa non può che passare attraverso una verifica svolta in loco dagli Uffici fiscali, il contrasto all'evasione di massa, invece, deve seguire logiche completamente diverse, valorizzando il sistema delle banche dati a disposizione del Fisco e le modalità di accertamento sintetico attraverso una significativa « manutenzione » dello strumento del redditometro (14).

Oggi i molti dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, contenuti nelle diverse banche dati, sono spesso disallineati e poco coerenti. È quindi necessario, dapprima migliorare, ampliare e standardizzare il sistema delle banche dati e, in secondo luogo, creare strumenti nuovi, idonei a razionalizzare i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria. In tale ottica, è essenziale modificare radicalmente lo strumento del redditometro, « automatizzandolo » il più possibile (15), realizzando così forme di accertamento di massa da

(14) Il redditometro è uno strumento di accertamento che permette di individuare redditi imponibili « credibili », a partire dalle spese sostenute per consumi e/o investimenti patrimoniali.

(15) È importante rivedere lo strumento del redditometro e creare dei meccanismi automatici

redditometro. La maggior parte dei contribuenti di ridotte e ridottissime dimensioni potrebbero essere accertati a tavolino dagli Uffici locali mediante l'utilizzo di un nuovo redditorometro che faccia riferimento non a beni di lusso o diffusi presso una cerchia ristretta di soggetti, ma a beni di più o meno largo consumo e la cui applicazione sia quasi completamente automatica con la creazione di credibili collegamenti tra le spese sostenute e i redditi fondatamente attribuibili al contribuente in ragione di quelle spese.

D'altra parte, sembra obbligata la scelta di privilegiare forme di accertamento del reddito di tipo sintetico, come nel caso del redditorometro. Data la struttura produttiva italiana non è assolutamente ipotizzabile pensare di contrastare l'evasione di massa mediante le ordinarie procedure di accertamento, giacché le capacità di controllo da parte delle risorse umane a disposizione degli Uffici sono limitate (solo il 2 per cento delle imprese possono essere controllate ogni anno da parte dell'amministrazione finanziaria).

Sembra dunque che i tempi siano maturi per introdurre norme volte a favorire la dematerializzazione dei pagamenti e l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. In seguito si avrà modo di chiarire meglio gli interventi possibili, anticipando fin da ora che l'introduzione di tali strumenti di pagamento dovrà sempre avvenire su base volontaria e nella logica dell'attribuzione di benefici ai cittadini che vi facciano ricorso.

Per realizzare tali innovazioni sarà necessario valorizzare le banche dati e la telematica in genere, fornendo al contempo al contribuente una serie di garanzie soprattutto di tipo normativo, quale, ad esempio, la « manutenzione » dell'attuale ordinamento fiscale per evitare l'applicazione di presunzioni che non trovano riscontro nella realtà (16).

4.3.1. Alcune proposte normative

L'evasione non si contrasta solo mediante normative *ad hoc*, finalizzate esclusivamente a perseguire tale obiettivo, ma anche creando un contesto normativo che, in qualche misura, dissuada dal tenere comportamenti illeciti.

Come si è avuto modo di osservare, per i soggetti di piccole e piccolissime dimensioni, molti adempimenti amministrativi spesso non sono sentiti come un'esigenza, ma come inutili e costosi orpelli burocratici. L'introduzione di nuovi aggravati contabili, nella speranza di rendere più difficoltosa l'evasione, costituisce quindi una scelta probabilmente errata; infatti, in tal modo, si aumenterebbero i costi

perché si giunga, partendo dalle spese sostenute dai contribuenti, a determinare i redditi fondatamente attribuibili a questi ultimi. Inoltre, per completare il quadro normativo di riferimento, dovrebbe essere introdotta una inversione dell'onere della prova: gli Uffici locali dovrebbero rideterminare i redditi dei soggetti sulla scorta dei predetti automatismi e il contribuente dovrebbe poi dimostrare come sia stato possibile sostenere spese non coerenti con i redditi dichiarati (ove ciò sia accaduto, naturalmente).

(16) Si pensi alla presunzione secondo cui i prelevamenti dei lavoratori autonomi sono assimilabili ai compensi di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

di gestione senza tuttavia conseguire risultati particolarmente significativi in termini di recupero di gettito. Invece, una strada da percorrere potrebbe essere quella di ridurre gli adempimenti amministrativi, semplificando così la vita ai contribuenti. Una riforma di questo tipo avrebbe un effetto diretto anche sui costi sostenuti dai contribuenti: minori aggravii contabili comportano minori oneri per i professionisti chiamati a gestirli e, quindi, minori costi amministrativi per i contribuenti.

Unitamente alla semplificazione del sistema contabile e amministrativo, sarebbe anche opportuno introdurre la possibilità, per i piccoli e piccolissimi contribuenti, di regolare i rapporti con il Fisco, anziché sulla base della determinazione del reddito derivante dalle risultanze amministrativo-contabili, mediante un concordato preventivo di massa, cioè una specie di accordo *ex ante* tra Erario e cittadini sull'entità delle imposte da versare. A tal fine, dovrebbe essere condotta un'attenta analisi della realtà produttiva italiana, da aggiornare periodicamente anche in funzione dei cicli dell'economia, per giungere a una definizione dei differenti settori di riferimento e di livelli reddituali, territorialmente distinti, riferibili ai soggetti che operano in tali settori.

Il concordato preventivo non costituisce un condono mascherato, come è dimostrato dalla circostanza che la sua conclusione non preclude la possibilità di procedere a successive rettifiche del reddito dichiarato. Si tenga conto, poi, che oggi l'atto di accertamento, con cui l'amministrazione finanziaria recupera a tassazione i presunti importi non dichiarati al Fisco, di fatto, non è un atto indisponibile, come dimostrano le numerose ipotesi di accertamento con adesione (17) sottoscritte tra Fisco e contribuenti.

Ulteriore innovazione normativa, strettamente correlata al c.d. concordato preventivo di massa e utile per favorire l'emersione dei redditi prodotti ma occultati al Fisco, potrebbe essere la detassazione dei redditi incrementali. In particolare, potrebbe essere introdotto un sistema di imposizione più favorevole sui maggiori redditi prodotti dai contribuenti di ridotte dimensioni rispetto ai redditi relativi al periodo d'imposta precedente (18) (senza considerare l'effetto dell'inflazione). Tale misura, in considerazione dell'applicazione di un'aliquota ridotta, potrebbe rappresentare un elemento in grado di favorire la dichiarazione all'Erario di redditi che altrimenti sarebbero occultati.

La detassazione dei redditi incrementali sarà verosimilmente « sfruttata » dal contribuente se si riuscirà, come auspicato nel documento, a favorire accertamenti di massa attraverso il potenziamento delle banche dati e dello strumento del redditometro. Inoltre, essa favorirà anche l'emersione dei redditi non dichiarati e, quindi, il monitoraggio della realtà produttiva italiana che, a sua volta, permetterà la determinazione di redditi da concordato preventivo sempre più credibili.

(17) Il sistema prevede numerosi strumenti deflattivi del contenzioso, tra cui vi è l'accertamento con adesione con cui Fisco e contribuente in contraddittorio « rivedono » la pretesa erariale contenuta nell'accertamento originario alla luce di ulteriori elementi.

(18) Laddove si introduca, come auspicato, un concordato preventivo, la detassazione del reddito incrementale potrebbe collegarsi al maggior reddito dichiarato rispetto a quello concordato.

Il circolo virtuoso che si potrebbe instaurare è il seguente:

1) contribuente e Fisco si accorderebbero *ex ante* sui redditi che presumibilmente verranno prodotti, ad esempio, in un biennio;

2) la stipula di un concordato preventivo non impedirebbe accertamenti di massa attraverso l'utilizzo dello strumento del redditometro;

3) verrebbe « offerta », inoltre, al contribuente la possibilità che i maggiori redditi, rispetto a quelli « concordati », siano sottoposti a forme di tassazione agevolata;

4) presumibilmente, il contribuente sceglierebbe la strada della detassazione del reddito incrementale e tale scelta favorirebbe un continuo e progressivo « aggiornamento » dei redditi da concordato preventivo.

Una ulteriore riflessione si impone anche riguardo agli studi di settore che, nell'ultimo periodo, si sono rivelati ancora una volta uno strumento particolarmente « rigido », non in grado di cogliere le specificità, anche territoriali, che caratterizzano i singoli contribuenti. La crisi economica e la conseguente caduta di redditività delle imprese ne hanno messo chiaramente in evidenza i limiti.

Governo e amministrazione finanziaria hanno fatto il possibile per ridare credibilità agli studi di settore, prevedendo correttivi specifici (c.d. correttivi anti-crisi). Inoltre, si è chiarito come essi rappresentino una presunzione semplice che, per essere impiegata utilmente in fase di accertamento, richiede una serie di elementi ulteriori, come gli indici di capacità di spesa e la loro attitudine ad individuare, insieme e più dello studio di settore, situazioni di anomalia.

Oggi non vi è chi non veda come gli studi di settore, da soli, siano « fisiologicamente » incapaci di individuare in maniera credibile la capacità contributiva. Evidentemente, se l'evasione ha dimensioni ancora patologiche nel nostro Paese, una parte di responsabilità va attribuita anche alla complessiva inadeguatezza degli studi di settore. È quindi opportuno un « cambio di passo »: gli studi di settore vanno « ridimensionati » a favore di altri meccanismi di accertamento che permettano di raggiungere risultati maggiormente significativi. Una strada da seguire potrebbe essere proprio quella della piena valorizzazione del redditometro.

II. CRISI E LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

1. Considerazioni preliminari

Come si è avuto modo di precisare nel precedente capitolo, il contrasto all'evasione fiscale diventa una necessità in periodi di crisi quale quello che attualmente sta affrontando l'economia mondiale. Attuare una seria politica di contrasto all'evasione fiscale costituisce, infatti, una *condicio sine qua non* per una politica di aiuti alle fasce sociali più esposte alla crisi.

Nel presente capitolo, dopo una analisi puntuale dell'origine e delle caratteristiche della crisi economico finanziaria, ci si sofferma sul contributo che il contrasto all'evasione fiscale potrà offrire per finanziare la ripresa economica.

2. Scenari macroeconomici

2.1. Una crisi di fiducia

Il drammatico precipitare della crisi economica internazionale costituisce una minaccia per la fiducia e l'ottimismo degli operatori economici in un circuito vizioso di auto-alimentazione, che mette alla prova la capacità delle autorità di politica economica di arginarne il corso, in tempi e a costi ragionevoli. Di fronte alla più grave recessione dal dopoguerra per profondità e complessità, ai *policy-maker* si richiedono scelte coraggiose e immediate, per ristabilire la fiducia e invertire il segno della congiuntura con interventi espansivi di politica monetaria e misure di stimolo fiscale nell'ottica della loro sostenibilità prospettica e in funzione della peculiare struttura economica dei Paesi – tenendo conto, ad esempio, dell'entità del debito pubblico di ciascun Paese – ma coordinati su scala internazionale, nell'ambito di un'economia aperta e globalizzata.

Data la natura strutturale della crisi in corso – difficilmente derubricabile a normale ciclo congiunturale – ci si attende che il suo prosciugarsi passi attraverso una riscrittura delle regole che presiedono ai rapporti di mercato e una ricomposizione degli eccessi più evidenti accumulatisi negli ultimi decenni.

Per l'Italia la sfida è ancora più ardua, perché richiede un preventivo « aggiustamento » delle cause di arretratezza – tra le quali, i ridotti tassi di produttività e la bassa età pensionabile – che, ben prima dell'inizio delle difficoltà, determinavano tassi di crescita del reddito e del prodotto interno lordo significativamente inferiori ai principali partner comunitari e alla media europea. Misure votate al futuro dovrebbero integrare le politiche d'urgenza. L'auspicio è che le pesanti turbolenze attuali possano trasformarsi in stimolo virtuoso.

2.2. Le tappe della crisi: dalla finanza all'economia reale

Le difficoltà del mercato statunitense dei mutui immobiliari, in particolare nel segmento dei *sub-prime*, hanno anticipato una crisi che dai mercati finanziari si è presto trasferita all'economia reale attraverso la progressiva contrazione di consumi e investimenti, per l'effetto di rimbalzo del devastante rincorrersi di eventi su aspettative e ricchezza effettiva degli individui con il deprezzamento delle attività finanziarie e immobiliari. La crisi, come è stato sostenuto, affonda le sue radici nelle spregiudicate politiche del credito adottate dai principali istituti finanziari statunitensi e nel fallimento di un certo modo di fare banca (*originate-to-distribute*), strutturalmente portato a condotte al limite del giudizio.


Negli Stati Uniti, un contesto macroeconomico dominato dalla bolla speculativa nel settore immobiliare, agevolata da ridotti tassi

d'interesse, da abbondante liquidità e da un clima politico di promozione del credito e della proprietà immobiliare (19), ha incentivato la concessione di prestiti a soggetti dal basso merito creditizio (mutui *sub-prime*). La possibilità di cartolarizzare (*securitization*), ha consentito di disperderne sul mercato i relativi altissimi rischi, trasformando e « impacchettando » tali crediti in complessi strumenti finanziari strutturati, ad alto tasso di tossicità, venduti sui mercati globali e, in parte rilevante, acquistati a leva (cioè, indebitandosi) da altre istituzioni finanziarie. Si tratta di titoli appetibili, con rendimenti elevati, legati al flusso di interessi sui mutui, nonché capaci di nascondere i reali rischi sottostanti attraverso il complicato *design* finanziario.

Complici, in questo « gioco degli eccessi », sono stati l'accondiscendenza dei cosiddetti *gatekeeper* (*in primis*, le agenzie di *rating*, chiamate a valutare i « titoli tossici » e i loro emittenti), il vuoto di regole e la latitanza delle autorità istituzionalmente preposte alla vigilanza dei mercati, soprattutto nei Paesi in cui il fenomeno si è originariamente sviluppato. Tutti questi elementi sono stati corresponsabili di un contesto nel quale i banchieri hanno potuto dar prova della più elementare legge dell'economia (la massimizzazione della personale funzione-obiettivo), gettando le basi per la crisi globale e, auspicabilmente, la fine di un certo modo spregiudicato di fare finanza.

Tra il 2002 ed il 2006, il mercato dei mutui *sub-prime* ha subito un'accelerazione impressionante (si stima una crescita del 40 per cento su base annua e un'incidenza sul totale dei mutui passata dal 7 per cento del 2002 al 26 per cento del 2006; si veda il grafico 1), trascinando con sé la crescita sproporzionata dei prezzi delle abitazioni, ben oltre quanto sarebbe stato giustificabile in base ai fondamentali.

Grafico 1. Incidenza mutui *sub-prime* su totale mutui concessi



Fonte: Centro Studi Confindustria

2.2.1. I primi focolai di crisi

Tra la fine di luglio e gli inizi di agosto 2007, gli effetti delle prime insolvenze sul mercato dei mutui ipotecari statunitensi hanno scosso


(19) Le politiche pubbliche hanno spesso rincorso il sogno americano della « casa per tutti ».

drammaticamente il sistema finanziario globale, con gli indici borsistici di tutto il mondo calati a picco nel breve volgere di qualche giorno. Per ricostruire brevemente la dinamica degli originari canali di trasmissione della crisi, la crescita dei tassi d'interesse (e conseguentemente dei ratei sui mutui a tasso variabile) in una economia galoppante e con inflazione in crescita (anche a causa del progressivo aumento del costo del petrolio e delle materie prime), ha determinato i primi *default* sui mutui e il progressivo sgonfiarsi della bolla speculativa nel mercato immobiliare, attivando un circolo vizioso di insolvenze-svalutazioni (20), che ha fatto emergere drammaticamente tutti i rischi accumulati in quel sistema opaco e spregiudicato di cui si è detto.

Inevitabile che la possibilità di operare – aggirando o semplicemente sfruttando il dato normativo – con una leva molto spinta a fronte dell'assunzione di rischi enormi esponga a seri rischi di illiquidità. E le conferme arrivarono puntualmente. Nell'agosto 2007, Bear Stearns dichiarò il fallimento di due suoi *hedge fund* per le perdite su titoli obbligazionari garantite da mutui ipotecari, a cui presto seguirono le crisi di illiquidità di varie istituzioni finanziarie e la corsa al riparo di governi e banche centrali, allo scopo di tutelare il risparmio e assicurare sufficienti livelli di liquidità e capitalizzazione alle proprie banche.

Le incertezze circa le dimensioni delle perdite sui mutui (21), i timori sugli istituti coinvolti e il loro rischio di *default*, ma anche l'ambiguità intorno al reale collocamento finale dei titoli tossici e persino l'inconsistenza temporale nei giudizi e negli interventi pubblici hanno reso i mercati finanziari estremamente cauti e volatili, con un *trend* generalizzato di forte discesa (grafico 2) che ancora non si è interrotto.

Grafico 2. Il crollo dei listini borsistici



Fonte: elaborazione Banca d'Italia (Febbraio 2009)

(20) Il calo dei prezzi delle abitazioni ha effetti retroattivi sulla ricchezza delle famiglie e sui tassi di *default* sui mutui ipotecari, con conseguente svalutazione dei titoli ad essi collegati.

(21) Nel *Global financial stability report* dell'ottobre 2007 il Fondo Monetario Internazionale stimava perdite sui mutui per complessivi 1,4 trilioni di dollari; stime progressivamente riviste al rialzo da altre istituzioni pubbliche (ad esempio, la Banca d'Inghilterra ha parlato di 2,8 trilioni di dollari) e private.

Tutto ciò, mentre si inasprivano inevitabilmente le condizioni d'accesso al credito per famiglie e imprese e si acuivano le tensioni sui mercati interbancari, per il senso di sfiducia reciproco dei principali istituti di credito, soprattutto a seguito della bancarotta di *Lehman Brothers*.

2.2.2. Il fallimento di *Lehman Brothers* e i meccanismi di contagio dell'economia reale

Il fallimento di *Lehman Brothers* del 15 settembre 2008, presto seguito dai timori per altre insolvenze eccellenti (tabella 1), è da molti considerato una data simbolica nella drammatica sequenza qui descritta e per il contagio reale.

Tabella 1. Alcuni recenti fallimenti di istituzioni finanziarie

<i>Data e Paese</i>	<i>Evento</i>	<i>Costo</i>
7 Febbraio 2008 – Gran Bretagna	Nazionalizzazione Northern Rock	£ 88 miliardi
14 Marzo – USA	Bear Stearns assorbita da una banca commerciale a seguito di sussidio da FED	\$ 29 miliardi
7 Settembre – USA	Freddy Mac e Fannie Mae nazionalizzate <i>de facto</i>	\$ 200 miliardi
15 Settembre – USA	Fallimento di Lehman Brothers	-
17 Settembre – USA	Nazionalizzazione AIG	\$ 87 miliardi
29 Settembre – Belgio	Salvataggio di Fortis	€16 miliardi
29 Settembre – USA	Wachovia acquistata da Citybank	\$ 12 miliardi
29 Settembre – Germania	Salvataggio Hypo Real Estate	\$ 50 miliardi (poi 71)
29 Settembre – Islanda	Salvataggio Glitnir	\$ 850 milioni
29 Settembre – Gran Bretagna	Salvataggio Bradford & Bingley	\$ 32.5 miliardi
30 Settembre – Belgio	Salvataggio Dexia	\$ 9.2 miliardi
30 Settembre – Irlanda	Salvataggio banche	\$ 572 miliardi
7 Ottobre – Islanda	Nazionalizzazione Lansbanki	\$ 864 milioni
9 Ottobre – Islanda	Nazionalizzazione Kaupthing	
16 Ottobre – Svizzera	Salvataggio UBS	\$ 59.2 miliardi

19	Ottobre – Olanda	ING	€ 10 miliardi
20	Ottobre – Fran- cia	Prestito di denaro dal governo fran- cese a sei banche	€ 10.5 mi- liardi
27	Ottobre – Belgio	KBG	€ 3.5 miliardi
4	Novembre – Au- stria	Nazionalizzazione Kommunalkredit	
15	Gennaio 2009 – Irlanda	Nazionalizzazione Anglo Irish Bank	
28	Febbraio – USA	Crescita della quota di titolarità del Tesoro in Citigroup	

Fonte: OECD

I principali canali di trasmissione della crisi finanziaria al settore reale sono stati l'inasprimento delle condizioni di credito a famiglie e imprese e la crisi di fiducia, entrambi legati alle immediate conseguenze del *crack* della banca d'affari americana e alle avvertite debolezze del sistema bancario in generale.

La crisi di fiducia verso un sistema finanziario eminentemente marcio ed opaco ha finito con il trasferire timori e sfiducie dai mercati borsistici alle quotidiane scelte di consumo, investimento e produzione, ispirando in famiglie e imprese decisioni improntate alla logica della prudenza. La stessa novità degli eventi e le deprimenti aspettative sulle ricadute in termini occupazionali hanno finito col ridurre progressivamente la fiducia economica degli operatori. Per l'Europa, gli indicatori di sentimento economico pubblicati regolarmente dalla Commissione europea hanno fatto registrare cali consistenti, attestandosi su minimi storici.

La necessità di ristrutturarsi, ha indotto le banche mondiali a rientrare dei loro crediti o a irrigidire i criteri d'accesso al finanziamento con inevitabili ripercussioni per le famiglie e, quindi, sui tassi di crescita del sistema economico.

Tali effetti non hanno tardato a rivelarsi, nella loro immediata evidenza, nelle statistiche ufficiali su variazioni del prodotto interno lordo e tassi di disoccupazione. Come ipotizzabile, l'impatto della crisi si è rivelato più forte in quei Paesi, quali USA, Spagna e Gran Bretagna in cui si erano accumulati i maggiori eccessi, con tassi di crescita « drogati » rispetto al potenziale (0).

2.2.3. Scenari di recessione

Sebbene in misura disomogenea, tutte le principali economie avanzate hanno conosciuto una drastica riduzione del prodotto interno lordo a partire dagli ultimi trimestri del 2008. L'inasprimento

(22) Si rinvia a Centro Studi Confindustria, *L'economia italiana nella crisi globale. Assetti internazionali, politiche economiche, competitività del Paese e reazione delle imprese*, Scenari Economici, Dicembre 2008.

delle condizioni d'accesso al credito, il senso generalizzato di sfiducia, la paralisi del mercato immobiliare, la caduta del prezzo delle attività finanziarie e la conseguente perdita di ricchezza deprimono le scelte di consumo e investimento. Il commercio internazionale frena drasticamente. Un quadro congiunturale preoccupante e in drammatico peggioramento è tratto comune ai principali Paesi industriali.

Tabella 2. Crescita PIL: variazioni percentuali sul periodo precedente; dati destagionalizzati

	Q4- 2006	Q1- 2007	Q2- 2007	Q3- 2007	Q4- 2007	Q1- 2008	Q2- 2008	Q3- 2008	Q4- 2008
Giappone	0,9	0,9	-0,1	0,2	1,1	0,2	-0,9	-0,6	-3,3
Gran Bretagna	0,9	0,8	0,9	0,8	0,6	0,4	0	-0,7	-1,5
USA	0,4	0	1,2	1,2	0	0,2	0,7	-0,1	-1
Area dell'euro	0,8	0,7	0,5	0,6	0,3	0,7	-0,2	-0,2	-1,5

Fonte: OECD

Le stesse economie emergenti (Cina, India, Brasile e Russia), cruciale motore dello sviluppo globale, sono state investite dagli spettri della recessione, a causa dell'indebolimento della domanda estera e delle difficoltà di accesso al credito internazionale. Peraltro, proprio i dubbi sulla effettiva profondità della crisi in tali economie condizionano pesantemente le aspettative sui tempi di ripresa.

Le previsioni per il 2009, persino quelle più ottimistiche, appaiono parimenti poco confortanti, anche a dispetto dell'aspettativa di tassi d'interesse in ulteriore calo (23) e del ridimensionamento delle spinte inflazionistiche, ascrivibile principalmente al calo della domanda e alla riduzione del prezzo dei prodotti energetici (24). Sembra che il mercato e l'economia non siano in grado di reagire, perlomeno nell'immediato, all'insieme di antidoti messi in campo dalle autorità di politica economica a causa del clima di generalizzata sfiducia. Il quadro prospettico, pertanto, potrebbe rivelarsi a tinte ben più fosche di quelle tracciate nella tabella 3, se non altro per le preoccupazioni manifestatesi nelle ultime settimane, non incorporate nelle stime proposte.

Costantemente rivisti al rialzo, i tempi attesi per la ripresa economica appaiono comunque lenti e incerti e le loro previsioni

(23) Le Banche centrali di tutto il mondo hanno progressivamente ridotto i tassi ufficiali d'interesse, a fronte del deterioramento dello scenario prospettico e del rapido recedere delle spinte inflattive. Ulteriori margini di manovra rimangono peraltro assai angusti soprattutto in Usa e Giappone, dove i tassi ufficiali di *policy* risultano prossimi allo zero.

(24) Le quotazioni del petrolio si sono ridotte per tutto il 2008, a causa del netto calo della domanda internazionale di greggio, solo in parte contrastata dalla contrazione dell'offerta decisa dall'OPEC. Le quotazioni dei *futures* confermano un andamento simile per il 2009. Analoghe conclusioni valgono per le quotazioni in dollari di altre materie prime. Più in generale, sondaggi recenti, come quello condotto dalla Commissione Europea, registrano una decisa tendenza di imprese e famiglie a rivedere al ribasso le proprie aspettative sull'andamento dei prezzi, anche in considerazione di una certa tendenza delle imprese a rivedere al ribasso le proprie politiche commerciali di fronte al crescente deterioramento delle condizioni della domanda.

inevitabilmente condizionate dalla novità e dalla complessità dell'attuale recessione, nonché dai dubbi sull'efficacia delle misure di sostegno – già attuate o da adottare – e sulla capacità di coordinamento degli Stati.

È difficile comunque che la recessione possa riassorbirsi prima del 2010, riportando di nuovo l'economia globale sul sentiero dello sviluppo.

Tabella 3. Previsioni: variazione percentuale sull'anno precedente PIL 2009

	<i>OECD</i>	<i>Census forecasts</i>
Giappone	-0,1	-0,9
Gran Bretagna	-1,1	-1,5
USA	-0,9	-1,3
Area dell'euro	-0,6	-0,9


Fonte: OECD Economic Outlook, Dicembre 2008; Census Forecasts, Dicembre 2008

L'ombra della disoccupazione minaccia gli Stati, alimentando ulteriormente quel senso di sfiducia e di timore per la prosperità futura, che, attivando comportamenti prudenziali, votati al risparmio, traduce le aspettative in realtà concreta. In particolare, gli Stati Uniti hanno sperimentato una pesante emorragia di posti di lavoro per tutto il 2008, passando da un tasso di disoccupazione del 4,9 per cento del gennaio 2008 al 7,6 per cento dello stesso mese nel 2009, per effetto della lunga coda di fallimenti e ristrutturazioni.

In talune stime recenti si prevede addirittura che il tasso di disoccupazione statunitense possa presto raggiungere le due cifre.

In Giappone e nell'area dell'euro, invece, l'occupazione ha iniziato a soffrire a partire principalmente da settembre-ottobre 2008, ovvero in corrispondenza del periodo di « contagio reale » della crisi finanziaria. Per quel che riguarda più specificamente il vecchio Continente, Eurostat stima circa 2,2 milioni di disoccupati in più nel periodo Gennaio 2008 – Gennaio 2009 nell'Europa a 27, di cui all'incirca 1,6 milioni nell'area dell'euro (25). Le previsioni per il 2009 appaiono ancor meno confortanti.

(25) Eurostat, *Euro area unemployment up to 8,2 per cent*, News release euro-indicators, 27 February 2009.

Grafico 3. Tassi di disoccupazione (gennaio 2008 – gennaio 2009)

Fonte: OECD

Per quel che riguarda i mercati finanziari, i listini borsistici continuano a languire, facendo costantemente registrare *record* preoccupanti, con alcuni settori (*in primis*, quello bancario) più esposti alla bufera. Le operazioni di prima quotazione (IPO) o di concentrazione sono scoraggiate dalle forti tensioni sui mercati finanziari. Alcuni paradossi mettono in discussione l'ipotesi di efficienza del mercato in situazioni di crisi (Banca Carige -3,3 miliardi- capitalizza quasi quanto Citigroup - 4,36 miliardi -; Fortis - 2 miliardi - quanto la Popolare di Sondrio - 1,8 miliardi - (26)). Quanto agli orientamenti e alle scelte degli investitori, le condizioni di incertezza e di sfiducia verso il mercato, nell'intensificarne il grado di avversione al rischio, determinano una tendenziale ricomposizione dei portafogli a favore di titoli di Stato.

2.2.4. La situazione italiana

Anche l'Italia è in recessione. Lo documenta l'analisi diffusa recentemente dall'ISTAT (1 marzo 2009). Per il 2008 si registra un calo del PIL dell'1 per cento, trainato dal calo dei consumi, dalla contrazione degli investimenti fissi lordi e dalla discesa delle esportazioni (anche le importazioni si riducono drasticamente). È il dato peggiore dal 1975, anche più alto dello 0,9 per cento del 1993, reso ancor più allarmante da previsioni persino più fosche per l'anno in corso.

Peraltro, proprio l'intreccio tra economia reale e finanziaria e l'intensità dell'attuale recessione rendono questa crisi più assimilabile agli effetti dello *shock* petrolifero degli anni settanta, anziché al ciclo di caduta che si è registrato nel 1992-1993, con una differenza importante: la crisi degli anni settanta, che pur si concretizzò in cali leggermente più ampi di quelli che si prevede per le fasi più acute di quella in corso, ebbe tempi di ripresa più brevi e danni presumibilmente più contenuti (Rapporto ISAE, 2009).

(26) A. Graziani, *Se la borsa valuta Carige come Citi*, Il Sole24Ore, 7 marzo 2009

Anche in Italia, analogamente a quanto avvenuto in tutta l'area dell'euro, la recessione, intensificatasi a partire dal terzo trimestre del 2008, ha risentito del crollo verticale di tutte le principali componenti della domanda aggregata. I consumi delle famiglie ristagnano, a causa del netto deterioramento della ricchezza in termini reali e della diffusa incertezza su tempi e intensità della crisi, incluso il suo potenziale impatto sui livelli occupazionali. In un clima di tassi di disoccupazione crescenti, il timore che il prossimo sia il proprio turno, induce le famiglie ad un severo programma di *austerità*.

Maggiormente penalizzata è la domanda di beni durevoli o di beni voluttuari, prime vittime dell'incertezza in « tempi di magra ». Gli investimenti delle imprese sono rallentati dal crollo dell'*export* e della domanda interna, dalle incerte prospettive circa i margini di utilizzazione dell'attuale capacità produttiva e dall'inasprimento delle condizioni d'accesso al credito; le esportazioni sono penalizzate dalle difficoltà delle economie di sbocco, *in primis* il mercato tedesco e le economie emergenti.

Quanto al quadro previsionale, la grande incertezza che accompagna molte delle stime disponibili discende dalla novità delle dinamiche in corso e dai dubbi sulle prossime mosse delle autorità politiche. A conferma della opportunità di utilizzare le stime con estrema prudenza, si rileva una certa tendenza degli analisti a rivedere costantemente al ribasso le proprie previsioni, seguendo gli accadimenti più recenti. Un dato interessante, tra i tanti emersi nel corso di questi mesi, è proprio la costante sotto-valutazione dei fatti e del loro impatto sulle dinamiche reali. Vi è dunque la necessità di aggiornare costantemente il quadro previsionale in cui disegnare le politiche economiche.

In ogni caso, le stime più recenti di Banca d'Italia, ISAE e Confindustria per il 2009 (tabella 4) dipingono un quadro poco rassicurante, confermando il recente aggravarsi della crisi internazionale. L'economia italiana dovrebbe riallinearsi sul sentiero della crescita solo a partire dal 2010, attraverso la ricomposizione delle condizioni di incertezza che condizionano attualmente le varie componenti della domanda e attraverso la ripresa del commercio mondiale. Conferme vengono poi dai principali organismi internazionali (la data di pubblicazione spiega la stima apparentemente più ottimistica dell'OCSE contenuta nella tabella 5). La dinamica dei prezzi al consumo dovrebbe risultare meno volatile e con tendenza alla crescita a partire dalla seconda metà del 2009 e per tutto il 2010, anche a fronte dell'espansione della domanda.

Tabella 4. Previsioni macroeconomiche per l'Italia 2008-2009

	<i>Banca D'Italia</i> (Gennaio 2009) (2)		<i>Centro Studi</i> <i>Confindustria</i> (Dicembre 2008) (3)		<i>ISAE</i> (Febbraio 2009) (4)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
<i>PIL</i>	-2	0,5	-1,4	0,7	-2,6	0,4
<i>Consumi famiglie residenti</i>	-0,2	0,3	-1,4	0,7	-0,8	0,4


	<i>Banca D'Italia (Gennaio 2009) (2)</i>		<i>Centro Studi Confindustria (Dicembre 2008) (3)</i>		<i>ISAE (Febbraio 2009) (4)</i>	
	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
<i>Investimenti fissi lordi</i>	-7,3	0,8	-2,9	1	-5,7	0,4
<i>Esportazioni</i>	-5,5	4	-1,3	2,1	-6,7	1,9
<i>Importazioni</i>	-3,8	3	-2	2,5	-4	2,4
<i>Tasso di disoccupazione (1)</i>			8,4	8	8,1	8,5
<i>Var. indice prezzi al consumo</i>	1,1	1,4	1,7	2,1	0,9	2

Note: Dati espressi in variazione percentuale, salvo espressa previsione; (1) in percentuale; (2) Banca d'Italia, Bollettino Economico, n. 55, Gennaio 2009; (3) Centro Studi Confindustria, L'economia italiana nella crisi globale, Dicembre 2008; (4) ISAE, Rapporto ISAE: Le previsioni per l'economia italiana, Febbraio 2009.

Tabella 5. Previsioni macroeconomiche per l'Italia (organismi internazionali)

<i>Tasso di crescita del PIL</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
<i>FMI (Gennaio 2009)</i>	-2,1	-0,1
<i>Commissione Europea (Gennaio 2009)</i>	-2	0,3
<i>OCSE (Novembre 2008)</i>	-1	0,8

Quanto ai livelli occupazionali, nella sue rilevazioni sulle forze di lavoro, l'ISTAT osserva per il terzo trimestre 2008 un numero di occupati sostanzialmente invariato (+0,1 rispetto al precedente trimestre; +0,4 per cento sui dodici mesi precedenti): un dato in netto peggioramento, se confrontato al recente passato (gli incrementi sui dodici mesi precedenti negli ultimi quattro trimestri si erano attestati tra l'1,2 e l'1,8 per cento). Preoccupa la crescita del tasso di disoccupazione (+0,5 per cento), balzato al 6,1 per cento, in linea peraltro con il *trend* più recente delle principali economie europee (si veda il grafico 4), e il crescente ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG). A partire dal 2009, si attendono tensioni più forti sul mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione che dovrebbe abbondantemente superare l'8 per cento.

Grafico 4. Tasso di disoccupazione armonizzato (principali Paesi europei)

Fonte: OECD

3. Finanziare la ripresa: il ruolo della lotta all'evasione fiscale

3.1. Le peculiarità del sistema-Italia e le priorità strategiche

Le turbolenze attuali possono e devono trasformarsi in stimolo virtuoso per l'Italia ed il suo sistema economico, da tempo condizionati nella loro capacità di riforma strutturale.

La stessa crisi internazionale ha fatto emergere alcuni segnali di speranza. Un sistema bancario al riparo o quantomeno meno esposto agli eccessi manifestatisi oltre oceano e nelle principali economie partner (credito facile, svalutazione titoli strutturati, alta leva finanziaria e ricorso a veicoli fuori bilancio (27)), maggiore equilibrio tra economia reale e finanziaria, cittadini meno indebitati, minori eccessi nel mercato immobiliare, specializzazione delle esportazioni potrebbero da soli costituire, ad avviso di molti analisti, un fattore di ricomposizione « al ribasso » (ovvero, in un clima di generale depressione dei corsi economici) dei divari di crescita dell'Italia rispetto all'area dell'euro; divari impietosamente registrati nelle statistiche ufficiali praticamente di tutti gli ultimi anni (28). Non è un caso che gli indicatori sul grado di fiducia degli operatori economici, come quelli recentemente diffusi dall'OCSE, facciano registrare per il nostro Paese un andamento leggermente meno deprimente, se confrontato con le stime diffuse per altre grandi economie internazionali.

A ciò si aggiungono, però, punti di debolezza rilevanti, quali la centralità dell'industria manifatturiera (la quale espone maggiormente alla caduta della domanda aggregata), i bassi tassi di crescita della produttività e della competitività e, soprattutto, l'opprimente debito pubblico. Quest'ultimo, di nuovo in crescita nel 2008 secondo le ultime rilevazioni dell'ISTAT, rappresenta un fardello importante, dal quale

(27) Le banche italiane, ancorate al tradizionale modello di business della banca al dettaglio, hanno conosciuto un coinvolgimento tendenzialmente indiretto alla crisi finanziaria internazionale, dovuto principalmente alla partecipazione ai mercati globali, in primis quello della liquidità.

(28) Si veda il Rapporto ISAE, *Le previsioni per l'economia italiana*, Febbraio 2009.

non si può prescindere in sede di definizione degli indirizzi d'intervento, anche quando concertati – come sarebbe auspicabile – su scala internazionale (0). Lo stesso Fondo monetario internazionale (FMI) ha più volte ammonito al rigore nei conti pubblici, facendo peraltro notare il pesante deterioramento del rischio-Paese e degli *spread* (si veda l'andamento dei *credit default swaps* sul debito sovrano nell'ultimo periodo).

È infatti del tutto evidente che la dimensione del debito pubblico rende imprudente qualsiasi tentazione keynesiana di natura espansiva (riduzione della pressione fiscale, aumento della spesa pubblica) che rischi di far esplodere l'avanzo primario (differenza tra entrate ed uscite primarie, al netto della spesa per interessi), e suggerisce piuttosto una canalizzazione più efficiente di risorse già esistenti, anche solo virtualmente (recupero del sommerso).

In definitiva, la ripresa dovrebbe passare attraverso un insieme ragionato di politiche di ricomposizione delle urgenze e di misure a vocazione prospettica, nel quale l'ordine dei conti pubblici va considerato assolutamente prioritario. Anche le misure di stimolo più immediato non devono alimentare ulteriore indebitamento, bensì finanziarsi con tagli alla spesa pubblica non rispondente a criteri di efficienza e qualità e, soprattutto, con il recupero di gettito fiscale occultato.

All'intervento anticiclico dovrebbero poi accompagnarsi misure strutturali e sistemiche, finalizzate allo sviluppo della produttività e competitività, e dunque a condizioni di crescita stabile e duratura, preconditione imprescindibile per la sostenibilità tendenziale dei nostri conti pubblici (0) e per la futura prosperità del nostro sistema economico. In tale prospettiva, interessante appare il piano di rilancio delle infrastrutture da circa 11 miliardi (secondo le ultime cifre del governo) recentemente varato dall'esecutivo.

3.2. Sulla lotta all'evasione fiscale

In questo documento ci si occuperà delle modalità di finanziamento delle misure di rilancio immediato e competitività prospettica, con un *focus* specifico sulla lotta all'evasione.

Si potrebbe obiettare che politiche di recupero forzato del gettito in un contesto di recessione avrebbero l'effetto di disincentivare le attività dei contribuenti colpiti, con impatto non trascurabile su decisioni di consumo e produzione, alla stregua di politiche fiscali restrittive. Tuttavia, se le risorse recuperate con la lotta all'evasione venissero canalizzate verso le famiglie meno abbienti, ovvero verso quella fascia di popolazione pronta ad usarle per consumi, la conseguente espansione della domanda compenserebbe ampiamente l'effetto restrittivo di cui si è detto. Ipotizzando, in relazione al reddito effettivo, una distribuzione dell'evasione più omogenea per l'IVA e

(29) M. Draghi, *Combating the global financial crisis – the role of International cooperation*, HKMA Distinguished Lecture, 16 Dicembre 2008.

(30) La strada maestra per garantire la sostenibilità del debito in maniera credibile corre sui binari della crescita. In fasi di recessione, i conti pubblici peggiorano comunque e con essi il « rischio-Paese », anche ove si ricorra a politiche prudenti, a saldo zero, di fronte alla crisi in corso. Cfr., F. De Novellis – G. Vaciago, *Non ci resta che crescere*, LaVoce, 13 febbraio 2009.

meno per l'evasione delle imposte sui redditi, che è più concentrata presso categorie mediamente più ricche, il trasferimento delle medesime risorse a sostegno del reddito di cittadini con maggior propensione marginale al consumo e più elevata sensibilità ai prezzi rispetto alla media potrebbe fornire un automatico impulso espansivo al sistema economico, assicurare effetti redistributivi virtuosi a vantaggio dei soggetti marginalmente più incisi dalle turbolenze in corso e consentire una parziale ricomposizione di crescenti disuguaglianze socio-economiche.

Inutile dire, poi, che la lotta all'evasione risponde ai principi più elementari di uno stato di diritto e a quelli più specifici di etica pubblica e coesione sociale, ai quali uno stato non potrebbe soprassedere neppure in condizioni di eccezionalità, pena la perdita di credibilità e autorevolezza.

Quanto ai contenuti, poi, ci si muove a partire da una considerazione di estremo buon senso: esiste una certa tendenza a invocare la lotta all'evasione come una sorta di *totem*, genericamente chiamato in causa ogni volta che si tratti di individuare fonti di copertura non altrimenti reperibili. Questa indagine si propone di contrastare questa prospettiva, attraverso un maggior grado di pragmatismo e specificità. In particolare, ci si propone di fornire stime sulla diffusione del fenomeno, individuare strumenti di intervento efficaci e fattibili (secondo la logica costi-benefici) e formulare proposte coerenti.

Il principio uniformante di questo sistema di proposte è l'opportunità di affiancare o sostituire al complicato, costoso e farraginoso meccanismo dell'*enforcement* individuale, criteri di recupero del sommerso basati sull'incentivo privato a dichiarare il vero attraverso premi e punizioni ovvero su meccanismi automatici di emersione mediante ad esempio, la tracciabilità delle operazioni. Solo agendo sulle variabili della funzione-obiettivo del potenziale evasore o eliminando determinate condizioni di incertezza sulla ricostruzione effettiva del valore delle transazioni si può rendere credibile e potenzialmente meno costosa la lotta all'evasione.

Di particolare interesse appaiono le considerazioni svolte, molto di recente, dal Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi a L'Aquila in occasione della presentazione del rapporto sull'economia dell'Abruzzo realizzato dall'istituto di via Nazionale. In particolare, in tale occasione, è stato osservato quanto segue:

a) il PIL, in assenza di variazioni, alla fine del 2009 calerà del 5 per cento circa;

b) è opportuno cominciare a ragionare sulle politiche da mettere in campo per favorire un'uscita dalla crisi più rapida possibile.

Con riguardo al punto *sub* b), va notato che il Governatore ha osservato che, per uscire dalla crisi, è necessario si determini la tenuta:

a) dei consumi unitamente, nei limiti del possibile, al mercato del lavoro;

b) della capacità di spesa (31).

(31) Ciò anche in presenza della (possibile) caduta del livello di occupazione.

In effetti, la durata e la profondità della crisi dipenderà inevitabilmente anche da una serie di comportamenti degli individui, delle imprese e dei consumatori. Condizione prioritaria per uscirne, in ogni caso, è la tenuta dei consumi; una flessione del loro livello potrebbe determinare delle difficoltà insormontabili per la ripresa economica.

Ebbene, anche sulla scorta delle considerazioni appena sviluppate, è evidente come sia importante condurre una efficace politica di contrasto all'evasione di massa. La ripresa, infatti, deve essere finanziata dalla lotta all'evasione. In particolare, come già affermato, l'obiettivo è quello di recuperare risorse occultate all'Erario — ma presenti nel sistema — per attuare mirate politiche di aiuto. L'obiettivo finale è quello di far giungere risorse a soggetti — quelli più poveri — con una elevata propensione al consumo. Solo così si può sperare di non far crollare i consumi e, per questa via, di limitare la caduta del PIL.

III. LE BANCHE DATI COME STRUMENTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

1. L'anagrafe tributaria: struttura e funzionamento

1.1. La raccolta e l'utilizzo dei dati

L'anagrafe tributaria, istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è il sistema informativo utilizzato per la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle notizie rilevati dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate ai fini fiscali agli uffici dell'amministrazione finanziaria, relativi ai contribuenti italiani. L'attuale sistema tributario trae principalmente origine dalle riforme intervenute nei primi anni settanta, introdotte dai Ministri delle finanze Preti e Visentini, le quali, tra le altre innovazioni, produssero un aumento del numero di contribuenti da quattro a venticinque milioni circa.

L'anagrafe tributaria dunque nasce anche per rispondere all'esigenza di gestire una considerevole mole di dati fiscali riguardanti i contribuenti, che prima venivano trattati dagli uffici delle imposte dirette, dell'IVA e del registro in modalità cartacea e senza il ricorso a strumenti informatici così come oggi concepiti (32). Fin dalla sua entrata in vigore (17 ottobre 1973), uno tra i suoi compiti e fini istituzionali più importanti è stato quello di « provvedere alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali ».

I soggetti i cui dati e notizie fiscali vengono raccolti dall'anagrafe tributaria sono: persone fisiche, società, associazioni e altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica.

Per perseguire tali intenti a ciascun contribuente è attribuito un numero di codice fiscale (e di partita Iva, se assoggettati a tale tipologia di imposta), da riportare negli atti e nei documenti indicativi di capacità contributiva. In seguito si introducono e si ampliano


(32) I dati venivano per lo più gestiti per mezzo di sistemi centralizzati di grandi dimensioni e con poco spazio a disposizione, mentre i sistemi meccanografici risultavano non integrati.

meccanismi automatici diretti a verificare le dichiarazioni dei redditi e a incrociare le informazioni fiscali ricevute ai fini del monitoraggio tributario.

Data l'importanza del funzionamento del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, dal 1° aprile 1976, il Ministero delle finanze è delegato a tale compito in modo da creare un sistema informativo utilizzando apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati.

Per ciascuna direzione generale di competenza, le attività amministrative e di conduzione tecnica del sistema informativo vengono demandate ad appositi « Centri informativi » che operano in stretto contatto con gli Uffici periferici per l'opportuno scambio di informazioni. I centri informativi sono istituiti con decreto del Ministro delle finanze in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, anche al di fuori delle direzioni generali, in relazione allo « sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative ». Parimenti può essere effettuato il collegamento tra il sistema informativo del Ministero delle finanze con quelli delle altre amministrazioni dello Stato, ai fini della raccolta di dati e notizie utili all'anagrafe tributaria o della semplificazione delle procedure esistenti.

Con la legge n. 60 del 1976, il funzionamento dell'anagrafe tributaria viene configurato secondo il seguente schema:



La stessa legge, all'articolo 2, prevede che una Commissione parlamentare bicamerale vigili sull'anagrafe tributaria.

L'implementazione dell'anagrafe tributaria viene affidata alla SOGEI S.p.A. (Società generale di informatica), che inizia a operare dal 1976 secondo un percorso distinto nelle seguenti fasi (33):

a) 1976-1981: automazione dell'anagrafe tributaria

SOGEI realizza la struttura portante del sistema fiscale italiano e i suoi strumenti fondamentali mediante:

la costituzione dell'archivio anagrafico dei contribuenti;

la creazione e la distribuzione del codice fiscale;

la realizzazione delle prime strutture di rete per il collegamento degli uffici delle imposte dirette, dell'IVA e del registro con i sistemi centrali dell'anagrafe tributaria;

il controllo automatico dei versamenti IRPEF, ILOR e IVA;

l'acquisizione elettronica degli atti del registro e del pubblico registro automobilistico;

l'automazione dei rimborsi;

l'elaborazione delle statistiche di supporto alle manovre di politica fiscale;

la selezione incroci, liste per gli accertamenti e per i controlli automatici per il contrasto all'evasione fiscale;

Nel 1981 viene inaugurata la nuova sede del CED dell'anagrafe tributaria che, data la rilevanza strategica del sistema, è stata dotata delle più avanzate soluzioni tecnologiche e di sicurezza fisica e logica.

b) 1982-1991: modernizzazione dell'amministrazione finanziaria.

L'automazione viene potenziata ed estesa ai diversi comparti dell'amministrazione finanziaria con il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

automazione del catasto, delle conservatorie dei registri immobiliari, del demanio e delle commissioni tributarie;

informatizzazione e attivazione dei centri di servizio;

collegamento della Guardia di Finanza all'anagrafe tributaria;

realizzazione del sistema informativo della Scuola centrale tributaria, oggi Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

sviluppo dell'*office automation* con l'installazione dei primi *personal computer* e delle reti locali presso gli uffici periferici;

realizzazione del sistema di documentazione tributaria, oggi servizio di documentazione economica e tributaria;

(33) I dati riportati sono tratti dal sito internet di SOGEI e dalle informazioni acquisite nel corso dell'audizione dei vertici della società dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza tenuta il 12 febbraio 2009 (in *Resoconto stenografico*, 12 febbraio 2009, pag. 2 e ss.).

realizzazione del sistema per la gestione giuridica ed economica del personale del Ministero delle finanze;

introduzione delle nuove tecnologie di telecomunicazione (rete a commutazione di pacchetto);

attivazione dello scambio elettronico dei dati tra il Ministero delle finanze e altri enti (ad esempio, sistema bancario, INAIL, INPS e comuni).

c) 1992-2001: il *web* al servizio della collettività.

Lo sviluppo del sistema informativo fiscale viene finalizzato, oltre che all'estensione dell'automazione ad altri comparti dell'amministrazione finanziaria, alla semplificazione e telematizzazione dei servizi. SOGEI estende il sistema informativo alle dogane, alla Guardia di Finanza e all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione e per il controllo dei giochi. In particolare, realizza i sistemi di totalizzazione delle scommesse sportive nel 1998 e di quelle ippiche nel 2000, nonché il sistema di controllo centralizzato per il *Bingo*, in esercizio dal 2001.

SOGEI, inoltre, attiva i servizi telematici, primo fra tutti quello delle entrate: oltre 150 mila soggetti, tra intermediari e grandi imprese, vengono abilitati ed inviano dichiarazioni e documenti fiscali attraverso una rete privata virtuale. Segue l'attivazione dei servizi telematici per il territorio (visure catastali e ipotecarie) e per le dogane e infine per i comuni, le province e le regioni. Nel corso del decennio SOGEI programma e mette in esercizio gli studi di settore e realizza il nuovo sistema di gestione della cartografia catastale WEGIS. Infine, progetta e realizza i sistemi gestionali di supporto all'avvio delle Agenzie fiscali, i nuovi uffici delle entrate (che integrano le competenze dei vecchi uffici imposte dirette, IVA e registro) e quelli del territorio.

d) 2002-2009: l'era dell'*e-government*

SOGEI affronta una riorganizzazione per garantire i servizi informatici per le finalità sociali cui è preposta.

Il servizio telematico FISCONLINE apre il canale internet per la trasmissione delle dichiarazioni, per il pagamento elettronico delle imposte e per l'erogazione di servizi *on line* ai cittadini e alle imprese.

Il servizio SIATEL (sistema di interscambio informazioni anagrafiche e tributarie con gli enti locali) consente ai comuni l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria. I siti *internet* e le reti *intranet* dell'amministrazione finanziaria diventano gli strumenti di comunicazione e semplificazione operativa delle strutture organizzative del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sistema informativo doganale AIDA (automazione integrata dogane e accise) consente il colloquio con tutti gli utenti: operatori economici e imprese, altre pubbliche amministrazioni e Paesi dell'Unione europea.

Il FALSTAFF (*Full automated logical system against forgery and fraud*) fornisce uno strumento di supporto per la lotta alla contraffazione a tutela dei prodotti *made in Italy*.

Il servizio SISTER (Sistema interscambio territorio) consente il rilascio *on line* delle visure ipotecarie e catastali.

Il rilievo cartografico PREGEO (Pretrattamento geometrico) rappresenta uno strumento innovativo oltre che per gli aspetti cartografici, anche per gli aspetti relativi al calcolo topografico.

Il pacchetto *software* DOCFA (Documentazione fabbricati) permette ai tecnici professionisti la presentazione dei documenti informatici per l'aggiornamento degli immobili del catasto edilizio urbano con semplificazione degli adempimenti ed immediata registrazione in atti delle variazioni e delle relative rendite catastali.

Il Sistema di interscambio, in attuazione di quanto previsto dal Codice della amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, permette alle amministrazioni interessate di disporre automaticamente dei dati catastali all'interno dei propri sistemi.

Il portale per i comuni, specifico canale *internet* dedicato che consente ai comuni ed alle comunità montane non ancora in possesso della necessaria infrastruttura tecnologica per accedere al Sistema di interscambio, di ottenere la fornitura dei dati catastali..

Si avviano progetti e iniziative che estendono l'impegno di SOGEI ad altri settori della pubblica amministrazione:

totalizzatore nazionale per i concorsi a pronostico su base sportiva (nuovi Totocalcio e Totogol);

sistemi informativi per le iniziative del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (DIT): «Vola con internet» (PC ai giovani), «Vai con internet» (PC alle famiglie), «Un c@ppuccino per un PC» (PC agli studenti), «PC ai cocco»;

disaster recovery del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (RGS);

progettazione di servizi di *business continuity*;

sistema TS di monitoraggio della spesa pubblica sanitaria;

sperimentazione di un modello di telelavoro per il territorio;

introduzione di tecnologia GIS nel progetto dell'OMI;

partecipazione al «consorzio Galileo» e al progetto WINS insieme al DPF, ora Dipartimento delle Finanze;

partecipazione al progetto ESTRELLA (*European project for standardized transparent representations in order to extend legal accessibility*) nell'ambito del *juridical knowledge management*;

iscrizione dal febbraio 2004 all'elenco pubblico dei certificatori tenuto dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

1.2. I limiti del sistema attuale

Fermo restando quanto previsto dalla normativa, il sistema informativo della fiscalità (SIF) attuale contiene applicazioni create appositamente per ciascuna struttura organizzativa (Entrate, Demanio, Territorio, Dogane, Monopoli, Scuola superiore economia e

finanze, Equitalia, Dipartimento delle Finanze, Guardia di Finanza), gestite dal partner tecnologico SOGEL.

La normativa tributaria più recente ha ampliato il numero dei soggetti obbligati all'invio dei dati all'anagrafe tributaria e di conseguenza anche i volumi di informazioni da gestire. Si è, pertanto, lavorato molto, ma ancora tanto resta da fare, specialmente sul controllo della qualità dei dati e della completezza delle informazioni trasmesse.

Negli anni sono aumentati vertiginosamente anche i sistemi di collegamento all'anagrafe tributaria da parte dei soggetti esterni all'amministrazione finanziaria, a seguito di convenzioni effettuate anche a livello centrale e regionale, talvolta senza adottare le misure di sicurezza adeguate, e senza che vi sia un quadro nazionale completo e aggiornato su come vengano gestiti gli accessi e consultate le informazioni, tanto che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali è intervenuta con apposito provvedimento del 18 settembre 2008 dichiarando i seguenti dati rilevati in sede di verifica:

Siatel è un'applicazione *web* utilizzata principalmente da comuni, province, regioni, università, ASL e consorzi di bonifica (per un totale di circa 9.400 enti e 60.000 utenze), che consente di visualizzare dati anagrafici completi, dati fiscali e atti del registro relativi alla totalità dei contribuenti;

PuntoFisco è un'applicazione *web* di recente realizzazione, attualmente in dotazione a enti previdenziali, tribunali, camere di commercio e società varie, per un totale di circa 180 enti e 18.000 utenze. Tale applicazione consente di visualizzare dati anagrafici, fiscali e atti del registro relativi alla totalità dei contribuenti, più aggiornati e con maggiore segmentazione delle informazioni rispetto a Siatel (ad esempio, differenziando tra dati anagrafici attuali o storici), ma permette anche di accedere a dati sensibili (presenti nel dettaglio degli oneri deducibili);

« 3270 enti esterni » è un collegamento diretto, tramite terminali fisici o emulatori di terminale, ai sistemi centrali dell'anagrafe tributaria, e, pur essendo in corso di dismissione per esigenze di aggiornamento tecnologico, consente tuttora a soggetti anche privati (Telecom Italia S.p.A., Enel, Inail, Inps, Camere di commercio, Ministero delle politiche agricole, Interforze) di collegarsi a informazioni anagrafiche e fiscali relative alla totalità dei contribuenti. La struttura dell'applicativo non consente all'Agenzia delle Entrate di conoscere il numero di utenti;

Entratel è un applicativo utilizzato dagli enti principalmente ai fini della trasmissione delle dichiarazioni, con flussi di dati solo in entrata verso l'Agenzia delle Entrate; le credenziali di autenticazione fornite dall'Agenzia permettono altresì all'operatore di visualizzare la posizione fiscale dell'ente attraverso l'apposita *web application* (*Fisconline* e « cassetto fiscale ») (34);

(34) Si segnala che l'Agenzia delle Entrate, il 10 giugno 2009, ha provveduto all'emanazione di un apposito provvedimento per l'aggiornamento delle modalità di abilitazione e di accesso ai servizi telematici, e in particolare per Entratel e Fisconline, al fine di ottemperare a quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali.

i *web service* sono strumenti realizzati sulla base di specifiche tecniche definite caso per caso dall'Agenzia delle Entrate, che consentono di accedere a dati anagrafici anche completi relativi alla totalità dei contribuenti. Tali collegamenti sono utilizzati da 21 enti, ma la loro configurazione del collegamento non consente all'Agenzia di conoscere il numero di utenti;

i *file transfer* sono collegamenti, utilizzati da circa 200 enti, per la gestione di flussi di dati prevalentemente in entrata (provenienti soprattutto dalle banche), ma talora anche in uscita (ad esempio verso i concessionari della riscossione).

Il sistema attuale si basa dunque su oltre 6000 *server* e oltre 1500 applicazioni scritte, che utilizzano 30 linguaggi di programmazione diversi. Il fatto che molte delle applicazioni gestite siano differenti per approccio tecnologico (alcune sono *client/server* cioè richiedono l'installazione di componenti *software* a pagamento per la licenza sui terminali degli utenti finali, altre sono fruibili semplicemente via *browser*), potrebbe determinare notevoli costi e difficoltà di gestione degli accessi e delle abilitazioni e disabilitazioni (35).

Peraltro lo stato degli archivi ancora non sembra possedere un livello altamente soddisfacente e soprattutto non è chiaro il « programma », a breve e medio termine, che si intende adottare per uscire da questo arcipelago.

In questo ambito il ruolo che la SOGEI potrebbe assumere è duplice:

1. propositivo e di supporto nella fase progettuale, rappresentando i possibili impatti che l'evoluzione tecnologica potrebbe avere sui processi dell'amministrazione;

2. di coordinamento, standardizzazione e controllo nella fase attuativa, curando la qualità e l'integrazione delle banche dati, l'interoperabilità dei processi e l'accesso sicuro degli utenti.

Sarebbe pertanto auspicabile realizzare l'integrazione del SIF (sistema informativo della fiscalità) nell'ottica dell'interoperabilità, magari limitando il numero dei progetti e/o dei programmi e stabilendo le priorità insieme ai vertici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò potrebbe consentire, limitando i *function point*, anche un contenimento dei costi.

Un preventivo coordinamento tra gli attori porterebbe a economie di scala e di scopo e a tempi certi di realizzazione e potrebbe, inoltre, consentire una valutazione sulla remuneratività dell'investimento effettuato in termini di recupero di base imponibile.

(35) Questa struttura del sistema è diretta conseguenza del fatto che esso nel tempo si è venuto articolando in strutture autonome a seconda dei diversi soggetti di riferimento: singole Agenzie, Monopoli, Scuola superiore dell'economia e delle finanze, Equitalia, Dipartimento delle Finanze e Guardia di Finanza. Si tratta, in sostanza, di una collezione di isole informatiche cresciute in modo indipendente in relazione alle esigenze di ogni singola struttura organizzativa.

Come è emerso nel corso dell'indagine conoscitiva, il Dipartimento delle Finanze individua come soluzione (36) una previa « mappatura dei sistemi », inserita nel contratto quadro del 2009.

In estrema sintesi, più che affrontare le nuove frontiere dell'analisi o della *business intelligence* sembrerebbe opportuno che la SOGEI investisse per razionalizzare il modello esistente al fine di renderlo più snello, congruente, efficiente, efficace ed economico e ciò potrebbe consentire di offrire soluzioni e servizi anche per le amministrazioni locali.

La *governance* della lotta all'evasione si ritiene debba rimanere in via esclusiva agli organi dello Stato, gli unici che per norma e per mandato ne hanno la diretta responsabilità. Essi devono richiedere ai *partner* tecnologici di realizzare al meglio ciò che a loro viene chiesto e fornire le linee di armonizzazione e di indirizzo del sistema, utilizzando gli strumenti, anche contrattuali, disponibili.

Il disegno dell'architettura delle informazioni integrate, anche e specialmente nell'ottica dell'interoperabilità, deve essere sottoposto alla supervisione e all'approvazione degli organi dello Stato, prima di essere attuato dai loro *partner* informatici nel rispetto del loro ruolo eminentemente operativo.

1.3. La necessaria integrazione delle banche dati

Dall'analisi degli interventi dei soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva, è emerso come le diverse amministrazioni interessate, pur avendo sostenuto ingenti investimenti che si sono sostanziati anche nell'acquisizione delle più evolute tecnologie informatiche, non siano riuscite a raggiungere un'unità di intenti per una integrazione e omogeneizzazione delle banche dati.

Altro aspetto problematico riguarda l'esistenza di alcune carenze di dati che dovrebbero essere patrimonio dell'amministrazione finanziaria. Così, ad esempio, nonostante l'Agenzia del Territorio, insieme al partner tecnologico SOGEI, sia riuscita a raggiungere uno *standard* molto elevato nell'informatizzazione del catasto avvenuta negli ultimi decenni, ad oggi si è accertata la presenza di circa un milione e cinquecentomila fabbricati per i quali non è stata mai presentata la prevista dichiarazione in catasto da parte dei soggetti obbligati. Tali fabbricati sono stati individuati dall'Agenzia del Territorio attraverso l'incrocio di foto aeree con le banche dati catastali e rappresentano un recupero in termini impositivi di tributi nazionali e locali, sia per le imposte sui redditi, sia per la tariffazione di molti servizi essenziali degli enti locali.

Tali inefficienze provocano talune conseguenze negative: sottraggono tempo all'amministrazione finanziaria, costretta a destinare ulteriori risorse finanziarie e umane ai fini dell'accertamento della reale esistenza di questi beni; aumentano la sfiducia dei contribuenti onesti nel funzionamento del sistema tributario e comunque favori-

(36) È stato istituito anche un apposito « Tavolo permanente sulla gestione integrata delle banche dati del SIF » per l'implementazione di un « modello della qualità dei dati » per il coordinamento dei dati gestiti da competenze diverse.

scono quelli disonesti; accrescono, per effetto di esternalità di rete, la probabilità di comportamenti tributari illeciti che si riflettono anche su altre imposte.

L'integrazione delle banche dati e le opportune procedure di miglioramento della qualità delle stesse nell'ottica della più ampia interoperabilità come *mission « to do »* diventa condizione senza la quale è inutile procedere a ulteriori aggiornamenti tecnologici delle basi dati informative. Occorre quindi concentrarsi sulle banche dati esistenti e sui dati in esse contenuti, accrescendo l'utilizzo di *web service* e di quelle tecnologie sviluppate negli ultimi anni che, basandosi anche su XML, consentono lo scambio di informazioni in maniera strutturata e *standard*, favorendo l'utilizzo di strumenti per il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'Autorità garante della protezione dei dati personali, sia in relazione all'integrità e veridicità dei dati, sia al controllo sugli accessi non pertinenti.

L'*Extensible Markup Language* (XML) è un linguaggio *standard* attraverso il quale gli utenti si possono scambiare agevolmente informazioni, rendendole immediatamente disponibili grazie al formato e alla struttura preconcordanza.

Anche il CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) promuove l'utilizzo del linguaggio XML attraverso il progetto del « Sistema pubblico di cooperazione-accordo di servizio » dell'ottobre 2005.

L'interoperabilità deve essere intesa come sistema atto a garantire che il documento informatico di tipo tributario trasmesso in anagrafe tributaria e il suo contenuto siano utilizzabili a prescindere dalla piattaforma tecnologica. In tal modo, si possono ottimizzare, sul piano gestionale, le operazioni relative al documento e, al contempo, rendere i dati contenuti fruibili ai fini del controllo tributario in quanto comprensibili, aggiornati tempestivamente, integri e corretti.

Al fine di rispondere a tale esigenza, per effettuare collegamenti tra sistemi diversi con tecnologie sia hardware che software differenti seppur all'interno di una stessa rete, si potrebbe, ad esempio, incrementare per l'accesso a dati ospitati su differenti sistemi e piattaforme tecnologiche l'utilizzo dei sistemi *software di tipo web service*, che permettono l'interazione utilizzando appositi messaggi secondo schemi XML inclusi in una busta (la più nota è SOAP – *simple object access protocol* – il protocollo semplice basato su XML, per lo scambio di informazioni sul *web*); per la gestione dei documenti e dei connessi fascicoli secondo un flusso operativo altamente digitalizzato si dovrebbe far riferimento a piattaforme di gestione documentale con *standard* aperti, non proprietari e trasparenti.

Lo scambio di dati per mezzo di supporto magnetico deve essere quindi superato nell'ottica dell'interoperabilità. Ad esempio, il comune, che possiede una propria anagrafe, che deve immediatamente riscontrare per mezzo di un applicativo *software* le eventuali discordanze di dati e notizie anagrafiche e tributarie per poi intervenire per sanare gli eventuali errori, deve essere messo in grado di poter effettuare tali studi in modo automatico.

Non solo in questo modo i dati risulteranno aggiornati e corretti in tempo reale ma si eviteranno anche tutte le inefficienze tecnologiche, fisiche e organizzative derivanti dall'utilizzo del supporto fisico

come scambio di informazioni, senza contare gli effetti positivi che si avrebbero anche in tema di sicurezza delle informazioni stesse.

Nel breve periodo (con effetti positivi anche nel medio e lungo termine) può essere utile pensare alla realizzazione di *authentication proxy server* differenziati, che gestiscano le autenticazioni dei soggetti abilitati agli accessi e ai dati consentiti per i servizi autorizzati (37). Ciò tornerebbe utile anche a livello statistico, al fine di verificare al rispetto delle norme previste dal Garante per la protezione dei dati personali relativamente ai principi di necessità del trattamento effettuato anche dai diversi enti.

Una buona ipotesi di integrazione dei dati potrebbe essere realizzata mediante l'adozione della fattura elettronica interoperabile, che potrebbe rappresentare un importante deterrente all'evasione fiscale.

Occorrerà inoltre coordinarsi con gli altri sistemi europei, ad esempio, con il sistema telematico europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema Ecris), (38) per integrare i dati relativi ai casellari giudiziari con il comportamento tenuto ai fini tributari, così da migliorare l'analisi e il reperimento dei dati ai fini della lotta all'evasione, nonché per reprimere l'abuso del diritto e in generale l'elusione tributaria.

Ottimizzando il coordinamento tra il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze si potrebbero, ad esempio, ridurre gli impegni a carico dei comuni previsti dalle disposizioni emanate dalla direzione centrale per i servizi demografici.

Un maggiore coordinamento tra normativa tecnica, elaborata anche con la collaborazione del CNIPA, e normativa tributaria potrebbe poi rendere il documento informatico a rilevanza tributaria realmente chiaro e fruibile.

Sulla base delle problematiche esposte si potrebbero ipotizzare le seguenti linee di azione:

1. rafforzare la *governance* del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo che si imponga su tutti i soggetti della fiscalità, vagliando le proposte del *partner* tecnologico e limitando lo sviluppo di nuove applicazioni che potrebbero rivelarsi ridondanti;

2. pianificare, prima di sviluppare altre applicazioni con SOGEI, le attività per revisionare e razionalizzare le banche dati esistenti, al fine di un concreto miglioramento della qualità dei dati, con obiettivi e tempi definiti, contenendo altresì gli oneri (circa 300 milioni di euro all'anno) per la gestione del Sistema informativo della fiscalità;

3. attuare la cooperazione con i diversi enti al fine di avere a disposizione dati accurati, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti esterni, come l'ISTAT, per le operazioni che consentano di affinare il dato, rendendolo così realmente fruibile per la lettura interpretativa anche ai fini del contrasto all'evasione;

(37) Un esempio può essere costituito dall'uso di e-ID per servizi elettronici al momento limitato al solo fine di ottenere rimborsi fiscali tra Paesi membri UE nel progetto europeo STORK (*secure identity across borders linked*).

(38) Decisione 2009/316/GAI del Consiglio europeo del 6 aprile 2009 da recepire entro il 7 aprile 2012.

4. ridisegnare la struttura di gestione documentale del Sistema informativo della fiscalità già nell'ottica dell'interoperabilità (e non della sola e mera integrazione tra singole banche dati) e incrementare l'utilizzo dei sistemi di *business intelligence* per il contrasto all'evasione fiscale;

5. sensibilizzare tutti gli attori coinvolti al rispetto delle prescrizioni previste per il trattamento dei dati personali, contenute nelle pronunce del Garante per quanto riguarda sia i diritti degli interessati, sia le misure di sicurezza adottate e da adottare;

6. occorre definire insieme al CNIPA, competente in materia, le tassonomie comuni finalizzate all'interoperabilità con il sistema fiscale e le sue banche dati, sulla base di *standard* aperti, non proprietari e trasparenti. Occorre altresì vincolare alle tassonomie individuate le realizzazioni di nuovi *database* (siano esse della pubblica amministrazione centrale o locale), sottoponendoli all'esame e all'approvazione del CNIPA. Andrebbero comunque individuate modalità *standard* di scambio di informazioni basati su schemi XML da realizzare con l'Amministrazione fiscale. Tali dati potranno essere incrociati con altri contenuti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, per ottenere interessanti analisi ai fini della lotta all'evasione fiscale;

7. favorire l'utilizzo della tecnologia attraverso un sistema premiale per le pubbliche amministrazioni che si adeguano, visto che talvolta le sole disposizioni/imposizioni (come nel caso delle realizzazioni del CNIPA) non ottengono i risultati auspicati.

2. Il decentramento catastale

Il trasferimento del catasto ai comuni, previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 112 del 1998, non ha trovato attuazione in considerazione delle difficoltà relative al trasferimento di risorse finanziarie e professionali, nonché a causa della necessità di definire le modalità attraverso le quali i comuni partecipano alla determinazione degli estimi. Tale vicenda è attualmente oggetto di una controversia in sede giurisdizionale, in quanto il relativo D.P.C.M. attuativo è stato impugnato dalla Confedilizia dinanzi al TAR del Lazio che, in data 15 maggio 2008, ha emesso la sentenza n. 4259, poi annullata con rinvio al medesimo TAR dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2179 del 7 aprile 2009, a seguito di un appello presentato dall'A.N.C.I., per un difetto di legittimazione processuale nel giudizio di primo grado.

L'idea del decentramento catastale ai comuni, al di là delle valutazioni di carattere politico, richiede, necessariamente, una rivisitazione del sistema in funzione dei grandi progressi nella gestione informatizzata dei dati catastali che nel frattempo sono stati realizzati.

In effetti, vi è stato un forte impulso all'utilizzo delle procedure informatiche, tra cui si segnalano in particolare: la procedura DOCFA di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1994, n. 701, che consente ai tecnici professionisti di effettuare le dichiarazioni di nuova costru-

zione o di variazione dei fabbricati; la procedura PREGEO per l'aggiornamento cartografico e censuario dei terreni; la procedura VOLTURA finalizzata alla presentazione su supporto informatico delle variazioni di intestazione catastale; il modello unico informatico di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 463 del 1997, con cui i notai e altri pubblici ufficiali effettuano telematicamente la registrazione fiscale, la trascrizione ed iscrizione nei registri di pubblicità immobiliare, nonché la voltura catastale; l'eliminazione, nella quasi totalità dei casi, dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione ai fini ICI, sostituita dalla fruibilità dei dati catastali ai comuni, secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 53, del decreto-legge n. 223 del 2006. Tutte queste innovazioni hanno determinato nel tempo la costruzione di un sistema di fruizione dei dati catastali ben diverso da quello esistente nel 1998, allorché il legislatore ha previsto il decentramento catastale.

Sicuramente tutte queste procedure, che pure presentano ancora ampi margini di miglioramento e razionalizzazione, evidenziano che ci si trova di fronte ad un sistema complesso, in cui i soggetti interessati riescono in qualche modo a comunicare a distanza. Di fatto, ove si proseguisse su questa strada, si potrebbe realizzare, anche attraverso ulteriori semplificazioni e il coordinamento delle procedure informatiche, una unica banca dati immobiliare integrata, caratterizzata dall'interoperabilità tra catasto, pubblicità immobiliare, comuni, notai e professionisti tecnici. Questa banca dati che, per la parte di rispettiva competenza, sarà a disposizione degli enti locali e degli altri soggetti interessati al settore immobiliare, dovrà essere gestita esclusivamente in maniera unitaria dall'Agenzia del Territorio, cui spetta, come evidenziato nell'atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2009-2011, la *governance* dei processi catastali in qualità di ente gestore della banca dati unitaria nazionale, al fine di garantire il controllo della qualità dei flussi e dei processi.

Resterebbe da risolvere, quindi, la questione sostanziale – che rappresenta il vero nodo del problema – di come e con quali parametri debba essere determinata la rendita catastale. Anche questo problema andrebbe affrontato realisticamente alla luce delle procedure vigenti posto che, con la procedura DOCFA, è il tecnico di parte che propone la rendita dell'immobile, fatto salvo il successivo controllo dell'Agenzia del Territorio. Per risolvere il problema, sarebbe sufficiente che la dichiarazione di accatastamento o di variazione fosse presentata esclusivamente in modalità telematica, consentendo al sistema informativo di renderla immediatamente disponibile sia all'Agenzia del Territorio sia al comune. In tal modo le due strutture potrebbero, dal rispettivo punto di vista fiscale e urbanistico, verificare la coerenza delle caratteristiche delle unità immobiliari dichiarate rispetto alle informazioni disponibili nelle rispettive banche dati. Ciò consentirebbe all'Agenzia del Territorio di disporre di eventuali osservazioni e di ulteriori notizie in merito rappresentate dal comune, al fine di confermare o rettificare la rendita proposta dalla parte, chiudendo così il procedimento.

Tale indirizzo troverebbe, in uno scenario di alta informatizzazione e di uniformità dei processi informatici utilizzati riguardanti

tutta la filiera della costruzione (dal rilascio dei permessi, alle dichiarazioni di abitabilità), il suo necessario completamento e il suo elevato valore aggiunto.

Il processo di decentramento catastale, come previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998, ha fatto rilevare le sopra citate difficoltà attuative; le esigenze all'origine delle vigenti normative in materia di decentramento catastale possono tuttavia considerarsi in gran parte superate alla luce di una fase innovativa rappresentata dall'attuale elevato grado di informatizzazione complessiva di tutte le procedure e dalla completa digitalizzazione delle mappe e dei dati relativi agli immobili già presenti in catasto. Contestualmente alla razionalizzazione delle procedure e dei linguaggi informatici, andrebbero potenziate le sinergie tra l'Agenzia del Territorio ed i comuni, tese anche all'acquisizione dei dati concernenti gli immobili non accatastrati.

La costruzione di un'unica banca dati immobiliare integrata, cui tutti gli attori siano chiamati a contribuire per la rispettiva competenza e che, al tempo stesso, consenta a ciascuno di questi l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, sembra essere, allo stato attuale, l'unica soluzione al problema, senza dover ricorrere alle modalità attuative previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998 in tema di trasferimento di personale ed erogazione di risorse finanziarie aggiuntive, che, come ha dimostrato l'esperienza del decennio trascorso, sono state il vero ostacolo all'attuazione del decreto stesso.

Infatti, con una attenta strategia diretta alla fruibilità dei servizi e alla interoperabilità dei sistemi secondo regole di cooperazione, è possibile rendere disponibili le informazioni ovunque esse siano richieste.

3. La partecipazione dei comuni al contrasto dell'evasione dei tributi statali

L'articolo 1 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con la legge n. 248 del 2005, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, prevede che la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale sia incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. Invero, secondo quanto è emerso nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'ANCI, non sembra che, nella prassi applicativa, i tentativi di dare attuazione a tale disposizione abbiano sortito i risultati auspicati dal legislatore.

In primo luogo, è stato osservato che il meccanismo di premialità previsto per gli enti locali che effettuino segnalazioni significative di situazioni di evasione appare, per la sua misura pari al 30 per cento delle somme riscosse, poco incentivante per i comuni, tenuto conto delle risorse che in ogni caso dovrebbero essere impiegate ove si intendesse svolgere un'attività che non sia del tutto episodica. D'altra parte, i tempi di corresponsione di tali importi dallo Stato ai comuni,

poiché sono legati alla definitività dell'accertamento, appaiono essere troppo lontani nel tempo e comunque non correlati ai tempi delle attività svolte dal comune, soprattutto ove si consideri che in ordine all'accertamento effettuato potrebbe aprirsi un contenzioso.

Al riguardo, la realtà dei fatti porta a ritenere condivisibili le osservazioni dell'ANCI, per cui si propongono due opportune modifiche alla normativa vigente in merito.

La prima potrebbe consistere nell'aumentare la misura del compenso prevista per il comune dal 30 al 50 per cento degli importi recuperati relativi a tutte le annualità di tributo evase, sanzioni e interessi, in modo da rendere più appetibile per il comune stesso lo svolgimento di tali attività.

La seconda modifica che si ritiene di proporre potrebbe riguardare i tempi di attribuzione dei compensi in questione, che dovrebbero essere legati direttamente a quelli di pagamento del maggior tributo accertato, prevedendo che, nel caso di contenzioso, i termini e gli importi siano determinati in base a quanto previsto dall'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che disciplina la riscossione frazionata del maggior tributo in pendenza di ricorso. Si potrebbe inoltre stabilire che l'erogazione del compenso al comune debba essere effettuata nel termine di 90 – 120 giorni dal pagamento da parte del contribuente.

Tali proposte di modifica, sebbene siano in grado di risolvere alcuni problemi legati all'attuazione del decreto-legge n. 203 del 2005, non consentono di superare talune censure emerse nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'ANCI, in ordine alla non perfetta fruibilità delle varie banche dati e al loro tempestivo aggiornamento, questioni che per la loro complessità potrebbero essere superate solo con provvedimenti generali di razionalizzazione e di miglioramento dell'efficienza del sistema dell'anagrafe tributaria e delle sue banche dati.

Un altro ambito in cui sarebbe necessaria una maggiore sistematicità e collaborazione da parte dei comuni con lo Stato, nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, è quello relativo ad una significativa evasione in ambito immobiliare, derivante dall'esistenza, secondo quanto dichiarato dal direttore dell'Agenzia del Territorio, di circa un milione e cinquecentomila unità immobiliari non accatastate, emerse a seguito delle verifiche effettuate dall'Agenzia, anche mediante l'utilizzo di nuove ed efficaci tecnologie.

A tale riguardo la collaborazione dei comuni dovrebbe essere rivolta non già ad effettuare le cosiddette segnalazioni qualificate, concernenti le diverse fattispecie imponibili relative alle imposte dirette, bensì al completamento della banca dati catastale, al fine di ottenere il recupero di quote ulteriori di basi imponibili relative a tributi statali e comunali.

Infatti, la definizione di un protocollo tipo riguardante Agenzia del Territorio e comuni finalizzato all'accatastamento degli immobili, accompagnata da una coerente politica di incentivi economici per i comuni, oltre a portare al recupero di una consistente base imponibile e a completare la banca dati catastale, potrebbe rappresentare un primo coerente passo nella costruzione di una nuova e diversa concezione dell'operatività della banca dati catastale integrata, se-

condo le linee guida indicate sommariamente nel precedente paragrafo, contribuendo altresì effettivamente alle azioni di contrasto dell'evasione fiscale.

4. La riscossione dei tributi locali

Altro profilo particolarmente delicato di cui la Commissione ha ritenuto opportuno occuparsi riguarda la privatizzazione della riscossione dei tributi locali, che è in continua espansione.

A tale proposito, pur senza soffermarsi su talune gravi situazioni, che potrebbero assumere rilievo sul piano penale, non può non rilevarsi come tale fenomeno incida significativamente sulla conoscenza dei dati relativi alla riscossione, determinando l'impossibilità di effettuare analisi economiche necessarie e valutazioni sull'efficienza dei vari sistemi di riscossione. Ciò è vieppiù grave nella fase attuale in cui l'ordinamento tributario si sta orientando verso un sistema di federalismo fiscale nel quale è assolutamente indispensabile la conoscenza analitica dei dati per la necessaria l'armonizzazione dei bilanci pubblici anche attraverso l'utilizzo di procedure uniformi e generalizzate.

Inoltre, la privatizzazione della riscossione dei tributi locali determina l'impossibilità di costruire un'unica banca dati che sarebbe indispensabile per omogeneizzare i dati, soprattutto in considerazione del gran numero di soggetti interessati che utilizzano le più svariate procedure informatiche, in ordine al cui impiego non sempre rendono conto ai comuni di riferimento. La privatizzazione della riscossione, in particolare di quella spontanea, effettuata volontariamente dal contribuente, senza l'intervento diretto dell'ente impositore, non trova alcuna giustificazione né razionale né economica, giacché non si comprende per quale motivo l'ente locale debba corrispondere un aggio alla società incaricata della riscossione, quando questa non ha dovuto svolgere altra attività se non quella di contabilizzare le somme versate e corrisponderle direttamente al comune.

In ogni caso, l'avvio di un articolato sistema di federalismo fiscale rende imprescindibile la presenza di meccanismi effettivi di rilevazione in tempo reale dei dati di riscossione al fine di attuare il coordinamento delle politiche fiscali ed economiche, obiettivo ampiamente presente e privilegiato nella legge n. 42 del 2009 (« *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione* »).

Ove si concordi con tale assunto, si rende necessario un intervento normativo che, modificando le attuali procedure, consenta l'acquisizione dei dati di riscossione e la creazione della relativa base di dati concernente il gettito dei tributi, al fine di disporre di strumenti che possano contribuire alla definizione di politiche economiche, finanziarie e tributarie, assistite dalla conoscenza di dati precisi e non, come è inevitabile che avvenga ora, basate su stime più o meno affidabili, dal momento che nessuno è in grado di conoscere con precisione i dati di gettito dei tributi locali.

Si suggerisce quindi di apportare talune modifiche alla vigente normativa sulla riscossione in modo tale che almeno i pagamenti

spontanei, se non anche quelli coattivi, siano versati direttamente alla tesoreria degli enti locali attraverso il sistema bancario o postale, senza che tale flusso sia intermediato da altri soggetti che, trattenendo il proprio compenso, versino successivamente la differenza, senza che sia dato conoscere quanto tempestivamente ed esattamente sia stato effettuato il versamento da parte del contribuente.

In altri termini, si suggerisce l'attuazione di un meccanismo in base al quale i contribuenti versino direttamente ed esclusivamente nella tesoreria dell'ente impositore utilizzando il sistema di cui al modello unificato F24, ovvero mediante bollettini di conto corrente postale, impedendo per legge che sia possibile l'intervento di soggetti terzi.

Del resto, il principio che sovrintende al meccanismo suggerito è sostanzialmente previsto, oltre che dall'articolo 2, comma 2, lettera u) della legge delega sul federalismo fiscale, anche dall'inapplicato articolo 36 della legge n. 388 del 2000.

Tale sistema semplificherebbe significativamente, inoltre, gli adempimenti per il contribuente oltre a determinare una totale trasparenza nella gestione dei tributi locali, realizzata attraverso la tracciabilità dei pagamenti. Si determinerebbe, altresì, una riduzione dei costi a vantaggio degli enti locali, che non dovrebbero più pagare un aggio – in genere pari a un importo che va dal 3 al 10 per cento dell'ammontare incassato – ad intermediari che di fatto non forniscono particolari servizi.

Inoltre, cosa assai importante, si potrebbe acquisire, sia presso l'ANCI sia presso l'anagrafe tributaria, attraverso l'opportuna gestione del relativo flusso informatico, una massa di dati riguardanti il gettito dei tributi locali che potrebbe consentire le più svariate elaborazioni con finalità di studio e supporto alle scelte di politica economica e fiscale e potrebbe costituire, con la creazione e il costante aggiornamento di specifiche basi di dati, un valido strumento di contrasto all'evasione fiscale, obiettivo pienamente perseguibile soltanto con la completa conoscenza di tutti gli aspetti che caratterizzano anche la gestione dei tributi locali.

Infine, in merito ai processi di integrazione delle banche dati degli enti locali con quelle dell'anagrafe tributaria, occorre evidenziare la necessità di attuare al più presto tutti quegli interventi legislativi e organizzativi finalizzati alla realizzazione di una completa ed effettiva interazione tra banche dati centrali e periferiche. Ciò è indispensabile sia in relazione all'obiettivo strategico di una sempre più intensa partecipazione degli enti locali alla lotta all'evasione fiscale e sia, a maggior ragione, come premessa e fondamentale supporto all'attuazione di un equilibrato processo di federalismo fiscale.

5. Gli obblighi di comunicazione del codice fiscale e dei dati catastali degli immobili con utenze di energia elettrica, servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi idrici e del gas

L'articolo 1, comma 222, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 6, primo comma, lett. *g-ter*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973,

prevedendo che il numero di codice fiscale debba essere indicato anche nei contratti relativi ai servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare. Tale modifica ha inciso anche sull'ambito di operatività dell'articolo 7, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, giacché le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera *g-ter*) del primo comma dell'articolo 6.

Inoltre, sempre in base al citato articolo 7, al fine di consentire l'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.

L'obbligo posto a carico delle società erogatrici di forniture elettriche, idriche, di telefonia, fissa, mobile e satellitare, e del gas di comunicare all'Agenzia delle Entrate il codice fiscale dei soggetti utenti, nonché i dati catastali dell'immobile con riguardo al quale sono attivati i servizi di erogazione, tende a realizzare un'azione di contrasto dei fenomeni evasivi ed elusivi, con riferimento al settore immobiliare.

Tali comunicazioni, riferite alle più importanti tipologie di utenze, sono dirette a far emergere non solo le locazioni immobiliari non dichiarate o parzialmente dichiarate, ma anche tutte le attività economiche sconosciute o sotto fatturate, collegate al settore immobiliare.

Con riferimento al c.d. catasto elettrico, il cui primo rilevamento risale al 1992, appare necessario sottolineare come esistano in commercio, pubblicizzati e facilmente reperibili anche via *internet*, programmi applicativi specifici per la gestione da parte degli enti locali, in particolare dei comuni, dei dati contenuti nel c.d. catasto elettrico, gestito da ANCI, CNC e SIGAI, e che consente loro di confrontare le risultanze e gli scostamenti tra i dati catastali e quelli relativi alle intestazioni delle utenze elettriche.

L'esperienza in materia di c.d. catasto elettrico evidenzia come nel sistema attuale non manchino tanto i dati da utilizzare nell'azione di contrasto all'evasione fiscale, quanto piuttosto una « centrale di coordinamento » che curi la qualità e l'omogeneità dei dati, evitando ridondanze e rendendo le informazioni acquisite effettivamente utilizzabili in sede di reale accertamento dell'effettiva capacità contributiva di ciascun cittadino.

Nella prassi accade, inoltre, che il legislatore non si preoccupi tanto di verificare se le modalità tecniche e pratiche per reperire queste informazioni siano state effettivamente attuate, essendo piuttosto attento a prevedere sanzioni per le mancate o inesatte comunicazioni (la cui applicabilità comporta sicuramente un aggravio di tempo e di risorse e una crescita di contenzioso).

Considerata la complessità dei sistemi informativi dei gestori interessati (che oggi gestiscono milioni di utenze, con almeno l'invio di 6 fatture annuali, anticipazioni, conguagli, nuovi allacci, revoche per morosità e cambi di indirizzo), occorrerebbe cercare di utilizzare al

meglio le informazioni già oggi esistenti nelle banche dati, al fine di ottenere il massimo risultato con i dati a disposizione, dirottando le risorse alla « bonifica dei dati » discordanti.

A tale proposito, si potrebbe pensare di sperimentare la fatturazione elettronica attraverso la tecnologia XML e i linguaggi derivati (analogamente a quanto al momento è oggetto di studio per i bilanci, che dovrebbero essere redatti in formato XBRL), da parte dei gestori interessati con acquisizione telematica immediata dei dati da parte dell'anagrafe tributaria.

Il miglioramento qualitativo del dato porterebbe anche a individuare ulteriori elementi che potrebbero essere presi a base di una determinazione automatica della capacità contributiva: se un contribuente possiede più utenze e paga centinaia di migliaia di euro di energia elettrica, gas o telefono, deve probabilmente avere un reddito tale da potergli garantire la regolare costante fornitura di servizi. In tal caso, attraverso la fatturazione elettronica si eviterebbe anche il notevole differimento temporale, oggi esistente, nella trasmissione dei dati consolidati e forniti su supporto magnetico, eliminando le spese per l'elaborazione e produzione di tale supporto da parte delle società erogatrici e dell'anagrafe tributaria.

6. L'attività di lotta all'evasione fiscale con l'ausilio del sistema informativo dell'anagrafe tributaria

6.1. Il ruolo dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, come è emerso nel corso dell'audizione dei suoi responsabili, effettuata dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva (39), avvalendosi del patrimonio informativo a sua disposizione, ha eseguito, nell'anno 2008, controlli mirati nei confronti di contribuenti appartenenti a settori economici che presentano una maggiore propensione all'evasione. Ciò ha permesso, in concreto, un'adeguata repressione delle violazioni fiscali e un contestuale incremento della *compliance*.

La strategia messa in atto ha iniziato a riservare un ruolo particolarmente importante all'accertamento sintetico del reddito. Questo strumento, che è basato su indici di capacità contributiva, in passato è stato utilizzato in maniera limitata; nel 2008 ha già ricevuto un primo impulso, portando a risultati più che soddisfacenti, che saranno ulteriormente incrementati alla luce delle previsioni contenute nell'articolo 83 del decreto-legge n. 112 del 2008.

In particolare, il decreto ha stabilito, per gli anni a venire, un piano straordinario di controlli, oltre 35.000 nel 2011, imperniato sull'utilizzo dell'accertamento sintetico, le cui potenzialità saranno rese ancor più efficaci con l'utilizzo delle informazioni acquisite anche mediante la collaborazione della Guardia di Finanza e dei comuni.

Per realizzare questo obiettivo, sono stati predisposti e consolidati appositi strumenti informatici che consentono di selezionare persone fisiche da sottoporre a controllo, incrociando le informazioni che

(39) Si rinvia a *Resoconto stenografico*, 27 gennaio 2009, pag. 3 e ss.

provengono dagli enti esterni indicatori di capacità di spesa (come, ad esempio, i dati sul possesso di auto di lusso, immobili, imbarcazioni, movimenti di capitale da e per l'estero e così via), con i redditi dichiarati.

Gli strumenti a disposizione dell'Agenzia delle Entrate si possono suddividere in due categorie.

La prima riguarda strumenti di *intelligence*, i cosiddetti *data mart*, che consentono ai funzionari preposti alle attività di controllo di effettuare analisi comparative, al fine della selezione dei soggetti, basate su appositi percorsi di indagine.

La seconda categoria riguarda gli strumenti più tradizionali, che propongono ai funzionari degli uffici dell'Agenzia delle Entrate di effettuare direttamente i controlli sulla base di una lista predisposta a livello centrale.

Nel corso del 2008, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, in via telematica, i seguenti flussi informativi ai comuni: dati delle dichiarazioni fiscali, contratti di utenze elettriche, dichiarazioni di successione che abbiano ad oggetto immobili, contratti di locazione. Si stanno realizzando gli applicativi per le ulteriori forniture che riguardano i contratti di somministrazione di gas e acqua, bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie.

È inoltre in corso di rilascio ai comuni una specifica applicazione informatica con interfaccia *web*, che consentirà di trasmettere esclusivamente in via telematica agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti, le segnalazioni utilizzabili come fonte di innesco per le attività di controllo dell'Agenzia stessa.

È in corso di realizzazione un'implementazione informatica di un apposito applicativo, volta ad acquisire in maniera massiva le informazioni che i reparti della Guardia di Finanza stanno acquisendo nell'ambito del loro progetto, denominato CETE (Controllo economico del territorio), e riguardante specificatamente gli elementi di capacità contributiva e di spesa dei contribuenti, individuati nell'ambito delle molteplici attività di controllo sul territorio.

Accanto all'utilizzo delle informazioni presenti nelle banche dati, integrate con le informazioni degli enti esterni e con i dati delle dichiarazioni, uno strumento altrettanto penetrante ed efficace è rappresentato dalle indagini finanziarie telematiche. I risultati conseguiti a seguito dell'utilizzo delle indagini finanziarie sono particolarmente significativi. Infatti, gli accertamenti assistiti da questo importante strumento sono più che raddoppiati nel 2008, ma le maggiori imposte con essi recuperate sono quadruplicate rispetto al 2007.

Peraltro, questo mezzo istruttorio, poiché tratta di dati di tipo finanziario, è stato utilizzato in maniera fortemente selettiva e mirata a fenomeni di evasione più rilevanti e difficilmente accertabili con altri strumenti di indagine.

La legge prevede la possibilità che le informazioni presenti nell'archivio dei rapporti finanziari siano utilizzate anche da altri soggetti, in particolare dalla polizia giudiziaria delegata dall'autorità giudiziaria e da organismi di polizia particolarmente impegnati nell'attività di contrasto al riciclaggio e alla criminalità organizzata o per le finalità di riscossione da parte di Equitalia.

L'ampliamento del patrimonio informativo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e l'implementazione dell'interscambio dei dati con altri enti e istituzioni sono stati raggiunti anche con le previsioni contenute nell'articolo 83 del decreto-legge n. 112 del 2008.

In attuazione di tali norme, il 12 dicembre 2008, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS hanno siglato una convenzione che prevede l'attivazione di una serie di flussi informativi. In particolare, l'Agenzia fornisce all'INPS informazioni relative all'inizio e fine attività per i soggetti titolari di partita IVA, i flussi strutturati con informazioni specifiche contenute nei modelli dichiarativi (dal 770 all'Unico), i dati e gli elementi rilevati in sede di attività di controllo da parte del personale dell'Agenzia delle Entrate che possono essere utili all'INPS, i dati degli atti di accertamento notificati dall'Agenzia contenenti recuperi di contributi previdenziali, le informazioni delle adesioni perfezionate e degli accertamenti definiti in acquiescenza con recupero di contributi, la copia conforme degli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate anche in materia di contributi e l'eventuale documentazione di supporto per i ricorsi presso il giudice ordinario.

Altro aspetto molto importante è quello relativo agli interscambi di dati con INPS, Guardia di Finanza o, più genericamente, con tutti coloro che svolgono attività di controllo. Da un lato, ciò consente di evitare duplicazioni di controlli, dall'altro offre la possibilità di aumentarne il numero, a parità di risorse. Questo risultato si può raggiungere soltanto utilizzando al massimo i dati presenti nell'Anagrafe tributaria e attraverso l'interscambio che l'Anagrafe consente tra i vari enti addetti al controllo.

L'attività di controllo da parte dell'Agenzia non avviene in modo casuale, bensì *cognita causa*, grazie alle informazioni e ai moderni ed evoluti strumenti di analisi rappresentati da numerose applicazioni informatiche.

Le banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate cominciano a essere orientate al federalismo. Esiste, infatti, un gruppo di lavoro coordinato dall'Agenzia delle Entrate, del quale fanno parte tutte le Agenzie, i rappresentanti dei comuni, delle province e delle regioni, la Ragioneria generale dello Stato, l'ISTAT e la Corte dei conti. Tale gruppo sta creando un *database* in cui mettere insieme entrate erariali ed entrate proprie degli enti locali, in un'ottica federalista, per una visione territoriale, che sarà la base per i decreti delegati dal lato dell'entrata. Vi è, poi, un altro gruppo di lavoro coordinato dalla Ragioneria generale, che si occupa delle informazioni dal lato della spesa.

L'acquisizione dei dati a livello regionale è relativamente facile. Il passaggio ai livelli più bassi può essere fatto attraverso l'implementazione di dati, sempre dalla base dati, oppure su base statistica. Partendo dal livello regionale con dati effettivi, amministrativo-fiscali, è poi possibile scendere ai livelli provinciali e comunali con semplicità, mediante criteri statistici obiettivi, che potrebbero anche essere indicati nel provvedimento di delega che fa riferimento all'identificazione del luogo di consumo o di quello di residenza nel caso di soggetto che usufruisce di servizi.

Ciò agevola la lotta all'evasione, dal momento che la compartecipazione o l'allargamento della platea dei soggetti che attingono direttamente alle banche dati pubbliche ne comporta necessariamente un rafforzamento.

6.2. Il ruolo della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza trova nel contrasto all'evasione fiscale il suo obiettivo strategico prioritario. Negli ultimi tre anni ha incrementato del 25 per cento le risorse destinate a tale settore. Tale incremento, realizzato mediante rivisitazione interna della sua struttura ordinamentale, ha comportato un innalzamento generale della presenza ispettiva, che viene modulata attraverso l'esecuzione sistematica e programmata di 31 mila verifiche, 72 mila controlli e 750 mila controlli strumentali (in materia di scontrini, ricevute fiscali e beni viaggianti).

Le verifiche sono le indagini più approfondite, finalizzate a controllare l'esattezza, la completezza e la veridicità delle basi imponibili dichiarate dai contribuenti, attraverso l'esame degli aspetti più significativi della relativa posizione fiscale. Si tratta delle investigazioni più qualificate di polizia tributaria, che sono sempre precedute da un'attenta azione di *intelligence*, di analisi dei rischi e di controllo economico del territorio, in modo da orientare l'attenzione su fenomeni di evasione e di elusione più rilevanti e sulle frodi fiscali.

Per converso, i controlli sono le verifiche limitate a singoli atti di gestione, compresi quelli concernenti l'emissione dei documenti di certificazione, dei corrispettivi, e i controlli con finalità preventive o ricognitive, come, ad esempio, quelli incrociati a clienti e fornitori, il rilevamento dei prezzi per l'aggiornamento degli studi di settore e i riscontri circa l'operatività delle nuove partite IVA.

L'efficacia della strategia antievasione della Guardia di Finanza si fonda sulla combinazione di due linee d'azione: le 31 mila verifiche, caratterizzate da finalità prevalentemente di scoperta e di repressione dell'evasione più grave e più complessa, sono dirette a contrastare l'evasione cosiddetta sofisticata; gli 822 mila controlli, rispondendo a una funzione soprattutto deterrente e preventiva, sono orientati a contenere la propensione all'evasione più diffusa, quella cosiddetta di massa, da parte dei contribuenti non sottoposti a più penetranti attività ispettive. Infatti, il fine di questi controlli è quello di dissuadere i contribuenti dal commettere violazioni più gravi, incentivandone l'adesione spontanea agli obblighi dichiarativi.

I risultati conseguiti nel 2008 sono stati superiori a quelli del 2007, grazie all'impegno dei reparti volto a migliorare la qualità degli interventi, riuscendo così ad aumentare la frequenza dei controlli.

Da qui deriva l'importanza, ancora più accentuata, dell'utilizzo dell'anagrafe tributaria a supporto dell'attività di *intelligence* e delle analisi di rischio, ai fini di una più attenta e puntuale selezione dei soggetti e delle categorie economiche a più alto indice di pericolosità fiscale.

L'attività di *intelligence* è connaturata alle funzioni tipiche degli organi di polizia, che si esplicano nei due momenti inscindibili della prevenzione e della repressione degli illeciti. Infatti, sia la funzione preventiva sia la funzione repressiva sono basate sull'azione di *intelligence* e di controllo del territorio, mirata alla ricerca, all'acquisizione, alla valutazione e all'elaborazione di dati e notizie attinenti a fatti o condotte illecite sul piano tributario da accertare con interventi palesi.

Ciò vale anche per i compiti di lotta all'evasione della Guardia di Finanza, per cui ciascun reparto del corpo sviluppa sul territorio un processo permanente di ricerca informativa, osservazione e analisi dell'evoluzione del sistema economico e finanziario, al fine di acquisire elementi utili per pianificare ed eseguire interventi mirati, puntando quindi alla massima concretezza e proficuità dell'azione ispettiva.

In questo processo si innesta la fase importantissima della valutazione ed elaborazione delle informazioni acquisite dalle varie fonti, attraverso la consultazione delle banche dati e dei sistemi applicativi che sono accessibili dalla rete informatica del corpo.

L'anagrafe tributaria svolge un ruolo fondamentale per i 35 mila militari della Guardia di Finanza abilitati a consultare il sistema informativo della fiscalità, costituito non soltanto dai dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ma anche da una serie di informazioni provenienti da fonti esterne che, analizzate con opportuni incroci e criteri di analisi intelligenti, consentono di corroborare l'osservazione dei fatti con spunti indicativi di possibili criticità fiscali.

L'azione di *intelligence* per la lotta all'evasione è orientata su due obiettivi: da un lato, la ricerca dei casi di irregolarità più gravi riferiti ai soggetti e società; dall'altro, l'individuazione dei fenomeni di evasione più diffusi e radicati nelle varie province e regioni del Paese, che vanno perseguiti con verifiche sistematiche « a campagna » pianificate nel tempo, perseguendo quindi un elevato livello di deterrenza.

L'attenzione rivolta ai fenomeni più che ai soggetti chiama in causa l'altra faccia della medaglia dell'*intelligence*, ossia l'analisi di rischio, che è indispensabile ogni qual volta sia necessario estrapolare dalle banche dati interne ed esterne all'anagrafe tributaria le tracce lasciate da operazioni economiche plurime effettuate in nero. Su questo fronte la Guardia di Finanza ha fatto, negli ultimi anni, grandi passi in avanti, grazie alle sinergie che si sono instaurate fra reparti speciali e territoriali.

I primi sono strutture snelle, formate da personale qualificato, appositamente addestrato mediante corsi di analisi di *intelligence* del II Reparto del Comando generale, che hanno come obiettivo lo studio dinamico dei fenomeni illeciti, dei soggetti coinvolti e degli ambiti territoriali in cui si sviluppano. I reparti territoriali sono, invece, le strutture portanti per l'esecuzione del servizio, quelle più a diretto contatto con la realtà economica.

I reparti speciali sviluppano analisi di rischio fondate sull'esperienza operativa maturata dai reparti territoriali, ossia sui migliori filoni investigativi scoperti dalla pratica di servizio, che vanno a incidere su fenomeni articolati in più aree del Paese.

Sostanzialmente i comandanti regionali vagliano la significatività e l'ampiezza dei principali fenomeni di evasione e di frode accertati

dai reparti dipendenti e informano il competente reparto speciale, ogni qual volta le esperienze investigative maturate possono essere replicate altrettanto proficuamente in altri ambiti territoriali.

Il Nucleo speciale entrate è invece incaricato di sviluppare lo studio di fattibilità di un lavoro « a progetto », per cui procede alla raccolta dei dati acquisibili dai sistemi informativi, alla loro aggregazione e analisi, per poi studiare lo scenario economico di riferimento e la platea dei soggetti a rischio.

È questa la fase cruciale, la più importante, ma anche la più difficile dell'analisi di rischio, in quanto richiede l'elaborazione di notevoli masse di informazioni contenute nei *database* dell'anagrafe tributaria e di enti esterni, che vanno filtrate, messe in correlazione tra loro con incroci ragionati, vagliate e depurate da errori e ridondanze statistiche, per giungere infine alla selezione dei nominativi di interesse.

Infine, il Nucleo speciale entrate elabora il piano di verifiche « a campagna » che, previa approvazione dell'organo di vertice, viene trasmesso ai reparti territoriali, con obiettivi, metodologie operative e tempi predefiniti, in modo tale da consentire ai reparti una semplificazione nel loro *modus operandi* che avviene secondo procedure già delineate.

Sulla base di questa metodologia d'indagine, la Guardia di Finanza ha sviluppato, negli ultimi tre anni, 25 lavori a progetto, che hanno comportato l'esecuzione di 15.950 verifiche, con la scoperta e la verbalizzazione di elementi di reddito non dichiarati per 5,4 miliardi di euro, di IVA dovuta e non versata per 875 milioni di euro e di rlievi IRAP per 3,1 miliardi di euro, a seguito dell'individuazione di 8.700 evasori totali e 22.600 lavoratori in nero e irregolari.

Il progetto Pandora, ad esempio, è stato ideato per la lotta all'evasione e al lavoro nero nel settore edilizio. Tale progetto è stato mirato specificatamente nei confronti delle imprese che hanno eseguito ristrutturazioni edilizie a favore di privati e che, pur avendo incassato i bonifici bancari relativi alle opere realizzate, non hanno dichiarato al Fisco i relativi proventi. In questo caso, il percorso ispettivo ha messo in correlazione la documentazione in formato elettronico inviata dagli intermediari creditizi al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, relativa ai bonifici percepiti in dipendenza delle opere eseguite, con i dati contenuti nell'anagrafe tributaria circa la posizione fiscale degli imprenditori individuati. A seguito di tali elaborazioni sono state effettuate 9.926 verifiche, con la scoperta di 6.681 evasori totali e 12.263 lavoratori in nero, e sono stati accertati 2,6 miliardi di euro di elementi di reddito non dichiarati, 300 milioni di euro di IVA evasa e 1,5 miliardi di euro di maggiori basi imponibili IRAP.

6.3. Il ruolo dell'Agenzia del Territorio

Il sistema informativo catastale consta di settori completamente informatizzati e strettamente correlati fra loro. Il settore cartografico è costituito da circa 343 mila *file* cartografici vettoriali riguardanti mappe catastali e loro allegati e sviluppi; la cartografia catastale conferisce al sistema informativo la caratteristica di essere geograficamente referenziato.

Il settore censuario del catasto terreni è costituito da circa 82 milioni di particelle catastali, di cui 60 milioni soggette a tassazione; le residue particelle concernono aree occupate da fabbricati e altre aree esenti da estimo catastale. Il settore censuario del catasto edilizio urbano è costituito da circa 63 milioni di unità immobiliari urbane, di cui 56 milioni soggette a tassazione.


Infine, il settore planimetrico completa il catasto edilizio urbano con informazioni di tipo grafico relative a ciascuna unità immobiliare.

Il sistema informativo della pubblicità immobiliare è costituito dalla raccolta degli atti e delle relative note (trascrizioni, iscrizioni e domande di annotazione) riguardanti prevalentemente il trasferimento della proprietà e dei diritti reali sugli immobili, ovvero l'iscrizione o la cancellazione delle ipoteche. Si segnalano circa 45 milioni di note meccanizzate, acquisite a partire dal processo di automazione iniziato negli anni '90, e circa 40 milioni di note, relative al ventennio pre-automazione, acquisite in formato digitale.

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che attribuisce all'Agenzia il compito di integrare i sistemi informativi della funzione fiscale con quelli della trascrizione e dell'iscrizione in materia di diritti sugli immobili, nel 2008 è stata realizzata la struttura informatica per la costituzione della banca dati integrata centralizzata.

Su un altro versante, il completamento delle banche dati catastali per recuperare a gettito fenomeni di evasione od elusione fiscale in ambito immobiliare, assume particolare importanza alla luce dei risultati delle attività condotte in quest'ambito dall'Agenzia del Territorio.

Tali attività, di alta valenza fiscale, che l'Agenzia è stata chiamata a svolgere dal legislatore, hanno consentito di effettuare o stimolare diversi aggiornamenti della banca dati catastale, migliorando la rappresentatività della situazione reale e, quindi, garantendo una affidabilità sempre maggiore dei dati gestiti. Il conseguente incremento della base imponibile, descritto in dettaglio nel grafico che segue, è pari, attualmente, a 640 milioni di euro.




¹⁾ Di cui € 44 milioni per il riclassamento delle microzone del comune di Milano.

Inoltre, un'ulteriore interessante esperienza di incrocio tra banche dati, per ora con finalità conoscitive di natura statistica, è stata quella che ha visto la correlazione dei dati catastali con quelli relativi alle dichiarazioni fiscali. I risultati sono stati raccolti nel volume « Gli immobili d'Italia. Dialoghi tra banche dati: conoscere per decidere », che costituisce la prima realizzazione della mappa del patrimonio immobiliare italiano.

Tale mappa, realizzata attraverso un progetto voluto dal Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, e condotto con la collaborazione del Dipartimento delle Finanze e della SOGEI, ha permesso di rappresentare le informazioni catastali arricchite con quelle relative all'utilizzo degli immobili desunte dagli archivi delle dichiarazioni dei redditi.

Le attività progettuali sono state svolte partendo dall'iniziale quadro conoscitivo della banca dati del Catasto edilizio urbano, che contiene l'inventario dei beni immobili edificati sul territorio nazionale, con le relative informazioni sui titolari di diritti reali e con quelle concernenti gli elementi di classamento, riferito agli anni 2006 e 2007.

Il grafico di seguito riportato evidenzia la ripartizione delle oltre 56 milioni di unità immobiliari presenti nella banca dati catastale, suddivise tra i diversi gruppi di categorie in cui le unità stesse sono classificate e che riguardano 39 milioni di intestatari, di cui 1,8 milioni persone non fisiche.




Ripartizione percentuale delle unità immobiliari urbane tra i diversi gruppi di categorie catastali (dal volume « Gli Immobili in Italia »)

Nella fase successiva, sono state acquisite le informazioni sulle modalità di utilizzo degli immobili presenti negli archivi delle dichiarazioni dei redditi, relative agli anni di imposta 2006 e 2007. Si è proceduto, quindi, ad analizzare i modelli di dichiarazione Unico persone fisiche, Modello 730, Unico società di persone, Unico enti non commerciali, che contengono i quadri per la liquidazione dei redditi da fabbricati, nonché il modello Unico società di capitali e le

Certificazioni uniche dei redditi di lavoro dipendente (CUD), presentate dai sostituti di imposta.

Sono state oggetto di elaborazione le dichiarazioni dei redditi riguardanti 19 milioni di contribuenti che hanno compilato i quadri RB e B – reddito dei fabbricati, 14 milioni di persone fisiche che hanno presentato il CUD e due milioni di persone non fisiche, che non sono tenute alla compilazione dei medesimi quadri.


È da evidenziare che il gettito complessivo relativo ai tributi gravanti sui cespiti immobiliari è risultato, nell'anno di imposta 2008, pari a 39,8 miliardi di euro, come suddivisi per tipologia nel grafico sottostante.



È stato, dunque, effettuato l'incrocio delle informazioni presenti nei due « universi » dell'archivio censuario catastale e dell'archivio dichiarativo dei redditi, reso possibile dall'evoluzione tecnologica delle singole fonti informative, che ha consentito l'elaborazione della mappa del patrimonio immobiliare italiano.

La « torta » venuta fuori da questo incrocio mostra complessivamente un 44,3 per cento dato da abitazioni principali e pertinenze, un 9 per cento della mappa del patrimonio immobiliare rappresentato dagli immobili che vengono dichiarati a disposizione da parte dei contribuenti e una quantità pari al 9,5 per cento che corrisponde agli immobili locati fuori da equo canone e ad equo canone.

Inoltre, ci sono altri dati che sono abbastanza significativi. Esiste un 10,9 per cento di unità non riscontrate in dichiarazione, rappresentate in buona sostanza da immobili appartenenti allo Stato o agli enti locali o comunque da immobili di proprietà di soggetti non tenuti alla dichiarazione. Abbiamo poi un 14,4 per cento collegato ad altri utilizzi, in sostanza, a immobili di società che producono redditi di fabbricati oppure ai casi del cosiddetto uso promiscuo.



L'utilizzo degli immobili (dal volume « Gli Immobili in Italia »)

L'aspetto significativo che è bene evidenziare riguarda il fatto che esiste quasi un 12 per cento il cui utilizzo non è stato ricostruito o perché si tratta di immobili strumentali o perché dall'incrocio tra le banche dati non è stato possibile collegare l'utilizzo.

Si evidenzia come il mancato riscontro di alcuni immobili nell'incrocio delle banche dati catastali e delle dichiarazioni dei redditi non costituisca di per sé un sintomo di evasione fiscale.

Infatti, i due universi oggetto delle correlazioni informative, quello catastale e quello dichiarativo, non hanno una piena rispondenza in quanto nascono con finalità diverse. Si ricorda a tal proposito che le rilevazioni catastali relative a circa 55 milioni di immobili non hanno diretta correlazione con l'universo dichiarativo, in quanto alcuni soggetti non sono tenuti all'obbligo di dichiarazione.

I risultati conseguiti rappresentano il primo passo verso la costruzione di una banca dati a valenza statistica del patrimonio immobiliare fruibile, in prospettiva, ad ogni livello di governo del territorio.

Un altro ambito di miglioramento, già portato all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, è costituito dall'apertura di un tavolo di lavoro per definire le modalità più opportune attraverso le quali introdurre l'obbligatorietà, all'atto della registrazione dei contratti di locazione, degli identificativi catastali dell'immobile.

6.4. Il ruolo dell'Agenzia delle Dogane

Nell'azione di contrasto all'evasione fiscale, un ruolo cruciale è svolto dall'Agenzia delle Dogane che si avvale di un efficiente e articolato sistema di banche dati, caratterizzato da un elevato *standard* di informatizzazione. Al riguardo, come evidenziato dal direttore nel corso della sua audizione, entro il 2013 è prevista la definizione delle disposizioni di applicazione di un codice doganale modernizzato, il completamento dell'integrazione dei sistemi infor-

matici dei ventisette Stati membri dell'Unione europea e la realizzazione di una dogana paneuropea completamente elettronica: l'*e-customs*.

L'obiettivo strategico e cruciale di *e-customs* è trovare il giusto equilibrio tra la velocità degli scambi e l'efficienza dei controlli, mantenendo un presidio informativo e informatico sui flussi commerciali a tutto campo. La richiesta convergenza dei modelli informativi delle amministrazioni doganali risponde all'esigenza di assicurare livelli di controllo uniformi in ogni punto del mercato unico.

Ogni anno, i servizi doganali dell'Unione europea trattano più di 180 milioni di dichiarazioni doganali, equivalenti a 5,5 dichiarazioni al secondo. Dal canto loro, le dogane italiane trattano circa 11 milioni di dichiarazioni all'anno, cioè una dichiarazione ogni due secondi. A ciò si aggiungono 32 milioni circa di documenti e relazioni riguardanti gli scambi intracomunitari e circa 0,5 milioni di dichiarazioni per le accise. Gli introiti accertati dai settori doganale e accise sfiorano i 45 miliardi di euro annui (40). Questi numeri riflettono l'andamento di variabili quali l'intensità dei traffici e, per le accise, il volume dei consumi di prodotti energetici.

AIDA (Automazione integrata dogane accise) è uno dei più avanzati sistemi informativi di ausilio all'attività delle dogane nel panorama internazionale. Operativo dal novembre 2003, è stato progettato in sintonia con i piani nazionali di *e-government* e nella prospettiva degli adeguamenti richiesti dai piani informatici comunitari per la realizzazione di *e-customs*.

Il complesso delle dichiarazioni doganali e INTRA alimenta i *data mart* utilizzati per l'analisi dei flussi e per le attività di *intelligence*. I *data mart* sono messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza attraverso un *data warehouse* consultabile dall'applicativo MERCE.

Ogni dichiarazione doganale presentata, anche su carta, è trattata dal sistema ed esaminata dal circuito doganale che provvede a indirizzarla a quattro canali di controllo (verde, giallo, arancio e rosso) in relazione all'associabilità a profili di rischio catalogati che sono una combinazione degli elementi della dichiarazione (origine, provenienza, merci e imballaggi).

Il canale rosso prevede l'esame documentale e fisico delle merci e rappresenta quindi il livello più invasivo di controllo. Il canale arancione consiste nel controllo documentale e del mezzo di trasporto o del container attraverso lo *scanner*.

Il canale giallo prevede il semplice controllo documentale, mentre il canale verde, infine, si sostanzia in un mero controllo automatizzato effettuato dal sistema.

La definizione dei profili di rischio si basa su una costante attività di *intelligence* che raccoglie, collega e valuta informazioni provenienti dalle analisi dei flussi e da numerose banche dati nazionali e comunitarie. Un processo ciclico di valutazione (l'esito del controllo viene sempre registrato dal sistema) consente al sistema stesso di « autoapprendere » dai risultati ottenuti attraverso il controllo e di correggere i profili di rischio.

(40) Si rinvia a *Resoconto stenografico*, 11 marzo 2009, pag. 5.

I profili (*white list e black list*) dei soggetti che intervengono nell'operazione riducono o aumentano il rischio. Attraverso un processo volontario di *audit*, le imprese possono ottenere la certificazione del grado di affidabilità secondo il modello comunitario AEO (*Authorized Economic Operator*), cui è collegato un livello di controllo personalizzato.

In AIDA sono integrate altre funzionalità, tra le quali merita un riferimento FALSTAFF (*Full automated logical system against forgery and fraud*), un sistema che consente al funzionario doganale l'immediato confronto tra le caratteristiche dei prodotti sospettati di essere contraffatti e quelle dei prodotti autentici. Si tratta di un altro fondamentale strumento, che potenzia le capacità di controllo senza incrementare l'attrito sul traffico. Con il progetto FALSTAFF, riconosciuto di avanguardia nelle più autorevoli sedi internazionali, l'Agenzia difende i produttori, diffondendo alle dogane, in via telematica, le informazioni che caratterizzano il prodotto da tutelare. Tali informazioni sui prodotti da tutelare sono fornite direttamente dai titolari del diritto di proprietà intellettuale. FALSTAFF, in parallelo, offre ai consumatori e alle loro associazioni un canale informativo per acquisire notizie connesse alla distribuzione sul mercato interno di prodotti contraffatti, o non conformi agli *standard* comunitari di qualità e sicurezza.

Con la banca dati MATRIX, invece, si verifica in tempo reale la compatibilità tra le immagini acquisite dagli *scanner* (il cui utilizzo nelle realtà portuali e aeroportuali concilia le esigenze di sicurezza ed efficienza) e le immagini d'archivio relative al tipo di merce dichiarata.

Dal 1° giugno 2008, a seguito della telematizzazione dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati nel settore dei prodotti energetici, sono state dematerializzate circa 140 mila comunicazioni annue; sono stati digitalizzati gli adempimenti relativi alla presentazione dei prospetti contabili e delle rettifiche di parte per oltre 350 operatori. I dati trasmessi giornalmente riguardano circa il 90 per cento, in valore, delle accise accertate. Entro giugno 2009 si perverrà alla telematizzazione dei dati della contabilità riguardanti il restante 10 per cento delle accise accertate nei settori « prodotti energetici » ed « alcoli ».

Elemento qualificante del progetto di telematizzazione è la definizione di una *road map* che, per fasi successive, prepara le imprese agli obiettivi, imposti dalle norme comunitarie, di una completa informatizzazione delle procedure che, per il settore delle accise, riguardano principalmente il progetto comunitario EMCS (*Excise movement control system*), mirato alla realizzazione di un sistema per il controllo elettronico per la movimentazione delle merci che viaggiano in regime di sospensione di accisa. L'EMCS entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011, obbligando la trasmissione telematica del documento amministrativo di accompagnamento (DAA).

7. XBRL: la raccolta di dati e il reporting finanziario

L'« *extensible business reporting language* » (XBRL; letteralmente reportistica di affari) è uno strumento volto a facilitare la comunicazione di informazioni finanziarie.

Inserito dalla normativa nazionale (41) come formato elaborabile per il deposito di bilanci, l'obbligo della sua adozione vige per i bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo il 16 febbraio 2009. Frutto dell'attività di standardizzazione « tassonomica », l'XBRL porterà enormi benefici in termini di velocizzazione dell'acquisizione dei dati, di esattezza degli stessi e di successiva elaborazione e analisi.

Tra i benefici tangibili, espressi nei siti internazionali inerenti all'XBRL, vi è anche il vantaggio della conversione ai principi contabili IAS/IFRS adottati in generale sia in Europa sia in ambito internazionale.

Ai fini della trasmissione dei dati inerenti ai bilanci d'esercizio e ad altra documentazione finanziaria, si possono distinguere i suoi utilizzi dal punto di vista internazionale ovvero nazionale.

Nel primo caso il linguaggio, basato essenzialmente su evoluzioni di XML e di base in lingua inglese, viene utilizzato basandosi sui principi contabili. Nel secondo caso, invece, si riferisce attualmente a principi contabili italiani, seguendo le linee guida del linguaggio internazionale XBRL.

Finora il deposito del bilancio d'esercizio è stato effettuato in formato XBRL solo in via sperimentale. Tale adempimento, da marzo 2009 è obbligatorio, basandosi sui principi contabili domestici, per cui i bilanci di esercizio, consolidati o abbreviati (42), devono essere elaborati in formato XBRL relativamente allo stato patrimoniale, al conto economico e ai conti d'ordine; in futuro sarà elaborata in formato XBRL anche la nota integrativa.

Nell'ottica di valutare tutte le possibili strategie a sostegno dell'attività di contrasto all'evasione fiscale la Commissione ha anche analizzato la possibilità di adottare la fattura elettronica in formato XBRL. Al riguardo, dagli elementi acquisiti è emerso che:

a) XBRL è un linguaggio molto utile per la reportistica finanziaria e dunque adatto a bilanci e a documentazione affine;

b) XBRL si basa su tassonomie preconcordate che, in quanto tali, richiedono sforzi di tempo e di costi per implementarle, qualora

(41) Il quadro normativo di XBRL è il seguente:

– articolo 37, comma 21-*bis* della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente l'adozione obbligatoria del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci d'esercizio e degli altri atti al registro delle imprese;

– articolo 4, comma 4-*ter* della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, che ha previsto la proroga dell'entrata in vigore della predetta normativa al 31 marzo 2008;

– decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2008, relativo al riconoscimento ufficiale di XBRL quale *standard* prescelto per individuare il formato elettronico elaborabile per presentare reportistica di natura finanziaria ed in particolare per effettuare il deposito dei bilanci.

(42) Anche i bilanci abbreviati semplificati, nei quali sono accorpate nello Stato patrimoniale attivo le voci A), C).II, D) e nello Stato patrimoniale passivo le voci D), E), dovrebbero essere redatti in formato XBRL.

non siano già « pronte » e che dopo essere state definite si rivelano utili in relazione a:

adempimenti del registro delle imprese, e in particolare invio dei bilanci;

applicazioni in ambito bancario (corep-finrep);

dichiarazione dei redditi e altre finalità fiscali;

rilevazioni statistiche nazionali;

vigilanza dei mercati finanziari.

In Italia, il formato XBRL per il deposito dei bilanci è, in particolare, rivolto obbligatoriamente agli schemi relativi allo stato patrimoniale e al conto economico, poiché per gli altri documenti (nota integrativa, relazione sulla gestione e del collegio sindacale, verbale di approvazione del bilancio) i formati possibili sono di tipo immagine (tiff, pdf e pdf/a).

Per quanto concerne le funzioni di analisi, le Camere di commercio, che attualmente dispongono solo di « dati », dovrebbero invece disporre di « informazioni », cioè il risultato di operazioni di estrazione e di elaborazione compiute a partire dai dati e che sono significative a seconda del contesto (ad esempio, per la lotta all'evasione, la distribuzione per area geografica, la concentrazione in determinate categorie economiche, la presenza di voci di costi in percentuali superiori o presenti solo in determinate zone geografiche). Tali informazioni si trasformeranno in « conoscenza » se utilizzate per prendere decisioni e orientare le azioni conseguenti.

L'XBRL è dunque uno strumento interessante e utile per i bilanci ma, allo stato attuale, non è uno *standard* di riferimento per la fattura elettronica perché non attuato per tale finalità da nessun Paese. In ogni caso, anche ove fosse adottato, potrebbe essere rivolto solo alla « sintassi » della fattura elettronica e non anche all'intero ciclo di vita nella catena degli approvvigionamenti aziendali (dall'ordine al pagamento), che è generalmente considerata l'unica via per garantire l'efficienza finanziaria e funzionale all'interno dell'azienda nell'ottica dell'interoperabilità.

In tema di fatturazione elettronica si segnala che esistono già diversi *standard* proposti nei tavoli di armonizzazione legislativa europea e internazionale e che la creazione di un nuovo *standard*, quale sarebbe l'XBRL, non farebbe altro che alimentare il contesto applicativo già poco chiaro.

L'XBRL era stato già proposto nel 2006 nei tavoli di lavoro internazionali come strumento alternativo per la sintassi della fattura elettronica, ma al momento non risulta che sia stato inserito in alcuna normativa internazionale.

A questo proposito, sarebbe pertanto opportuno seguire quanto proposto dall'Un-Cefact, cioè uno *standard* internazionale ISO per l'adozione della fattura elettronica, che tenga conto sia di tutti gli *standard* considerati tali nel mercato mondiale (che quindi non avrebbero difficoltà ad essere accettati anche nei grandi mercati non

domestici, come la Cina), sia delle raccomandazioni della Commissione europea nello sviluppo degli *standard* finanziari nell'area unica dei pagamenti (SEPA).

Sulla base di tali considerazioni si può dunque ritenere che:

1) i dati di bilancio inseriti nel *database* del registro delle imprese ai fini del deposito in formato elaborabile XBRL siano molto utili ai fini del collegamento con il *database* dell'anagrafe tributaria ed in particolare con le dichiarazioni fiscali effettuate dalle stesse imprese;

2) ai fini della fattura elettronica XBRL non possa rappresentare la soluzione idonea per le ragioni sopra esposte.

IV. LE GARANZIE PER I CONTRIBUENTI

1. I rischi per la *privacy* dei contribuenti

Il ruolo dell'anagrafe tributaria, e più in generale delle banche dati, nella lotta all'evasione fiscale è di fondamentale importanza perché permette di monitorare le azioni e i comportamenti dei contribuenti, incrociando non solo dati finanziari e patrimoniali, ma anche strettamente personali in quanto legati al tenore di vita di ciascun cittadino.

Per questo è necessario prevedere un sistema di garanzie che protegga la *privacy* del cittadino-contribuente, adottando un'impostazione tanto rigorosa nel perseguire i comportamenti illeciti quanto garantista nel difendere la sfera personale di ciascun individuo.

Il rafforzamento del sistema informativo della fiscalità non dovrà dunque fare dell'anagrafe tributaria un « grande fratello fiscale », ma dovrà piuttosto rappresentare un efficace strumento di verifica per individuare reati e illeciti amministrativi, prevedendo anche un accurato controllo nei riguardi di coloro che possono accedere ai dati, nonché sanzioni severe, consistenti anche in misure di carattere disciplinare, verso chiunque dovesse utilizzare lo strumento per fini diversi da quelli istituzionali.

L'esigenza di un elevato livello di protezione dei dati personali del contribuente si avverte soprattutto in considerazione dell'attuale processo di articolazione dei soggetti titolari di potere tributario e impositivo in diversi livelli territoriali di governo. Tale processo sta coinvolgendo, in maniera sempre più rilevante, gli apparati comunali nelle attività di accertamento anche di tributi statali.

In presenza di questo processo, lo scambio di dati tra le diverse banche dati acquista un rilievo centrale. A tale riguardo, già l'articolo 1, comma 56, della legge finanziaria per l'anno 2007 aveva previsto un sistema integrato dell'anagrafe tributaria che avrebbe potuto trovare attuazione in due modi diversi: o mediante la costituzione di una nuova banca dati cui i soggetti interessati avrebbero dovuto trasmettere le informazioni in loro possesso, ovvero mediante un sistema di *link* alle banche dati già esistenti. Tale previsione fino ad oggi non ha avuto attuazione.

La tendenza a integrare i diversi livelli di governo nella lotta all'evasione fiscale si evince, in particolare, dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 che, nel prevedere la collaborazione dei comuni all'accertamento dei tributi anche erariali, ha realizzato il cosiddetto federalismo dell'accertamento (43).

In questo contesto s'inserisce la normativa prevista in materia di federalismo fiscale, la cui attuazione comporterà la necessità di implementare le misure di sicurezza sugli accessi alle banche dati e di tracciare i soggetti che possano accedervi. A tal proposito, l'articolo 2, comma 2, lettera v) della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, ha individuato, fra i principi e i criteri direttivi cui dovranno informarsi i decreti legislativi delegati, la « *definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela dei dati personali* ».

La stessa legge n. 42 del 2009 ha altresì previsto l'istituzione di due organismi destinati ad avere un ruolo centrale anche per quanto riguarda le banche dati di carattere tributario e lo scambio di informazioni. L'articolo 4 prevede, infatti, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che diverrà la sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, cui le amministrazioni statali, regionali e locali dovranno fornire i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari. L'articolo 5 stabilisce che venga istituita una Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica che, in funzione di coordinamento tra i diversi livelli territoriali di governo, ha, tra gli altri compiti, anche quello di verificare la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali.

2. La normativa applicabile al trattamento dei dati personali, in particolare in ambito tributario

La normativa applicabile al trattamento dei dati personali in ambito tributario trova il proprio fondamento nei principi generali di cui al decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che prevede che il trattamento dei dati personali si svolga assicurando un elevato livello di tutela per i diritti delle persone e nel rispetto del principio di necessità nel trattamento stesso. Questo principio, stabilito dall'articolo 3 del codice, si applica anche ai sistemi informativi e ai *software*, nell'ambito dei quali i dati personali e i dati identificativi sono utilizzati solo se indispensabili per il raggiungimento delle finalità consentite nei singoli casi.

Le amministrazioni pubbliche sono legittimate a effettuare il trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari « *soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali* », nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal codice e da eventuali disposizioni di legge e di

(43) A tal proposito, si rinvia all'audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in *Resoconto stenografico*, 23 settembre 2008, pag. 3.

regolamento, quale presupposto di liceità del trattamento, senza richiedere il consenso dell'interessato. Tale trattamento deve avvenire in conformità ai principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle sue finalità e, se effettuato attraverso sistemi informativi, riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali e identificativi nel rispetto del principio di necessità.

Per i dati sensibili o giudiziari, invece, il codice consente il trattamento soltanto laddove indispensabile per svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute mediante il ricorso a dati di altra natura. In tal caso, la legge specifica i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili, nonché le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Per quel che riguarda specificamente l'ambito tributario, l'articolo 66 del codice prevede disposizioni specifiche, individuando, quali attività di rilevante interesse pubblico ai fini del trattamento dei dati sensibili, quelle dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, se compiute in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. Sono inoltre considerate di rilevante interesse pubblico le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e all'adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, all'effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione e alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

Al fine di individuare, sotto il profilo giuridico, eventuali responsabilità nel trattamento, tracciando coloro che hanno la possibilità di accedere alle banche dati, il codice detta la definizione dei soggetti titolari, responsabili e incaricati del trattamento di dati personali. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del codice, titolare del trattamento è il soggetto cui « *competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza* »; responsabile è il soggetto preposto « *dal titolare al trattamento di dati personali* »; incaricati sono le « *persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile* ».

Per quel che riguarda in particolare l'amministrazione finanziaria, nel cui ambito operano oltre al Ministero dell'economia e delle finanze, anche le Agenzie fiscali e SOGEI, secondo quanto chiarito dallo stesso Ministero, titolare del trattamento è l'amministrazione finanziaria e, per essa, le Agenzie fiscali; responsabile del trattamento è invece la SOGEI, che detiene, conserva e tratta le informazioni che costituiscono l'anagrafe tributaria.

Il codice prescrive anche precise modalità di sicurezza per tutelare l'integrità delle informazioni ed evitare l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o comunque non conforme alle finalità prescritte. A tale riguardo gli articoli da 31 a 36 del codice dettano norme specifiche sulla sicurezza dei dati e dei sistemi e

prevedono, tra l'altro, misure minime di sicurezza, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali, distinguendo le misure da adottare secondo che il trattamento dei dati venga effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici.

3. Il trattamento di dati personali nel sistema dell'anagrafe tributaria

Il sistema informativo dell'anagrafe tributaria consente a molteplici soggetti di accedere, attraverso l'utilizzo di diversi sistemi applicativi, ai dati personali dei contribuenti anche di tipo non strettamente finanziario e tributario.

All'anagrafe tributaria, quale banca dati di interesse pubblico, accedono, oltre all'Agenzia delle Entrate, che ne è titolare per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, anche una molteplicità di soggetti esterni, pubblici e privati (circa 9500 enti esterni, il cui numero complessivo supera persino quello degli operatori della stessa Agenzia), nonché gli stessi contribuenti, attraverso i servizi telematici ad essi messi a disposizione sul sito *web* istituzionale.

Come conseguenza immediata della vasta e differenziata platea di soggetti esterni che utilizzano la banca dati, è quindi estremamente difficile presidiare e gestire gli accessi, da un lato soprattutto per la presenza, in ciascun soggetto, di diverse infrastrutture informatiche e dall'altro, per le differenti organizzazioni interne e sensibilità rispetto alla materia in argomento.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate è stata chiamata a disciplinare e a controllare non solo gli accessi del suo personale, ma anche e soprattutto quelli del personale degli enti esterni, dovendo spesso supplire alle carenze organizzative degli stessi enti.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha deliberato l'avvio nel 2007, in diverse fasi, di accertamenti volti a verificare il trattamento di dati nell'ambito dell'anagrafe tributaria. In particolare, il programma ispettivo deliberato dal Garante ha previsto in primo luogo la verifica delle modalità con cui avvengono gli accessi dall'esterno, rilevandovi maggiori elementi di criticità e urgenza.

Le attività ispettive completate sono state relative al controllo degli accessi istituzionalmente legittimi da parte di soggetti esterni ed hanno riguardato: il controllo degli applicativi; la designazione dei soggetti responsabili e incaricati, nonché i sistemi di autenticazione e autorizzazione; le procedure di *audit* interno ed esterno sull'accesso alle informazioni contenute nel sistema.

Da tali verifiche sono emerse numerose criticità relative soprattutto alle misure di sicurezza adottate per gli accessi e consistenti nella mancanza di conoscenza del numero complessivo e dell'identità dei soggetti che hanno accesso al sistema, nonché dell'effettiva finalità dell'accesso; accessi in maniera anomala o mediante un utilizzo improprio di *password*; necessità di rafforzare le misure idonee alla protezione dei dati contenuti nei *database*.

Attraverso il sistema Siatel (Sistema informativo anagrafe tributaria enti locali), infatti, 9.400 enti su tutto il territorio nazionale possono visualizzare i dati anagrafici, quelli fiscali e gli atti del registro di tutti i contribuenti. Esistono poi anche altri sistemi

applicativi quali PuntoFisco, che è in dotazione a 180 enti; un sistema chiamato 3270, che consente l'accesso a soggetti esterni anche privati; Entratel, che permette anche allo stesso cittadino di visualizzare la propria posizione fiscale; nonché *web services*, utilizzati da 21 enti e *file transfer*, in uso a circa 200 soggetti.

L'esistenza di questa molteplicità di soggetti che accedono al sistema informativo della fiscalità ha reso necessaria, da parte del Garante, un'attività di verifica delle misure di sicurezza adottate dalle banche dati di cui si avvale l'anagrafe tributaria.

Con il provvedimento del 18 settembre 2008, il Garante, per porre rimedio alle criticità riscontrate, ha dettato una serie di prescrizioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate volte ad elevare il livello di sicurezza degli accessi e, conseguentemente, di protezione dei dati dei contribuenti.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, ha posto in essere molte misure di natura tecnica e organizzativa a presidio della riservatezza delle informazioni gestite nell'anagrafe tributaria, sia di propria iniziativa, sia in attuazione del citato provvedimento. A tale proposito è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con la specifica finalità di analizzare e valutare il provvedimento del Garante per addivenire alla realizzazione di un piano cronologico di interventi. Tale gruppo, peraltro, ha operato e tuttora opera in collaborazione con le strutture interne dell'Agenzia già deputate all'attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Allo stato attuale, sono state elaborate le bozze di convenzioni per regolamentare gli accessi dei soggetti esterni all'anagrafe tributaria, che vincolano questi ultimi al rispetto di specifici obblighi ed all'attuazione di apposite misure anche tecnologiche, oltre che organizzative.

Molte tra le misure tecnologiche prescritte dal Garante sono state già realizzate dall'Agenzia, con il supporto della SOGEI e, con specifico riferimento all'attuazione del federalismo fiscale e dei connessi accessi degli enti locali all'anagrafe tributaria, resi necessari dall'articolazione dei soggetti titolari di potere tributario e impositivo ai diversi livelli territoriali di governo, si sta completando la migrazione di tali enti dall'applicativo di accesso Siatel, rispetto al quale il Garante ha espresso le proprie perplessità, al più evoluto applicativo PuntoFisco, che fornisce le garanzie di riservatezza richieste.

Il Garante ha inoltre avviato anche una seconda fase di accertamenti relativa ai trattamenti di dati personali effettuati a scopo di riscossione da parte di Equitalia e degli agenti della riscossione.

Una ulteriore attività di indagine nel sistema informativo della fiscalità, come affermato nella relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2008 (44), sarà avviata dagli uffici del Garante nei prossimi mesi e riguarderà la struttura degli archivi, la tipologia delle informazioni raccolte, le modalità con cui i dati confluiscono nel *database* e le modalità con cui vengono trattati all'interno dell'amministrazione

(44) Si rinvia a Garante per la protezione dei dati personali, *Relazione 2008, Protezione dei dati e nuove tecnologie nel mondo in trasformazione*, pag. 72.

finanziaria. Scopo dell'indagine è quello di mettere in sicurezza la gestione delle banche dati tributarie e fiscali, anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale.

4. Possibili evoluzioni dell'attuale quadro normativo

Dall'analisi del vigente quadro normativo e dalle valutazioni su di esso espresse dal Garante per la protezione dei dati personali, sembrerebbero opportuni taluni interventi normativi, finalizzati al superamento delle attuali criticità, nonché al rafforzamento delle misure di protezione dei dati personali dei singoli contribuenti nell'ambito del sistema informativo della fiscalità.

In particolare, tali interventi potrebbero consistere:

1. in un'integrazione e razionalizzazione delle banche dati esistenti e delle relative procedure di accesso, così garantendo la tracciabilità del percorso accertativo dei soggetti legittimati a farne uso;

2. nell'adozione da parte di tutte le amministrazioni interessate, che abbiano proprie banche dati rilevanti dal punto di vista tributario, del linguaggio XBRL, che garantirebbe un'immediata fruibilità dei dati agli organi di controllo, velocizzando i tempi operativi a vantaggio dell'amministrazione finanziaria;

3. nell'estensione del concetto di «attendibilità del contribuente» anche alla fase dell'accertamento, come già avviene in ambito doganale. L'utilizzo del dato informatico e soprattutto la conseguente applicazione *tout court* delle presunzioni reddituali potrebbe essere declinata quindi secondo un grado di attendibilità e rischiosità del contribuente e nel rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati personali;

4. nel porre limiti alla pubblicità dei dati personali anche di carattere tributario, a fronte di un maggior utilizzo dei dati nelle procedure di controllo. La pubblicazione indiscriminata dei redditi individuali sui media non ha alcun effetto rilevante nella lotta all'evasione, e non è, di per sé, garanzia di onestà del cittadino, che potrebbe infatti avere un basso reddito personale in seguito ad importanti investimenti, ovvero essere socio di società con alti redditi esposti;

5. nel riformulare gli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1972, che prevedono l'automatica ripresa a ricavo dei prelievi e/o versamenti effettuati dal contribuente sui conti personali e dei quali non ricorda la destinazione;

6. nel prevedere che gli accertamenti di importante entità, in valore assoluto ma pure relativo (dimensione del contribuente), siano preceduti obbligatoriamente da un'adeguata fase di confronto con il contribuente, nella quale siano previste delle garanzie specifiche, anche mediante l'intervento in parallelo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza;

7. nell'applicare il principio giuridico garantista del *favor rei* (45), evitando il fenomeno della retroattività di norme spesso pregiudizievoli per il contribuente, che oltre a danneggiare il cittadino, può anche disorientare gli operatori stranieri, disincentivando gli investimenti (46);

8. nel rivedere la possibilità di iscrivere a ruolo quanto accertato nelle more del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'attendibilità del contribuente e della presentabilità di idonee garanzie;

9. nell'introduzione, nel giudizio di secondo grado, della possibilità di sospendere la riscossione, dal momento che, nel processo tributario, la normativa speciale attualmente prevede che il contribuente possa ottenere la sospensione cautelare del provvedimento soltanto fino alla pronuncia della sentenza di primo grado (articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992).

V. L'ACCERTAMENTO SINTETICO DEI REDDITI, IL C.D. REDDITOMETRO E LE INDAGINI FINANZIARIE

1. L'accertamento sintetico dei redditi e il redditometro

1.1. L'attuale normativa di riferimento

L'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevede che l'ufficio delle imposte possa « *in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta* ».

L'accertamento sintetico costituisce un sistema di determinazione del reddito alternativo alle ordinarie metodologie analitico-induttive previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che sono invece finalizzate a individuare, distintamente per ciascuna categoria reddituale, le singole fonti di entrata del reddito prodotto.

L'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 stabilisce due condizioni per l'accerta-

(45) Principio in base al quale nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile. Se, invece, la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. In vigore da sempre nella materia penale, in materia tributaria è stato introdotto nel 1997.

(46) A tal proposito si segnalano i problemi sorti sulla tassazione del valore normale nelle cessioni di immobili soggette ad IVA ex articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2007 che dichiara la retroattività delle disposizioni.

mento sintetico da parte dell'amministrazione finanziaria, prevedendo che lo scostamento fra reddito dichiarato e accertabile non sia marginale, ma superi di almeno un quarto quanto dichiarato e che tale scostamento non sia episodico, ma relativo ad almeno due annualità.

L'elemento più delicato nella disciplina dell'accertamento sintetico è dato dall'individuazione di una « giusta » cifra di reddito complessivo netto, che sia altamente attendibile, in modo che il raffronto con l'importo originario di quanto a suo tempo dichiarato venga effettuato sulla base di un dato fondato e il più possibile vicino alla cifra realmente conseguita dal contribuente a titolo di reddito tassabile.

In base alla normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) il reddito accertabile sulla base di quanto speso nel periodo d'imposta va ricostruito secondo regole differenti a seconda che si tratti di:

a) spesa per incrementi patrimoniali a utilità pluriennale (articolo 38, quinto comma);

b) spesa per il mantenimento di quei particolari beni di lusso ricompresi nel cosiddetto redditometro, vale a dire previsti e disciplinati dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, che ha sostituito la tabella originaria allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 cosiddetto decreto sul redditometro;

c) spesa per beni o servizi non ricompresi nel redditometro.

Rientrano nella categoria *sub c)* una serie di beni e servizi che non sono determinabili a priori. Un particolare rilievo hanno quei beni o servizi che – in quanto soddisfano bisogni non strettamente di prima necessità – sono divenuti, soprattutto a seguito dell'evoluzione socio-economica degli ultimi anni, di per sé indice di una determinata capacità contributiva. Tali beni e servizi si ritrovano oggi al di fuori del redditometro, in quanto questo strumento di calcolo è attualmente vigente nella versione normativa varata nel corso del 1992 (decreto ministeriale del 19 novembre 1992). La circolare dell'Agenzia delle Entrate 13/E/09 ha, di recente, individuato a titolo esemplificativo alcuni di questi beni: circoli esclusivi, scuole private, *wellness center*, *tour operator* e così via.

In base alla normativa vigente, pertanto, tali categorie di spese possono certamente contribuire alla ricostruzione indiziaria del reddito complessivo netto accertabile, senza tuttavia che l'ufficio delle entrate possa usufruire, ad oggi, di regole di favore, ai fini del calcolo, così come invece avviene per i beni di lusso inclusi nel redditometro, il cui semplice possesso (o anche solo disponibilità) durante il periodo d'imposta potrà essere convertito in cifra di reddito accertabile su basi privilegiate.

Le spese effettuate a titolo di incremento patrimoniale sono invece più facilmente individuabili, essendo quelle sostenute, ad esempio, per l'acquisto di un immobile, di un'autovettura, di azioni e obbligazioni: in tali casi, affinché tali spese assumano rilievo, occorre che l'acquisto sia stato effettuato con esborso di ragguardevoli quote di risorse

finanziarie proprie, anziché essere collegato a possibili disinvestimenti patrimoniali, accensione di mutui o altre forme di prestito, e simili.

Nel caso della spesa per incrementi patrimoniali, l'articolo 38, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 stabilisce che la ricostruzione della cifra accertabile può essere effettuata utilizzando la presunzione legale relativa, secondo cui la cifra spesa a tale titolo s'intende conseguita con redditi pari a un quinto della spesa, nell'anno di effettuazione della stessa, e, per il resto, in quote costanti pari sempre a un quinto, per ciascuno dei quattro periodi d'imposta precedenti.

1.2. Il redditometro

Il decreto ministeriale 10 settembre 1992 (successivamente modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992), contempla in particolare le seguenti nove macro-categorie di beni e servizi cosiddetti di lusso:

1. aeromobili;
2. navi e imbarcazioni da diporto;
3. autoveicoli;
4. *camper, autocaravan* e motocicli;
5. *roulotte*;
6. residenze principali e secondarie;
7. collaboratori familiari;
8. cavalli da corsa o da equitazione;
9. assicurazioni (escluse quelle per infortuni, per malattie e rc auto).

Se nel periodo d'imposta il contribuente ha avuto in disponibilità uno o più di questi beni, il citato decreto ministeriale consente all'amministrazione finanziaria di calcolare su base agevolata la spesa annua che si presume sostenuta dal contribuente a titolo di mantenimento e di gestione del bene stesso.

La condizione di vantaggio per l'amministrazione finanziaria opera su due fronti. Da un lato, la spesa annua di mantenimento in senso stretto si presume sostenuta per la cifra tabellare fissa calcolabile per ciascun bene in base al decreto ministeriale. Si prescinde, quindi, dalla spesa effettiva rimasta a carico del contribuente, senza che l'amministrazione finanziaria sia chiamata a fornire la prova degli esborsi effettuati nel corso dell'anno. È infatti sufficiente che l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate riesca a dimostrare la disponibilità in capo al contribuente del bene nel corso del periodo d'imposta.

Dall'altro lato, il decreto consente, a vantaggio dell'amministrazione finanziaria, di aggiungere nel calcolo una ulteriore cospicua franchigia di reddito accertabile a sfavore del contribuente, in quanto

prevede che la spesa annua di mantenimento venga conteggiata, in definitiva, solo dopo essere stata sensibilmente incrementata con l'applicazione di un moltiplicatore (che varia da 3 a 10). Inoltre, ai fini della ricostruzione del reddito accertabile, la spesa annua viene assunta non semplicemente sommando fra loro la cifra-base presunta per il mantenimento di ciascun bene, ma sommando fra loro le cifre già moltiplicate (da 3 a 10), in base a quanto previsto da caso a caso.

Un meccanismo di attenuazione prevede poi che, in presenza di disponibilità di più beni fra quelli previsti dal decreto, vi sia un progressivo abbattimento degli effetti incrementativi di questo moltiplicatore.

Se il contribuente ha posseduto un'autovettura, ad esempio, il calcolo della spesa annua presunta per il suo mantenimento viene effettuato prendendo in considerazione, in una prima fase, la cifra tabellare fissa stabilita nel decreto, in base alla cilindrata della vettura (cioè, il numero di cavalli fiscali). Allo stesso modo, se il medesimo contribuente ha avuto altresì la disponibilità di una residenza principale, il calcolo della spesa annua presunta si ottiene moltiplicando il parametro stabilito nel decreto ministeriale per il numero di metri quadrati che compongono la superficie dell'appartamento. E, ancora, se il contribuente si avvale altresì di un collaboratore familiare a tempo pieno e convivente, il calcolo della spesa annua presunta viene effettuato in base al parametro fisso, stabilito nel decreto (in tal caso pari a 16295,45 euro) indipendentemente, anche in tal caso, dall'esborso effettivo.

Una volta che sia stata calcolata la cifra-base da presumere a titolo di mantenimento, occorre per ciascun bene assoggettare a moltiplicatore questa cifra, elevandola così come specificato, per ciascun bene, all'interno del citato decreto. Nel caso del collaboratore familiare a tempo pieno, ad esempio, il moltiplicatore è pari a 4, per cui il reddito complessivo netto accertabile in conseguenza di questo singolo parametro sarebbe pari a 65.181,8 euro. A questo va aggiunta la cifra « moltiplicata » calcolata per la vettura e poi per la residenza principale. A partire dal secondo bene tabellare posseduto, tuttavia, la cifra moltiplicata va ridotta rispettivamente di un 40 o 50 per cento, in base all'articolo 3, comma 3, del decreto. Secondo questa disposizione, infatti, una volta moltiplicato ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella del decreto ministeriale, i valori così ottenuti sono sommati in questo modo: va conteggiato per intero il valore più elevato, mentre i valori successivi vanno conteggiati con una riduzione del 40, 50, 60 e 80 per cento, rispettivamente per il secondo, terzo, quarto e, di seguito, per tutti i valori successivi al quarto.

Ulteriori elementi di dettaglio sono previsti nella disciplina del decreto ministeriale 10 settembre 1992.

1.3. La posizione della giurisprudenza di legittimità sul redditometro

Con riferimento alla disciplina del redditometro si è formata nel corso degli anni una giurisprudenza di legittimità che sembra aver raggiunto posizioni consolidate da tempo.

Si segnala peraltro che la Corte di cassazione, sez. tributaria, con la sentenza n. 237 del 9 gennaio 2009, si è discostata da precedenti pronunce, ritenendo legittimo l'utilizzo del redditometro, anche se gli anni di imposta non sono consecutivi. In particolare la Suprema Corte, ha ritenuto che, sebbene l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 preveda che l'ufficio delle imposte possa determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione a elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle finanze, quando il reddito non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta, dalla interpretazione letterale di tale norma non si ricava che i due o più periodi di imposta debbano essere consecutivi.

L'affermazione più significativa che la Corte ha espresso sul redditometro concerne la qualificazione giuridica della presunzione in base alla quale il reddito complessivo netto accertabile in capo al contribuente è pari, salvo prova contraria, a quello determinato in base ai decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992,

Tale presunzione, qualificabile in termini di presunzione legale relativa (47), è da ritenere sufficiente, secondo la Corte, per « *dispensare l'amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indice di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere (48)* ».

L'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in particolare, ove consente di rettificare con metodo sintetico la dichiarazione del contribuente, quando risulti la non congruità della « *determinazione analitica in base ad elementi e circostanze di fatto certi* », non esige un preventivo riscontro circa l'impossibilità di una revisione di tipo analitico delle cifre dichiarate, essendo a tal riguardo sufficiente che l'imponibile, come risultante dai dati enunciati dal contribuente, si appalesi complessivamente in contrasto con la realtà evidenziata su base presuntiva da detti elementi e circostanze. Ne consegue che, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato l'accertamento sintetico, sia specificando gli indici di ricchezza, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, il provvedimento di rettifica del reddito è di per sé legittimo (49).

Se si pone a confronto questa giurisprudenza con quella formatasi su uno strumento di accertamento e di calcolo in qualche modo affine (cioè gli studi di settore disciplinati dall'articolo 10 della legge n. 146 del 1998), si può constatare come con riguardo a questi ultimi l'analoga presunzione utilizzata dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate sia stata viceversa qualificata, seppur con orientamento che tuttavia

(47) Si rinvia a Corte di cassazione, sez. tributaria, sent. n. 5478, 6 marzo 2009.

(48) Corte di cassazione, sez. tributaria, sent. n. 5794, 19 aprile 2001.

(49) Così, Corte di cassazione, sez. tributaria, sent. n. 5478, 6 marzo 2009.

attende ulteriori conferme da parte della Corte di cassazione, in termini di presunzione semplice piuttosto che di presunzione legale relativa (50).

Ciò non può non destare perplessità ove si consideri l'unica formula fissa prevista per il redditometro dai decreti 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, che tuttavia abilitano pienamente l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate a considerare la cifra finale come sufficiente per accertare *tout court il maggior reddito*. Il responso di GERICO, è considerato viceversa come non sufficiente agli stessi fini, essendo qualificabile alla stregua di una presunzione semplice e quindi non idoneo di per sé a fondare la pretesa dell'amministrazione finanziaria, salvo che l'ufficio non aggiunga le integrazioni probatorie di volta in volta necessarie. Tutto questo, nonostante che il software GERICO abbia al suo interno non una sola formula fissa, ma svariate migliaia di formule, ognuna calibrata capillarmente su ciascuna tipologia di attività economica. All'interno di ciascuna attività, definita grazie anche alla partecipazione delle categorie interessate, in relazione a ogni micro-raggruppamento omogeneo di imprese, vi è infatti una formula di calcolo diversa per ogni singolo *cluster*.

2. I limiti della normativa vigente

Per quanto riguarda il meccanismo di ricostruzione della spesa per investimenti, la normativa attuale sembra soddisfacente, in quanto spalma ragionevolmente su cinque annualità l'onere di copertura fiscale che deve sussistere alle spalle di una spesa straordinaria che, mai come in questo caso, è certa e incontrovertibile sia nell'*an*, sia nel *quantum*.

Per ciò che concerne il redditometro, nella sua versione attualmente vigente, esso mantiene una sua indubbia validità di fondo con riferimento a un significativo numero di situazioni tipiche.

Limiti possono essere tuttavia individuati in ragione della sostanziale obsolescenza dello strumento, vigente tuttora nella versione aggiornata al 1992.

Al riguardo, è possibile individuare distinti punti di intervento sul dispositivo di calcolo vigente relativamente:

a) ad un'ulteriore integrazione delle banche dati esistenti e al miglioramento del dato fiscale importato in anagrafe tributaria;

b) al superamento dell'elenco delle nove macro-categorie di beni e servizi di lusso riportate nel decreto, aggiornando taluni meccanismi di calcolo legati ai beni o ai consumi;

c) all'impianto generale dello strumento, che è basato su calcoli manuali e su complesse attività istruttorie *ad personam*, da compiere anche all'esterno dell'ufficio.

(50) In tal senso si è tuttavia già espressa l'amministrazione finanziaria con la circolare n. 5/E/08.

2.1. Le ipotesi di scarsa integrazione fra le banche dati e la bassa qualità del dato fiscale importato nell'anagrafe tributaria

Uno dei fattori di criticità su cui sarebbe necessario intervenire è costituito dalla scarsa capacità di dialogo fra le numerose banche dati che alimentano periodicamente l'anagrafe tributaria.

In particolare, le singole banche dati esterne al sistema dell'anagrafe tributaria, che sono detentrici dei dati fiscali originari e aggiornati, spesso per ragioni proprie (legate alle procedure interne, alla loro evoluzione nel tempo e alle norme di legge che disciplinano i criteri di aggiornamento dei dati), presentano imperfezioni, disallineamenti, lacune e incompletezze che inevitabilmente si riversano nella banca dati dell'anagrafe tributaria, nella quale affluiscono dati di bassa qualità, poco veritieri, scarsamente aggiornati e, quindi, non completamente affidabili per quantificazioni e valutazioni rilevanti sotto il profilo fiscale.

Si pensi, ad esempio, alla banca dati costituita dall'archivio del pubblico registro automobilistico (PRA) che fornisce all'anagrafe tributaria i dati fiscali relativi alla disponibilità di veicoli a motore in capo all'intestatario. Questi dati vengono utilizzati dall'amministrazione finanziaria, per via informatizzata, per valutare, utilizzando il redditometro, il reddito che, di anno in anno, è ascrivibile all'intestatario del veicolo.

L'iscrizione al PRA, tuttavia, non garantisce l'effettiva appartenenza all'intestatario del veicolo iscritto nel registro a suo nome. La coincidenza fra intestatario nel PRA ed effettivo possessore dell'autoveicolo può infatti sussistere solo se l'intestazione è avvenuta in buona fede. Può invece accadere che l'intestatario nel registro sia persona diversa dall'effettivo possessore del bene. Poiché, infatti, nel nostro ordinamento la proprietà dell'autoveicolo si trasmette per effetto del semplice consenso delle parti, senza che sia necessaria la forma scritta ai sensi dell'articolo 1376 del codice civile, per l'iscrizione nel PRA non è necessario esibire alcun atto d'acquisto ma è sufficiente, ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 29 luglio 1927, una semplice dichiarazione autenticata unilaterale del venditore, alla quale rimane estraneo l'acquirente.

Da tale sistema deriva una scarsa affidabilità dei dati contenuti nel PRA e, quindi, nell'anagrafe tributaria, dovuta ad intestazioni fittizie. A tale riguardo, si segnala il noto caso di *Ciro P.*, persona inferma, deceduta da tempo, che risultò intestatario di oltre 190 vetture.

Tale situazione di disordine negli archivi del PRA sembra sia rimasta sostanzialmente immutata, in quanto ancor oggi si presenta diffuso il fenomeno di autoveicoli intestati in quantità inverosimili a un singolo prestanome (si veda la tabella 2).

Alla condizione di arretratezza degli archivi si aggiunge altresì la mancanza di un adeguato controllo da parte dei molteplici organismi a ciò preposti, nessuno dei quali ha il compito di verificare la corrispondenza fra intestazione e proprietà dell'autoveicolo, neanche nell'evenienza in cui la stessa persona fisica sia intestataria di un numero elevato di veicoli (ad esempio 10 o 20).

Tabella 1. Intestazioni fittizie al PRA nel 1998

INTESTATARIO « PRESTANOME »	VEICOLI FITTIZIAMENTE INTESTATI NEL PRA	FONTE
Antonio I., milanese nativo di Zara,	640	<i>Corriere della Sera</i> 28 ottobre 1998
Antonio C., venti- seienne napoletano	460	
Anna Maria C., ro- mana di 46 anni	410	
Giovanni R., brindi- sino di 41 anni	330	

Tabella 2. Intestazioni fittizie al PRA nel 2009

INTESTATARIO « PRESTANOME »	VEICOLI FITTIZIAMENTE INTESTATI NEL PRA	FONTE
donna milanese di 50 anni, senza lavoro e senza patente	2.222	<i>Il Messaggero</i> 20 aprile 2009
altra donna	200	
V.T. 51enne, residente in dormitorio Caritas	187	<i>Il Messaggero</i> 23 aprile 2009

2.2. L'aggiornamento delle macrocategorie di beni e servizi di lusso

L'elenco dei beni e servizi inseriti nel decreto ministeriale del 10 settembre 1992, col passare degli anni, è divenuto obsoleto. Il « paniere » delle nove macrocategorie di beni e servizi, infatti, è legato per lo più a beni di lusso (ad esempio, aeromobili, cavalli da corsa e da equitazione) la cui disponibilità, sul piano socio-economico, è limitata ad un numero ristretto di contribuenti.

Inoltre, è da ritenere completamente superata la macrocategoria n. 5 relativa alle *roulotte*, dato che la diffusione di questi beni si è fermata da diversi anni, per far posto a quella degli *autocaravan* (peraltro già previsti nel decreto).

Sono invece fuoriusciti dall'ambito di applicazione del decreto tipologie di servizi che pur non soddisfacendo bisogni di prima necessità, sono tuttavia molto diffusi e quindi particolarmente adatti per misurare il reddito accertabile in base al tenore di vita. Si tratta, in particolare, di quei servizi e consumi rivelatori di uno stile di vita più agiato e quindi indicativi di una capacità contributiva che merita

di non essere tralasciata nella determinazione sintetica del reddito. A titolo esemplificativo, si pensi alle spese sostenute presso circoli nautici, scuole private, servizi benessere, *tour operator*, compresi viaggi, crociere e soggiorni, anche all'estero, o servizi balneari.

Le autovetture sono invece integralmente ricomprese nell'ambito del decreto ministeriale, sebbene, ai fini del peso fiscale, vengano distinte secondo una classificazione non molto attuale fra quelle che si alimentano a benzina e quelle a gasolio. Il citato decreto ministeriale non distingue invece fra alimentazione a benzina e alimentazione con impianto a gas metano o a gas di petrolio liquefatto, che sono considerati alla stessa stregua del consumo di benzina. I consumi relativi ai veicoli che si alimentano con questi eco-carburanti, invece, in quanto più contenuti, anche in relazione ai costi di gestione, hanno una diversa ricaduta in termini reddituali rispetto ai costi di un'alimentazione a benzina.

Il decreto ministeriale non considera in maniera separata i cosiddetti SUV, di recente particolarmente diffusi, rispetto alle normali vetture, che sono indubbiamente sintomatici di una significativa capacità contributiva.

Ancora, il peso fiscale e reddituale che ogni vettura ha nel decreto ministeriale è rimasto tuttora legato solo alla cilindrata, indicatore probabilmente insufficiente a esprimere la capacità fiscale del proprietario. Il parametro di « peso » utilizzato all'epoca, e cioè il numero di cavalli fiscali, cui si è attenuto il decreto ministeriale, altro non è che la storica indicazione convenzionale dei vari scaglioni di cilindrata, fino a 45 CV. In tal senso, il riferimento agli HP, contenuto nel decreto ministeriale, rimane altresì disallineato rispetto al nuovo parametro previsto nel 1998, ai fini del calcolo della tassa automobilistica regionale e considera la potenza effettiva espressa in kilowatt, e non più la cilindrata, espressa fino al 1997 in cavalli fiscali (articolo 17 della legge n. 449 del 1997).

È altresì vero che dati i noti obiettivi di riduzione di CO₂ e dei consumi, il parametro della cilindrata sta riprendendo una certa importanza, anche se resta fermo che i vecchi riferimenti non sono più attuali e andrebbero rivisti. Si assiste oggi, infatti, a un ulteriore ridimensionamento delle cilindrature, per cui, ad esempio, un 1.4 turbo a benzina di oggi equivale a un 2.0 non turbo di tre anni fa. Bisogna inoltre considerare il nuovo significato che il distinguo fra motori a diversa alimentazione può indurre: lo stesso 1.4 turbo-benzina ha prestazioni oggi paragonabili a un 2.0 turbodiesel, mentre fino a tre anni fa esso era invece paragonabile effettivamente a un pari cilindrata non-turbo a benzina.

Venendo a una nuova macro-categoria, le residenze, un limite ulteriore del decreto ministeriale è costituito dal criterio di computo della spesa di mantenimento correlata alla casa di abitazione, adibita a residenza principale. In queste ipotesi, i calcoli del reddito presunto in base al decreto ministeriale portano a risultati non sempre adeguati e, potenzialmente, non sempre accettabili. In particolare, gli importi calcolati in capo al residente lievitano, rispetto alla casa abitata dal mero proprietario, in presenza del versamento di rate di mutuo o in presenza di pagamento di canoni di locazione (da parte dell'inquilino-residente). Si raggiungono in tal

modo cifre più elevate, sommandosi l'esborso versato per le rate di mutuo o per i canoni di locazione, prima ancora di applicare il moltiplicatore di volta in volta previsto dal decreto ministeriale. In tal modo si raggiunge sovente una cifra non sempre coerente con la situazione socio-economica usualmente associata a questa tipologia di contribuente, in quanto dal proprietario-mutuatario, ovvero dall'affittuario-inquilino, ci si aspetta un reddito sensibilmente superiore al residente-proprietario e ancora di più rispetto al possessore di residenze secondarie.

2.3. La mancata automazione dello strumento di calcolo

Un ulteriore elemento strutturale suscettibile di miglioramento, che caratterizza l'odierna versione del decreto ministeriale 10 settembre 1992, riguarda la filosofia di fondo che anima il redditometro in rapporto alla concreta operatività materiale. In particolare, per ciò che concerne l'individuazione, per ciascuna tipologia di bene, del parametro sulla cui base poter calibrare il *quantum* di reddito accertabile in capo al singolo contribuente, il decreto ministeriale individua generalmente un elemento-base che necessita di una misurazione acquisibile solo previa istruttoria di tipo manuale e non in via automatizzata.

Fatta eccezione per i veicoli a motore, infatti, per tutte le macrocategorie di beni e servizi individuati, il decreto ministeriale fa sempre riferimento a un parametro-base che è possibile misurare solo dopo un'istruttoria più o meno complessa e di tipo tradizionale (ad esempio, questionari, inviti a comparire o richieste di documenti), escludendosi a priori la possibilità di una quantificazione cosiddetta « a tavolino ».

Per quanto concerne le residenze principali e secondarie, inoltre, vengono utilizzate unità di misura divergenti: da un lato, il redditometro, che fa rinvio alla superficie calcolata con i criteri di cui all'articolo 13 della legge n. 392 del 1978 (c.d. equo canone), dall'altro, i dati originari tratti dalle risultanze catastali dell'Agenzia del Territorio, che espongono tuttora la consistenza dell'immobile urbano utilizzando il parametro unitario del « vano », piuttosto che il « metro quadrato ».

Da ciò discende che, diversamente da quanto può avvenire per i veicoli a motore, nel caso degli immobili detenuti dal contribuente è oggi tecnicamente impossibile effettuare un accertamento da redditometro senza effettuare materialmente un sopralluogo per la misurazione delle superfici conteggiabili ai fini del decreto ministeriale 10 settembre 1992.

Per i veicoli a motore, viceversa, il decreto ministeriale individua un elemento sempre presente, per qualunque veicolo, dentro gli archivi informatizzati dell'anagrafe tributaria. La cilindrata propria di ciascun veicolo è infatti desumibile sulla posizione relativa a qualunque vettura, autocaravan o motociclo. Questo elemento è fondamentale poiché consente di conoscere già a monte il peso e la ricaduta reddituale che il possesso o la disponibilità di questo bene comporta in capo al suo proprietario o possessore.

Tabella 3

Bene o servizio	Parametro-base	Possibilità di calcolo automatizzato in base all'anagrafe tributaria
<i>Aeromobili</i>	Ore di volo	no
<i>Navi e imbarcazioni da diporto</i>	Lunghezza in cm, hp, e altri elementi	
<i>Autoveicoli, camper, autocaravan e motocicli</i>	Cilindrata	sì
<i>Roulotte</i>	Numero di roulotte	
<i>Residenze principali e secondarie</i>	Superficie in mq.	no
<i>Collaboratori familiari</i>	Ore di lavoro (per il tempo parziale), numero di persone impiegate (per il tempo pieno)	
<i>Cavalli da corsa o da equitazione</i>	Numero di cavalli	no
<i>Assicurazioni (escluse infortuni e rc auto)</i>	Importo del premio	no

3. Lo strumento di calcolo e quello di accertamento: possibili evoluzioni normative

Dalla disamina svolta si evince la necessità di realizzare interventi correttivi e misure di aggiornamento che coinvolgano al tempo stesso sia lo strumento di calcolo in senso stretto, di cui ai decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, sia, più in generale, lo strumento di accertamento utilizzabile per questa tipologia di atti, previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Tali correttivi si rendono particolarmente opportuni soprattutto in quanto l'articolo 83, commi 8-11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha modificato significativamente la funzione accertativa del redditometro. Tale strumento, infatti, che fino oggi è stato solo un dispositivo fra i tanti a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, per un utilizzo saltuario e non strategico, sembra essere attualmente proiettato verso un uso molto più frequente, in quanto configurato, per la prima volta, quale

strumento di accertamento « di massa ». A tale riguardo, infatti, la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede un incremento del numero di controlli da 5 mila all'anno per il 2007, sul piano nazionale, a 12 mila, 20 mila e 35 mila rispettivamente per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Questo possibile rilancio del redditometro va di pari passo con il progressivo affievolirsi, nel corso degli ultimi anni, delle aspettative anti-evasione che l'amministrazione finanziaria aveva in un primo tempo riposto sugli studi di settore disciplinati dall'articolo 10 della legge n. 146 del 1998. L'esperienza ormai più che decennale relativa a tale strumento ne ha, invece, palesato i limiti e le difficoltà, che ne fanno oggi un dispositivo da solo non sufficiente a intercettare quella particolare forma di evasione di massa che, per ragioni legate alle peculiarità proprie delle singole imposte, si concentra in misura particolare sul comparto del reddito d'impresa e del reddito da lavoro autonomo.

I dati di fatto a consuntivo testimoniano che gli studi di settore, pur avendo portato complessivamente a risultati valutabili in termini positivi, non sono riusciti a intercettare quote di evasione tanto significative da portare a un'inversione di tendenza negli esiti delle attività antievasione, sia in termini di deterrenza, sia in termini di *tax compliance*. Lo testimoniano i dati delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2006, dalle quali si evince che, ad esempio, su oltre 40 milioni di contribuenti, più di un terzo (oltre 14 milioni, pari al 35 per cento) ha dichiarato un reddito inferiore a 10 mila euro, mentre solo il 6,4 per cento ha dichiarato un reddito annuo superiore a 40 mila euro.

Il redditometro, invece, a differenza degli studi di settore, si presenta come uno strumento maggiormente in grado di svolgere una funzione accertativa dei redditi, in maniera anche più equa, come verrebbe percepito anche da parte del contribuente. Si ritiene quindi che potrebbe anche progettarsi un graduale e progressivo superamento degli studi di settore attualmente vigenti, in nome di un nuovo e più moderno redditometro, radicalmente diverso da quello attuale. Mentre, infatti, lo studio di settore arriva a calcolare la cifra del ricavo (da cui, solo in seconda battuta, si perviene al reddito accertabile), il redditometro calcola direttamente la cifra del reddito accertabile, che costituisce al tempo stesso il dato immediatamente percepibile dal contribuente. Il calcolo del ricavo effettuato da GERICO, inoltre, è oggi così impenetrabile che è impossibile individuare persino i casi più grossolani di erroneo scostamento indebitamente rilevato dal *software*. Il calcolo del ricavo, in altre parole, è effettuato dal sistema informatico sulla base di un insieme di elementi tecnici e contabili, comprensibili dal professionista, ma non dal contribuente.

Il redditometro, invece, in primo luogo fa leva sulla valorizzazione a fini reddituali di beni e servizi percepiti chiaramente come di uso comune. Inoltre, presuppone che la consistenza e, soprattutto, la materiale disponibilità del bene in capo al contribuente controllato sia assolutamente certa e incontrovertibile.

A parità di livello dimensionale di contribuente, inoltre, uno stesso erroneo scostamento di 20-30 mila euro, ad esempio, è molto più facilmente riconoscibile se lo strumento di calcolo è il redditometro, anziché il *software* GERICO.

Il mutamento che il redditometro si appresta ad affrontare nel diventare strumento di contrasto all'evasione di massa ne postula un nuovo ruolo e nuove funzioni, che tuttavia richiedono l'adozione di quelle cautele e accorgimenti che fino a oggi non sono stati avvertiti come indispensabili. Potrebbero infatti così venire in evidenza, soprattutto riguardo alla normativa vigente, che risale al 1992, nodi problematici che finora sono rimasti in ombra, poiché l'utilizzo del redditometro in chiave accertativa è stato limitato a un numero di casi relativamente ridotto.

Il limitato ricorso all'uso del redditometro potrebbe infatti nascondere la mancata effettuazione di un monitoraggio effettivo.

Allargare sensibilmente la base applicativa del numero di contribuenti per i quali far ricorso al redditometro, richiederà una misurazione del maggior reddito ancora più precisa, in grado di stimare l'evasione non tanto e non solo con riguardo ad alcune limitate situazioni eclatanti (come avviene, ad esempio, nel classico caso del contribuente che ha dichiarato zero pur possedendo auto di lusso e domestici a tempo pieno), ma anche in relazione a quelle maggiormente diffuse, in cui l'evasore si « mimetizza » con gli altri contribuenti ed è più difficile individuare la differenza tra il reddito dichiarato e quello accertabile.

La trasformazione del redditometro in strumento di accertamento di massa, pertanto, potrebbe mettere in evidenza, se ne verrà mantenuta la versione attualmente vigente, nuovi limiti anche sul piano della sostenibilità sociale e dell'impatto con l'opinione pubblica. Tali limiti, analogamente a quanto inizialmente è avvenuto con gli studi di settore, quando il numero degli avvisi recapitati ai destinatari ha assunto una consistenza di massa, potrebbero venire in evidenza non appena il suo utilizzo in chiave accertativa si diffonderà, nel rapporto fra Fisco e contribuente, oltre i limiti numerici esigui riscontrabili fino a questo momento.

Proprio a tale riguardo, si ritiene che la nuova e più moderna frontiera per gli strumenti di lotta all'evasione di massa non possa prescindere da una reingegnerizzazione organica e ad ampio spettro degli strumenti di contrasto a disposizione dell'amministrazione. Si rileva, in particolare riguardo al comparto dei professionisti e delle imprese minori, che la normativa è rimasta ispirata all'impianto originario, in larga parte ancora vigente, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, varato in un periodo in cui il sistema anti-evasione si basava sulla circolazione delle informazioni rilevanti solo su carta e per il tramite di farraginose e oggi del tutto impraticabili procedure manuali. All'epoca, la tecnica non conosceva il *personal computer* e l'utilizzo dei sistemi informatici.

A tale riguardo, si segnala che non sono mancati, nel corso degli ultimi anni, mutamenti e aggiornamenti normativi che, pur avendo recepito, anche in maniera tempestiva, i cospicui progressi della tecnologia, si sono limitati ad ammodernare e semplificare prevalentemente gli adempimenti compilativi a carico del contribuente, seb-

bene talvolta con ricadute significative in termini di maggiore efficienza del controllo. Così è avvenuto, ad esempio, per la presentazione telematica della dichiarazione, per la compilazione dei complessi moduli degli studi di settore e calcolo mediante *software* o per i versamenti mediante modello unificato F24.

Ciò su cui è necessario, tuttavia, intervenire, è una reingegnerizzazione strategica, dal punto di vista dell'amministrazione finanziaria, di una complessiva ed organica azione di contrasto dell'evasione di massa, che metta a frutto, squisitamente in chiave anti-evasione, le più moderne e sofisticate potenzialità dell'informatica e della telematica. Solo per fare un esempio, si pensi alla bolla di accompagnamento merci e ai tanti disagi percepiti dalla massa dei contribuenti, nella seconda metà degli anni '90, a seguito dell'obbligo di una sua materiale compilazione su moduli pre-numerati. Questa preoccupazione potrebbe non esservi affatto, dato che, all'interno di un auspicabile profondo ammodernamento degli strumenti antievasione, l'adempimento « bolla accompagnatoria » potrebbe essere tecnicamente sostituito – peraltro con ben altra e più incisiva efficacia – da una « comoda » trasmissione del medesimo documento per via *e-mail*, contestualmente alla partenza delle merci, all'indirizzo elettronico di apposito ufficio della Guardia di Finanza preposto al controllo su strada (adempimento, questo, che in ipotesi potrebbe oggi essere avviato su base opzionale, in cambio di specifici vantaggi a favore del contribuente che eserciti questa scelta).

Una profonda riprogettazione strategica degli strumenti di contrasto all'evasione di massa, che tenga conto degli sviluppi delle tecnologie, potrebbe portare vantaggi imprevedibili per tutti (amministrazione e contribuenti in buona fede). In tal senso, lo strumento primo per il rafforzamento del contrasto all'evasione di massa su base informatizzata non può che essere l'archivio dell'anagrafe tributaria.

Proprio con riferimento a una possibile rivisitazione del redditometro, la banca dati dell'anagrafe tributaria può evidentemente giocare un ruolo strategico di primissimo piano. Potrebbe infatti essere trasformata da strumento meramente istruttorio e di ausilio all'attività di controllo degli uffici delle Entrate e della Guardia di Finanza, a strumento riprogettato per consentire, a livello di massa, la predeterminazione su base informatizzata della cifra di scostamento reddituale fra dichiarato e *quantum* accertabile in capo al singolo contribuente, in base agli elementi relativi al suo tenore di vita come risultanti in anagrafe tributaria.

In considerazione di ciò si ritiene auspicabile valutare la fattibilità di alcuni interventi.

Avendo riguardo al solo funzionamento dello strumento di calcolo, i mutamenti normativi possibili possono assumere due indirizzi operativi:

a) mantenere fermi l'impianto e la filosofia di fondo dello strumento varato nel 1992, sottoponendo tuttavia i decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992 a piccoli ritocchi normativi tramite emendamenti mirati, finalizzati a eliminarne, aggiornarne o implementarne i contenuti non più attuali, così come sopra descritti nel paragrafo 2.3. In tal senso, tuttavia, lo strumento rivisto e aggiornato, pur acquisendo innegabili e significativi effetti benefici, conserverebbe

i limiti e le caratteristiche attuali più salienti. In particolare manterrebbe la sua vocazione a essere uno strumento ancora non utilizzabile per effettuare conteggi e per i controlli di massa del tipo « a tavolino », essendo piuttosto applicabile soltanto con riguardo ad un numero contenuto di contribuenti e, in ogni caso, previa istruttoria di tipo manuale e tradizionale, più o meno complessa.

b) Avviare lo studio di un nuovo redditometro (che potremmo chiamare « redditometro *on line* »), profondamente diverso da quello oggi vigente, e basato sulla universale capacità dello strumento di calcolare in modo automatizzato e verso chiunque il reddito presunto in base al tenore di vita.

Si tratta, infatti, di individuare, rispetto alla tabella di redditometro odierno, un nuovo paniere di beni e servizi da assoggettare a un calcolo automatico che possa essere eseguito « a tavolino », allo stesso modo in cui l'odierno redditometro già funziona singolarmente con l'autovettura. La formula di calcolo dovrebbe essere costituita da un *software* abbastanza complesso, da costruire con l'ausilio di sofisticate tecniche statistiche e previa approfondita elaborazione su base econometrica.

Al fine di evitare che il contribuente sottragga alla visibilità del Fisco la disponibilità dei singoli beni o consumi compresi nel paniere, anche attraverso facili pratiche di occultamento tramite l'apparente attribuzione a terzi del bene o consumo medesimo, sarebbero opportuni alcuni accorgimenti, di portata antielusiva, quali:

a) rendere impercettibile al contribuente il collegamento diretto fra la variazione della cifra finale accertabile e l'incremento di disponibilità riferito a un singolo bene o consumo (altrimenti tutti eviterebbero di acquistare determinati beni o consumi, o ne nasconderebbero l'utilizzo);

b) presidiare con nuove norme collaterali, la tentazione naturale di ogni contribuente nel voler apparire verso il Fisco non titolare ovvero consumatore di determinati beni rilevanti ai fini dell'accertamento della capacità di reddito (51).

Il nuovo paniere, inoltre, dovrebbe contemplare non solo i pochi beni « di lusso » previsti dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, ma, oltre alla maggior parte di questi, anche tutti i consumi di base delle famiglie, nei limiti, ovviamente, di ciò che può essere tecnicamente acquisito su base telematica ed elaborato nell'anagrafe tributaria (52).

(51) Con riferimento agli autoveicoli, ad esempio, andrebbe dato un nuovo e più pregnante significato al controllo su strada, effettuato dalle forze dell'ordine, così da consentire a tutti di intercettare, con specifica rilevanza a fini fiscali e cioè del redditometro, la persona che viene reiteratamente fermata alla guida della stessa autovettura, soprattutto se si tratta di mezzo superiore ad una certa cilindrata.

(52) Si pensi, ad esempio, ai consumi domestici di energia, acqua, telefonia fissa e mobile, *pay tv*, *security*, spese condominiali. Per quanto riguarda gli immobili, ad esempio, deve essere possibile determinarne in automatico il « significato » reddituale, in modo che il distinguo fra prima, seconda e terza residenza, possa essere anch'esso stabilito *ex officio*, rendendo omogenea l'unità di misura che oggi invece è divergente fra redditometro (superficie in mq) e risultanze catastali (vano).

Avendo riguardo alla disciplina delle procedure di accertamento, quale che sia la versione di redditometro-calcolo che si scelga, si suggerisce di adottare i seguenti correttivi alle attuali procedure:

1) rendere obbligatoria per l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che procede la notifica di un invito a comparire che preceda l'avviso di accertamento e che sia espressamente finalizzato:

a) all'accertamento con adesione (alla stregua di quanto previsto, per gli studi di settore, dall'articolo 10, comma 3-*bis*, della legge n. 146 del 1998);

b) alla definizione unilaterale « ante contraddittorio », con una disciplina ispirata alle stesse finalità conciliative di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 185 del 2009, rendendo peraltro complessivamente più marcata, rispetto all'odierna previsione del citato articolo 27, la convenienza a una definizione anticipata in questa fase. In tal modo si incrementerebbe in misura sensibile il divario fra quanto dovuto conciliativamente per una definizione « ante contraddittorio » e il minimo invalicabile dovuto successivamente, anche in caso di utilizzo di una qualche soluzione di definizione concordata di tipo para-conciliativo;

2) ripristinare, con norma avente valore di legge, la condizione, oggi recepita solo nelle circolari dell'amministrazione finanziaria, ma non condivisa nella recente giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda la sentenza n. 237 del 9 gennaio 2009), secondo cui affinché l'amministrazione finanziaria possa avvalersi del redditometro in sede accertativa, occorre che lo scostamento fra reddito dichiarato e reddito calcolato si sia verificato per almeno due annualità consecutive; ciò a presidio della pre-condizione di non occasionalità dello scostamento accertabile in base al tenore di vita, che costituisce garanzia di affidabilità dei conteggi fatti, dato che qui si utilizza una metodologia non particolarmente « precisa »;

3) prevedere espressamente la efficacia non retroattiva di qualunque nuovo strumento di accertamento, al fine di superare la consolidata giurisprudenza di legittimità che sul punto è di segno contrario. Ciò con riferimento a qualunque correttivo intervenga in futuro a modifica o integrazione dell'attuale modalità di funzionamento dello strumento di calcolo di cui ai decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992, ivi compresa l'ipotesi in cui ci si limiti ad aggiungere nuovi beni e consumi, oggi estranei a quelli previsti nel decreto ministeriale 19 novembre 1992, per assoggettarli in futuro ai nuovi e più favorevoli criteri di computo, che andrebbero inevitabilmente a vantaggio dell'amministrazione finanziaria.

3.1. Proposte per l'introduzione di altri indicatori di capacità di spesa

Secondo recenti stime e come peraltro emerge dai contenuti delle audizioni, l'evasione fiscale avrebbe raggiunto circa i 100 miliardi di euro l'anno.

Accanto a forme di evasione attuate con ingegnose frodi fiscali, si sono nel tempo diffuse altre forme di evasione ancor più difficili da contrastare per il rilevante numero dei soggetti potenzialmente da controllare.

Peraltro, le esperienze maturate sul campo hanno dimostrato che non si tratta di soggetti « sprovveduti », che evadono alla luce del sole, ma di soggetti molto ben organizzati che hanno con cura meticolosa occultato in tutto o in parte le tracce della loro ricchezza, al punto da essere difficilmente individuabili e, comunque, il più delle volte insolventi e patrimonialmente non perseguibili, anche quando un eventuale accertamento nei loro riguardi è divenuto definitivo.

Le evidenti difficoltà nel governare la complessità di una platea costituita da 32 milioni circa di contribuenti e nel contrastare fenomeni di evasione che potremmo definire diffusa, richiedono strumenti per selezionare inizialmente a « tavolino » e con elevato indice di probabilità soggetti potenzialmente a rischio, quelli cioè la cui capacità di spesa appare, *prima facie*, incongrua rispetto ai redditi dichiarati.

Posto che i settori in cui si evade di più in termini relativi sono quelli dei servizi personali e dei consumi in genere, sarebbe opportuno introdurre alcuni altri indicatori di spesa da aggiungere a quelli attualmente previsti dal c.d. redditometro.

L'Agenzia delle Entrate ha, di recente, aggiornato gli importi delle tabelle che definiscono gli indici e i coefficienti del redditometro, ma non ha previsto nuovi indicatori di spesa, direttamente disponibili in anagrafe tributaria, che invece potrebbero fornire ulteriori informazioni, sia per orientare la scelta dei soggetti da controllare, sulla base di una preventiva analisi di rischio, sia per dare poi luogo all'eventuale accertamento sintetico del reddito.

Preso atto di questa linea di tendenza, si ritiene comunque opportuno proporre l'introduzione di alcuni nuovi indicatori di spesa legati alle disponibilità immobiliari e all'utilizzo di alcuni beni mobili non iscritti nei pubblici registri (già ricompresi nel redditometro), che potrebbero contribuire ad effettuare una selezione più mirata dei soggetti « incongrui ».

3.2. Censimento della proprietà immobiliare o della conduzione di immobili per civile abitazione e locali commerciali

La prima proposta è legata al possesso o alla conduzione di immobili per civile abitazione.

È noto come le quotazioni catastali degli immobili non siano aderenti ai reali valori di mercato e come gli stessi criteri attualmente previsti dal redditometro per l'attribuzione di quote di reddito per le residenze in proprietà o in locazione non siano molto rappresentativi delle effettive capacità reddituali dei soggetti.

L'attuale ripartizione per regioni non sembra, anch'essa, adeguatamente indicativa del diverso valore degli immobili e ciò soprattutto se si pensa all'enorme differenza del costo in metri quadri delle abitazioni non solo tra regione e regione, ma anche tra province della stessa regione e addirittura tra quartieri della stessa città.

A titolo esemplificativo si cita la città di Roma, dove i prezzi delle abitazioni variano da 2.000 a 13.000 euro a metro quadro, a seconda che gli immobili si trovino in zona periferica o nel centro storico.

Muovendo dal presupposto che più l'immobile ha pregio e maggiori sono le spese per la sua gestione, per fornire maggiori indicazioni sulla capacità di spesa del soggetto i parametri attualmente previsti dal redditometro potrebbero essere integrati con i dati relativi all'entità degli oneri comunque dovuti per il mantenimento degli immobili (ad esempio, servizio di portierato, altre spese condominiali, riscaldamento, manutenzione ordinaria e straordinaria).

Tali dati potrebbero essere resi immediatamente disponibili in anagrafe tributaria e quindi utilizzabili per selezionare i soggetti potenzialmente incongrui, ponendo a carico dell'amministratore di condominio l'obbligo di comunicare, oltre al codice fiscale del condominio amministrato, anche quello dei conduttori degli immobili (siano essi proprietari o meno) e l'importo complessivo delle somme da ciascuno dovute nell'anno solare di riferimento.

La comunicazione verrebbe fatta per via telematica, integrando opportunamente il quadro AC allegato al modello unico che l'amministratore di condominio (o di consorzio o di *residence*) è tenuto a presentare per ciascun condominio amministrato.

Il moltiplicatore dell'importo comunicato potrebbe essere uguale a quello utilizzato per l'immobile stesso, vale a dire in un *range* compreso tra 3 e 8.

Il limite di tale proposta è che resterebbero fuori da tale forma di censimento quegli immobili per i quali non è obbligatoria l'amministrazione del condominio (articoli 1129 e seguenti del codice civile).

Inoltre, si potrebbe prevedere normativamente l'obbligatorietà del bonifico bancario per tutte le spese condominiali e non solo per quelle che danno origine a detrazioni d'imposta.

3.3. Censimento della proprietà e dell'utilizzo delle imbarcazioni da diporto

Un altro argomento meritevole d'interesse è rappresentato dalla nautica da diporto.

Recenti studi di settore stimano il parco nautico diportistico nazionale in circa 592.000 unità, di cui 498.000 « non immatricolate » e quindi « non censibili » a fini fiscali.

Per i « natanti » il codice della navigazione da diporto prevede, infatti, l'obbligo di immatricolazione (presso i registri delle Capitanerie di porto e/o degli Uffici provinciali della motorizzazione civile) solo quando siano abilitati, su richiesta del proprietario, alla navigazione oltre le 12 miglia marine dalla costa.

Nel codice della nautica da diporto (approvato dal decreto legislativo n. 171 del 2005) le unità diportistiche a vela e a motore sono divise in tre categorie, secondo la lunghezza:

inferiori ai 10 metri, definite « natanti da diporto »;

comprese fra i 10 e 24 metri, definite « imbarcazioni da diporto »

superiori ai 24 metri, definite « navi da diporto ».

Con particolare riferimento alla categoria dei « natanti da diporto » è opportuno evidenziare che nel naviglio cosiddetto minore sono ricomprese unità per la cui gestione sono necessari servizi « accessori » particolarmente costosi (ad esempio il posto barca, il rimessaggio invernale, la manutenzione ordinaria e straordinaria o i rifornimenti di carburante).

L'Italia è probabilmente l'unico Paese dell'Unione europea che non prevede l'immatricolazione dei natanti, tanto che è stato necessario stipulare accordi con alcuni Paesi rivieraschi, come la Francia, per consentire la navigazione nelle loro acque territoriali. La *ratio* di tale trattamento di favore è stata evidentemente quella di sostenere la nostra cantieristica, affrancando gli utilizzatori da appesantimenti burocratici e concedendo, nel tempo, agevolazioni fiscali di vario tipo.

Tale situazione ha però determinato l'impossibilità per l'amministrazione finanziaria di censire *ab origine*, così come avviene per gli auto-motoveicoli, il possesso di natanti, nonostante siano ricompresi nel redditometro.

Per rimarcare la significatività sotto il profilo reddituale e patrimoniale del possesso di un natante, giova evidenziare che il prezzo di acquisto può variare da 5-6.000 a 350.000 euro e che in proporzione esponenzialmente crescente variano le relative spese di gestione.

L'unico indizio che può consentire all'amministrazione finanziaria di risalire, di volta in volta, al possesso e al conseguente utilizzo di un natante è la polizza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi (sulla base del decreto legislativo n. 209 del 2005). Sono infatti esclusi solo i natanti a remi e a vela senza motore ausiliario, un naviglio peraltro davvero minore e di non particolare rilevanza ai fini fiscali.

Ciò posto, e tenuto conto dell'elevata valenza in termini di capacità di spesa derivante dal possesso e dalla gestione dei « natanti da diporto », si reputa opportuno – al fine di pervenire a un adeguato censimento dei proprietari di tali beni – valutare la possibilità di stabilire l'obbligo in capo alle compagnie assicuratrici di comunicare all'anagrafe tributaria (in via telematica utilizzando semplici modelli appositamente predisposti) i nominativi dei contraenti di polizze assicurative per la responsabilità civile e i relativi premi incassati.

Giova evidenziare che premi di assicurazione della specie sono già parametrati nel redditometro.

In subordine, sempre per finalità di censimento, si potrebbe prevedere l'obbligatorietà dell'attribuzione del numero identificativo SAR, introdotto dall'articolo 49 del codice della navigazione da diporto, ai fini della ricerca e del soccorso in mare, e rilasciato ai natanti, su richiesta, dal Comando generale delle Capitanerie di porto. Si potrebbe altresì istituire una banca dati centralizzata, che oggi non esiste neppure per le imbarcazioni e le navi da diporto.

3.4. Considerazioni sul *leasing* finanziario prestato da soggetti economici esteri

Per l'utilizzo di autovetture e imbarcazioni si ricorre sempre più frequentemente alla stipula di contratti di *leasing*.

Ai contratti tradizionali si sono poi aggiunte altre forme contrattuali derivate, tra le quali il noleggio a lungo termine (detto anche *full rent*), che, analogamente al contratto di *leasing*, prevede la possibilità del riscatto.

Tali forme contrattuali, oltre che in Italia, sono diffuse in Francia, Inghilterra, Germania, Austria e Malta, ma anche in altri Paesi recentemente entrati a far parte dell'Unione Europea, che hanno poi cercato di rendere più competitiva la propria offerta con una normativa fiscale di favore.

Per il settore degli autoveicoli il regime che attualmente appare essere più vantaggioso è quello tedesco e austriaco, mentre per il settore della nautica si distingue quello francese.

Tralasciando il tema dei diversi trattamenti fiscali che regolano la materia, viene in evidenza la difficoltà, per il Fisco italiano, di identificare il contribuente italiano che ha stipulato un contratto di *leasing* in un Paese straniero. Infatti, secondo la legislazione italiana, il soggetto che stipula un contratto di *leasing* in Italia con altro soggetto italiano viene censito, se si tratta di un autoveicolo, presso il pubblico registro automobilistico e se riguarda un'imbarcazione, presso la motorizzazione civile o le Capitanerie di porto.

L'identificazione di un soggetto che, invece, ha stipulato un analogo contratto con una società estera od operante all'estero, non è possibile se non attraverso laboriose procedure da attivare con gli Stati interessati.

Tutto ciò rende, evidentemente, più difficile l'individuazione *ab origine* di soggetti che, per il tipo di bene utilizzato, possono essere titolari di un'elevata capacità di spesa e le stesse difficoltà permangono anche quando si procede ex articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Sempre nella prospettiva di consentire all'amministrazione finanziaria di poter disporre con immediatezza di tutte le informazioni necessarie per la ricostruzione del reddito per le persone fisiche e soprattutto per selezionare a monte i soggetti da controllare, si potrebbe con un'apposita norma prevedere l'obbligo, in capo ai soggetti titolari di un contratto di *leasing* per autoveicoli e/o imbarcazioni, di comunicare al Pubblico registro automobilistico italiano, alla Motorizzazione civile o alle Capitanerie di porto competenti in relazione al proprio domicilio fiscale, gli estremi del contratto, il tipo di veicolo e l'importo corrisposto nell'anno solare.

Va da sé che una norma siffatta dovrebbe prevedere, in caso di inottemperanza, una sanzione particolarmente severa, e quindi dissuasiva, proporzionale al valore del bene utilizzato. A dare concretezza alla valenza sanzionatoria potrebbe contribuire la Guardia di Finanza che ha predisposto una piattaforma informatica, denominata CETE (Controllo economico del territorio), alimentata anche da altri organismi di polizia, nella quale confluiscono tutte le informazioni

acquisite durante le attività di controllo economico del territorio e tra queste quelle che riguardano l'individuazione di soggetti che utilizzano autovetture e imbarcazioni immatricolate in Stati esteri.

A margine si segnala che è stata messa in evidenza dagli organi di stampa una sorta di immunità per chi commette violazioni al codice della strada alla guida di autovetture con targa estera, proprio per le difficoltà nell'ottenere dagli altri Paesi informazioni relative ai soggetti intestatari o utilizzatori.

4. Le indagini finanziarie: analisi dell'attuale normativa di riferimento

Le indagini finanziarie rappresentano, soprattutto a seguito delle novità legislative e operative introdotte negli ultimi anni, uno strumento determinante per accertare con attendibilità la capacità contributiva del soggetto sottoposto a controllo.

Le modifiche introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2005 hanno consentito di realizzare il passaggio decisivo dal concetto di accertamento bancario, ormai non più aderente alle moderne possibilità di impiego e movimentazione di denaro, alla nozione di indagine finanziaria, più ampia e realmente onnicomprensiva di tutti i possibili flussi finanziari riconducibili al contribuente.

Le novità introdotte dal legislatore con i commi 402, 403 e 404 della legge n. 311 del 2004 di modifica delle previsioni contenute nell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, hanno introdotto modifiche di rilievo ai poteri istruttori riconosciuti all'amministrazione finanziaria in materia di indagini finanziarie.

Tali modifiche riguardano sostanzialmente tre aspetti.

Il primo è inerente all'ambito oggettivo di applicazione delle norme mediante l'ampliamento delle informazioni acquisibili attraverso gli accertamenti bancari. Con le novità introdotte dalla legge finanziaria per il 2005, infatti, le richieste hanno ad oggetto « dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi ». In virtù del nuovo dettato della norma, la richiesta formulata dall'amministrazione finanziaria potrà essere molto più ampia, in quanto non sarà limitata alle copie dei conti e ai rapporti inerenti e connessi. Potranno essere oggetto di segnalazione da parte del soggetto che ha ricevuto la richiesta anche dati, notizie e documenti concernenti rapporti non relativi a un conto come: l'acquisto di certificati di deposito e titoli, la cessione di titoli e di effetti al dopo incasso, le richieste di assegni circolari allo sportello con controvalore in numerario o altri titoli o valori, le richieste di bonifico senza addebito in conto, le negoziazioni allo sportello di assegni.

Il secondo aspetto riguarda l'ambito soggettivo, cioè l'ampliamento dei soggetti destinatari delle richieste di accertamenti bancari includendo, oltre agli istituti bancari e alle Poste italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del

risparmio e le società fiduciarie e coinvolgendo, in definitiva, tutti i soggetti che istituzionalmente pongono in essere operazioni di gestione, impiego e movimentazione di disponibilità finanziarie; vengono inoltre estesi i poteri di rettifica ed accertamento nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo. La legge ha ovviato a una palese disparità di trattamento in materia di imposte dirette, fra imprenditori e lavoratori autonomi, stabilendo che, ai fini della valenza presuntiva, i prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito dei rapporti od operazioni, intrattenuti o effettuati con gli enti creditizi e intermediari finanziari, in assenza dell'indicazione del beneficiario, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti – ricorrendone i presupposti – sia come ricavi sia come compensi.

Il terzo aspetto, infine, riguarda la riduzione dei tempi della procedura e introduce nuove modalità di scambio delle informazioni da esperire, in prospettiva, esclusivamente per via telematica. La riduzione dei termini da 60 a 30 giorni per trasmettere le informazioni richieste dall'amministrazione finanziaria è da considerarsi anche alla luce del nuovo dettato normativo di cui all'articolo 32, comma 3, che prevede l'obbligo di scambio di informazioni esclusivamente in via telematica, a decorrere dal 1° settembre 2006. Il termine potrà essere prorogato per un periodo di ulteriori 20 giorni, a seguito di istanza motivata dall'operatore finanziario, dal competente direttore centrale o dal direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, ovvero per la Guardia di Finanza, dal comandante regionale.

La base informativa delle indagini finanziarie si è ulteriormente arricchita con l'implementazione del sistema dell'anagrafe tributaria, concernente gli adempimenti degli intermediari finanziari. Infatti, l'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto, nella stessa logica dell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui al decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 269, l'istituzione della « anagrafe dei rapporti » tra intermediari finanziari e contribuenti.

In particolare, la normativa è stata modificata in maniera tecnicamente più precisa rispetto al passato, al fine di potenziare l'efficacia di tale strumento investigativo e di semplificare la procedura per gli accertamenti bancari.

Altra modifica da considerare è quella inerente al profilo autorizzatorio. È stata confermata la necessità della previa autorizzazione da parte del comandante regionale della Guardia di Finanza, ovvero del direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, prima di poter rivolgere alle banche o agli altri soggetti a queste assimilabili, una richiesta di dati e notizie concernenti un determinato contribuente. A queste figure, già in precedenza previste, si aggiunge ora la possibilità che l'autorizzazione possa essere concessa, in via alternativa, anche dal direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

In definitiva si tratta di innovazioni rivolte a conferire maggiore incisività, sia sotto il profilo dell'ampliamento dei poteri riservati ai verificatori, sia in rapporto alla tempistica di espletamento del complesso *iter* procedurale.

4.1. Le recenti novità fiscali

In sede di analisi delle novità in materia di indagini finanziarie, non si può prescindere dalle misure già introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2005 e dai successivi interventi, a livello normativo e amministrativo, in tema di efficacia dei nuovi poteri e sulla loro valenza retroattiva. Tra gli altri, il decreto-legge n. 203 del 2005 collegato alla legge finanziaria per il 2006 ha previsto l'estensione alle imposte dirette e all'IVA dell'utilizzabilità delle informazioni bancarie/finanziarie acquisite a carico dei contribuenti nell'esercizio dei poteri previsti in materia di accise per assicurare una migliore tutela degli interessi erariali, nonché alcune novità in merito alla retroattività per le operazioni « fuori conto ».

I commi 8 e 9 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 203 del 2005 riconoscono all'amministrazione finanziaria la possibilità di utilizzare, ai fini dell'accertamento IVA e imposte dirette, i dati desunti dall'esame della documentazione acquisita, presso banche e Poste italiane, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi. La norma da ultimo richiamata legittima difatti la Guardia di Finanza al reperimento e all'acquisizione di elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di accise, richiedendo ad aziende e a istituti di credito ovvero all'amministrazione postale tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente.

Un primo chiarimento in merito alla retroattività delle norme sulle indagini bancarie è stato fornito dall'articolo 2, comma 14-ter, del decreto-legge n. 203 del 2005. Tale norma prevede che per le operazioni fuori conto, per i periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2006, gli intermediari finanziari utilizzino le sole rilevazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio. Tale disposizione sancisce, inoltre, l'obbligo per gli intermediari finanziari di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1500 euro.

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, convenzionalmente definito *manovra-bis*, ha ulteriormente completato il quadro inerente alla disciplina degli accertamenti finanziari. Infatti, le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 223 del 2006 impongono agli operatori finanziari la trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni contribuente con cui hanno intrattenuto rapporti (tale comunicazione è esclusa per le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1500 euro) a partire dal 1° gennaio 2005. Tali informazioni potranno essere utilizzate oltre che nelle indagini di polizia tributaria e per attività connesse alla riscossione mediante ruolo, anche nelle indagini di polizia giudiziaria, negli accertamenti di carattere patrimoniale, nel corso di procedimenti penali e in altri procedimenti giudiziari.

Ulteriore novità era contenuta nel disposto dell'articolo 35, comma 12, del decreto-legge n. 223 del 2006, che aggiungendo all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 2, una nuova norma destinata alle persone fisiche che esercitano arti e professioni e alle società o associazioni fra artisti e professionisti, sanciva che tali soggetti « *sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese* ».

L'obiettivo della disposizione era, da un lato, garantire il pieno monitoraggio, ai fini dell'accertamento tributario, della fonte da cui si generano i ricavi dei professionisti e, dall'altro, rinforzare i limiti alla circolazione di contanti e titoli al portatore sanciti dalla normativa antiriciclaggio di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come modificata dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, che peraltro pone a carico di alcune categorie professionali specifici obblighi di comunicazione delle violazioni in materia.

Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, l'attività professionale è stata svincolata da una serie di obblighi strumentali che di fatto ne compromettevano l'esercizio. Sono state, infatti, abrogate le norme che imponevano agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, di tenere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, ai compensi e alle spese relativi all'esercizio dell'attività. Viene meno, inoltre, per gli stessi soggetti, l'obbligo introdotto dal decreto-legge Visco-Bersani di incassare i pagamenti esclusivamente tramite strumenti finanziari « tracciabili », come assegni non trasferibili, bonifici, sistemi elettronici e altre modalità di pagamento bancario o postale. Le disposizioni, ora abrogate, contenute nell'articolo 35 (commi 12 e 12-*bis*) del decreto-legge n. 223 del 2006, fissavano un tetto di 100 euro per i pagamenti in contanti a partire dal 1° luglio 2009, di 500 per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009 e di 1.000 euro per quelli effettuati fino al 30 giugno 2008.

4.2. L'utilizzo dei dati antiriciclaggio in materia fiscale

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2007, che ha recepito la terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE), dal 29 dicembre 2007 sono mutati gli strumenti di contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro e di finanziamento di attività terroristiche, anche attraverso il coinvolgimento di banche, intermediari finanziari, professionisti, agenti immobiliari e case da gioco.

Di particolare rilievo risultano essere alcune disposizioni contenute nel decreto citato in quanto si è riconosciuta la possibilità di utilizzare i dati raccolti, ai fini della normativa antiriciclaggio, anche in sede fiscale.

L'attuale articolo 36, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007, infatti, prevede « *l'utilizzabilità ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti* », dei dati e delle informazioni registrate da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti destinatari della nuova normativa antiriciclaggio.

Al riguardo, la relazione illustrativa del decreto ha precisato che l'utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle informazioni registrati dai soggetti obbligati è conforme al principio generale in materia di accertamenti tributari previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in forza del quale è fatto obbligo a tutti coloro che « *a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie* » di « *comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente* ».

A tal proposito occorre ricordare l'articolo 2, comma 14-ter del decreto-legge n. 203 del 2005 (collegato alla legge finanziaria per l'anno 2006) che era intervenuto a disciplinare le modalità di risposta degli intermediari finanziari a seguito delle richieste di indagini finanziarie da parte del Fisco. L'articolo citato prevede che, per le operazioni fuori conto, per i periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2006, gli intermediari finanziari utilizzino le sole rilevazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio, superando così la preclusione di legge di cui all'articolo 3, comma 10, della legge n. 197 del 1991, in base alla quale i dati e le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano cambi e degli organi di vigilanza erano coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e pertanto anche dell'amministrazione finanziaria.

Ulteriore disposizione di particolare interesse, contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2007, è rappresentata dall'articolo 6 che prevede la possibilità per l'UIF (Unità di informazione finanziaria) di avvalersi dei dati contenuti nell'anagrafe dei rapporti finanziari di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006.

Il definitivo impulso alla realizzazione della nuova anagrafe dei rapporti finanziari si è avuto, come già precisato, con le misure varate in via urgente nel luglio del 2006, in particolare con l'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 223 del 2006. Infatti, le disposizioni contenute in questo provvedimento impongono agli operatori finanziari la trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni contribuente con cui hanno intrattenuto rapporti (tale comunicazione è esclusa per le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1500 euro) a partire dal 1° gennaio 2005. Tali informazioni possono essere utilizzate oltre che nelle indagini di polizia tributaria e per attività connesse alla riscossione mediante ruolo, anche nelle indagini di polizia giudiziaria, negli accertamenti di carattere patrimoniale, nel corso di procedimenti penali e nei procedimenti giudiziari.

L'obiettivo del legislatore è quello di fornire all'amministrazione finanziaria gli strumenti per poter monitorare costantemente le disponibilità dei contribuenti presso istituti di credito ed ogni altro operatore finanziario.

L'istituzione dell'anagrafe e la sua entrata in funzione, infatti, hanno consentito un salto di qualità nell'attività di contrasto alla lotta all'evasione fiscale ed alla prevenzione di fenomeni di inquinamento dell'economia legale mediante flussi finanziari di illecita provenienza.

In ordine all'individuazione dei rapporti finanziari da comunicare, l'interpretazione letterale del comma 4 dell'articolo 37 del citato decreto prevedeva l'esclusione dall'obbligo di comunicazione di tutte le operazioni extra-conto (« non contenute » cioè in un rapporto), fermo restando che per queste ultime operazioni gli intermediari hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2006, di rilevarle e tenerle in evidenza con le generalità dei soggetti che le pongono in essere, al fine dell'attuazione della procedura telematica delle richieste e delle risposte nell'ambito delle indagini finanziarie.

Tale lacuna, inerente la comunicazione all'anagrafe delle operazioni extra-conto, è stata da ultimo colmata prevedendo l'obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 63, del decreto legislativo n. 231 del 2007, oltre ai rapporti aventi carattere continuativo anche:

l'esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo (extra-conto);

i dati anagrafici dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi.

Quanto fin qui esposto consente di affermare che i dati raccolti e registrati, ai fini della normativa antiriciclaggio, potranno costituire fonte d'innescio per accessi, ispezioni e verifiche le cui risultanze potranno essere utilizzate all'interno di un accertamento tributario.

4.3. Limiti e problematiche

La legge finanziaria per l'anno 2005, come sopra accennato, ha profondamente innovato il sistema degli accertamenti bancari, ampliando in maniera sensibile le potenzialità dello strumento investigativo in esame.

Le innovazioni normative apportate hanno lasciato, comunque, aperto il campo ad alcune *vexatae quaestiones* in materia.

La novella del 2005, se da un lato ha, infatti, portato con sé significativi cambiamenti, dall'altro ha lasciato invariate – e, in alcuni casi, ha ulteriormente complicato – alcune problematiche interpretative e applicative tutt'altro che marginali.

Occorre premettere che le presunzioni proprie degli accertamenti bancari, ai fini delle imposte dirette, sono di due tipi.

I versamenti configurano presunzioni di componenti reddituali positive, quali proventi, ricavi, compensi e, pertanto, sono utilizzabili per rettificare qualsiasi categoria di reddito, ovviamente qualora il contribuente non dimostri di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o che le operazioni cui gli stessi si riferiscono non hanno rilevanza fiscale.

Di contro, i prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili, a queste stesse condizioni e in assenza di indicazione del soggetto beneficiario da parte del contribuente, sono considerati ricavi o compensi.

La dottrina prevalente in materia sostiene che le presunzioni contenute nell'articolo 32, comma 1, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e nell'articolo 51, comma 2, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, siano presunzioni legali relative. In altre parole, la normativa vigente, a patto che il contribuente non adduca prove contrarie, consente all'amministrazione finanziaria in sede di accertamento di non dover esplicitare le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza delle proprie risultanze investigative.

4.3.1. L'utilizzo delle presunzioni nei confronti dei professionisti

L'attuale comma 1, n. 2, dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevede che i prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito dei rapporti od operazioni intrattenuti o effettuati con gli enti creditizi e di intermediazione finanziaria siano posti a base di rettifiche e accertamenti, tanto come ricavi, quanto come compensi, laddove tali movimentazioni in uscita non risultino dalle scritture contabili e il contribuente non ne indichi il soggetto beneficiario. In conclusione, sono equiparati a componenti positivi di reddito i prelevamenti risultanti dalla documentazione acquisita ai sensi dell'articolo 32, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che manchino di una giustificazione contabile e per i quali il contribuente soggetto IVA non indichi il beneficiario dell'erogazione, sia esso titolare di reddito d'impresa ovvero soggetto esercente arti e professioni.

Questo è stato l'orientamento assunto sin da subito, in via interpretativa, dall'Agenzia delle Entrate in sede di primo commento alle innovazioni della legge finanziaria per il 2005 con la circolare n. 10/E/2005. Dello stesso parere è anche la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 225 del 8 giugno 2005, ha confermato la legittimità dell'utilizzo delle presunzioni negli accertamenti bancari e, in particolare, la possibilità di considerare ricavi anche i prelevamenti non giustificati.

La Corte costituzionale ha respinto l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata sul punto, ritenendo assolutamente infondata la questione ed adducendo che:

l'assunto relativo alla indeducibilità delle componenti negative dal maggior reddito d'impresa accertato in base alla norma impugnata risulta smentito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi, ma anche dell'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati;

così interpretata, la norma si sottrae alla censura di violazione dell'articolo 53 della Costituzione, risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle scritture contabili, in una presunzione di ricavi *iuris tantum* suscettibile, cioè, di prova contraria attraverso la indicazione del beneficiario dei prelievi;

tale interpretazione, poi, non appare, lesiva del canone di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile.

Le argomentazioni della Consulta, dunque, se da un lato ampliano l'ambito di operatività istruttoria dell'amministrazione finanziaria, dall'altro lasciano alcuni dubbi operativi che caratterizzano la materia, quali l'individuazione del criterio in base al quale dovrebbero essere individuati i costi da contrapporre ai ricavi generati dalla presunzione che assimila i prelevamenti non giustificati a componenti positivi di reddito.

Resta inteso che, nell'applicare la norma ad annualità precedenti ed ai fini della corretta applicazione dell'inversione dell'onere della prova, prevista dall'articolo 32, comma 1, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, secondo cui anche i « prelevamenti » dai predetti conti sono presi a base della rettifica come « compensi », qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito, occorrerà in ogni caso considerare quanto già precisato dalla circolare n. 28/E del 2006, secondo la quale « *i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra-professionale* ».

Questa precisazione è di fondamentale importanza, in quanto impone agli uffici impositori di non tenere conto dei prelevamenti « ragionevolmente » riconducibili alla sfera extra-professionale, in relazione all'importo e alle normali esigenze personali o familiari.

È evidente come l'importo e le normali esigenze personali o familiari saranno valutate caso per caso, a seconda della situazione patrimoniale e reddituale del libero professionista.

4.3.2. Considerazioni circa la retroattività della norma

Una problematica che non ha ancora trovato una definitiva e condivisa soluzione riguarda la decorrenza dell'estensione ai titolari di reddito di lavoro autonomo della citata presunzione legale relativa sui prelevamenti, in materia di imposte dirette.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito – con la circolare del 16 marzo 2006, n. 10/E (punto 3.8) – che le nuove disposizioni hanno ad oggetto poteri istruttori e, quindi, hanno natura procedimentale.

Per tale precipua ragione, gli effetti derivanti da tali disposizioni si riflettono a carico del contribuente anche per gli anni pregressi, con riferimento a tutte le annualità accertabili al momento dell'inizio dell'attività di verifica.

In senso analogo, esiste peraltro un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha sancito, in relazione alle modifiche introdotte

in materia di accertamenti bancari dall'articolo 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'applicabilità della presunzione legale relativa in argomento anche ai periodi di imposta precedenti l'entrata in vigore della citata legge, per i quali siano ancora pendenti i termini per l'accertamento, in forza del principio *tempus regit actum*.

Alla medesima conclusione è giunta la circolare 3 febbraio 2005, n. 2 dell'Assonime, anche se vengono evidenziati significativi dubbi sull'applicabilità della presunzione *iuris tantum* ai redditi di lavoro autonomo, considerato che la norma incide in modo sostanziale sulla determinazione del reddito professionale, nella misura in cui risulta di fatto limitato e, in taluni casi, impossibilitato il diritto di difesa del contribuente, visto che questi – nel periodo in cui sono stati effettuati i movimenti finanziari – poteva, legittimamente, non aver raccolto elementi probatori idonei a superare la prova diabolica richiesta dalla citata presunzione.

In senso contrario, si è espressa l'Associazione bancaria italiana (ABI), con la circolare 23 febbraio 2006, n. 5, affermando che le richieste dell'amministrazione finanziaria, prodotte sulla base dei nuovi e più ampi poteri di indagine, riguardanti i periodi di imposta anteriori all'anno 2005, devono sostanzialmente essere riscontrate sulla base della previgente normativa.

La motivazione addotta dall'ABI per tale presa di posizione risiede nel fatto che gli operatori finanziari sono materialmente impossibilitati a recuperare gli ulteriori dati e notizie richiesti dalla novella legislativa, tenuto anche conto che non è stata eseguita l'archiviazione elettronica di tali dati, in mancanza di uno specifico obbligo in tale senso.

Tale orientamento, unitamente al parere sulla tempistica da assegnare per le risposte alle richieste di indagini bancarie, è stato peraltro condiviso dal Comando generale della Guardia di Finanza con la circolare 21 aprile 2005, n. 128.000, « *salvi i casi di conclamata frode della condotta del soggetto verificato* ».

Sul punto, appare opportuno precisare che lo Statuto del contribuente prevede, invece, il divieto di retroattività delle norme, in ossequio al principio stabilito dall'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui « *la legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo* ». Questo principio è stato recepito dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente, il quale dispone che, salvo le norme di interpretazione autentica, le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo. In sostanza per l'ordinamento tributario, solo le disposizioni di legge che il legislatore definisce espressamente come « interpretative » possono avere effetto per il passato. Questo principio, però, è limitato alle norme a carattere sostanziale, cioè quelle relative alla determinazione dell'obbligazione tributaria. Per le norme cosiddette procedurali, in linea con l'orientamento espresso dalla citata circolare 32/E/2006, è ammessa la retroattività.

4.3.3. L'incidenza dei costi occulti: le indicazioni dell'amministrazione finanziaria

Con riferimento ai profili oggetto di trattazione, particolare attenzione merita la problematica riguardante il regime di deducibilità

dei costi e delle spese correlabili ai ricavi e ai compensi non dichiarati risultanti dalle indagini finanziarie.

Al riguardo, occorre preliminarmente rammentare che, in forza della presunzione legale prevista dal numero 2, primo comma, dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i predetti ricavi e compensi sono « *posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41* » dello stesso decreto; ciò significa che essi assumono, a seconda della metodologia e tipologia di accertamento prescelta, distinta valenza nell'ambito della determinazione della pretesa tributaria, anche in funzione dell'ammissibilità e delle modalità del riconoscimento dei componenti negativi.

In particolare, per quanto concerne l'accertamento dei redditi di impresa determinati sulla base delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, occorre, in via di principio, rapportarsi al disposto dell'articolo 109, comma 4, lettera b), ultimo periodo, del TUIR il quale prevede che « *le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi* ».

La lettura di questa disposizione, condizionata dalle anzidette connotazioni di certezza e precisione degli elementi probanti gli oneri e le spese extracontabili, va fatta sistematicamente nell'ambito dell'operatività del primo comma del citato articolo 39, che – anche in sede di valorizzazione degli esiti delle indagini effettuate – consente di riprendere come ricavo, a base dell'esercizio della pretesa tributaria, le movimentazioni finanziarie, senza il parallelo riconoscimento di maggiori costi o spese in mancanza di qualsivoglia giustificazione da parte del contribuente.

In altri termini, in caso di accertamento fondato sia sul metodo analitico (lettere a), b) e c) del citato primo comma) sia su quello analitico-induttivo (successiva lettera d), « *nessun margine si offre all'ufficio procedente ai fini di un possibile riconoscimento di componenti negative di cui non è stata fornita da parte del contribuente prova certa* ».

La soluzione interpretativa fornita dall'Agenzia delle Entrate appare in linea con l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità la quale, in ordine alla specifica problematica dei costi, ha ritenuto che la norma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973 muova dal presupposto che il contribuente tende ad occultare i ricavi, ma non anche i costi. In proposito, si può fare riferimento alla sentenza n. 18016, del 4 maggio 2005, della Corte di Cassazione, secondo la quale « *alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non una altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale* »; e ciò nella considerazione che sarebbe irragionevole far valere una diversa regola di esperienza che a ricavi occulti siano genericamente e automaticamente accompagnati costi occulti, mentre potrebbe assumere pari e superiore valore una regola contraria che « *a ricavi occulti siano accompagnati costi già dichiarati in misura maggiore del reale* ».

La Suprema Corte, quindi, ribadisce il principio che ove la presunzione legale operi legittimamente è lo stesso contribuente che, sia in sede amministrativa, sia eventualmente in quella contenziosa, dovrà farsi carico della dimostrazione delle proprie ragioni. Naturalmente, qualora il contribuente abbia giustificato nel corso del contraddittorio le movimentazioni finanziarie effettuate, non opera la presunzione a livello legale e quindi, in linea di massima, non si configura un parallelo problema di deducibilità di costi.

Tuttavia, qualora a fronte di un prelevamento il contribuente indichi come beneficiario un fornitore di cui non ha provveduto a rilevare nei registri contabili le relative operazioni di acquisto, ma di cui fornisce successivamente, in via extracontabile, documentazione probante, l'ufficio procedente dovrà invece riconoscere detto costo in coerenza con i criteri della ricostruzione analitico-induttiva del reddito.

In pratica si afferma che, ai fini del riconoscimento fiscale del costo, è sempre necessario fornire la prova dell'impiego della spesa nell'attività produttiva di reddito, ma questa può essere fornita con qualsiasi strumento idoneo.

In tal senso, quindi, non sembra che possa assolvere ad una funzione limitativa della prova al riguardo opponibile l'elencazione esemplificativa di atti e documenti che provengono dalla pubblica amministrazione, da pubblici ufficiali, da soggetti terzi in qualità di 'parte' di rapporti contrattuali di diversa natura, così come nel caso di rimborsi, risarcimenti, mutui o prestiti, che come indicato dalla circolare possono assumere valida valenza giustificativa in caso di discordanza tra i dati bancari e finanziari e le rilevazioni contabili.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E suggerisce agli uffici procedenti, sotto il profilo operativo, di astenersi da una valutazione degli elementi acquisiti particolarmente rigida e formale. Si invita, infatti, a non trascurare le eventuali dimostrazioni, anche di natura presuntiva, che si tratti di spese non aventi rilevanza fiscale sia per la loro esiguità, sia per la loro occasionalità e, comunque, per la loro coerenza con il tenore di vita rapportabile al volume di affari dichiarato.

Si pone, però, il problema di coniugare i richiamati inviti alla ragionevolezza, con l'affermazione contenuta nella circolare, riferita all'utilizzo della presunzione nel quadro della ricostruzione analitico-induttiva, secondo cui « *nessun margine si offre all'ufficio procedente ai fini di un possibile riconoscimento di componenti negative di cui non è stata fornita dal contribuente prova certa* ».

Appare, dunque, imprescindibile ai fini del rispetto del requisito della motivazione dei recuperi fiscali, la preventiva selezione delle operazioni e dei prelevamenti da ritenere soggetti all'onere di dimostrazione dell'irrilevanza fiscale o dell'indicazione del beneficiario, da effettuarsi attraverso la valutazione delle particolari connotazioni oggettive e soggettive dell'attività produttiva di reddito sottoposta a controllo.

Solo tale riscontro preventivo consentirebbe di stabilire se prendere o meno in considerazione tutte le operazioni rilevate dai rapporti finanziari e fornire la conseguente motivazione delle decisioni assunte in concreto.

Un supporto a tale conclusione, appare individuabile nella stessa circolare dell'Agenzia delle Entrate in cui, trattando della gestione delle risultanze delle indagini, si afferma che « *la documentazione così ottenuta sarà analizzata a cura dell'organo procedente al fine di riscontrare direttamente se le movimentazioni – attive (accreditamenti) e passive (prelevamenti) – ivi evidenziate siano o meno coerenti con la contabilità del soggetto sottoposto a controllo, ovvero non siano imponibili o non rilevino per la determinazione del reddito e/o della base imponibile* ».

4.3.4. La « contestazione per masse »

Tra le novità apportate al quadro normativo di riferimento in materia di indagini bancarie vi è la previsione della possibilità di ricostruire la capacità contributiva attraverso una « contestazione per masse ».

Tale fattispecie prevede di considerare, ai fini dell'utilizzo del meccanismo dell'inversione dell'onere della prova di cui al numero 2 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, solo l'ammontare complessivamente risultante dai conti. La precedente normativa imponeva, infatti, ai verificatori di considerare « *i singoli fatti ed elementi risultanti dai conti* »; ciò significava dover monitorare tutte le singole operazioni di versamento e prelevamento per la determinazione della cifra finale di evasione da addebitare. Secondo la nuova norma, invece, a base delle rettifiche e degli accertamenti, i verificatori devono considerare « *i dati ed elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del n. 7 dell'articolo 33, secondo e terzo comma* ».

Tuttavia la circolare 32/E, ha precisato che « *l'abolizione dell'inciso sopra riportato, in concreto, non consente di ritenere che la contestazione dei singoli addebiti possa avvenire per “masse” o addirittura sulla base di un mero “saldo contabile”, atteso che, anche dopo tale soppressione, l'analisi deve riguardare ogni singolo elemento della movimentazione, quand'anche ricompresa in un'operazione unica e, a maggior ragione, quando si tratti di operazioni autonome* ».

In sostanza il richiamo agli uffici precedenti è diretto a garantire soluzioni il più possibile rispondenti alla reale capacità contributiva del soggetto sottoposto ad ispezione, cosicché la presunzione legale relativa non divenga un *escamotage* su cui poggiare le risultanze dell'accertamento.

Alla luce di tali considerazioni, assume fondamentale importanza il preventivo contraddittorio con il contribuente sottoposto ad indagine, quale imprescindibile esigenza al fine di riequilibrare il diritto di difesa, inevitabilmente incrinato dalla presunzione medesima.

4.3.5. La gestione dei dati acquisiti da soggetti terzi

La vigente normativa non pone limiti all'utilizzo dei dati e degli elementi acquisiti attraverso gli accertamenti bancari dei contribuenti,

anche nei confronti di soggetti terzi, al fine di accertare eventuali imponibili sottratti a tassazione.

Ipotesi frequente nella pratica è quella in cui l'ufficio finanziario precedente intenda riferire le risultanze dei conti correnti bancari a carico di soggetti diversi da coloro che formalmente ne risultino avere la titolarità o disponibilità, sostenendo cioè che le relative movimentazioni debbano in realtà imputarsi al contribuente. La questione è di particolare gravità in quanto le presunzioni relative di imponibilità delle risultanze dei conti bancari, codificate dall'articolo 32, 1° comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dall'articolo 51, 2° comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, operano nei confronti del soggetto formalmente titolare del conto bancario verificato.

Sicché il contraddittorio va instaurato nei confronti del titolare del conto. Solo dopo il riscontro di tali movimentazioni e una più completa analisi della situazione patrimoniale-reddituale del titolare formale dei conti, potrà eventualmente essere emesso un avviso di accertamento o rettifica nei confronti del soggetto ritenuto effettivo titolare del rapporto bancario, se gli elementi raccolti deporranno univocamente in questo senso. La prova di questa disponibilità per interposta persona è a carico dell'amministrazione finanziaria.

Le presunzioni possono operare solo laddove sia certa la riferibilità del conto al soggetto destinatario della verifica. Non possono, invece, trovare applicazione alla stregua di una presunta riferibilità ad esso di rapporti intestati ad altri.

Sicché o l'amministrazione finanziaria è in grado di fornire la prova diretta e specifica della riferibilità al soggetto sottoposto ad accertamento delle operazioni bancarie risultanti da conti intestati a terzi (ed allora potrà operare il meccanismo della presunzione legale relativa circa i movimenti bancari), oppure non è in grado di fornire detta prova, e allora l'inversione dell'onere della prova non troverà applicazione. Non va dimenticato che l'utilizzo di presunzioni di secondo grado (le c.d. presunzioni di presunzioni) è illegittimo nel nostro ordinamento.

La dottrina sottolinea l'assenza nel nostro ordinamento di norme che autorizzino a ritenere che gli uffici possono sostituire il soggetto correntista con quello che essi ritengono essere il soggetto interponente, allo scopo di invertire a suo danno l'onere della prova circa le movimentazioni rilevate in questi conti. D'altra parte, l'unica norma che in campo tributario si occupa del fenomeno dell'interposizione fittizia di persona è quella di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in base al quale « *in sede di rettifica o di accertamento di ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona* ».

Pertanto, nel momento in cui il Fisco attiva un'indagine finanziaria, è necessario che sia stato avviato un controllo nei confronti del contribuente. Ai fini dell'acquisizione di elementi derivanti da rapporti finanziari è necessario ricondurre tali rapporti al « contribuente-cliente » sottoposto al controllo. Tali rapporti finanziari possono essere classificati come: rapporti intestati al contribuente, rapporti

nella legittima disponibilità del contribuente (un esempio potrebbe essere dato dal conto del figlio o della moglie su cui il contribuente ha una delega ad operare), rapporti nella disponibilità di fatto del contribuente.

In quest'ultima fattispecie, l'ufficio impositore deve acquisire la prova effettiva – anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti – che si sia realizzato il possesso di redditi per interposta persona e che, quindi, detti redditi, in quanto correlabili a movimentazioni finanziarie, siano da imputare all'interponente, anche se i redditi stessi risultino formalmente dichiarati dall'interposto.

In questo modo si dà la facoltà di richiedere i conti, sia pure intestati ad un soggetto terzo, per ricostruire, in capo al soggetto verificato, le disponibilità reddituali sottratte alla conoscenza del Fisco.

Resta inteso che è necessario un distinto provvedimento di autorizzazione per ciascuno dei soggetti per i quali deve essere inoltrata la richiesta della copia dei conti e, quindi, anche per quello che, rispetto al contribuente oggetto dell'attività istruttoria, assume la veste di terzo. Una volta conclusa l'indagine bancaria, nonché l'attività istruttoria nel suo complesso e quella generale di accertamento, particolare attenzione dovrà essere rivolta all'utilizzo dei dati rilevati nei conti intestati ai soggetti terzi, nei confronti del contribuente oggetto dell'azione amministrativa, essendo necessario fornire la prova, eventualmente in forma di presunzioni gravi, precise e concordanti, che allo stesso devono essere riferite le disponibilità che sono state individuate nei rapporti bancari formalmente di pertinenza del soggetto terzo.

In riferimento all'operatività delle anzidette disposizioni, la citata circolare n. 32/E, con riguardo all'attività istruttoria in questione, ribadisce che, in via di principio, le potestà di cui ai numeri 2 e 7 trovano applicazione unicamente ai rapporti intestati o cointestati al contribuente sottoposto a controllo. È indubbio, però, che le stesse potestà si applicano anche relativamente ai rapporti intestati e alle operazioni effettuate esclusivamente da soggetti terzi, specialmente se legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali, a condizione che l'ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti, come delle operazioni, è « fittizia o comunque è superata », in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione « bancaria » acquisita.

Una siffatta impostazione consente di realizzare una concreta garanzia per il contribuente, dal momento che, se l'amministrazione finanziaria porterà in giudizio movimenti bancari intestati a terzi, ma che ritiene riconducibili al medesimo contribuente, dovrà produrre la prova dell'interposizione fittizia; prova che potrà essere fondata anche su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

L'intestazione fittizia, in sostanza, si manifesta tutte le volte in cui gli uffici rilevino nel corso dell'istruttoria che le movimentazioni finanziarie, sebbene riferibili formalmente a soggetti che risultano averne la titolarità, in realtà sono da imputare a un soggetto diverso che ne ha la reale paternità con riferimento all'attività svolta.

Sul tema delle indagini finanziarie attraverso l'utilizzo di conti non intestati al soggetto sottoposto ad accertamento, di grande importanza appare l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4423 del 26 marzo 2003. In tale pronuncia, la Suprema Corte, da un lato, ha fissato il principio secondo cui l'esistenza dell'interposizione fittizia di persone non deve costituire lo scopo dell'indagine bancaria, bensì la premessa, e dall'altro ha chiarito la rilevanza delle dichiarazioni effettuate da terzi nel processo tributario.

In conclusione, pur riconoscendo la possibilità di acquisire i dati bancari di terzi soggetti diversi dal contribuente ispezionato (quali, ad esempio, familiari, soci di società di persone o amministratori), l'utilizzazione delle risultanze degli accertamenti bancari non è automatica, ma deve essere correlata alla dimostrazione che i movimenti bancari si riferiscano al contribuente oggetto del controllo, invertendosi così la presunzione di cui agli articoli 32, comma 1, e 51, comma 2.

VI. IL C. D. BORSELLINO ELETTRONICO

1. Descrizione della possibile novità normativa

Com'è noto, la libera circolazione del contante può costituire un ostacolo alle indagini finanziarie svolte dalle autorità competenti.

Carte di credito o di debito, ancorché utilizzate da molti, non trovano apprezzamento presso le fasce più deboli e più anziane della popolazione, per l'abitudine al contante e la conseguente diffidenza verso diverse forme di pagamento, per non parlare di coloro che volontariamente perseguono condotte illecite.

Scarso successo ha avuto altresì il cosiddetto borsellino elettronico utilizzato per effettuare pagamenti di importi contenuti (53) in negozi al dettaglio (54) (ad esempio, tabaccai, alimentari, edicole o mercerie) al di fuori del circuito bancomat, con possibilità di ricarica negli esercizi commerciali convenzionati e senza commissioni per le transazioni effettuate.

È da questi parziali insuccessi che nasce la proposta di utilizzare un nuovo tipo di borsellino elettronico che risulti utile alla collettività anche come strumento di lotta all'evasione fiscale.

1.1. Il c.d. borsellino elettronico

Il borsellino fiscale è uno strumento utile per soddisfare le esigenze quotidiane evitando di detenere denaro contante.

(53) Lo scontrino medio nel 2007 secondo lo studio « Carte di credito e di debito – monitoraggio dell'offerta bancaria » condotto dall'Osservatorio *e-committee* dell'ABI del novembre 2008, è di 88,00 euro pagati con il bancomat (diffusione del 70 per cento su tali tipi di pagamenti) e 106,00 euro pagati con carta di credito (diffusione del 30 per cento su tali tipi di pagamenti). Secondo lo studio, il bancomat (29 milioni in circolazione in Italia rispetto ai 30 milioni di carte di credito) viene utilizzato perlopiù per i prelievi (98 per cento) con un prelievo medio pari a 158,00 euro ed un importo medio di 179,00 euro per la ricarica di carte prepagate ma molto poco per i pagamenti (0,5 per cento). Secondo il bollettino statistico di Bankitalia alla fine di aprile 2008 la diffusione dei terminali di pagamento e dell'uso di carte di pagamento in generale in Italia (circa l'80 per cento degli italiani possiede un bancomat) non è però omogenea con una maggiore diffusione delle apparecchiature POS nelle regioni settentrionali.

(54) Solitamente l'esercente deve disporre di un lettore di tipo: POS/fidelity.

Questo strumento assomiglia in tutto e per tutto al borsellino elettronico salvo che per il fatto di essere anche equipaggiato con informazioni inerenti al contribuente, come il codice fiscale, che legano l'acquisto all'esercente.

In tal modo sarà più facile sia accertare gli incassi dell'esercente sia gli utilizzi da parte dei contribuenti.

I vantaggi arrecati a favore dei singoli sono che questo strumento:

comporta una riduzione del rischio di truffe agli anziani che di solito detengono somme anche elevate di denaro in contante presso le proprie abitazioni;

costituisce uno strumento facile da usare e comunque già ampiamente noto;

consente al dettagliante di fidelizzare la clientela e di evitare rapine;

non prevede commissioni per le transazioni.

I vantaggi a beneficio della collettività consistono:

nella riduzione della circolazione del denaro contante con una migliore azione di controllo da parte delle autorità competenti;

nella riduzione dei costi operativi per le banche grazie all'adozione di modalità elettroniche di pagamento;

nella riduzione del ricorso all'eccessivo indebitamento essendo lo strumento direttamente connesso ai fondi disponibili e impedendo così di effettuare spese troppo elevate;

nell'emersione delle basi imponibili degli operatori economici cui i titolari della carta si rivolgono.

Rispetto ai precedenti strumenti, il borsellino fiscale avrebbe un'estensione pluriennale (55) con diminuzione dei costi e un aumento della raccolta di risparmio per la Cassa depositi e prestiti.

2. L'esperienza della *social card* e la possibilità di utilizzarne l'infrastruttura

La carta acquisti è una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, emessa da Poste italiane S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze e dotata di informazioni relative al contribuente (come il codice fiscale) che legano l'acquisto all'esercente (circuiti Postamat e Mastercard). Attualmente ad oggi non è consentito al titolare prelevare contanti o ricaricare la carta con proprie disponibilità. Stabilendo dei tetti massimi di importo precaricabile (anche nel rispetto delle norme sull'antiriciclaggio), si potrebbe rilanciare la carta acquisti consentendo al titolare, ad esempio, di versarvi in tutto o in parte la pensione evitandogli la domiciliazione.

(55) Una carta ha solitamente valore biennale mentre la *social card* se non rifinanziata perde di efficacia dopo 12 mesi.

Inoltre, il titolare potrebbe utilizzare le stesse modalità previste per la *social card*, laddove le somme stanziare agli aventi diritto potrebbero essere contemporaneamente caricate sulla carta, con un'inversione semplice ma efficace.

Attualmente chi ritiene di avere diritto alla carta acquisti compila il modulo, allegando una serie di informazioni (compreso il modello ISEE) con il rischio molto elevato di vedersi respinta la domanda. Infatti dagli organi di stampa si apprende che ci sono stati oltre 200.000 dinieghi, con inevitabili perdite di tempo e senso di sconforto e sfiducia. Se invece si concedesse la carta acquisti a chiunque ne faccia richiesta, prevedendo un minimo di versamento iniziale da parte del titolare, si potrebbe ampliare la platea di potenziali (56) titolari di carte di credito, salvo poi, una volta riscontrato il diritto, la possibilità di concedergli le somme secondo le disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008.

Per agevolarne la diffusione anche tra le fasce più deboli o tra i soggetti più anziani che, come detto, non utilizzano neppure il bancomat, occorre dotare il borsellino fiscale di incentivi adeguati anche con la collaborazione dei consueti organi « distributori » di denaro come le banche e poste italiane.

In tale direzione si potrebbe:

1) accordare uno sconto sulla spesa effettuata al raggiungimento di un determinato tetto, prevedendo un contributo annuale da riconoscere in sede di dichiarazione dei redditi per chi lo utilizza, ovvero riconoscere migliori servizi o vie preferenziali per gli utilizzatori (ad esempio, sportelli di cortesia per informazioni negli uffici della pubblica amministrazione per chi detiene e utilizza (57) il borsellino fiscale);

2) catalizzare l'attenzione degli esercenti creando un logo speciale per chi accetta pagamenti con il borsellino fiscale diminuendo i costi bancari o postali, ancorché già previsto per la carta acquisti;

3) fidelizzare il cliente/esercente da parte della banca o delle poste con minori costi, incassando al contempo un diritto per ogni borsellino emesso con la possibilità di contattare nuovi clienti perché i borsellini verrebbero richiesti solo nelle loro sedi con la possibilità di pubblicizzare altri servizi offerti;

4) studiare la possibilità di mantenere l'elenco e la somma delle spese per cui è riconosciuta la detrazione del 19 per cento ai fini delle imposte sui redditi (ad esempio le spese sanitarie sostenute potrebbero essere già riepilogate facilitando la compilazione del 730);

5) prevederne l'abbinamento in sede di dichiarazione dei redditi così che il CAAF possa prelevare direttamente le notizie utili dalla carta acquisti.

(56) Si rileva infatti, secondo quanto dichiarato dal presidente delle Poste italiane al « Secolo XIX » il 7 maggio 2009, che le carte acquisti attive registrano una media di tre operazioni/mese, segno che l'avente diritto ha superato quella temuta idiosincrasia verso l'uso dell'innovativo strumento.

(57) L'effettivo utilizzo dovrebbe essere monitorato con un apposito contatore inserito all'interno del borsellino che evidenzia il numero delle volte in cui è avvenuta una transazione economica.

Considerazioni conclusive

L'indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, ha lo scopo di esaminare l'attuale struttura del sistema dell'anagrafe tributaria e delle altre banche dati che possono avere rilievo ai fini fiscali. L'insieme integrato di queste banche dati può, infatti, rappresentare, come emerso nel corso delle audizioni, un utile strumento per il contrasto all'evasione fiscale di massa.

In un contesto quale quello italiano, caratterizzato, come è noto, da un elevato livello di debito pubblico, retaggio del passato, il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale, oltre a rappresentare una priorità, potrebbe incidere positivamente su un sviluppo « sano » del sistema economico, favorendo un corretto articolarsi del mercato. L'evasione fiscale costituisce, infatti, un potente fattore « distorsivo » della concorrenza, giacché le imprese che non adempiono con regolarità alle obbligazioni tributarie possono praticare prezzi inferiori, che non includono quella che potremmo definire come la « componente fiscale ». È evidente, infatti, che chi paga le imposte in misura « piena » sconta un *gap* competitivo rispetto a chi non le paga (o, almeno, non lo fa regolarmente e/o nella misura corretta).

L'impegno profuso, nell'ultimo anno, dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di Finanza nella lotta all'evasione fiscale appare innegabile. Ciò nonostante, molto c'è ancora da fare, anche perché perseguire un simile obiettivo è giusto dal momento che, come stabilisce la nostra Carta costituzionale, l'adempimento degli obblighi tributari, da parte dei cittadini, deve avvenire in ragione della loro capacità contributiva.

Questo obiettivo appare, dunque, prioritario in una fase congiunturale difficile, quale quella attuale, nella quale, attraverso il recupero delle imposte evase, si potrebbero finanziare misure anti-cicliche volte a favorire la ripresa economica. Infatti, soltanto facendo emergere risorse esistenti, ma occultate all'Erario, è possibile rinvenire, nelle pieghe di un bilancio « asfittico », quale quello dello Stato italiano, le risorse utili per mettere in campo misure di aiuto per coloro che sono stati, più di tutti, colpiti dagli effetti della crisi (58). D'altra parte, solo riducendo a dimensioni « fisiologiche » (analoghe a quelle presumibilmente esistenti negli Stati dell'Unione europea) il fenomeno dell'evasione sarà possibile distinguere tra chi ha realmente una ridotta capacità contributiva e chi, invece, è « povero » solo per il Fisco.

Eliminare o ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale appare necessario anche al fine di distinguere i contribuenti meritevoli di un aiuto da parte dello Stato da quelli che non lo sono, in quanto non hanno una ridotta capacità economica, ma dichiarano al Fisco solo una parte, spesso piccola, dei redditi prodotti. In questo ambito, l'integrazione delle differenti banche dati che possono fornire infor-

(58) Le misure di aiuto sono necessarie in quanto sono idonee a stimolare i consumi aumentando il reddito disponibile dei contribuenti.

mazioni di rilievo per il Fisco appare necessaria, al fine di individuare capacità contributiva occultata.

Nel passato, si sono utilizzate, per spiegare il fenomeno dell'evasione (e la sua dimensione), categorie concettuali inidonee allo scopo quali l'onestà/la disonestà dei contribuenti. In effetti, per combattere l'evasione con successo, è necessario individuare quelle che sembrano essere le reali cause del fenomeno. Al riguardo, un'analisi scevra da ideologismi porta a considerare che l'onestà del singolo contribuente e, men che meno, la classe sociale di appartenenza non spiegano l'evasione. Ciò in quanto la dimensione quantitativa dei redditi occultati non dipende, se non in minima parte, dalla eticità del contribuente. Essa, più propriamente, sembra collegarsi alla « visibilità » al Fisco dei redditi prodotti.

Il sistema di autodeterminazione dei tributi, cui è improntato il nostro ordinamento tributario, fa un grande, e forse eccessivo, affidamento sulla contabilità. Tuttavia, essa, che costituisce la base, variabile, cui commisurare le imposte dovute, è credibile *in toto* solo quando le imprese o le attività professionali sono di dimensioni medie o grandi. In tali casi, infatti, l'attendibilità complessiva della contabilità è maggiore in quanto la rigidità che amministrativamente contraddistingue tali strutture impone ai *manager* di mettere in piedi un sistema di rilevazioni in grado di rispondere ad esigenze informative « endogene » (59). Differentemente, quando vi sono strutture di ridotte e ridottissime dimensioni, dove il capitale si « confonde » con il lavoro, l'impianto contabile generalmente perde di attendibilità. Ciò in quanto, in tali casi, non esistono esigenze informative specifiche circa l'andamento della gestione (60).

Per spiegare l'evasione, non sembra, dunque, opportuno riferirsi esclusivamente a variabili etico-sociali, ma appare più corretto considerare la « visibilità » dei redditi realizzati. Come si è avuto modo di precisare, la tipologia di evasione dei contribuenti di grandi dimensioni è diversa rispetto a quella dei contribuenti di piccole dimensioni; infatti, i primi attuano un'evasione di tipo interpretativo, mentre i secondi realizzano la cosiddetta evasione di massa. Ne deriva che, per contrastare l'evasione, occorre operare proprio su tale ultima variabile. È a partire da questa considerazione che si è compreso come le banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria abbiano già attualmente – ma potranno assumerlo ancora di più in futuro – un ruolo assolutamente fondamentale. Infatti, è dal confronto fra dati indicativi di capacità economica (ad esempio, possesso di autoveicoli o natanti) e redditi dichiarati che dovranno passare le strategie di contrasto all'evasione.

La strada intrapresa nell'ultimo anno, appare certamente corretta (61), ma gli interventi ulteriori da mettere in campo sono molteplici.

(59) In sostanza, sono gli stessi gestori della impresa che hanno la necessità di conoscerne la struttura e gli andamenti. La contabilità « serve » a loro stessi per comprendere il complesso sistema che stanno amministrando.

(60) Il grado, pressoché totale, di sovrapposibilità tra imprenditore o professionista, persone fisiche, e l'attività esercitata fa sì che non esistano esigenze informative specifiche riguardo all'andamento della gestione.

(61) In tal senso, si consideri principalmente la valorizzazione del redditometro messa in campo, nell'ultimo anno, dalle Agenzie fiscali.

Prioritaria, come detto, appare l'opera di razionalizzazione delle banche dati oggi utilizzabili. Come emerso anche dal ciclo di audizioni tenuto, è necessario – più che implementare gli applicativi a disposizione dell'amministrazione finanziaria – razionalizzare l'esistente nell'ottica della interoperabilità delle banche dati, creando un sistema informativo della fiscalità coerente, omogeneo e condiviso.

Un profilo differente è quello connesso alle modalità di utilizzo dei dati (patrimoniali e reddituali) ricompresi (e/o immettabili *pro futuro*) nelle banche dati di cui sopra. Ebbene, al riguardo, il contrasto all'evasione di massa deve passare necessariamente dall'accertamento sintetico e dal redditometro. Tuttavia, anche da questo punto di vista, è ipotizzabile ridisegnare lo strumento rendendolo più completo; i soggetti istituzionalmente competenti potrebbero considerare l'eventualità di realizzare un « nuovo » redditometro che sia:

a) « di massa » e, quindi, in grado di permettere accertamenti sulla generalità dei contribuenti (62);

b) « automatico » e, quindi, in grado di permettere di individuare, con chiarezza e immediatezza, il reddito imponibile riferibile a un soggetto che ha determinate disponibilità patrimoniali.

Una strategia efficace di contrasto all'evasione potrebbe passare attraverso una serie di interventi ulteriori. Tra questi, uno dei più significativi potrebbe essere rappresentato dal c.d. borsellino elettronico – che consiste in una carta attraverso cui lo Stato corrisponde alcuni redditi (ad esempio, le pensioni) – che i beneficiari potrebbero utilizzare poi come strumento di pagamento « tracciabile » (63). Allo scopo, potrebbe essere utile ampliare e generalizzare l'infrastruttura telematica già oggi realizzata per l'utilizzo della *social card*.

La logica attraverso cui operare, tuttavia, deve essere non quella della imposizione di un obbligo, bensì quella della creazione di un sistema incentivante: non si devono obbligare i pensionati ad utilizzare il « nuovo » strumento in luogo del contante, ma è necessario favorirne la diffusione attraverso, ad esempio, la previsione di un *bonus* fruibile solo se si utilizza il borsellino elettronico (64).

(62) Come si è avuto modo di precisare nel documento, il c.d. redditometro è uno strumento di accertamento che permette di ricostruire il reddito presunto del contribuente « indagato » sulla base delle disponibilità patrimoniali del medesimo. Costruire un redditometro « di massa » significa prendere a base dello strumento dati patrimoniali collegati a beni largamente diffusi e non di nicchia. Fare in modo che il redditometro diventi uno strumento « automatico » significa creare dei nessi funzionali chiari tra i beni patrimoniali detenuti e i redditi presumibilmente prodotti dal contribuente.

(63) L'utilizzo di uno strumento tracciabile è importante. Ciò in quanto, in questo modo, si permette la realizzazione di pagamenti per il tramite di strumenti tracciabili, che rendano possibile ricostruire *ex post* le movimentazioni finanziarie prodottesi in dipendenza di alcune transazioni.

(64) Per esemplificare: utilizzando gli strumenti tradizionali di attribuzione delle pensioni si versa 1.000; se si utilizza il borsellino elettronico si versa 1.100. L'importo aggiuntivo versato non costituirebbe una perdita « secca » per lo Stato, in quanto si tratterebbe di risorse economiche che, in quanto « tracciabili », sarebbero dichiarate all'Erario sotto forma di redditi da parte dei fornitori di beni e servizi dei pensionati. Tali redditi, peraltro, costituirebbero dei corrispettivi sui quali verrebbe versata l'Iva.

Altri interventi, « di sistema », che potrebbero rendersi necessari, sono:

il superamento, in alcuni casi e su base opzionale, del criterio della autodeterminazione dei tributi in favore di un concordato preventivo (ad esempio, biennale) (65);

l'incentivazione dei contribuenti a dichiarare i maggiori redditi, attraverso la misura della detassazione del reddito incrementale (vale a dire del *surplus* redditi dichiarati rispetto al periodo d'imposta precedente);

l'attuazione di un controllo puntuale sui contribuenti attraverso il « redditometro di massa ».

L'idea è quella di creare un « circolo virtuoso » del tipo di quello di seguito rappresentato:

a) il contribuente che aderisce al concordato è comunque incentivato a dichiarare i maggiori redditi sfruttando l'agevolazione della detassazione del reddito incrementale;

b) l'alternativa sarebbe quella che i maggiori redditi realizzati (e non dichiarati) vengano comunque intercettati per mezzo del « redditometro di massa ».

Se si realizzano le condizioni *sub a)* e *sub b)* (66), i redditi « da concordato » (67) con l'Erario saranno sempre più credibili, in quanto si aggiorneranno automaticamente e progressivamente, se e nella misura in cui si utilizzerà lo strumento della detassazione del reddito incrementale (68).

Il tema della lotta all'evasione è stato troppo spesso utilizzato come strumento di propaganda politica. Ciò non ha fatto altro che creare delle dannose e inutili disgregazioni del tessuto sociale italiano. D'altra parte, un approccio « ideologico » non ha certo favorito le strategie di contrasto all'evasione se è vero che oggi quasi un quarto del PIL è occultato all'Erario (dati del Dipartimento delle Politiche fiscali). Occorre affrontare il tema della lotta all'evasione con un approccio nuovo, pragmatico e scevro da ideologismi preconcepi, trovando linee di azione condivise.

(65) Fisco e contribuenti si accorderebbero sull'ammontare delle imposte da versare all'Erario. Non si tratterebbe, è bene ribadirlo, di un condono *ex ante* in quanto:

a) i redditi da concordato verrebbero individuati analizzando le serie storiche dei redditi dichiarati dal contribuente nel passato e da soggetti ad esso assimilabili. Inoltre, un utile supporto potrebbe essere offerto dal bagaglio di conoscenza della capacità contributiva riferibile ai vari contribuenti e ritraibile dagli studi di settore;

b) resterebbe ferma la possibilità di realizzare, successivamente, accertamenti dei redditi, magari utilizzando il « nuovo » redditometro cui si è fatto cenno.

(66) Ed è verosimile che ciò accada.

(67) Vale a dire i redditi presunti che si pongono alla base del concordato preventivo.

(68) Che, come evidente, indurrà a dichiarare all'Erario tutti i redditi prodotti.

L'indagine conoscitiva si è posta proprio l'obiettivo di ottimizzare e migliorare l'uso dell'anagrafe tributaria e delle banche dati ad essa correlate, al fine di impiegarle efficacemente nell'azione di contrasto all'evasione fiscale. In tal senso, un sistema integrato di banche dati che contenga informazioni omogenee, coerenti e oggettive potrebbe rendere condivisibile l'utilizzo di taluni strumenti (come il reddito-metro) già oggi impiegati nell'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Una efficace strategia per il recupero di gettito tributario evaso potrebbe, dunque, passare attraverso un insieme ragionato di misure generali che affianchino al sistema di *enforcement* individuale (vale a dire il controllo dell'amministrazione presso il singolo contribuente), criteri di recupero del sommerso basati sull'incentivo privato a dichiarare il vero e meccanismi automatici di emersione (69).

È interesse di tutti ridimensionare il fenomeno dell'evasione fiscale e ciò soprattutto in un periodo di crisi. La ripresa, infatti, passa da politiche di ricomposizione delle urgenze e da misure di natura prospettica, ove la tenuta dei conti pubblici va considerata una priorità. Anche le misure di stimolo più immediato non devono alimentare ulteriore indebitamento, ma devono finanziarsi con tagli alla spesa pubblica inefficiente e improduttiva (in tale direzione va la riforma del federalismo fiscale) e con il recupero di gettito occultato all'Erario.

(69) Ci si riferisce, principalmente, alla ipotizzata detassazione del reddito incrementale e alla possibilità di favorire un utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

SEDE LEGISLATIVA:

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli (<i>Discussione e rinvio</i>)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
--	---

ALLEGATO (<i>Subemendamenti e ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori e del Governo</i>)	18
--	----

ERRATA CORRIGE	17
----------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	43
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	48
--	----

SEDE LEGISLATIVA:

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	45
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	51
---	----

Sui lavori della Commissione	46
------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	47
Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	47
Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Prof. Francesco Pizzetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	47

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2009: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie per il dolore. C. 624 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	60
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	58
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro e C. 2445 Bernardini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	59
Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	59
Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	59
Sui lavori della Commissione	59
AVVERTENZA	59

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO	62
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 Governo, approvato dal Senato, C. 12 Zeller e C. 1298 Froner (<i>Esame e rinvio</i>)	65
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	69
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2541 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ..	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Audizione del Comandante Michele Cosentino, Capo della Divisione di supporto alla gestione dei programmi dell'Ufficio centrale dell'OCCAR-EA (*Svolgimento e conclusione*) 76

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. Ulteriore nuovo testo C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 77

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo unificato C. 44 e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 81

ALLEGATO (*Documentazione del Governo*) 83

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Banca popolare di Milano). Atto n. 103 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 82

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 87

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 87

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli 90

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.

Audizione di rappresentanti di Confindustria (*Svolgimento e conclusione*) 91

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 91

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Parere contrario*) 91

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 98

ALLEGATO 2 (*Parere alternativo presentato dai deputati Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo, Sarubbi e Siragusa approvato dalla Commissione*) 100

ALLEGATO 3 (*Proposta di relazione riformulata dal relatore*) 102

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. C. 2434 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento presentato dal Governo</i>)	104

SEDE LEGISLATIVA:

Concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC). C. 2500 Ruben (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	93
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2009-2011. Atto n. 102 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

RISOLUZIONI:

7-00181 Alessandri: misure attuative decreto legislativo n. 151 del 2005 in materia di smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	105
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i>) .	106
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	107
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115
DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	107
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del sig. Ferruccio Tomasi a presidente dell'Ente parco nazionale dello Stelvio. Nomina n. 40 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi. C. 2423 Polledri (<i>Esame e rinvio</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112
AVVERTENZA	112

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	118
Sull'ordine dei lavori	118
5-01446 Laratta: Ridotta viabilità nel tratto calabrese della A3 e nelle principali arterie della Regione	119
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	123

5-01591 Montagnoli: Disagi nel passaggio di status dell'aeroporto di Verona da militare a civile	119
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	126
5-01592 Bitonci: Crisi finanziaria della compagnia aerea Alpi Eagles	120
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	128
SEDE CONSULTIVA:	
DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	120
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	129
Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122
AVVERTENZA	122
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni</i>).	131
ALLEGATO 1 (Proposta di parere)	137
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	139
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	151
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Damiano ed altri)	155
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	157
Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	144
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	161
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	169
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto e Sbrollini)	170

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame di emendamenti e conclusione – Parere su articoli aggiuntivi</i>)	162
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione e C. 2124 Di Virgilio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168
---	-----

AVVERTENZA	168
------------------	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e conclusione – Parere espresso</i>)	172
--	-----

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 ed abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio, C. 1696 Sardelli e C. 2493 Jannone (<i>Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 2493</i>)	173
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso e C. 2021 Dima	174
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00290 Molteni: Finanziamento e funzioni dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari (INCA).

5-00759 Codurelli: Finanziamento e funzioni dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari (INCA)	174
--	-----

ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	176
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
---	-----

AVVERTENZA	175
------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	179
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori articoli aggiuntivi presentati</i>)	186
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	188
--	-----

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
---	-----

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e rinvio</i>)	180
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	189
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	181
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE	183
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione informale del Ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CIACE)	183
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e rinvio</i>)	183
ERRATA CORRIGE	185
AVVERTENZA	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)	
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento di riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia », per l'anno 2009 (n. 96) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	190
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento di riordino della Lega navale italiana », per l'anno 2009 (n. 97) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	191
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento di riordino dell'Unione italiana tiro a segno », per l'anno 2009 (n. 98) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	191
ALLEGATO:	
(<i>Schema di parere proposto dal relatore sull'atto del Governo n. 96</i>)	192
(<i>Schema di parere proposto dal relatore sull'atto del Governo n. 97</i>)	192
(<i>Schema di parere proposto dal relatore sull'atto del Governo n. 98</i>)	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (<i>Audizione svolta</i>) ..	195
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Esame di una proposta di risoluzione sulla televisione digitale (<i>Rinvio dell'esame</i>)	195

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**AUDIZIONI:**

Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senatore Maurizio Sacconi, sulle problematiche concernenti gli enti di previdenza pubblici e privati (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 196

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale (*Seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo e approvazione*) 197

ALLEGATO (Schema di documento conclusivo) 198

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 197

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA

€ 6,38



16SMC0002030